

GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 12 febbraio 1992

SI PUBBLICA IL MERCOLEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI VIA ARENULA 70 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

CORTE COSTITUZIONALE

SOMMARIO

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 25. Sentenza 22 gennaio-3 febbraio 1992.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo civile - Possesso - Tutela - Mobili e immobili - Convenuto - Derivazione di un danno irreparabile - Proprietario o titolare di altro diritto - Eccezioni *ex iure proprio* nel giudizio possessorio - Divieto - Separato giudizio petitorio nelle more della pendenza - Divieto di proposizione - Irrazionalità - Richiamo alla giurisprudenza della Cassazione (Cassazione 29 gennaio 1929, n. 405) - Lesione del diritto di difesa - Illegittimità costituzionale.

(C.P.C., art. 705, primo comma).

Processo civile - Bene mobile non registrato - Tutela possessoria - Concessione al possessore non proprietario contro il proprietario - Attribuzione al giudice civile di funzioni di p.g. - Mancata previsione - Richiesta di innovazione esulante dai poteri della Corte - Inammissibilità - Non fondatezza.

(C.C., art. 1168; c.p.p., art. 55, primo comma).

(Cost., artt. 3, 24, primo comma, e 42)

Pag. 13

N. 26. Sentenza 22 gennaio-3 febbraio 1992.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Previdenza e assistenza - Enti locali - Infermieri professionali - Riscatto di periodi di studio universitario e corsi speciali di perfezionamento - Valutabilità ai fini del trattamento di quiescenza - Medesimo riconoscimento per la liquidazione della indennità premio di servizio - Esclusione - Irragionevolezza - Titolo di studio indispensabile per la qualifica ricoperta - Illegittimità costituzionale.

(Legge 8 marzo 1968, n. 152, art. 12)

» 17

N. 27. Sentenza 22 gennaio-3 febbraio 1992.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Previdenza e assistenza - Isef - Diploma richiesto per l'insegnamento dell'educazione fisica - Riscatto corso legale di studi - Esclusione - Istituti superiori di educazione fisica considerati di grado universitario - Richiamo alla sentenza n. 426/1990 della Corte - Illegittimità costituzionale.

(D.-L. 2 marzo 1974, n. 30, art. 2-*novies*, primo comma, introdotto dalla legge 16 aprile 1974, n. 114)

» 19

N. 28. Sentenza 22 gennaio-3 febbraio 1992.

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Sanità pubblica - Regione Friuli-Venezia Giulia - U.U.S.S.L.L. - Personale dipendente - Stato giuridico - Aspettative - Regolamentazione difforme dai principi comuni del rapporto di pubblico impiego - Divieto al legislatore regionale di introdurre una nuova figura di aspettativa - Illegittimità costituzionale.

(Legge regione Friuli-Venezia Giulia, art. 3, secondo comma, riapprovata il 26 febbraio 1991)

» 21

N. 29. Sentenza 22 gennaio-3 febbraio 1992.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Codice previgente - Spese processuali - Querelante - Condanna per quelle anticipate dallo Stato - Proscioglimento dell'imputato perché il fatto non costituisce reato - Richiamo alle sentenze nn. 165/1974 e 52/1975 della Corte - Circostanze non riconducibili al querelante - Non imputabilità di nessun genere di colpa - Illegittimità costituzionale.

(C.P.P. 1930, artt. 382, primo comma, e 482, primo comma)

» 23

- N. 30. Sentenza 22 gennaio-3 febbraio 1992.
Giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato e provincia autonoma.
 Comuni e province - Provincia autonoma di Trento - Difesa del suolo - Periodo 1989-93 - Fondi disponibili - Ripartizione - Riassetto organizzativo e funzionale - Adozione degli atti di indirizzo e coordinamento - Esercizio illegittimo di potere statale - Lesione di competenze provinciali - Non spettanza allo Stato - Annullamento dell'art. 3, secondo e terzo comma, del d.P.C.M. 1° marzo 1991
 Pag. 25
- N. 31. Sentenza 22 gennaio-3 febbraio 1992.
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.
 Impiego pubblico - Docenti universitari - Riordinamento - Idoneità a professore associato - Qualifiche da ammettere ai giudizi - Titolari di assegni di formazione scientifica e didattica per l'anno accademico 1979-80 - Esclusione - Previsione di una mera e generica partecipazione ai seminari e alle esercitazioni per gli studenti - Non fondatezza.
 (Legge 21 febbraio 1980, n. 28, art. 5, terzo comma, n. 3; d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, art. 50, n. 3).
 (Cost., art. 3)
 28
- N. 32. Sentenza 22 gennaio-3 febbraio 1992.
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.
 Titoli di credito - Assegno bancario - Fallito - Mancanza di copertura - Nuova disciplina sanzionatoria penale - Regime transitorio - Pagamento dell'assegno e accessori entro novanta giorni - Condizione di procedibilità - Discrezionalità legislativa - Inammissibilità.
 (Legge 15 dicembre 1990, n. 386, art. 11, primo e secondo comma).
 (Cost. artt. 3 e 24)
 » 31
- N. 33. Ordinanza 22 gennaio-3 febbraio 1992.
Giudizio di incidente di esecuzione.
 Corte costituzionale - Giudizio penale di accusa - Sentenza di condanna 1° marzo 1979 - Istanza di cancellazione di ipoteca legale di L. 40.000.000.000 iscritta a carico di uno dei condannati - Esclusione di giurisdizione della Corte costituzionale - Non luogo a provvedere
 » 34
- N. 34. Ordinanza 22 gennaio-3 febbraio 1992.
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.
 Processo penale - Nuovo codice - Tribunale - Richiesta di rinvio a giudizio - Indicazione del consenso preventivo del p.m. al giudizio abbreviato - Mancata previsione anche nel corso della udienza preliminare - Difetto di rilevanza - Manifesta inammissibilità.
 (C.P.P., artt. 417, 438 e 439).
 (Cost., artt. 3 e 24)
 36
- N. 35. Sentenza 22 gennaio-5 febbraio 1992.
Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.
 Enti pubblici - Regione Sicilia - Enti creditizi - Norme per la ricapitalizzazione - Violazione dei principi contenuti nel codice civile - Riserva allo Stato della disciplina dei rapporti di diritto privato - Ritardo della comunicazione della legge al commissario dello Stato - Richiamo alle sentenze n. 365/1990 e nn. 484 e 493 del 1991 della Corte - Non fondatezza e manifesta infondatezza - Rapporti interni alla struttura societaria - Nomina del presidente - Poteri - Amministratori - Revoca e sostituzioni - Mancata limitazione del potere disciplinato dalla norma impugnata - Illegittimità costituzionale.
 (Legge regione Sicilia 19 giugno 1991, n. 39, art. 4, secondo comma; legge regione Sicilia 19 giugno 1991, n. 39; legge regione Sicilia 19 giugno 1991, n. 39, artt. 5, primo, secondo e terzo comma, e 6, quinto comma).
 (Statuto regione Sicilia, artt. 14 e 17)
 » 37

N. 36. Sentenza 22 gennaio-5 febbraio 1992.

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Minori - Provincia di Bolzano - Delinquenza minorile - Erogazione di contributi agli enti locali - Ripartizione - Beneficiari e destinazione di immobili - Commissione istituita presso la Presidenza del Consiglio - Rappresentanti delle province autonome e delle regioni - Interventi di natura aggiuntiva, straordinaria ed urgente e non sostitutiva - Richiamo alle sentenze nn. 180, 37 e 32 del 1991; 345/1990, 459, 399 e 324 del 1989 e 217/1988 - Non fondatezza - Concessione di contributi relativi ad iniziative assistenziali attivate o da attivare nell'ambito del territorio provinciale - Incidenza nella sfera di autonomia provinciale - Mancata partecipazione delle province al relativo procedimento - Irragionevolezza - Richiamo alla sentenza n. 286/1985 della Corte - Immobili di natura demaniale e patrimoniale - Gestione - Uso gratuito - Limitazione delle competenze degli enti - Illegittimità costituzionale.

(Legge 19 luglio 1991, n. 216, artt. 1, 2, primo, secondo, terzo, quarto, quinto e settimo comma, e 3; legge 19 luglio 1991, n. 216, art. 2, sesto comma).

(Statuto Trentino-Alto Adige, artt. 8, 9, 16, 78, 79 e 80; legge 30 novembre 1988, n. 386, art. 5; Cost., art. 119)

Pag. 43

N. 37. Sentenza 22 gennaio-5 febbraio 1992.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Forze armate - Militare sottoposto a procedimento disciplinare - Difensore - Nomina di altro militare non appartenente al medesimo «ente» - Preclusione - Irragionevole e incongruente limitazione al diritto di difesa - Condizionamento derivante dal vincolo di subordinazione gerarchica - Illegittimità costituzionale.

(Legge 11 luglio 1978, n. 382, art. 15, secondo comma)

» 48

N. 38. Sentenza 22 gennaio-5 febbraio 1992.

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Trasporto - Province autonome di Trento e Bolzano - Adeguamento dei piani e dei programmi provinciali con il piano generale dei trasporti - Intese con le province autonome - Mancata previsione - Illegittimità costituzionale - Cipet - Direttive - Non fondatezza nei sensi di cui in motivazione.

[Legge 4 giugno 1991, n. 186, art. 2, primo comma, lettere e), h) e m), quarta e quinta proposizione; legge 4 giugno 1991, n. 186, art. 2, primo comma, lettere c), i), a), b), g) e n)].

(Statuto Trentino-Alto Adige, artt. 8, nn. 5, 17 e 18; 14, primo comma, e 16, primo comma)

» 52

N. 39. Sentenza 22 gennaio-5 febbraio 1992.

Giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato e regione.

Trasporto - Trasportatori di cose per conto terzi - Regione Sicilia - Contributi - Riscossione - Albo nazionale (tenuta) - Determinazione della misura e modalità del versamento dei contributi - Attribuzioni della regione limitate alle comunicazioni e ai trasporti in ambito regionale - Spettanza allo Stato - Annullamento della circolare n. 8588 del 31 dicembre 1990 dell'assessorato al turismo, comunicazioni e trasporti della regione siciliana

» 61

N. 40. Sentenza 22 gennaio-5 febbraio 1992.

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Credito fondiario, edilizio e alle opere pubbliche - Regione Trentino-Alto Adige - Enti di carattere regionale - Autorizzazioni all'esercizio del credito - Statuti e loro modifiche - Amministrazione straordinaria e liquidazione - Specifiche attribuzioni regionali - Violazione - Insussistenza di esplicita lesione di poteri regionali - Non fondatezza nei sensi di cui in motivazione.

(Legge 6 giugno 1991, n. 175, artt. 2, secondo comma, 3, secondo e terzo comma, e 25, primo comma).

(Statuto Trentino-Alto Adige, artt. 5, n. 3, e 16, primo comma)

» 64

- N. 41. Sentenza 22 gennaio-5 febbraio 1992.
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.
Processo penale - Nuovo codice - Norme di attuazione - Sopravvivenza di norme che stabiliscono la competenza per determinati reati - Erronea interpretazione dei presupposti alla base della direttiva n. 12 di cui all'art. 2 della legge delega 16 febbraio 1987, n. 81 - Non fondatezza.
(D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 271, art. 210).
(Cost., artt. 76 e 77) Pag. 68
- N. 42. Sentenza 22 gennaio-5 febbraio 1992.
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.
Previdenza e assistenza - Enpas - Indennità di buonuscita - Anzianità convenzionali ammesse a riscatto con onere a totale carico dell'interessato - Trattamento fiscale - Questione relativa a fattispecie normativa diversa da quelle già decise dalla Corte con declaratoria di illegittimità costituzionale - Non fondatezza.
(Legge 26 settembre 1985, n. 482, art. 2).
(Cost., art. 53) » 70
- N. 43. Sentenza 22 gennaio-5 febbraio 1992.
Giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato e regione.
Sanità pubblica - Regione Toscana - UU.SS.LL. - Commissari straordinari - Nomina in sostituzione degli organi regionali - Potere sostitutivo - Esercizio - Richiamo alla declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 1, ottavo comma, del d.-l. n. 35/1991 (sentenza n. 386/1991) - Non spettanza al commissario del Governo presso la regione Toscana - Annullamento del provvedimento prot. 4.14.14/5-907/1991 del 26 giugno 1991 » 74
- N. 44. Sentenza 22 gennaio-5 febbraio 1992.
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.
Imposte in genere - Irpeg - Reddito imponibile - Calcolo - Criteri - Imposta di conguaglio - Parte di utili attribuiti ai soci non residenti - Esclusione - Mancata previsione - Discrezionalità legislativa - Inammissibilità.
(Legge 25 novembre 1983, n. 649, art. 2, secondo comma, di conversione in legge, con modificazioni, del d.-l. 30 settembre 1983, n. 512).
(Cost., artt. 3 e 53) » 77
- N. 45. Sentenza 22 gennaio-5 febbraio 1992.
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.
Reati militari - Insubordinazione con ingiuria - Circostanze - Criteri di valutazione - Causa estranea al servizio e alla disciplina - Presenza di militari riuniti per servizio - Condizioni comunque sufficienti all'applicazione della più rigorosa normativa speciale in coerenza con il sistema del codice - Razionalità - Non fondatezza.
(C.P.M.P., art. 199).
(Cost., artt. 3 e 52, ultimo comma) » 82
- N. 46. Ordinanza 22 gennaio-5 febbraio 1992.
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.
Imposte in genere - Imposta di ricchezza mobile - Indennità di buonuscita Enpas - Trattamento delle esenzioni dalla tassazione, differenziato tra diverse categorie di lavoratori - Insussistenza - Manifesta infondatezza.
(D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, artt. 8587, primo comma, 89, terzo e quinto comma, e 90, secondo e terzo comma).
(Cost., artt. 3 e 53) » 84

N. 47. Ordinanza 22 gennaio-5 febbraio 1992.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Nuoco codice - Udienza preliminare - Imputazione contenuta nella richiesta di rinvio a giudizio - Limitazioni ai poteri del giudice in merito alla definizione giuridica del fatto - Difetto di motivazione della rilevanza - Manifesta inammissibilità.

(C.P.P., art. 429).

(Cost., art. 101, secondo comma)

Pag. 85

N. 48. Ordinanza 3-7 febbraio 1992.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Nuovo codice - Giudizio abbreviato - Svolgimento sulla base delle indagini preliminari del p.m. - Allegazioni difensive - Integrazione probatoria - Valutazione - Preclusione - Richiamo alla sentenza n. 176/1991 della Corte - Pena dell'ergastolo prevista per il reato del giudizio principale - Irrilevanza della questione - Manifesta inammissibilità.

(C.P.P., artt. 440, primo comma, e 441, primo comma).

(Cost., artt. 3, 24, 27 e 101)

» 87

ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 10. Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 3 febbraio 1992 (della regione Friuli-Venezia Giulia).

Finanza pubblica allargata - Riduzioni delle assegnazioni della parte corrente del Fondo sanitario nazionale alle regioni a statuto speciale nonché alle province di Trento e Bolzano - Obbligo di istituzione e tenuta di albi di soggetti cui siano stati erogati, in ogni esercizio finanziario, contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi e benefici di natura economica a carico dei rispettivi bilanci - Previsione dell'emanazione da parte del Ministro della funzione pubblica di un piano pluriennale da allegare al documento di programmazione economico-finanziaria, che stabilisce gli obiettivi annuali per la riduzione del fenomeno degli incarichi - Asserita indebita invasione della sfera di autonomia finanziaria della regione nonché dei principi di ragionevolezza e di copertura finanziaria - Richiamo ai principi enunciati nella sentenza della Corte costituzionale n. 381/1990 su analoghe questioni.

(Legge 30 dicembre 1991, n. 412, artt. 4, undicesimo comma, 22 e 24).

(Statuto regione Friuli-Venezia Giulia, artt. 4, n. 1, 5 e 6)

Pag. 89

N. 29. Ordinanza della commissione del tribunale di primo grado di Cassino del 19 novembre 1990.

Imposta sulle successioni e donazioni - Donazioni di immobili non censiti effettuate nel periodo compreso fra gli anni 1986 e 1988 - Inapplicabilità dei nuovi e più favorevoli criteri di valutazione automatica - Irragionevole disparità di trattamento con incidenza sul principio della capacità contributiva.

(Legge 13 maggio 1988, n. 154, art. 12, terzo comma).

(Cost., artt. 3 e 53)

» 91

N. 30. Ordinanza del tribunale amministrativo regionale della Basilicata del 18 aprile 1991.

Impiego pubblico - Indennità di missione - Mancata previsione del pagamento di detta indennità anche per il periodo eccedente i duecentoquaranta giorni - Ingiustificato deterioro trattamento del dipendente costretto a svolgere il proprio servizio fuori dell'abituale sede con maggiori oneri economici - Incidenza sul diritto alla retribuzione proporzionata ed adeguata.

(Legge 26 luglio 1978, n. 417, art. 1, terzo comma).

(Cost., artt. 3 e 36)

» 92

N. 31. Ordinanza del pretore di Modena del 20 novembre 1991.

Previdenza e assistenza sociale - Cassa di previdenza per ingegneri e architetti - Obbligo di iscrizione - Mancata esclusione, quanto meno a partire dalla data di entrata in vigore della legge 11 ottobre 1990, n. 290, degli ingegneri ed architetti liberi professionisti che, pur essendo stati iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria, siano titolari di pensione, o quanto meno di quelli che, pur essendo stati collocati a riposo per raggiunti limiti di età, o comunque per raggiungimento dell'età pensionabile, godano di pensione di vecchiaia o di altro analogo trattamento di quiescenza - Conseguente imposizione, agli stessi, non giustificata dal principio di solidarietà (dato anche il riconosciuto carattere essenzialmente mutualistico del sistema di previdenza per gli ingegneri e architetti) di gravosi oneri contributivi senza plausibili aspettative di corresponsività - Ingiustificata disparità di trattamento rispetto agli ingegneri e architetti che prestano lavoro subordinato (ai quali è vietata l'iscrizione alla Cassa).

(Legge 3 gennaio 1981, n. 6, art. 21, quinto comma).

(Cost., artt. 3 e 38)

Pag. 94

N. 32. Ordinanza del pretore di Voghera del 30 ottobre 1991.

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Diritto alle prestazioni previdenziali - Termine di decadenza (dieci anni) per l'impugnativa in giudizio dei provvedimenti dell'I.N.P.S. - Qualificazione di tale termine, di natura procedimentale per consolidata giurisprudenza, in termine decadenziale di natura sostanziale - Prevista retroattività di tale disposizione tranne che per i processi già in corso alla data di entrata in vigore del d.-l. 29 marzo 1991, n. 103 - Incidenza sul diritto a mezzi adeguati alle esigenze di vita in caso di vecchiaia riguardo a coloro che non hanno proposto il giudizio, del tutto ingiustificatamente discriminati, per di più, rispetto a quelli che invece l'abbiano già proposto.

(D.-L. 29 marzo 1991, n. 103, art. 6, secondo comma, convertito in legge 1° giugno 1991, n. 166).

(Cost., artt. 3 e 38)

» 98

N. 33. Ordinanza del tribunale di Lucca del 22 novembre 1991.

Misure di prevenzione - Procedimento per l'applicazione - Persone pericolose ma non indiziate di appartenere ad associazioni di stampo mafioso - Applicabilità della misura (nella specie: sorveglianza speciale di P.S.) anche in difetto dell'avviso orale così come stabilito per i soggetti indiziati di appartenere alla mafia - Irragionevole equiparazione di situazioni differenziate - Riferimento alla ordinanza della Corte costituzionale n. 675/1988.

(Legge 22 maggio 1975, n. 152, art. 19, primo comma, in relazione alla legge 31 maggio 1965, n. 575; legge 27 dicembre 1956, n. 1423, art. 1, nn. 1 e 2; legge 31 maggio 1965, n. 575, art. 2, primo comma).

(Cost., art. 3)

» 99

N. 34. Ordinanza del tribunale di Benevento del 16 dicembre 1991.

Processo penale - Dibattimento - Conoscenza degli atti delle indagini preliminari per avere il giudice pronunciato o concorso a pronunciare provvedimento di natura cautelare quale componente del tribunale della libertà - Incompatibilità a esercitare le funzioni di giudizio - Omessa previsione - Irragionevole violazione del diritto di difesa - Lesione dei principi di terzietà del giudice e di soggezione dello stesso alla sola legge.

(C.P.P. 1988, art. 34).

(Cost., artt. 3, 24, 25, 27 e 101)

» 102

N. 35. Ordinanza del pretore di Brescia del 12 ottobre 1991.

Reati e pene (singoli reati) - Possesso ingiustificato di valori - Ritenuta insussistenza di una vera e propria condotta sia omissiva che commissiva - Conseguente violazione del principio di stretta legalità che richiede, ai fini della irrogazione della pena la commissione di un fatto - In via subordinata: prospettata violazione del diritto di proprietà e del diritto di difesa, facendosi obbligo all'imputato di giustificare la provenienza del denaro in contrasto con il suo diritto di non rispondere.

(C.P., art. 708).

(Cost., artt. 24, 25 e 42)

» 103

N. 36. Ordinanza della Corte dei conti, sezione seconda giurisdizionale, del 4 luglio 1991.

Corte dei conti - Giudizio per quote inesigibili - Procedimento - Disciplina - Omessa previsione: 1) della notifica al Ministero delle finanze del ricorso presentato dall'esattore; 2) della notifica allo stesso Ministero del decreto di fissazione dell'udienza avanti alla Corte dei conti; 3) dell'avviso di deposito, allo stesso Ministero, per prendere visione degli atti depositati - Conseguente impossibilità per l'Amministrazione finanziaria di partecipare a tale tipo di giudizio di cui è invece parte, vertendo lo stesso sulla fondatezza della richiesta di rimborso avanzata dall'esattore ricorrente - Violazione del diritto di difesa.

(R.D. 13 agosto 1933, n. 1038, art. 52, 53 e 54).

(Cost., art. 24)

Pag. 104

N. 37. Ordinanza della Corte di cassazione, sezione lavoro, del 19 settembre 1991.

Lavoro e previdenza (controversie in materia di) - Dipendenti da enti locali iscritti all'I.N.A.D.E.L. - Somme dovute a titolo di riliquidazione dell'indennità premio di servizio - Rivalutazione monetaria - Esclusione - Discriminazione rispetto ad altri crediti previdenziali - Insufficiente garanzia previdenziale - Richiamo ai principi della sentenza n. 156/1991.

(D.-L. 31 agosto 1987, n. 359, art. 23, quarto comma, convertito in legge 29 ottobre 1987, n. 440).

(Cost., artt. 3 e 38)

» 107

N. 38. Ordinanza del giudice per le indagini preliminari presso la pretura di Matera del 16 ottobre 1991.

Processo penale - Procedimento pretorile - Richiesta di proroga delle indagini avanzata dal p.m. - Termini - Necessità che anche l'attività del p.m., finalizzata alla comunicazione all'indagato della esigenza di ampliare l'indagine, sia svolta prima della scadenza del termine di cui all'art. 405 del c.p.p. - Impossibilità per il giudice di deliberare la richiesta, ove il p.m. l'abbia depositata nei termini ma non l'abbia nel contempo notificata nei termini stessi all'indagato - Prospettata violazione del principio dell'obbligatorietà dell'azione penale dovendosi nel caso disporre l'archiviazione per la pochezza del materiale probatorio raccolto.

(C.P.P. 1988, art. 406, secondo comma, e 553).

(Cost., art. 112)

» 109

N. 39. Ordinanza del tribunale amministrativo regionale del Lazio del 12 dicembre 1990.

Regione Emilia-Romagna - Idrocarburi - Impianti di distribuzione di idrocarburi - Divieto ai comuni di rinnovo delle concessioni relative ad impianti, considerati marginali sotto il profilo della produttività, elencati nella tabella allegata alla legge impugnata - Violazione dei criteri stabiliti dalla normativa statale (art. 16 del d.-l. n. 745/1970, artt. 16 e 17 del d.P.R. n. 1296/1971) che prevedono il mantenimento in esercizio degli impianti esistenti e funzionanti o regolarmente autorizzati alla data di entrata in vigore del decreto medesimo con il solo limite dell'accertamento dell'idoneità tecnica degli impianti - Violazione altresì del principio di libertà di iniziativa economica, per la insussistenza delle ragioni di utilità sociale idonee a giustificare il sacrificio della libertà di iniziativa economica privata, nonché del principio di eguaglianza per la disparità di trattamento operata tra imprenditori esercenti la stessa attività - Incidenza sul principio della tutela giurisdizionale dei diritti ed interessi legittimi.

(Legge regione Emilia-Romagna 17 maggio 1986, n. 16, art. 16, quinto comma).

(Cost., artt. 3, 24, 41, 113, 117 e 118)

» 111

N. 40. Ordinanza della Corte dei conti, sezione prima giurisdizionale ordinaria, del 17 settembre 1991.

Responsabilità patrimoniale - Responsabilità degli amministratori e dipendenti degli enti locali - Prescrizione dell'azione di responsabilità, secondo la nuova legge sulle autonomie locali, entro cinque anni dalla commissione del fatto - Mancata previsione, fra i destinatari della norma, degli amministratori delle u.s.l., soggetti, pertanto, alla prescrizione ordinaria decennale prevista dallo statuto degli impiegati civili dello Stato - Contestata legittimità, in parte qua, della prima disposizione e, in via subordinata, della seconda, per ingiustificata disparità di trattamento di soggetti in posizione analoga e incidenza negativa sul buon andamento della p.a.

(Legge 8 giugno 1990, n. 142, art. 58, quarto comma; d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, art. 19, ultimo comma).

(Cost., artt. 3 e 97)

» 116

N. 41. Ordinanza del pretore di Rimini del 21 ottobre 1991.

Locazione - Procedimento per convalida di sfratto per morosità - Lamentata omessa previsione, quale motivo di reiezione dell'istanza della convalida su citata, dell'opposizione dispiegata dal terzo ex art. 105, primo comma, del cod. proc. civ., in caso di mancata comparizione dell'intimato - Irragionevole disparità di trattamento rispetto alla disciplina dell'art. 404 del cod. proc. civ. così come risulta a seguito delle sentenze nn. 167/1984 e 237/1985 - Compressione del diritto di difesa.

(C.P.C., art. 663).

(Cost., artt. 3 e 24)

Pag. 118

N. 42. Ordinanza del tribunale militare di Verona del 13 novembre 1991.

Reati militari - Mancanza alla chiamata - Soggetti che hanno perduto la cittadinanza italiana a seguito dell'acquisto di quella di altro Stato e che siano, in conseguenza, tenuti a prestare in quest'ultimo il servizio militare - Omessa previsione della esenzione dall'obbligo del servizio di leva in Italia, così come stabilito per quei soggetti che abbiano già prestato il servizio militare nello Stato estero - Ingiustificata disparità di trattamento - Operatività dei doveri di «solidarietà politica» e di difesa della patria solo in presenza di un effettivo legame con lo Stato italiano, insussistente nel caso di specie.

(D.P.R. 14 febbraio 1964, n. 237, art. 1, lett. b), in relazione alla legge 13 giugno 1912, n. 555, art. 8, ultimo comma).

(Cost., artt. 2, 3 e 52)

120

N. 43. Ordinanza del pretore di Pescara del 17 ottobre 1991.

Processo penale - Soggetti imputati nello stesso procedimento di reati commessi in danno reciproco - Lamentata omessa previsione di incompatibilità a testimoniare per le persone che rivestano anche la posizione di imputati a seguito di riunione ex art. 17 - Compressione del diritto di difesa - Ingiustificata disparità di trattamento rispetto agli imputati di reati connessi a norma dell'art. 12 del cod. proc. pen.

(C.P.P. 1988, art. 197).

(Cost., artt. 3 e 24)

123

N. 44. Ordinanza del tribunale militare di Padova del 19 novembre 1991.

Reati militari - Omessa presentazione in servizio - Reato punibile su richiesta del comandante di Corpo - Ritenuta natura sostanziale e non processuale della richiesta - Conseguente anti giuridicità del fatto in dipendenza di valutazioni rimesse al comandante - Contrasto con il principio della riserva di legge in materia penale - Prospettata violazione dei diritti fondamentali della persona con incidenza sullo spirito democratico cui è informato l'ordinamento delle Forze armate.

(C.P.M.P., art. 123, in relazione all'art. 260 stesso codice).

(Cost., artt. 24 e 52)

» 125

N. 45. Ordinanza della pretura di Bergamo, sezione distaccata di Clusone, del 22 novembre 1991.

Processo penale - Prevista incompatibilità per il giudice a giudicare su un fatto da lui denunciato nell'esercizio dei suoi poteri giurisdizionali (art. 331 del c.p.p.) - Mancata considerazione del fatto che in tale ipotesi la denuncia, a differenza del caso in cui è sporta da privato, è obbligatoria - Violazione dei principi del giudice naturale e della soggezione dello stesso alla sola legge, in quanto la incompatibilità comporta la sottrazione del processo al giudice competente - Lesione delle direttive impartite con la legge delega che al punto 67, tra le previste ipotesi di incompatibilità, non comprende quella in questione.

(C.P.P. 1988, art. 34, terzo comma).

(Cost., artt. 25, 76 e 101; legge 12 febbraio 1987, n. 81, art. 2, direttive 1 e 67)

» 127

N. 46. Ordinanza del pretore di Modena del 7 novembre 1991.

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni dell'Ente di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio (ENASARCO) - Ammontare delle pensioni di vecchiaia aventi decorrenza successiva al 30 giugno 1982 - Omessa previsione della rivalutazione delle provvigioni cui la pensione va commisurata, così come stabilito per le pensioni I.N.P.S. e per quelle a carico del fondo pensioni per lavoratori dipendenti - Ingiustificata disparità di trattamento con incidenza sul diritto ad una retribuzione adeguata e proporzionata.

(Legge 2 febbraio 1973, n. 12, art. 10).

(Cost., artt. 3 e 38)

Pag. 129

N. 47. Ordinanza del pretore di Verona del 25 novembre 1991.

Locazioni - Immobili urbani adibiti ad uso diverso dalla abitazione - Indennità di avviamento - Immobili interni a case di cura (nella specie: laboratori di analisi) - Mancata prevista esclusione di tale diritto - Disparità di trattamento rispetto ai locali complementari a stazioni ferroviarie, porti, aeroporti, aree di servizio, alberghi e villaggi turistici - Irragionevole limite posto alla proprietà privata - Richiamo alla sentenza n. 300/1983.

(Legge 27 luglio 1978, n. 392, art. 35).

(Cost., artt. 3 e 42)

132

N. 48. Ordinanza del pretore di Roma del 21 novembre 1991.

Previdenza e assistenza sociale - Pensione di inabilità e assegno di invalidità - Esclusione del diritto per gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti, e nelle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, che presentino domanda successivamente al compimento dell'età pensionabile - Irragionevole *reformatio in peius* rispetto alla precedente disciplina (r.d.-l. n. 636/1939) che non prevedeva tale limitazione, nonché disparità di trattamento di situazioni identiche in base al mero elemento temporale - Incidenza sul principio dell'assicurazione di mezzi adeguati alle esigenze di vita in caso di invalidità.

(Legge 12 giugno 1984, n. 222, art. 3).

(Cost., artt. 3 e 38)

» 134

N. 49. Ordinanza della Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Sardegna, del 10 luglio 1991.

Previdenza e assistenza sociale - Appartenenti alle forze di polizia collocati a riposo in data anteriore al 1° gennaio 1986 - Esclusione della riliquidazione del trattamento di quiescenza in applicazione delle leggi nn. 121/1981 e 476/1987 - Mancata automatica estensione alle pensioni dei miglioramenti conferiti al personale in servizio - Riferimento alle sentenze nn. 501/1988 e 1/1991 - Incidenza sui principi di proporzionalità ed adeguatezza della retribuzione (anche differita) - Riproposizione di questione già sottoposta all'esame della Corte costituzionale con ordinanza n. 373/1989 e da questa restituita al giudice rimettente con ordinanza n. 167/1990 per riesame della rilevanza alla luce delle leggi sopravvenute nn. 407 e 409 del 1989.

(Legge 28 dicembre 1988, n. 544, art. 5, primo comma; d.-l. 22 dicembre 1990, n. 409, art. 3, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1991, n. 59).

(Cost., artt. 3 e 36)

» 135

N. 50. Ordinanza della Corte di cassazione del 4 giugno 1991.

Previdenza e assistenza sociale - Indennità di anzianità dei dipendenti della soppressa O.N.M.I. - Previsione della computabilità dell'indennità integrativa speciale solo dal 1° giugno 1974 - Mancata previsione della computabilità della indennità integrativa speciale nell'indennità di anzianità per dipendenti dell'ex O.N.M.I. collocati a riposo prima dell'entrata in vigore della legge n. 482/1988 - Ingiustificata disparità di trattamento di situazioni identiche - Incidenza sui principi di proporzionalità ed adeguatezza della retribuzione (anche differita) nonché dell'assicurazione di mezzi adeguati alle esigenze di vita in caso di vecchiaia - Riferimento alle sentenze nn. 220, 763 e 821/1988 e alla ordinanza n. 402/1990, nonché alla sentenza n. 193/1991.

(Legge 3 giugno 1975, n. 160, art. 22; legge 7 luglio 1980, n. 299, art. 3, secondo comma).

(Cost., artt. 3, 36 e 38)

» 139

N. 51. Ordinanza della pretura di Udine, sezione distaccata di Latisana, del 4 dicembre 1991.

Regione Friuli-Venezia Giulia - Inquinamento - Stoccaggio provvisorio di rifiuti tossici e nocivi - Ammasso temporaneo di rifiuti tossici e nocivi all'interno dell'azienda - Necessità dell'autorizzazione regionale - Esercizio abusivo penalmente sanzionato dalla normativa statale - Previsione, con legge regionale, della possibilità di continuare l'esercizio abusivo previa presentazione di istanza di autorizzazione - Illegittima interferenza legislativa della regione in materia penale - Ingiustificata disparità di trattamento.

Altra questione: previsione, con legge regionale, del rilascio in forma tacita dell'autorizzazione, mediante l'introduzione dell'istituto del silenzio-assenso in materia di rifiuti - Contrasto con quanto stabilito dalla normativa statale non prevedente nella materia il suddetto istituto - Conseguente inapplicabilità della normativa statale - Illegittima interferenza legislativa della regione in materia penale.

(Legge regione Friuli-Venezia Giulia 28 agosto 1989, n. 23, art. 7, primo e secondo comma; legge regione Friuli-Venezia Giulia 4 settembre 1991, n. 41, artt. 3, secondo, terzo e quarto comma, e 4, quarto comma; legge regione Friuli-Venezia Giulia 7 settembre 1987, n. 30).

(Cost., artt. 3, 25 e 116)

Pag. 143

N. 52. Ordinanza della Corte di cassazione, sezione lavoro, di Roma del 10 maggio 1991.

Previdenza e assistenza sociale - Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei geometri - Pensioni di vecchiaia - Misura minima della pensione non superiore alla media del reddito professionale dell'ultimo decennio interamente rivalutato per le pensioni liquidate anteriormente alla data di entrata in vigore della legge n. 544/1988 (che ha invece stabilito che le pensioni in questione non possono essere inferiori a quelle a carico del fondo lavoratori dipendenti) - Incidenza fortemente riduttiva sull'effettivo importo delle pensioni, in contrasto con i principi di uguaglianza e di adeguatezza del trattamento di quiescenza alle esigenze del lavoratore - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 243/1990.

(Legge 20 ottobre 1982, n. 773, art. 2, quinto comma).

(Cost., artt. 3 e 38)

147

N. 53. Ordinanza del giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Torino del 22 novembre 1991.

Processo penale - Procedimenti speciali - Delitto di omicidio aggravato - Richiesta di rito abbreviato - Inammissibilità a seguito della sentenza n. 176/1991 - Ritenuta irragionevole disparità di trattamento tra imputati del reato di omicidio a seconda che abbiano avuto o meno contestate le aggravanti - Lamentata discrezionalità del p.m.

(Legge 16 febbraio 1987, n. 81, art. 2, punto 53; c.p.p. 1988, artt. 438, 439, 440 e 442).

(Cost., art. 3)

150

N. 54. Ordinanza del pretore di Pistoia dell'8 ottobre 1991.

Processo penale - Istruzione dibattimentale - Testimoni deceduti già escussi dalla p.g. - Divieto di testimonianza indiretta solo per gli agenti e gli ufficiali di p.g. anche in caso di morte, infermità o ir reperibilità del teste - Irragionevolezza - Lesione del principio di eguaglianza tra cittadini - Compressione del diritto alla prova per il p.m. - Conseguente violazione del principio dell'obbligatorietà dell'azione penale.

(C.P.P. 1988, art. 195, quarto comma, in relazione all'art. 195, terzo comma, stesso codice).

(Cost., artt. 3, 24 e 112)

» 152

N. 1. Incidente di esecuzione (istanza depositata in cancelleria il 10 ottobre 1991 dal sig. Antonio Lefebvre D'Ovidio).

Corte costituzionale - Giudizio penale di accusa - Sentenza di condanna 1° marzo 1979 depositata il 2 agosto 1979 - Iscrizione di ipoteca legale per la somma di L. 40.000.000.000 - Istanza di cancellazione

154

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 25

Sentenza 22 gennaio-3 febbraio 1992

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo civile - Possesso - Tutela - Mobili e immobili - Convenuto - Derivazione di un danno irreparabile - Proprietario o titolare di altro diritto - Eccezioni *ex iure proprio* nel giudizio possessorio - Divieto - Separato giudizio petitorio nelle more della pendenza - Divieto di proposizione - Irrazionalità - Richiamo alla giurisprudenza della Cassazione (Cassazione 29 gennaio 1929, n. 405) - Lesione del diritto di difesa - Illegittimità costituzionale.

(C.P.C., art. 705, primo comma).

Processo civile - Bene mobile non registrato - Tutela possessoria - Concessione al possessore non proprietario contro il proprietario - Attribuzione al giudice civile di funzioni di p.g. - Mancata previsione - Richiesta di innovazione esulante dai poteri della Corte - Inammissibilità - Non fondatezza.

(C.C., art. 1168; c.p.p.; art. 55, primo comma).

(Cost., artt. 3, 24, primo comma, e 42).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Aldo CORASANITI;

Giudici: prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1168 del codice civile, degli artt. 705 del codice di procedura civile e 55, comma primo, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 6 aprile 1991 dal Pretore di Messina - sezione distaccata di Francavilla di Sicilia nel procedimento civile vertente tra Santalucia Salvatore e la s.p.a. Fiat Geotech, iscritta al n. 412 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 24, prima serie speciale, dell'anno 1991;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 5 novembre 1991 il Giudice relatore Luigi Mengoni;

Udito l'Avvocato dello Stato Giorgio D'Amato per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1. — Nel corso di un giudizio di reintegrazione nel possesso il Pretore di Messina - sezione distaccata di Francavilla di Sicilia, con ordinanza del 6 aprile 1991, ha impugnato, per contrasto con gli artt. 3, 24, primo comma, e 42 della Costituzione, gli artt. 1168 cod. civ. e 705 cod. proc. civ., nonché l'art. 55, comma primo, cod. proc. pen. in relazione ai due precedenti.

La vicenda da cui trae origine la controversia è la seguente. La s.p.a. Fiat Geotech ha concesso in *leasing* a un terzo, estraneo al processo, un bene mobile non registrato di rilevante valore (precisamente una ruspa). Il locatario non solo ha pagato il corrispettivo con assegni a vuoto, ma ha pure venduto la macchina all'odierno ricorrente, Salvatore

Santalucia, il quale a sua volta ha rilasciato assegni a vuoto per la maggior parte del prezzo pattuito. La società proprietaria, essendo stata la ruspa trovata incustodita nel greto di un torrente, ne ha ripreso il possesso, spogliandone il terzo acquirente. Questi ha promosso azione civile di spoglio e inoltre ha sporto denuncia di furto. Secondo le norme anteriori al nuovo codice di procedura penale, il Pretore penale ha provveduto a inviare comunicazioni giudiziarie alla società locatrice per il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, al locatario e al terzo acquirente per concorso in truffa ai danni della prima, e al terzo acquirente anche per simulazione di reato in ordine alla denuncia di furto.

Gli artt. 1168 cod. civ. e 705 cod. proc. civ. sono ritenuti illegittimi, in primo luogo, perchè non limitano la tutela possessoria a una funzione di difesa della proprietà, ma la concedono anche al possessore non proprietario contro il proprietario, impedendo a quest'ultimo di difendere le proprie ragioni; in secondo luogo, perchè, concedendo la tutela possessoria anche a chi possiede per effetto della commissione di reati contro il patrimonio, non consentono al giudice di impedire che i detti reati vengano portati a conseguenze ulteriori in danno del proprietario.

In connessione con questo secondo motivo, è impugnato altresì l'art. 55 cod. proc. pen. perchè non attribuisce anche al giudice civile nel processo possessorio le funzioni ivi previste di polizia giudiziaria.

Il giudice remittente lamenta che nella specie le norme impugnate gli impongono di ordinare la reintegrazione del ricorrente nel possesso, sebbene abbia ammesso la propria mala fede al momento dell'acquisto e sia evidente la truffa ordita a danno del proprietario; che l'esecuzione della sentenza, prevista dall'art. 705 cod. proc. civ. come condizione affinché il convenuto in un giudizio possessorio possa proporre giudizio petitorio, metterebbe il ricorrente in grado di alienare il bene a terzi di buona fede, con conseguente perdita della proprietà da parte della resistente; che gli atti di esercizio arbitrario delle proprie ragioni compiuti da quest'ultima sono sufficientemente sanzionati dall'art. 392 cod. pen., mentre la tutela civile, con l'accennato rischio di ridurre la pretesa della resistente a una mera azione di risarcimento dei danni contro persone insolvibili, appare sproporzionata e incompatibile con la garanzia costituzionale della proprietà.

2. — Nel giudizio davanti alla Corte è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri chiedendo che la questione sia dichiarata manifestamente infondata.

In ordine alla prima questione l'Avvocatura osserva che essa contraddice l'essenza stessa della tutela possessoria, la quale opera indipendentemente dalla questione della proprietà, essendo fondata sull'interesse pubblico al ristabilimento dell'ordine sociale violato dall'autore dello spoglio. Perciò il giudice chiamato a pronunciarsi su un'azione di reintegrazione deve limitarsi ad accertare la pregressa situazione di possesso dell'attore e l'intervenuto fatto dello spoglio, lasciando da parte la questione del diritto al possesso. Per la stessa ragione risulta infondata anche la seconda questione, relativa all'art. 55 cod. proc. pen., posto che tutela penale e tutela civile operano su piani separati e non reciprocamente condizionanti, salva l'adozione della misura del sequestro in sede penale.

Quanto al divieto di cumulo del giudizio possessorio col petitorio, sancito dall'art. 705 cod. proc. civ. nei confronti del convenuto, l'Avvocatura nega che possa ritenersi in contrasto col diritto di difesa, col principio di eguaglianza e con la tutela costituzionale della proprietà, e all'uopo richiama le argomentazioni della sentenza n. 41 del 1974 di questa Corte, che ha dichiarato non fondata la questione di legittimità della norma da ultimo citata.

Considerato in diritto

1. — Dal Pretore di Messina - sezione distaccata di Francavilla di Sicilia è sollevata questione di legittimità costituzionale degli artt. 1168 cod. civ. e 705 cod. proc. civ.:

a) in via primaria, in quanto «concedono la tutela possessoria al possessore non proprietario contro il proprietario e impediscono a quest'ultimo di eccepire e così difendere il diritto di proprietà, per violazione degli artt. 3, 24, primo comma, e 42 Cost.»;

b) in via secondaria e in riferimento ai medesimi parametri, nella parte in cui concedono la tutela possessoria al possessore non proprietario contro il proprietario nell'ipotesi in cui, trattandosi di bene mobile non registrato, lo spogliato ne sia venuto in possesso mediante un reato contro il patrimonio.

In connessione con la questione *sub b)* è impugnato anche l'art. 55, comma primo, cod. proc. pen., «nella parte in cui, irrazionalmente discriminando tra pubblico ministero e polizia giudiziaria da un lato e giudice civile dall'altro, non consente al giudice del giudizio possessorio di impedire che i reati, il cui prodotto o profitto è rappresentato dal bene oggetto dello spoglio, siano portati ad ulteriori conseguenze a danno del proprietario».

2. — Le prime due questioni devono essere corrette, alla stregua della motivazione, e unificate. La questione *sub a)* prospetta una sentenza radicalmente ablativa del divieto di cumulo del giudizio possessorio col petitorio, sul riflesso che «la tutela possessoria è costituzionalmente giustificata (solo) nella misura in cui accorda una tutela rapida al proprietario», cioè in base alla premessa di una pretesa illegittimità costituzionale del principio di autonomia del possesso rispetto alla proprietà, sul quale si fonda la tutela possessoria intesa come tutela separata da quella della proprietà.

La premessa è insostenibile sia sotto il profilo del principio di razionalità (art. 3 Cost.), perchè la tutela possessoria risponde all'esigenza di ordine pubblico che siano prontamente ripristinate situazioni soggettive di fatto arbitrariamente modificate da un terzo senza previo accertamento, giudiziale o negoziale, dello stato di diritto; sia sotto il profilo della garanzia del diritto di difesa (art. 24 Cost.) e della proprietà privata (art. 42 Cost.), perchè la tutela possessoria, avendo carattere interinale, non priva il proprietario della tutela giurisdizionale del suo diritto; ma soltanto la rinvia a un giudizio successivo, e d'altro lato avvantaggia lo stesso proprietario consentendogli, quando subisca spoglio o molestie nel possesso, di fruire di un rimedio rapido, che non richiede la prova del diritto.

Se questa è la *ratio* della tutela autonoma del possesso e del correlativo divieto processuale al convenuto di invocare il proprio diritto di proprietà, sul piano della legittimità costituzionale si pone la questione più limitata — chiaramente individuata nella parte motiva dell'ordinanza di rimessione, ma non con altrettanta chiarezza tradotta nel dispositivo — se il detto divieto sia conforme ai parametri costituzionali richiamati nell'ipotesi in cui dall'esecuzione del provvedimento possessorio deriverebbe o potrebbe derivare (secondo un giudizio di pericolo) un danno irreparabile al convenuto che sia proprietario o titolare di altro diritto in ordine alla cosa.

La questione è riferibile alle cose mobili e immobili, non soltanto alle prime come adombra in linea subordinata il giudice *a quo*, ed è indipendente dalla circostanza che lo spogliato abbia conseguito il possesso come frutto di un reato contro il patrimonio. Essa investe esclusivamente l'art. 705, primo comma, cod. proc. civ., non anche l'art. 1168, quarto comma, cod. civ., la cui disposizione, secondo la dottrina più accreditata, è un relitto storico privo di fondamento positivo, essendo collegata a un *modus procedendi* (il *possessorium summarissimum* degli antichi statuti piemontesi) non previsto dal codice di rito. Comunque, pur ammesso che abbia tuttora un qualche significato normativo, l'ultimo comma dell'art. 1168 non si presta a formare oggetto, insieme con l'art. 705 cod. proc. civ., di una sentenza di illegittimità costituzionale costitutiva di un limite al potere-dovere del giudice di ordinare la reintegrazione senza ascoltare le eccezioni petitorie eventualmente opposte dal convenuto. Nei termini della norma del codice civile il limite non potrebbe atteggiarsi se non come legittimazione del convenuto, nel caso sopra ipotizzato, a far valere un diritto al possesso nel medesimo giudizio in via di eccezione riconvenzionale, in deroga alle regole (ordinarie) di competenza e di procedura che governano i giudizi petitori.

Una simile innovazione esula dai poteri della Corte, onde, in relazione all'art. 1168, ultimo comma, cod. civ., la questione va dichiarata inammissibile.

Inoltre, poichè per i beni immobili la tutela contro lo spoglio è ripartita tra l'azione di reintegrazione e l'azione di manutenzione (a parte la difficoltà di stabilire il discrimine, dal momento che la giurisprudenza ha praticamente cancellato nell'art. 1168 il requisito della violenza), la questione deve coinvolgere anche la forma di tutela possessoria prevista dall'art. 1170, cioè l'intero campo di applicazione dell'art. 705 cod. proc. civ. È appena il caso di rammentare che il requisito di pregiudizialità della questione di legittimità costituzionale non significa che essa abbia carattere strettamente servente rispetto all'oggetto del giudizio *a quo*: stabilita la rilevanza, la Corte è investita della questione in generale, nei limiti dell'impugnazione.

3. Così definita, la questione è fondata in riferimento agli artt. 3 e 24, primo comma, Cost.

Nell'alveo della tradizione del diritto romano comune il giudizio possessorio è organizzato dalla legge come procedimento speciale, con una prima fase di tipo interdittale improntata alle forme del processo cautelare, e con un carattere complessivo di celerità. La cognizione sommaria del giudice è giustificata dall'urgenza di intervento del braccio della legge per ripristinare uno stato di cose alterato dal comportamento arbitrario del terzo, ma è costruita in modo da arrecare al convenuto, che sia titolare di un diritto sulla (o alla) cosa, un sacrificio transeunte e reversibile, cui potrà riparo il successivo giudizio petitorio.

Con questa concezione non è coerente — e perciò contrasta col principio di razionalità di cui all'art. 3 Cost. — l'assolutezza del divieto di invocare il proprio diritto che l'art. 705 impone al convenuto, impedendogli non solo la proposizione di eccezioni *ex iure proprio* nello stesso processo possessorio, ma anche, fino a quando il processo non sarà concluso e la decisione eseguita, la proposizione di un separato giudizio petitorio davanti al giudice competente. La norma non tiene conto che, secondo la *ratio* sottesa ai procedimenti regolati dagli artt. 703 sgg. cod. proc. civ., l'autonomia della tutela possessoria è bilanciata, e quindi limitata, dalla condizione che il pregiudizio arrecato al convenuto possa essere riparato mediante un altro giudizio.

Quando si tratta di cose mobili non registrate, un pregiudizio definitivo e irrimediabile incombe soprattutto (ma non solo) quando lo spogliato risulti essere un ladro, un ricettatore, un ritrovatore infedele o, come nella specie, un indiziato di truffa. Rientrato in possesso della cosa, in esecuzione della sentenza di reintegrazione, egli potrà alienarla a un terzo di buona fede, che ne diventerà proprietario in virtù dell'art. 1153 cod. civ., applicabile anche alle cose rubate o smarrite.

In materia immobiliare, l'esecuzione del provvedimento possessorio arreca un danno irreparabile quando lo spoglio si concreta nella costruzione di un manufatto. In tal caso l'onere di eseguire la decisione prima di proporre il giudizio petitorio costringe il convenuto a distruggere un'opera che, come risulterà dal successivo giudizio petitorio, aveva diritto di costruire. Qui l'irrazionalità della deroga portata dal divieto dell'art. 705 al principio di economia processuale (*dolo facit qui petit quod mox redditurus est*) è talmente evidente che in passato la Corte di cassazione, con giurisprudenza pretoria, non esitò ad ammettere in qualche occasione che l'azione possessoria potesse essere paralizzata dall'esercizio contemporaneo, in separato giudizio, di un'azione petitoria, con conseguente sospensione dell'ordine di demolizione, anche allo scopo — aggiunse la Corte — di evitare all'economia nazionale «un inutile spreco di ricchezza» (cfr. Cass. 29 gennaio 1929, n. 405). Sotto quest'ultimo profilo si può notare una incoerenza sistematica tra l'art. 705 cod. proc. civ. e la disciplina dell'esecuzione in forma specifica degli obblighi di non fare prevista dall'art. 2933 cod. civ., il quale vieta che sia ordinata la distruzione di ciò che è stato fatto in violazione dell'obbligo, «se la distruzione della cosa è di pregiudizio all'economia nazionale».

4. — Nei casi di irreparabilità del danno inflitto all'avente diritto, l'esecuzione del provvedimento possessorio, cui è subordinata dall'art. 705 la proposizione del giudizio petitorio, frustra questo giudizio, o consentendo che nel frattempo il proprietario venga privato del diritto per effetto della regola «possesso vale titolo» o riducendo l'esito del giudizio al riconoscimento della facoltà di ricostruire ciò che in precedenza egli era stato costretto a demolire. Si rende così manifesta anche la violazione dell'art. 24 Cost., non essendo qui possibile sostenere che la tutela possessoria non preclude la tutela giurisdizionale del diritto del convenuto, ma soltanto la differisce a un giudizio successivo.

5. — La questione sopra indicata al punto 1, *sub c)* è infondata.

Le funzioni previste dall'art. 55, comma primo, cod. proc. pen. sono funzioni di polizia giudiziaria, e non ha senso ipotizzarne l'estensione al giudice civile investito di una domanda di reintegrazione nel possesso. La *ratio* di questa forma di tutela possessoria esclude ogni rilevanza, ai fini della decisione sulla domanda, del modo con cui lo spogliato è venuto in possesso della cosa, e quindi esclude che il giudice possa, anche solo *incidenter tantum*, accertarne l'origine criminosa. Né si può pensare che, avendo notizia di tale origine, egli possa essere legittimato a chiedere al giudice competente di disporre il sequestro penale della cosa, tale misura non essendo utilizzabile per impedire che il reato venga portato a conseguenze ulteriori, nè a fini di tutela cautelare del diritto del soggetto offeso, ma soltanto ai fini dell'accertamento dei fatti rilevanti nel processo penale.

Del resto, qualora il possesso di chi domanda la reintegrazione risulti frutto di un reato a danno del convenuto-proprietario, si concreta un caso in cui, in virtù della dichiarazione di illegittimità costituzionale che si va a pronunciare, il convenuto, che dimostri il suo diritto, potrà chiedere il sequestro giudiziario del bene ai sensi dell'art. 670 cod. proc. civ.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 705, primo comma, cod. proc. civ., nella parte in cui subordina la proposizione del giudizio petitorio alla definizione della controversia possessoria e all'esecuzione della decisione nel caso che ne derivi o possa derivarne un pregiudizio irreparabile al convenuto;

Dichiara inammissibile la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 1168 cod. civ., sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, primo comma, e 42 Cost., dal Pretore di Messina - sezione distaccata di Francavilla di Sicilia con l'ordinanza indicata in epigrafe;

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 55, comma primo, cod. proc. pen., sollevata, in riferimento ai medesimi parametri, dal nominato Pretore con la stessa ordinanza.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 gennaio 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: MENGONI

Il cancelliere: FRUSCELLA

0011

Depositata in cancelleria il 3 febbraio 1992.

Il cancelliere: FRUSCELLA

N. 26

Sentenza 22 gennaio-3 febbraio 1992**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.****Previdenza e assistenza - Enti locali - Infermieri professionali - Riscatto di periodi di studio universitario e corsi speciali di perfezionamento - Valutabilità ai fini del trattamento di quiescenza - Medesimo riconoscimento per la liquidazione della indennità premio di servizio - Esclusione - Irragionevolezza - Titolo di studio indispensabile per la qualifica ricoperta - Illegittimità costituzionale.****(Legge 8 marzo 1968, n. 152, art. 12).****LA CORTE COSTITUZIONALE**

composta dai signori:

Presidente: dott. Aldo CORASANITI;*Giudici:* prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 12 della legge 8 marzo 1968, n. 152 (Nuove norme in materia previdenziale per il personale degli Enti locali) promosso con ordinanza emessa il 9 aprile 1991 dal Tribunale di Reggio Emilia nel procedimento civile vertente tra Giuliana Del Bue ed altri, iscritta al n. 377 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 23, prima serie speciale, dell'anno 1991;

Visto l'atto di costituzione di Giuliana Del Bue ed altri;

Udito nell'udienza pubblica del 19 novembre 1991 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino;

Udito l'avvocato Franco Agostini per Giuliana Del Bue ed altri;

Ritenuto in fatto

Con ordinanza emessa il 9 aprile 1991 il Tribunale di Reggio Emilia, nel procedimento civile vertente tra Giuliana Del Bue ed altri ed I.N.A.D.E.L., ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 12 della legge 8 marzo 1968, n. 152 (Nuove norme in materia previdenziale per il personale degli Enti locali) nella parte in cui non consente che siano riscattabili, ai fini dell'indennità premio di servizio, i periodi di studio per il conseguimento del diploma di infermiere professionale.

Premette l'ordinanza che:

ai sensi dell'art. 12 della legge 8 marzo 1968, n. 152 sono riscattabili i periodi di studio universitario ed i corsi speciali di perfezionamento purché valutabili, ai sensi delle norme vigenti per gli istituti di previdenza amministrati dal Ministero del Tesoro, ai fini del trattamento di quiescenza;

il conseguimento del diploma di infermiere professionale, purché (come nella fattispecie) prescritto per l'ammissione ad uno dei posti occupati durante la carriera, è valutabile solo ai fini del trattamento di quiescenza ex art. 24 della legge 22 novembre 1962 n. 1646, ma non è compreso tra quelli considerati dal citato art. 12 della legge n. 152.

Tuttavia, l'indennità premio di servizio ha carattere di trattamento previdenziale, funzionalmente collegato, per espressa dizione della legge, al trattamento di quiescenza erogato dagli Istituti di previdenza amministrati dal Ministero del Tesoro; sicchè appare illogica l'ammissione al riscatto ai fini della indennità stessa soltanto dei soli periodi di studio universitario ovvero dei corsi speciali di perfezionamento.

Si denuncia pertanto la illegittimità costituzionale della norma, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, non essendo l'esclusione sorretta da alcuna logica motivazione.

L'esclusione pare anche in contrasto con l'art. 97 della Costituzione, in quanto contraria al criterio di imparzialità imposto all'Amministrazione nella organizzazione dei pubblici uffici. Con atto depositato il 20 giugno 1991 si sono costituite le sigg.re Giuliana Del Buc, Simona Gibertini, Daniela Ponti e Giuliana Viani, rappresentate e difese dall'avv.to Franco Agostini.

Nella memoria si rileva che il Tribunale di Reggio Emilia si è richiamato alle numerose precedenti decisioni della Corte costituzionale, tutte conformi, con le quali appunto è stato riconosciuto il diritto al riscatto per corsi di studio equiparabili a quelli universitari necessari per l'ammissione al posto di lavoro e già considerati valutabili ai fini del riscatto per il trattamento di pensione. Si chiede, perciò, che sia dichiarata la illegittimità costituzionale della norma denunciata.

Considerato in diritto

1.1. — L'art. 12 della legge 8 marzo 1968, n. 152 (Nuove norme in materia previdenziale per il personale degli Enti locali) dà facoltà di riscattare i periodi di studio universitario ed i corsi speciali di perfezionamento purché valutabili, ai sensi delle norme vigenti per gli Istituti di previdenza, ai fini del trattamento di quiescenza.

1.2. — Il Pretore remittente ravvisa la norma in contrasto con gli artt. 3 e 97 della Costituzione poichè restano così esclusi dal beneficio — con evidente irragionevolezza — i periodi di studio, non universitario, compiuti per il conseguimento del diploma di infermiere professionale quando il titolo risulti indispensabile per i fini della qualifica ricoperta.

2. — La questione è fondata.

L'art. 24 della legge 22 novembre 1962, n. 1646 (Modifiche agli ordinamenti degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro), contiene, invero, la previsione specifica di riscatto a fini di quiescenza dei periodi di studio invocati, a condizione che il relativo diploma sia stato prescritto per l'ammissione ad uno dei posti occupati durante la carriera. Una esclusione di essi da qualsiasi ulteriore riconoscimento a titolo di indennità premio di servizio si prospetta pertanto, assorbito ogni altro riferimento, irrazionale ex art. 3 Cost.: va infatti considerato, in punto, che per costante giurisprudenza di questa Corte l'indennità di cui trattasi è da porre accanto alla pensione nell'ambito dell'intero trattamento di quiescenza (cfr. da ultimo, sentenza n. 73 del 1985) e pertanto unitaria va riconosciuta la tendenzialità a concedere alla preparazione professionale acquisita ogni migliore considerazione (cfr. anche legge 8 agosto 1991, n. 274, art. 8).

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 12 della legge 8 marzo 1968, n. 152 (Nuove norme in materia previdenziale per il personale degli Enti locali) nella parte in cui non prevede, per gli infermieri professionali ai quali, ai sensi dell'art. 24 della legge 22 novembre 1962, n. 1646, sia stato riconosciuto il riscatto del corso di studio a fini di quiescenza, il medesimo riconoscimento per la liquidazione della indennità premio di servizio.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 gennaio 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il relatore: BORZELLINO

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 3 febbraio 1992.

Il cancelliere: FRUSCELLA

N. 27

Sentenza 22 gennaio-3 febbraio 1992**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.****Previdenza e assistenza - Isef - Diploma richiesto per l'insegnamento dell'educazione fisica - Riscatto corso legale di studi - Esclusione - Istituti superiori di educazione fisica considerati di grado universitario - Richiamo alla sentenza n. 426/1990 della Corte - Illegittimità costituzionale.****(D.-L. 2 marzo 1974, n. 30, art. 2-novies, primo comma, introdotto dalla legge 16 aprile 1974, n. 114).**

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Aldo CORASANITI;*Giudici:* prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2-novies, primo comma, del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30 (Norme per il miglioramento di alcuni trattamenti previdenziali ed assistenziali), convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114 promosso con ordinanza emessa il 28 giugno 1991 dal Pretore di Ferrara, nel procedimento civile vertente tra Luca Andreani e l'INPS, iscritta al n. 515 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 33, prima serie speciale, dell'anno 1991;

Visti gli atti di costituzione di Luca Andreani e dell'INPS;

Udito nell'udienza pubblica del 17 dicembre 1991 il giudice relatore Giuseppe Borzellino.

Ritenuto in fatto

Con ordinanza emessa il 28 giugno 1991 il Pretore di Ferrara, nel procedimento civile vertente tra Luca Andreani e INPS (Reg. ord. n. 515 del 1991), ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 2-novies, primo comma, del decreto-legge 2 marzo 1974 n. 30 (Norme per il miglioramento di alcuni trattamenti previdenziali ed assistenziali), convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114, nella parte in cui non consente il riscatto del corso legale di studi presso gli Istituti superiori di educazione fisica (ISEF), per il conseguimento del diploma richiesto dalla legge quale condizione necessaria per accedere all'insegnamento dell'educazione fisica.

Premette l'ordinanza che l'Andreani, insegnante di educazione fisica presso il Centro Professionale Città del Ragazzo di Ferrara, ha presentato all'INPS domanda per essere ammesso al riscatto ai fini pensionistici del corso predetto, di durata triennale, compiuto presso l'ISEF di Bologna.

L'INPS, tuttavia, ha respinto la domanda perchè il titolo non è equiparabile alla laurea.

Secondo il remittente la previsione normativa contrasterebbe con il principio di eguaglianza stabilito dall'art. 3 della Costituzione.

Infatti, il diploma di educazione fisica viene rilasciato, ai sensi della legge 7 febbraio 1958, n. 88, al termine di un corso tenuto presso un Istituto di grado universitario (art. 22). E il diploma rappresenta (art. 14) l'unico titolo per l'ammissione all'insegnamento della materia.

Poichè lo scopo della normativa di riscatto di periodi di studio sembra doversi ravvisare nell'intento di non penalizzare i lavoratori che hanno dovuto ritardare l'inizio della loro attività per acquisire il titolo necessario ad essere ammessi all'impiego, la disposizione sarebbe, quindi, irrazionale perchè discrimina, senza alcuna giustificazione, rispetto ai possessori del diploma di laurea, i titolari del diploma di educazione fisica.

Con atto depositato il 29 agosto 1991 è intervenuto il signor Luca Andreani, rappresentato e difeso dall'avv. Mattia Persiani.

Nella memoria si osserva che la questione di legittimità costituzionale sollevata è pienamente fondata, in quanto si pone in tutta evidenza l'irrazionalità dell'art. 2-novies citato e l'ingiusta discriminazione, che inevitabilmente ne deriva, nei confronti dei titolari del diploma di educazione fisica, che si ottiene attraverso studi di grado universitario.

Con atto depositato il 9 settembre 1991 si è costituito l'INPS, rappresentato e difeso dall'avv. Valerio Mercanti, «rimettendosi alla decisione che la Corte si compiacerà di prendere».

Considerato in diritto

1.1. — L'art. 2-novies, primo comma, del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30 (Norme per il miglioramento di alcuni trattamenti previdenziali ed assistenziali), introdotto dalla legge di conversione 16 aprile 1974, n. 114, stabilisce che il periodo di corso di laurea è riscattabile ai fini pensionistici dagli iscritti nell'assicurazione I.V.S., il che risultava già previsto, peraltro, dalla legge 30 aprile 1969, n. 153 recante revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale.

1.2. — Il Pretore remittente, tanto premesso, ritiene ingiustificatamente discriminante, e perciò in contrasto con l'art. 3 della Costituzione, l'impossibilità di riscatto del periodo legale di studi seguiti negli Istituti superiori di educazione fisica (ISEF).

2.1. — La questione è fondata.

La legge 7 febbraio 1958, n. 88 (Provvedimenti per l'educazione fisica) dispone (art. 22) che gli Istituti di cui trattasi hanno lo scopo di fornire la cultura scientifica e tecnica necessaria alla preparazione e al perfezionamento di coloro che intendono dedicarsi all'insegnamento dell'educazione fisica e riconosce che gli Istituti superiori stessi sono di grado universitario. Il che è puntualmente riaffermato (art. 2) nello Statuto dell'ISEF di Bologna, (d.P.R. 16 ottobre 1973, n. 973); a suo tempo frequentato dall'interessato alla presente vicenda.

2.2. — Orbene, la giurisprudenza di questa Corte ha in passato già posto in rilievo che la legislazione in tema di riscatti di periodi di studi è tendenziale a concedere alla preparazione professionale acquisita ogni migliore considerazione: e va ricordato come ciò sia stato già affermato per l'accesso alle mansioni di assistente sociale cui hanno analogamente titolo unicamente quei soggetti che abbiano conseguito il relativo diploma rilasciato da Istituti universitari (sentenza n. 426 del 1990).

La questione odierna, che si prospetta in consimili termini, comporta, pertanto, una dichiarazione di illegittimità della norma in esame, nella parte in cui non soddisfa gli enunciati principi.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2-novies, primo comma, del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30 (Norme per il miglioramento di alcuni trattamenti previdenziali ed assistenziali), introdotto dalla legge di conversione 16 aprile 1974, n. 114, nella parte in cui non prevede la facoltà di riscattare i periodi corrispondenti alla durata degli studi per il conseguimento del diploma di educazione fisica rilasciato da uno degli Istituti superiori a ciò demandati.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 gennaio 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: BORZELLINO

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 3 febbraio 1992.

Il cancelliere: FRUSCELLA

N. 28

Sentenza 22 gennaio-3 febbraio 1992**Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.****Sanità pubblica - Regione Friuli-Venezia Giulia - UU.SS.LL. - Personale dipendente - Stato giuridico - Aspettative - Regolamentazione difforme dai principi comuni del rapporto di pubblico impiego - Divieto al legislatore regionale di introdurre una nuova figura di aspettativa - Illegittimità costituzionale.****(Legge regione Friuli-Venezia Giulia, art. 3, secondo comma, riapprovata il 26 febbraio 1991).**

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Aldo CORASANITI;*Giudici:* prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3, secondo comma, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 226/90 riapprovata il 26 febbraio 1991 dal Consiglio regionale avente per oggetto «Disposizioni applicative di istituti normativi concernenti il personale delle Unità sanitarie locali», promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri notificato il 15 marzo 1991, depositato in cancelleria il 22 marzo successivo ed iscritto al n. 15 del registro ricorsi 1991;

Visto l'atto di costituzione della Regione Friuli-Venezia Giulia;

Udito nell'udienza pubblica del 17 dicembre 1991 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino;

Uditi l'Avvocato dello Stato Franco Favara per il ricorrente, e l'avv. Gaspare Pacia per la Regione;

Ritenuto in fatto

I. — Con ricorso notificato il 15 marzo 1991 il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato, ha sollevato, in via principale, questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, secondo comma, del disegno di legge della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 226/90 (Disposizioni applicative di istituti normativi concernenti il personale delle Unità sanitarie locali), approvato dal Consiglio regionale il 16 ottobre 1990 e, a seguito di rinvio governativo, riapprovato nella seduta del 26 febbraio 1991.

La disposizione contrasterebbe con l'art. 6 dello Statuto speciale della Regione poiché — non essendo, peraltro, in discussione il carattere soltanto attuativo della competenza legislativa regionale concretamente esercitata — essa, con l'introdurre un caso di aspettativa per motivi non contemplati dall'art. 47 del d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 esorbiterebbe dal livello di competenza di cui trattasi.

La norma impugnata prevede infatti che: «Il dipendente vincitore di concorso viene collocato, dal Comitato di gestione dell'Unità sanitaria locale di provenienza, in aspettativa senza assegni per la durata di sei mesi con conservazione del posto occupato prima del superamento del concorso. La durata dell'aspettativa, ove necessario, è prorogata di ulteriori sei mesi e non può, comunque, superare complessivamente la durata di dodici mesi. Durante il periodo di aspettativa il posto temporaneamente può essere ricoperto tramite supplenza».

Il contrasto con la vigente normativa per gli impiegati civili dello Stato sarebbe evidente in quanto una norma con *ratio* simile a quella ora censurata era contenuta nel d.P.R. 27 marzo 1969, n. 130 e non è stata riprodotta nell'ordinamento attualmente in vigore.

2. — Il Presidente della Giunta regionale del Friuli-Venezia Giulia riconosce che alla Regione è stata concretamente attribuita, nella materia, soltanto una ridotta competenza legislativa per l'attuazione della normativa statale, ma rileva che la ritenzione operata dallo Stato riguarderebbe, pur tuttavia e nel suo complesso, materia di sicura competenza regionale, dalla quale una porzione è stata «amputata». Dovrebbe riconoscersi, perciò, una riduzione dei suoi contenuti a ciò che è veramente essenziale per il soddisfacimento dell'interesse nazionale.

Conclusivamente, la previsione di un ulteriore caso di aspettativa, come quello prefigurato nella disposizione *de qua*, appare, secondo la Regione, conforme alla competenza legislativa di attuazione anche a voler considerare questa nei limiti più rigorosi; il caso previsto andrebbe ricompreso, d'altra parte, in quello che, con formula generica, viene riferito a motivi di famiglia.

Considerato in diritto

1.1 — Il Presidente del Consiglio dei ministri ha sollevato, in via principale, questione di legittimità costituzionale della deliberazione legislativa del Consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia n. 226, riapprovata il 26 febbraio 1991 e recante «Disposizioni applicative di istituti normativi concernenti il personale delle Unità sanitarie locali», limitatamente all'art. 3, secondo comma.

La disposizione impugnata stabilisce che il dipendente vincitore di concorso viene collocato in aspettativa senza assegni per la durata di sei mesi prorogabile per un uguale periodo ove necessario, con conservazione del posto occupato prima del superamento del concorso.

1.2 — Secondo il ricorrente il disposto in esame contrasterebbe con l'art. 47 del d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 (Stato giuridico del personale delle Unità sanitarie locali) che non contempla la specifica ipotesi di aspettativa in esame.

Sicché sussisterebbe violazione dell'art. 6 dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia, in forza del quale spetta alla Regione nella materia *de qua* soltanto competenza di attuazione.

2. — La censura è fondata.

La Corte ha avuto già modo di affermare (sentenza n. 122 del 1990; sentenza n. 484 del 1991) che nell'esercizio del potere di emanare norme di attuazione come quella coinvolta nell'attuale vicenda (né la Regione, affermando d'aver subito una «amputazione», contesta, nel caso concreto, tale specifica competenza) il forzarne l'ambito oggettivo esorbita dai limiti costituzionali relativi: per contro, va osservato il rispetto delle regole contenute nel d.P.R. n. 761 cit., contenente lo stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali.

Fra queste v'è la regolamentazione delle aspettative, ma l'articolo che le concerne (47) non dà facoltà di far uso dell'istituto, in ipotesi, per i fini specifici di conservazione del posto occupato da parte di vincitore di altro concorso, così come intende disporre, invece, la Regione.

Trattasi, invero, di previsione specifica già contenuta in passato nello stato giuridico dei dipendenti degli enti ospedalieri (d.P.R. 23 marzo 1969, n. 130) ma non riprodotta allorché si è provveduto a regolare lo stato del personale delle unità sanitarie locali (d.P.R. n. 761 cit.). Questo va disciplinato, adunque, giusta l'art. 47 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 istitutiva del servizio sanitario regionale, secondo i principi generali e comuni del rapporto di pubblico impiego.

Il che sta ad avvalorare il divieto per il legislatore regionale, nell'ambito di una competenza la quale — poiché attuativa — non lo consente, di introdurre una nuova figura di aspettativa quale è sostanzialmente quella in discussione, ben precisa nelle sue finalità e connotazioni, diverse dall'aspettativa per motivi di famiglia.

Consegue una dichiarazione di illegittimità costituzionale nei riguardi della disposizione stessa.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, secondo comma, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia, intitolata «Disposizioni applicative di istituti normativi concernenti il personale delle Unità sanitarie locali», riapprovata il 26 febbraio 1991.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 gennaio 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: BORZELLINO

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 3 febbraio 1992.

Il cancelliere: FRUSCELLA

N. 29

Sentenza 22 gennaio-3 febbraio 1992**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.****Processo penale - Codice previgente - Spese processuali - Querelante - Condanna per quelle anticipate dallo Stato - Proscioglimento dell'imputato perché il fatto non costituisce reato - Richiamo alle sentenze nn. 165/1974 e 52/1975 della Corte - Circostanze non riconducibili al querelante - Non imputabilità di nessun genere di colpa - Illegittimità costituzionale.****(C.P.P. 1930, artt. 382, primo comma, e 482, primo comma).**

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Aldo CORASANITI;*Giudici:* prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Cesare MIRABELLI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 482, primo comma, e 382, primo comma, del codice di procedura penale del 1930 promosso con ordinanza emessa il 30 aprile 1991 dal Tribunale di Trapani nel procedimento penale a carico di Cizio Giuseppe ed altro, iscritta al n. 512 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 33, prima serie speciale, dell'anno 1991;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 18 dicembre 1991 il Giudice relatore Mauro Ferri.

Ritenuto in fatto

1. — Con ordinanza emessa il 30 aprile 1991 il Tribunale di Trapani ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dell'art. 482, primo comma — in relazione all'art. 382, primo comma — del codice di procedura penale abrogato, nella parte in cui, nel caso di proscioglimento dell'imputato da reato punibile a querela della persona offesa, impone di condannare il querelante al pagamento delle spese processuali anticipate dallo Stato anche in assenza di colpa del querelante stesso.

2. — Il giudice *a quo* — premesso che nel caso sottoposto al suo esame il proscioglimento degli imputati dal reato di diffamazione a mezzo stampa consegue al riconoscimento del legittimo esercizio del diritto di critica garantito dall'art. 21 Cost., e quindi con la formula «perché il fatto non costituisce reato» — rileva che a siffatta pronuncia dovrebbe inevitabilmente conseguire la condanna del querelante al pagamento delle spese processuali in quanto, dal combinato disposto degli artt. 482 e 382 dall'abrogato codice di rito, ed eccettuati i casi di proscioglimento per perdono giudiziale o per altra causa estintiva sopravvenuta alla querela, non è consentita alcuna valutazione del suo comportamento.

Al querelante, pertanto, andrebbe addossata la responsabilità per le spese quand'anche non sia ravvisabile nei suoi confronti alcun profilo di colpa.

Il Tribunale di Trapani rammenta che già con le sentenze n. 284 (*rectius*: n. 165) del 1974 e n. 52 del 1975 questa Corte ha dichiarato la parziale illegittimità costituzionale delle norme in questione, individuando la *ratio* unitaria delle ipotesi di esenzione del querelante dalla responsabilità per le spese nel fatto che «l'assoluzione dell'imputato derivi da circostanze non riconducibili al querelante, cui nessuna colpa può essere addebitata», e riconoscendo che contrastava col principio di eguaglianza la mancata considerazione di quegli altri casi allora sottoposti al suo esame (proscioglimento del non imputabile per incapacità di intendere e di volere, querela contro ignoti per reato realmente verificatosi) rispetto ai quali era ravvisabile la medesima *ratio*.

Ad avviso del remittente, però, detto intervento non può ritenersi risolutivo degli accennati profili di incostituzionalità; in particolare, l'equiparazione fra l'obbligo al pagamento delle spese incumbente sull'imputato riconosciuto colpevole e l'identico obbligo del querelante, nel caso di assoluzione del primo, apparirebbe irragionevole e contrastante con il principio di eguaglianza poiché assoggetta alla medesima disciplina, per l'aspetto in esame, due situazioni radicalmente differenti: quella di chi viene condannato a seguito di giudizio necessariamente esteso alla colpevolezza e quella di chi, invece, si vede addossata una responsabilità di ordine patrimoniale prescindendo del tutto da ogni considerazione sulla colpa.

Inoltre, il criterio dell'automaticità della condanna del querelante alle spese (salve le tassative eccezioni primariamente rammentate) evidenzerebbe un ulteriore profilo di irragionevolezza nella parte in cui, escludendo ogni valutazione del comportamento di chi ha esercitato il diritto di querela, impone di addossare egualmente l'onere delle spese processuali tanto al querelante avventato o temerario quanto a quello cui nessun addebito del genere possa muoversi.

A ciò deve aggiungersi, ad avviso del remittente, un ulteriore profilo di illegittimità costituzionale, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, emergente dal fatto che la persona offesa da un reato perseguibile a querela viene a trovarsi esposta al rischio di responsabilità patrimoniale per circostanze a lui estranee; il che importerebbe un'indebita ed ingiustificata compressione del diritto di agire in giudizio per la difesa dei propri diritti.

Infine, i dubbi di illegittimità delle norme denunciate si prospetterebbero ancor più fondati a seguito dell'entrata in vigore del nuovo codice di rito penale, nel quale gli artt. 542 e 427, pur mantenendo fermo il criterio dell'automatismo assoluzione-condanna del querelante alle spese, hanno ristretto le ipotesi di condanna ai soli casi di assoluzione perché il fatto non sussiste o perché l'imputato non l'ha commesso; con esclusione, quindi della responsabilità per le spese nel caso di assoluzione con formula «perché il fatto non costituisce reato».

Questa nuova e diversa normativa introdurrebbe quindi un ulteriore profilo di irragionevole disparità di trattamento tra vari querelanti a seconda che i relativi processi vengano celebrati — per ragioni casuali, anche indipendenti dal tempo di presentazione della querela — applicando l'una o l'altra disciplina processuale.

3. — È intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per l'infondatezza della sollevata questione.

Ritiene l'Avvocatura che i richiami alle due sentenze con le quali questa Corte ha già dichiarato la parziale incostituzionalità dell'art. 382 del codice di procedura penale abrogato non siano conferenti.

In quelle ipotesi la condotta del querelante non era meritevole di essere sanzionata, mentre nel caso in esame non sarebbe comprensibile per quali motivi il querelante risulterebbe esente da colpa. Ad avviso della difesa del governo, infatti, la responsabilità del querelante discenderebbe proprio dall'aver ommesso di prendere in considerazione, prima di formulare l'istanza punitiva, la sussistenza a favore degli imputati di quel diritto di critica costituzionalmente garantito ed i cui parametri sono sufficientemente ben definiti.

Considerato in diritto

1. — Il Tribunale di Trapani ritiene che il principio di eguaglianza ed il diritto di difesa, garantiti dagli artt. 3 e 24 della Costituzione, siano violati dalle disposizioni previste dagli artt. 482, primo comma, e 382, primo comma, del codice di procedura penale del 1930, nelle parti in cui prevedono la condanna del querelante alle spese del procedimento anticipate dallo Stato anche in assenza di colpa del querelante stesso; vale a dire, per quanto riguarda il giudizio *a quo*, nell'ipotesi di proscioglimento dell'imputato perché il fatto non costituisce reato.

2. — In primo luogo il giudice remittente, premesso che nel caso sottoposto al suo esame si impone il proscioglimento degli imputati dal reato di diffamazione a mezzo stampa per l'esistenza di una causa di giustificazione, sostiene che l'applicazione della norma impugnata comporterebbe una irragionevole equiparazione, sotto il profilo della responsabilità patrimoniale, del querelante avventato o temerario al querelante cui nessun addebito possa muoversi.

Sotto questo profilo la questione è fondata.

Questa Corte ha già avuto occasione di rilevare (v. sentt. n. 165 del 1974 e 52 del 1975) che le indicate disposizioni, nel sancire, anche al fine di evitare liti temerarie, la responsabilità del querelante per il pagamento delle spese processuali nel caso di proscioglimento dell'imputato, stabiliscono alcune eccezioni rette da una ratio unitaria, che è quella di esentare dalla detta responsabilità chi ha esercitato il diritto di querela allorché l'assoluzione dell'imputato derivi da circostanze non riconducibili al querelante stesso al quale, quindi, nessuna colpa può essere addebitata: «Ove ricorrano tali estremi — ha dichiarato la sentenza n. 52 del 1975 — contrasta con il principio di eguaglianza la norma giuridica, come quella denunciata, che egualmente imponga la condanna alle spese processuali».

Anche nell'ipotesi in esame si realizza una simile situazione.

Invero la formula di proscioglimento «perché il fatto non costituisce reato» deve essere adottata quando, pur affermandosi l'esistenza del fatto nella sua materialità, manchi l'elemento soggettivo del dolo o della colpa, ovvero quando sussista una causa di giustificazione: circostanze tutte il cui accertamento non è in alcun modo riconducibile al querelante; né la sussistenza delle medesime può essere ritenuta sintomo di una avventatezza o temerarietà della querela, tant'è che detta formula, in linea generale, non è preclusiva dell'azione civile, ben potendo il fatto lamentato non costituire illecito penale ma costituire invece illecito civile.

Val la pena di sottolineare che nel nuovo codice di procedura penale del 1988 il legislatore (seguendo alcune indicazioni contenute nelle citate sentt. nn. 165 del 1974 e 52 del 1975 di questa Corte) ha già adottato la medesima soluzione eliminando la formula di proscioglimento in questione dal novero delle ipotesi che comportano la condanna del querelante alle spese del procedimento.

Sussiste quindi il lamentato contrasto in ordine all'art. 3 della Costituzione mentre rimane assorbita la questione proposta in riferimento all'art. 24 della Costituzione.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 382, primo comma, e 482, primo comma, del codice di procedura penale del 1930, nella parte in cui prevedono la condanna del querelante alle spese del procedimento anticipate dallo Stato, anche nell'ipotesi di proscioglimento dell'imputato perché il fatto non costituisce reato.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 gennaio 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: FERRI

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 3 febbraio 1992.

Il cancelliere: FRUSCELLA

92C0129

N. 30

Sentenza 22 gennaio-3 febbraio 1992

Giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato e provincia autonoma.

Comuni e province - Provincia autonoma di Trento - Difesa del suolo - Periodo 1989-93 - Fondi disponibili - Ripartizione - Riassetto organizzativo e funzionale - Adozione degli atti di indirizzo e coordinamento - Esercizio illegittimo di potere statale - Lesione di competenze provinciali - Non spettanza allo Stato - Annullamento dell'art. 3, secondo e terzo comma, del d.P.C.M. 1° marzo 1991.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Aldo CORASANITI;

Giudici: prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio promosso con ricorso della Provincia di Trento notificato il 22 giugno 1991, depositato in cancelleria il 6 luglio successivo, per conflitto di attribuzione sorto a seguito del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° marzo 1991 (Ripartizione tra i bacini di rilievo nazionale, interregionale e regionale dei fondi disponibili nel

periodo 1989-93 da destinare all'attuazione degli schemi previsionali e programmatici per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo), ed iscritto al n. 34 del registro conflitti 1991;

Udito nell'udienza pubblica del 19 novembre 1991 il giudice relatore prof. Antonio Baldassarre;

Udito l'Avvocato Valerio Onida per la Provincia di Trento;

Ritenuto in fatto

1. — Con ricorso regolarmente notificato e depositato la Provincia autonoma di Trento ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato, in relazione all'art. 3, secondo e terzo comma, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1º marzo 1991 (Ripartizione tra i bacini di rilievo nazionale, interregionale e regionale dei fondi disponibili nel periodo 1989-93 da destinare all'attuazione degli schemi previsionali e programmatici per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo), che, nel prevedere l'emanazione futura di due atti di indirizzo e coordinamento privi di qualsiasi base legislativa, violerebbe le attribuzioni statutariamente spettanti alla Provincia autonoma, ponendosi in contrasto con la consolidata giurisprudenza di questa Corte, la quale esige per quegli atti un fondamento sostanziale in disposizioni di legge, diretto a precisare gli interessi unitari da salvaguardare e i criteri per l'esercizio della potestà statale d'indirizzo.

Più precisamente, la ricorrente — dopo aver precisato che l'art. 3, al secondo comma, prevede l'emanazione di atti di indirizzo e coordinamento destinati a determinare i criteri d'integrazione delle attività conoscitive e le modalità per lo svolgimento delle stesse e, al terzo comma, predetermina l'adozione di atti dello stesso tipo diretti a stabilire le procedure, gli obiettivi e i criteri per l'aggiornamento dei capitolati per l'esecuzione delle opere — osserva che nell'ordinamento non sussiste alcuna disposizione di legge che offra fondamento sostanziale ai predetti atti.

Infatti, tale non può essere la disposizione che li prevede, la quale è contenuta in un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, cioè in un atto amministrativo cui l'art. 31, quarto comma, della legge n. 183 del 1989 affida solo il compito di disporre la ripartizione fra i bacini e le regioni (o province autonome) dei fondi disponibili per l'attuazione degli schemi previsionali e programmatici. Né quel fondamento può esser rintracciato nell'art. 2, terzo comma, lettera d), della legge n. 400 del 1988, pur menzionato dalla disposizione impugnata, poiché, come questa Corte ha più volte sottolineato, si tratta di norma che mira semplicemente a determinare, all'interno della complessa istituzione del Governo, l'organo attributario in via diretta e immediata della competenza a deliberare i predetti atti, e non già a stabilire il fondamento legislativo sostanziale della relativa disciplina. Né, allo stesso fine, può essere invocato l'art. 31, quarto comma, della legge n. 183 del 1989, il quale prevede il potere di adottare decreti del Presidente del Consiglio dei ministri in ordine alla predisposizione degli schemi previsionali e programmatici, potere che è stato già esercitato con il d.P.C.M. 23 marzo 1990. Né, infine, sempre allo stesso scopo, si può fare riferimento all'art. 4, primo comma, della legge n. 183 del 1989 (peraltro non richiamato dalle premesse dell'atto impugnato), che prevede l'emanazione di «ogni altro atto di indirizzo e coordinamento nel settore disciplinato» dalla stessa legge, poiché il decreto contestato lungi dal porsi come atto di esercizio della potestà d'indirizzo e coordinamento ivi prevista, pretende, piuttosto, di fondare esso stesso una potestà dello stesso tipo.

In conclusione, afferma la ricorrente, se l'impugnato art. 3, secondo comma, sembra avere una vaga assonanza con la materia disciplinata dall'art. 2, secondo comma, della legge n. 183 del 1989 (modalità di coordinamento e di collaborazione fra i soggetti pubblici del settore in ordine alle attività conoscitive da adottarsi con deliberazione del Presidente del Consiglio dei ministri), al contrario il comma successivo dispone su una materia (procedure, obiettivi e criteri per l'adozione dei capitolati per l'esecuzione delle opere) che non può in alcun modo essere oggetto di atti di indirizzo e coordinamento, trattandosi di profili che lo Stato può disciplinare soltanto nei confronti delle amministrazioni proprie o di enti da esso dipendenti.

Considerato in diritto

1. — La Provincia autonoma di Trento ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato, in relazione al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1º marzo 1991 (Ripartizione tra i bacini di rilievo nazionale, interregionale e regionale dei fondi disponibili nel periodo 1989-93 da destinare all'attuazione degli schemi previsionali e programmatici per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo), con riguardo all'art. 3, secondo e terzo comma, che prevede l'adozione di due atti di indirizzo e coordinamento, aventi ad oggetto, rispettivamente, «i criteri di integrazione e di coordinamento tra le attività conoscitive dello Stato, delle autorità di bacino e delle regioni, nonché le modalità, anche tecniche, per lo svolgimento di dette attività» e «le procedure, gli obiettivi e i criteri per l'aggiornamento dei capitolati per l'esecuzione delle opere attinenti la difesa del suolo». Secondo la ricorrente, poiché le potestà ivi previste sarebbero totalmente prive di un fondamento sostanziale in disposizioni di legge, volto a precisare gli interessi unitari da salvaguardare e i criteri per lo svolgimento delle relative funzioni, le disposizioni impugnate costituirebbero esercizio illegittimo di un potere statale, ridondante in lesione delle competenze statutariamente assegnate alla Provincia autonoma di Trento in relazione alle proprie attività di organizzazione amministrativa.

2. — Il ricorso va accolto.

Con la sentenza n. 150 del 1982, questa Corte, nell'inquadrare la funzione statale di indirizzo e coordinamento nell'ambito delle norme costituzionali relative al rapporto tra la potestà legislativa e amministrativa dello Stato e autonomia delle regioni (e delle province autonome), ha enunciato il principio che l'esercizio in via amministrativa, da parte dello Stato, della funzione d'indirizzo e coordinamento «è giustificato solo se trova un legittimo e apposito appoggio nella legislazione statale». Da questo principio derivano due corollari: *a)* che ogni esercizio della potestà di indirizzo e coordinamento dev'essere appositamente previsto da norme di legge statale, dirette a istituire la relativa funzione con riguardo a un determinato ambito di attività attribuito alle competenze delle regioni o delle province autonome; *b)* che, come è stato precisato dalla stessa sentenza n. 150 del 1982 e come è stato confermato da successive pronunzie di questa Corte (v., da ultimo, sentt. nn. 338 del 1989, 37, 49 e 359 del 1991), gli atti di indirizzo e coordinamento possono validamente incidere sull'autonomia costituzionalmente garantita alle regioni e alle province autonome soltanto sulla base di disposizioni di legge volte a delimitare «il possibile contenuto sostanziale degli atti di questo tipo».

Le due disposizioni del d.P.C.M. 1º marzo 1991, in relazione alle quali è stato sollevato il conflitto di attribuzione e esame, sono lesive delle competenze provinciali.

2.1. — L'art. 3, terzo comma, del decreto impugnato, nello stabilire che, con atto di indirizzo e coordinamento, da adottarsi, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 400 del 1988, entro il 31 dicembre 1991, saranno definiti «le procedure, gli obiettivi ed i criteri per l'aggiornamento dei capitolati per l'esecuzione delle opere attinenti alla difesa del suolo», fa riferimento a una potestà statale di indirizzo e coordinamento di cui non v'è traccia nella vigente legislazione statale. In altri termini, quello previsto dalla disposizione ora citata è un potere che non ha il proprio titolo di legittimazione né nella legge n. 183 del 1989 — il cui art. 31, quarto comma, prevede semplicemente la distribuzione dei fondi per attuazione degli schemi previsionali e programmatici per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo — né in altra legge dello Stato.

Del resto, la stessa norma legislativa invocata dalla disposizione impugnata — vale a dire, l'art. 2, terzo comma, della legge 23 agosto 1988, n. 400 — non può certo fungere da norma istitutiva di quello specifico potere, poiché, come questa Corte ha già detto a proposito della stessa disposizione di legge (v. sent. n. 242 del 1989) o di altre disposizioni similari (v. sentt. nn. 150 del 1982, 139 e 345 del 1990), ivi compreso l'art. 4, primo comma, lettera *f)* (v. sent. n. 85 del 1990), si tratta di norma legislativa che non è diretta ad attribuire al Governo una specifica competenza ad esercitare funzioni di indirizzo e coordinamento verso le regioni o le province autonome, ma che mira, più semplicemente, a individuare all'interno della complessa istituzione governativa l'organo attributario, in via diretta e immediata, della competenza a deliberare gli atti di indirizzo e coordinamento.

Poiché, pertanto, quella impugnata è una disposizione non legislativa che pretende di istituire un nuovo potere di indirizzo e coordinamento, non si può minimamente dubitare che, in armonia con la consolidata giurisprudenza di questa Corte, l'art. 3, terzo comma, sia frutto di un esercizio illegittimo di un potere statale, lesivo dell'autonomia costituzionalmente garantita alla Provincia di Trento.

2.2. — L'art. 3, secondo comma, contiene una disposizione simile che, tuttavia, ha qualche aggancio legislativo. Questo stabilisce che «con atto di indirizzo e coordinamento, da adottarsi ai sensi dell'art. 2 della legge n. 400/1988, sono determinati, entro il 30 giugno 1991, i criteri di integrazione e di coordinamento tra le attività conoscitive dello Stato, e le autorità di bacino e delle regioni, nonché le modalità, anche tecniche, per lo svolgimento di dette attività».

Si tratta, come è evidente, di una disposizione che tocca la materia regolata dagli artt. 2, primo e secondo comma, 4, primo comma, della legge 18 maggio 1989, n. 183. Tali articoli prevedono, innanzitutto, che l'attività conoscitiva, relativa alle finalità della predetta legge e riferita all'intero territorio nazionale, debba essere sottoposta ai criteri, ai metodi e agli *standards* di raccolta, elaborazione e consultazione, nonché alle modalità di coordinamento e di collaborazione tra i soggetti pubblici comunque operanti nel settore, al fine di garantire «la possibilità di un'omogenea elaborazione ed analisi e della costituzione e gestione, ad opera dei servizi tecnici nazionali, di un unico sistema informativo, cui vanno ricordati i sistemi informativi regionali e quelli delle province autonome». Gli stessi articoli precisano, poi, che i suddetti criteri e metodi debbono essere approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri e su proposta del Ministro dei lavori pubblici (art. 4, primo comma, lettera *a)*).

Questa Corte ha già precisato nella sentenza n. 85 del 1990 che gli atti governativi previsti dalle disposizioni legislative appena ricordate non possono essere ricondotti all'esercizio della funzione di indirizzo e coordinamento.

Pertanto, in considerazione del fatto che si tratta di un atto amministrativo che pretende di istituire una nuova potestà di esercizio della funzione governativa di indirizzo e coordinamento, non si può non ritenere che anche l'art. 3, secondo comma, è lesivo delle competenze statutariamente assicurate alla Provincia autonoma di Trento (art. 8, statuto speciale per il Trentino-Alto Adige).

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara che non spetta allo Stato prevedere, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, l'adozione degli atti di indirizzo e coordinamento indicati nell'art. 3, secondo e terzo comma, del d.P.C.M. 1º marzo 1991 (Ripartizione tra i bacini di rilievo nazionale, interregionale e regionale dei fondi disponibili nel periodo 1989-1993 da destinare all'attuazione degli schemi previsionali e programmatici per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo) e, conseguentemente, annulla il suddetto art. 3, secondo e terzo comma, del d.P.C.M. 1º marzo 1991.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 gennaio 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: BALDASSARRE

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 3 febbraio 1992:

Il cancelliere: FRUSCELLA

92C0130

N. 31

Sentenza 22 gennaio-3 febbraio 1992

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Impiego pubblico - Docenti universitari - Riordinamento - Idoneità a professore associato - Qualifiche da ammettere ai giudizi - Titolari di assegni di formazione scientifica e didattica per l'anno accademico 1979-80 - Esclusione - Previsione di una mera e generica partecipazione ai seminari e alle esercitazioni per gli studenti - Non fondatezza.

(Legge 21 febbraio 1980, n. 28, art. 5, terzo comma, n. 3; d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, art. 50, n. 3).

(Cost., art. 3).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Aldo CORASANITI;

Giudici: prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 5, terzo comma, n. 3, della legge 21 febbraio 1980, n. 28 (Delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione e per la sperimentazione organizzativa e didattica) e 50, n. 3, del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 (Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione, nonché sperimentazione organizzativa e didattica), promosso con ordinanza emessa il 26 ottobre 1990 dal Consiglio di Stato — Sezione VI giurisdizionale — sul ricorso proposto da Antonino Vitarelli ed altri contro il Ministero della pubblica istruzione ed altro, iscritta al n. 314 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 19, prima serie speciale, dell'anno 1991;

Visti gli atti di costituzione di Maria Ambrosini ed altri e Antonino Vitarelli, nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 3 dicembre 1991 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino;

Uditi l'avvocato Massimo Colarizi per Antonino Vitarelli e l'avvocato dello Stato Carlo Tonello per il Presidente del Consiglio dei ministri;

Ritenuto in fatto

1. — Con ordinanza emessa il 26 ottobre 1990 (pervenuta alla Corte costituzionale il 16 aprile 1991) il Consiglio di Stato — Sez. VI Giurisdizionale — sul ricorso proposto da Vitarelli Antonino ed altri contro il Ministero della pubblica istruzione ed altro (Reg. ord. n. 314/1991) ha sollevato questione di legittimità costituzionale «degli artt. 5, comma terzo, n. 3, della legge n. 21 febbraio 1980, n. 28 e 50, n. 3, del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 nella parte in cui non contemplano, tra i soggetti che possono essere ammessi ai giudizi di idoneità per professore associato, i titolari di assegni di formazione didattica e scientifica, di cui all'art. 6 del decreto-legge 1 ottobre 1973, n. 580, convertito nella legge 30 novembre 1973, n. 766, che entro l'anno accademico 1979/1980 abbiano svolto per un triennio attività didattica e scientifica, comprovata da pubblicazioni edite documentate dal preside di facoltà in base ad atti risalenti al periodo di svolgimento delle attività medesime», in riferimento all'art. 3 della Costituzione, per disparità di trattamento, ad asserita parità di condizioni, rispetto ai tecnici laureati, ai medici interni di cui alla sentenza della Corte costituzionale 14 aprile 1986, n. 89, nonché rispetto ai contrattisti universitari di cui all'altra sentenza della Corte 13 luglio 1989, n. 397.

Il giudizio *a quo* verte sul ricorso in appello avverso la sentenza del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, con la quale, nel respingere il ricorso del dott. Vitarelli, si affermò che non poteva estendersi il dettato della citata sentenza n. 89 del 1986 fino a comprendervi i medici assegnisti (quale si era presentato il ricorrente), ai fini dell'ammissione alla seconda tornata dei giudizi di idoneità a professore associato.

Osservato che il dottor Vitarelli non rientra in alcuna delle puntuali categorie, individuate dalla legge, ovvero introdotte dalla giurisprudenza costituzionale, il Collegio remittente richiama, in particolare, la sentenza della Corte 13 luglio 1989, n. 397, per rilevarne come la questione ivi trattata sia stata ritenuta fondata sulla considerazione che, giusta l'art. 5 del decreto-legge n. 580 del 1973, convertito nella legge n. 766 del 1973, i titolari di contratto sono equiparati agli assistenti qualora, a parità delle altre condizioni, oltre i limiti di impegno attinenti alla loro qualità scientifica previsti dallo stesso articolo, svolgano attività di assistenza e cura. Precisazione questa che rende palese come i contrattisti venivano a trovarsi in posizione sostanzialmente analoga a quella dei medici interni, oggetto della precedente sentenza n. 89 del 1986, recante disparità rispetto ai tecnici laureati.

E dunque, per quanto concerne gli assegnisti *ex art.* 6 del decreto-legge n. 580 del 1973, la medesima disparità rispetto ai tecnici laureati è per il Collegio *a quo* irrazionale e lesiva del principio di eguaglianza come recepito dall'art. 3 della Costituzione, versandosi — si sostiene — in situazione simile qualora gli assegnisti abbiano svolto, a parità di condizioni oggettive (concorso, triennio di riferimento, attività scientifica documentata), compiti di assistenza e cura. Anche per costoro ricorrerebbe la medesima ratio che, muovendo dalla constatazione della situazione di fatto venutasi all'epoca a determinare nell'ambito universitario a seguito del decreto-legge n. 580 del 1973, consentiva — attraverso il transitorio sistema dei giudizi di idoneità — il passaggio alla figura, di nuova istituzione, del professore associato.

2. — Si sono costituiti in giudizio i ricorrenti unendosi ai dubbi di costituzionalità espressi nell'ordinanza di rimessione e assumendo l'assoluta identità delle situazioni poste a confronto.

È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per l'inaammissibilità ovvero l'infondatezza della questione. L'inaammissibilità deriverebbe dal fatto che si richiede, in sostanza, un provvedimento fondato su precedenti sentenze «additive»: con ciò la Corte «finirebbe per allontanarsi troppo» dal modello delineato dalle disposizioni costituzionali regolatrici del giudizio di legittimità costituzionale.

Nel merito non vi sarebbe «alcun dato normativo di equiparazione agli assistenti ospedalieri come invece per i contrattisti medici con l'art. 5 della legge n. 580 del 1973».

Considerato in diritto

1. — Quanto prospettato nell'ordinanza di rimessione importa stabilire se l'art. 5, terzo comma, n. 3, della legge 21 febbraio 1980, n. 28 (Delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione e per la sperimentazione organizzativa e didattica) e l'art. 50, n. 3, del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 (Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica) contrastino con l'art. 3 della Costituzione non essendo state contemplate tra le qualifiche da ammettere, in via transitoria, ai giudizi di idoneità per professore associato, i titolari di assegni di formazione scientifica e didattica di cui all'art. 6 del decreto-legge 1^o ottobre 1973, n. 580, convertito nella legge 30 novembre 1973, n. 766 con modificazioni, che entro l'anno accademico 1979/80 abbiano svolto, per un triennio, comprovata attività didattica e scientifica.

Secondo l'assunto del Collegio remittente sarebbe identica la posizione dei titolari di assegno, nell'ambito della facoltà di medicina con il connesso esercizio di attività medica, con i tecnici laureati specificamente previsti dalla legge, nonché con i medici interni (aiuti e assistenti) ed i contrattisti universitari, oggetto delle sentenze di questa Corte n. 89 del 1986 e, rispettivamente, n. 397 del 1989.

2. — L'Avvocatura dello Stato oppone preliminarmente l'inammissibilità della questione: essa — nell'*unicum* che si è venuto a formare, per gli specifici fini in esame, tra tecnici laureati, medici interni e contrattisti verrebbe a fondarsi, in gran parte, sui principi contenuti nelle sentenze della Corte indicate in narrativa.

Ma l'eccezione va disattesa *in radice*: quel che è in giuoco — l'asserita disparità di trattamento — concerne, in ogni caso, un presunto contrasto con l'ordinamento ed il *tertium comparationis* offerto riguarda, nella susseguente verifica, soggetti comunque ammessi a sostenere il giudizio di idoneità.

3. — Nel merito, la questione non è fondata.

La Corte ha già considerato e posto in luce la funzione strumentale e spiccatamente coadiuvante dell'attività dei tecnici laureati in armonia con quella didattica e scientifica svolta dal personale docente, così come precisato dall'art. 35 del d.P.R. n. 382 citato (sentenza n. 89). Di conseguenza, con la medesima sentenza è stata affermato, nell'unità di posizioni che si è venuta a costituire, l'ammissione al giudizio *de quo* dei medici interni (aiuti e assistenti), potendosi ingenerare altrimenti evidente sperequazione rispetto a un trattamento avente conferente identità di requisiti.

Quanto poi ai titolari di contratto viene rilevato che per costoro vennero normativamente fissati (d.-l. n. 580, art. 5,) rigorosi impegni, anche in termini di orario, di assistenza agli studenti e soprattutto di controllo del loro profitto e di obbligo di esercitazioni; elementi tutti che risultano rispondenti ad integrare l'espletamento di prestazioni istituzionali d'ordine didattico (sent. n. 397). Si che per i contrattisti presso la facoltà di medicina e chirurgia che ebbero a svolgere attività di assistenza e cura *oltre i limiti di impegno* sopra ricordati, si rese necessaria e giustificata l'equiparazione *in toto*, da parte del legislatore, agli assistenti ospedalieri fin dal 1973 (predetto art. 5, undicesimo comma — cfr. sent. n. 549 del 1990).

Per converso, per i titolari degli assegni, di cui alla presente controversia, è meramente prevista una generica partecipazione ai seminari ed alle esercitazioni per gli studenti (art. 6 del d.-l. n. 580), con il che non viene rivelata, di certo, alcuna identità nei sensi di cui innanzi. D'altronde, il servizio di assistenza e cura prestato è sì equiparabile al servizio di assistente ospedaliero di ruolo, ma — esplicitamente — soltanto ai fini dei concorsi ospedalieri (d.-l. 23 dicembre 1978, n. 817, convertito nella legge 19 febbraio 1979 n. 54): beneficio, adunque, operante all'interno dell'ordinamento ospedaliero e non suscettibile di alcun riferimento estensivo.

Non rinvenendosi, pertanto, indizio alcuno di quella identità, che si assume vulnerata per disparità *ex art. 3* Costituzione, la questione è infondata.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, terzo comma, n. 3, della legge 21 febbraio 1980, n. 28 (Delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione e per la sperimentazione organizzativa e didattica) e dell'art. 50, n. 3, del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 (Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione, nonché sperimentazione organizzativa e didattica), in riferimento all'art. 3 della Costituzione, sollevata dal Consiglio di Stato — Sezione VI giurisdizionale, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 gennaio 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: BORZELLINO

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 3 febbraio 1992.

Il cancelliere: FRUSCELLA

n. 32

Sentenza 22 gennaio-3 febbraio 1992

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Titoli di credito - Assegno bancario - Fallito - Mancanza di copertura - Nuova disciplina sanzionatoria penale - Regime transitorio - Pagamento dell'assegno e accessori entro novanta giorni - Condizione di procedibilità - Discrezionalità legislativa - Inammissibilità.

(Legge 15 dicembre 1990, n. 386, art. 11, primo e secondo comma).

(Cost. artt. 3 e 24).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Aldo CORASANITI;

Giudici: prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 11, commi primo e secondo, della legge 15 dicembre 1990, n. 386 (Nuova disciplina sanzionatoria degli assegni bancari), promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 27 aprile 1991 dal Pretore di Perugia — Sezione distaccata di Assisi nel procedimento penale a carico di Casagrande Cuppoloni Gianfranco iscritta al n. 445 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 27, prima serie speciale, dell'anno 1991;

2) ordinanza emessa il 14 giugno 1991 dal Giudice per le indagini preliminari presso la Pretura di Alessandria nel procedimento penale a carico di Maldini Rodolfo iscritta al n. 548 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 34, prima serie speciale, dell'anno 1991;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 4 dicembre 1991 il Giudice relatore Renato Granata;

Ritenuto in fatto

Con ordinanza del 27 aprile 1991 il Pretore di Perugia, sezione distaccata di Assisi — nel corso del giudizio di opposizione al decreto penale di condanna emesso nei confronti di Casagrande Cuppoloni Gianfranco per l'emissione di assegni bancari senza copertura — ha sollevato, con riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 11, 1 e 2 co., della legge 15 dicembre 1990, n. 386, norma che — per i reati di emissione di assegni senza copertura commessi prima della data di entrata in vigore della legge medesima — prevede la sospensione del procedimento penale e l'improcedibilità dell'azione penale in caso di pagamento degli assegni, degli interessi, della penale e delle spese per il protesto, ove effettuato entro 90 giorni da tale data.

Rileva il giudice rimettente che l'imputato, in quanto dichiarato fallito, non può giovare della particolare disciplina transitoria introdotta dall'art. 11 cit., non avendo egli la possibilità di effettuare i pagamenti suddetti (e quindi di beneficiare della causa di improcedibilità del reato) in quanto non «in bonis»; nè tali pagamenti potrebbero essere autorizzati dall'autorità vigilante perchè sarebbe alterata la «par condicio creditorum». Pertanto l'imputato, proprio per la sua condizione personale di fallito, risulterebbe irragionevolmente discriminato, soprattutto nell'ipotesi in cui la procedura fallimentare si concludesse con il soddisfacimento dei creditori, giacchè in tal caso egli non avrebbe potuto evitare una condanna penale e nello stesso tempo avrebbe pagato il suo debito con gli accessori. Vi sarebbe inoltre violazione del diritto di difesa perchè l'imputato vedrebbe preclusa, sotto tale profilo, la possibilità di far valere compiutamente le sue ragioni.

La censura di incostituzionalità investe sia il primo comma dell'art. 11 cit. (nella parte in cui non prevede che per l'imputato dichiarato fallito il termine di novanta giorni debba decorrere dal momento della chiusura della procedura fallimentare e quindi dal rientro «in bonis»), sia il secondo comma (nella parte in cui non prevede che il periodo di 90 giorni di sospensione del procedimento penale debba decorrere, per l'imputato dichiarato fallito, anziché dalla data di entrata in vigore della legge, dalla conclusione della procedura fallimentare ovvero che lo stesso termine debba essere sospeso dal momento della dichiarazione di fallimento, successiva alla data di entrata in vigore della legge, fino all'esaurirsi della procedura).

2. — Con ordinanza del 14 giugno 1991 il giudice per le indagini preliminari presso la Pretura di Alessandria ha sollevato, con riferimento all'art. 3 Cost., questione incidentale di legittimità costituzionale del medesimo art. 11, 1 e 2 comma, cit. con argomentazioni in parte analoghe a quelle prospettate nell'ordinanza del Pretore di Perugia e ritenendo in particolare che il fallito, durante il periodo di sospensione previsto dalla norma censurata, si trovi nell'impossibilità di evitare la commissione del reato di emissione di assegni senza copertura, anche per il timore di commettere con il pagamento il più grave reato di bancarotta preferenziale.

3. — È intervenuto in entrambi i giudizi il Presidente del Consiglio dei Ministri a mezzo dell'Avvocatura Generale dello Stato eccependo preliminarmente l'inammissibilità della questione di costituzionalità perchè viene richiesto alla Corte un intervento addittivo (non già a contenuto obbligato, ma) in una materia che vede come possibili varie opzioni talchè si rientra nell'area della discrezionalità del legislatore, il quale solo può operare tale scelta.

Nel merito l'Avvocatura dello Stato sostiene l'infondatezza della questione atteso che la condizione di fallito rientra nel novero degli status riconducibili al fatto dell'interessato e non a situazioni di caso fortuito o di forza maggiore; d'altra parte tale condizione ha comunque effetti collaterali nell'ambito penale ad altri fini (applicazione dell'attenuante del risarcimento del danno, adempimento dell'obbligazione pecuniaria in relazione al reato di insolvenza fraudolenta).

Considerato in diritto

1. — È stata sollevata questione incidentale di legittimità costituzionale — in riferimento agli artt. 3 Cost. (sotto il profilo della disparità di trattamento) e 24 Cost. (sotto il profilo della lesione del diritto di difesa) — dell'art. 11, 1 comma, legge 15 dicembre 1990 n. 386 (Nuova disciplina sanzionatoria degli assegni bancari) nella parte in cui non prevede che il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge medesima (termine entro il quale — in regime di disciplina transitoria — il pagamento dell'assegno e degli accessori comporta l'improcedibilità dell'azione penale) non decorra — in caso di intervenuta dichiarazione di fallimento dell'imputato — dal momento di chiusura della procedura e quindi dal rientro «in bonis» del fallito.

Analoga censura di sospetta illegittimità costituzionale — in riferimento agli stessi parametri — ha investito l'art. 11, 2 comma, della medesima legge n. 386 del 1990 nella parte in cui non prevede che il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa (termine fino al quale — in regime di disciplina transitoria — il procedimento penale è sospeso) non decorra — in caso di intervenuta dichiarazione di fallimento dell'imputato — dal momento di chiusura della procedura e quindi dal rientro «in bonis» del fallito.

2. — La legge 15 dicembre 1990 n. 386 ha introdotto la nuova disciplina sanzionatoria degli assegni bancari prevedendo in particolare (all'art. 2) come ipotesi delittuosa il fatto dell'emissione di assegno senza copertura, che, presentato in tempo utile, non venga pagato in tutto od in parte per difetto della provvista. Nel nuovo regime quindi il mancato pagamento dell'assegno viene ad integrare la fattispecie penale, mentre ne era fuori alla stregua della precedente disciplina dettata dall'art. 116 R.D. 21 dicembre 1933 n. 1736, come modificato dall'art. 139 della legge 24 novembre 1981 n. 689.

Un'ulteriore innovazione introdotta dalla cit. legge n. 386 del 1990 è poi rappresentata dalla previsione di una speciale condizione di procedibilità, disciplinata dall'art. 8, norma che contempla che l'azione penale non può essere iniziata o proseguita se non siano decorsi sessanta giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione del titolo e sempre che entro tale termine non sia stato effettuato dall'emittente il pagamento dell'assegno, degli interessi, della penale e delle spese per il protesto (o per la constatazione equivalente).

Per raccordare tale nuovo regime, così caratterizzato, alla precedente disciplina, il successivo art. 11 prevede una particolare disposizione transitoria che introduce un'analogia causa di improcedibilità per i reati commessi prima della data di entrata in vigore della cit. legge n. 386. L'art. 11 infatti contempla che per tali reati non si procede se l'imputato effettua, entro novanta giorni (e non già sessanta come secondo la disciplina a regime), il pagamento dell'assegno, degli interessi, della penale e delle spese per il protesto (o per la constatazione equivalente); conseguentemente prevede che per lo stesso termine di novanta giorni il procedimento penale sia sospeso.

3. — Questo essendo il quadro normativo di riferimento, va ulteriormente puntualizzato che le censure di illegittimità costituzionale, mosse nelle ordinanze dei giudici remittenti, attengono entrambe a reati commessi prima della data di entrata in vigore della legge n. 386 cit.; tale è infatti il presupposto di applicabilità della disposizione transitoria contenuta nell'art. 11, che altrimenti non verrebbe in rilievo. Si appalesa quindi inconferente la prospettazione di possibile disparità di trattamento, contenuta nell'ordinanza del g.i.p. presso il Pretore di Alessandria, sotto il profilo che il fallito si troverebbe nell'impossibilità di evitare la commissione del reato di emissione di assegni a vuoto nella nuova formulazione di cui all'art. 2 della legge n. 386 cit., temendo la commissione del più grave reato di bancarotta preferenziale. Infatti il nuovo reato di cui all'art. 2 cit. non può che riguardare fatti successivi all'entrata in vigore della legge stessa (in ragione dell'irretroattività di tale disposizione in quanto norma penale) e quindi non viene affatto in rilievo; nè nella fattispecie in esame il fallito si trova nella condizione di commettere o non commettere il reato di emissione di assegno a vuoto dibattendosi unicamente del regime (transitorio) della procedibilità dell'azione penale in riferimento a reati già commessi.

4. — Così circoscritta la questione di costituzionalità, deve dichiararsene l'inammissibilità — sotto il profilo sia dell'art. 3 Cost. che dell'art. 24 Cost. — perchè attinge l'area delle scelte discrezionali del legislatore.

Le censure mosse dai giudici rimittenti non attengono allo specifico della disciplina transitoria dettata — per le evidenziate ragioni di coordinamento — dall'art. 11 cit., ma muovono da considerazioni di carattere generale sullo stato di indisponibilità del proprio patrimonio in cui viene a trovarsi il fallito. Ma tale *status* spiega effetti riflessi nella sfera penale sotto molteplici aspetti, incidendo sulla possibilità (che di fatto è preclusa al fallito) di risarcire il danno per beneficiare dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 6, c.p.; di adempiere, prima della condanna, al fine di estinguere il reato, l'obbligazione assunta dissimulando il proprio stato di insolvenza (art. 641 c.p.); di pagare — al medesimo fine — la frazione della pena dell'ammenda prevista per l'oblazione (art. 162 c.p.). Nè può omettersi di notare che analoga situazione si riscontra in riferimento alla nuova fattispecie delittuosa introdotta dall'art. 2 della legge n. 386 del 1990, cit., atteso che chi abbia emesso un assegno bancario senza copertura e successivamente sia dichiarato fallito, non può ripristinare la provvista affinché l'assegno, una volta presentato, sia pagato e conseguentemente non risulti integrata la fattispecie penale.

Quindi sotto variegati aspetti, attinenti tutti alla sussistenza o alla gravità di un reato, incide lo stato di indisponibilità del proprio patrimonio in cui versa il fallito.

5. — Mette conto allora evidenziare che, se nel caso della speciale causa di improcedibilità introdotta dall'art. 11, cit., è possibile ipotizzare il meccanismo processuale prospettato dai giudici rimittenti come contenuto di una pronuncia additiva di questa Corte, per cui la già prevista sospensione del processo penale (per novanta giorni) si dilaterrebbe fino alla data della chiusura della procedura fallimentare e solo da quella data comincerebbe (o riprenderebbe) a decorrere il suddetto termine accordato dall'art. 11 per pagare l'assegno ed evitare la (possibile) condanna penale, analogo meccanismo non è configurabile negli altri casi, talchè la particolare garanzia che conseguirebbe alla valorizzazione (invocata dai giudici rimittenti) della tutela del fallito agli effetti della disciplina transitoria in esame non sarebbe riproducibile, nè generalizzabile, e ridonderebbe in inammissibile incongruenza rispetto agli altri effetti penali riflessi del medesimo status.

Dal che, per altro verso, emerge la possibilità di ipotizzare un intervento del legislatore a monte, ossia un intervento nella disciplina stessa della procedura fallimentare, che, in una visione più organica, dia nuovo assetto alle indirette conseguenze penalistiche della dichiarazione di fallimento, nella prospettiva di un diverso bilanciamento — da affidare alla discrezionale valutazione del legislatore — tra esigenze della *par condicio creditorum* e tutela del fallito.

Sicchè la soluzione proposta in via additiva dal giudice *a quo* si palesa non la unica costituzionalmente obbligata, ma soltanto una delle possibili, la scelta fra le quali non può non essere riservata ancora al legislatore.

6. — Nè alla dichiarazione di inammissibilità — che si viene a pronunciare — è di ostacolo la sentenza n. 149 del 1971 di questa Corte che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 136, primo comma, c.p. nella parte in cui ammetteva, per i reati commessi dal fallito in epoca anteriore alla dichiarazione di fallimento, la conversione della pena pecuniaria in pena detentiva, prima della chiusura della procedura fallimentare, atteso che la violazione dell'art. 3 Cost. è stata ravvisata (non già in generale nell'autonoma valutazione dei riflessi penalistici dello stato di incapacità in cui versa il fallito per il fatto di non poter disporre dei propri beni, ma) nell'illegittima equiparazione tra la situazione di insolvenza, che dà luogo alla conversione della pena pecuniaria, e quella di insolvenza (condizione questa contingente e, talvolta, provvisoria), in cui viene a trovarsi il fallito (equiparazione peraltro non più presente nella nuova disciplina della conversione della pena, quale introdotta dagli artt. 101 e 106 della legge 24 novembre 1981 n. 689, talchè la Corte, con ordinanza n. 295 del 1987, ha dichiarato la manifesta infondatezza di analoga questione di costituzionalità, successivamente sollevata, del medesimo art. 136 c.p., come modificato dall'art. 101 cit.).

L'impossibilità di trarre da tale settoriale comparazione (tra insolvibilità ed insolvenza) elementi di valutazione a carattere generale è già stata ritenuta da questa Corte nella sentenza n. 135 del 1976, che ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 162 c.p. nella parte in cui non consente all'imputato fallito di effettuare l'oblazione per le contravvenzioni punite con la sola ammenda in ragione della situazione di incapacità derivante dalla dichiarazione di fallimento.

Al di là quindi di tale settoriale verifica di costituzionalità, del tutto interna alla specifica disciplina della conversione della pena pecuniaria, rimane il più generale disegno dei riflessi penalistici dello status di fallito che è investito dalle ordinanze dei giudici a quibus e che invece, per le ragioni esposte, rientra nella sfera di discrezionalità del legislatore.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, primo e secondo comma, della legge 15 dicembre 1990 n. 386 (Nuova disciplina sanzionatoria degli assegni bancari), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Pretore di Perugia, sezione distaccata di Assisi, e dal giudice per le indagini preliminari presso la Pretura di Alessandria con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 gennaio 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: GRANATA

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 3 febbraio 1992.

Il cancelliere: FRUSCELLA

92C0132

N. 33

Ordinanza 22 gennaio-3 febbraio 1992

Giudizio di incidente di esecuzione.

Corte costituzionale - Giudizio penale di accusa - Sentenza di condanna 1° marzo 1979 - Istanza di cancellazione di ipoteca legale di L. 40.000.000.000 iscritta a carico di uno dei condannati - Esclusione di giurisdizione della Corte costituzionale - Non luogo a provvedere.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Aldo CORASANITI;

Giudici: prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Cesare MIRABELLI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sull'istanza di cancellazione di ipoteca legale in data 10 ottobre 1991 rivolta da Antonio Lefèbvre D'Ovidio al Presidente della Corte costituzionale, iscritta al n. 1 del registro incidenti di esecuzione;

Udito nella camera di consiglio del 18 dicembre 1991 il Giudice relatore Renato Granata;

Ritenuto che, in data 10 ottobre 1991, Antonio Lefèbvre D'Ovidio — condannato dalla Corte costituzionale in composizione integrata nel giudizio penale di accusa n. 1 del registro generale 1977 alla pena di anni due, mesi due di reclusione e lire trecentomila di multa con sentenza pronunciata il 1 marzo 1979 — ha rivolto al Presidente della Corte

costituzionale istanza di cancellazione dell'ipoteca legale iscritta a suo carico per la somma di lire quaranta miliardi su alcuni suoi beni immobili con decreti n. 176 del 10 novembre 1977 e n. 182 del 30 novembre 1977 adottati in via d'urgenza dal Presidente della Corte costituzionale e ratificati con decreto n. 186 del 2 dicembre 1977 dalla Corte costituzionale integrata;

che nell'istanza si rileva: a) che l'istituto dell'ipoteca legale è stato soppresso dal nuovo codice di procedura penale, il quale, come strumento di cautela reale, prevede in suo luogo il sequestro conservativo sui beni immobili (art. 316 c.p.p.); b) che comunque l'ipoteca legale in questione ha esaurito i suoi effetti in dipendenza dell'intervenuta liquidazione del danno in lire un miliardo e cinquecento milioni a seguito di separato procedimento civile e del sovrapposti sequestro conservativo sui medesimi cespiti disposto in corso di procedimento per lire dodici miliardi, ad ulteriore cautela del credito, dal giudice civile nonché del successivo procedimento di subasta degli stessi; c) che, in ogni caso, il mantenimento del vincolo ipotecario per un ammontare di lire quaranta miliardi a fronte di un credito della pubblica amministrazione accertato di lire un miliardo e cinquecento milioni appare privo di legittimo titolo e concreta all'evidenza un eccesso di mezzi di cautela;

Considerato che l'istanza concerne l'esecuzione di provvedimenti emessi dalla Corte costituzionale in composizione integrata nell'ambito della funzione relativa ai giudizi di accusa promossi per reati commessi da ministri nell'esercizio delle loro funzioni;

che, pur essendo stata sottratta alla Corte costituzionale, ad opera della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, la cognizione dei reati ministeriali, e pur potendosi, in relazione a tale mutato quadro normativo, porsi la questione se residuino in capo alla Corte attribuzioni *in executivis* con riferimento ai giudizi di accusa relativi a tali reati definiti sulla base del previgente regime, appare pregiudiziale stabilire se un provvedimento quale quello sollecitato con la istanza in esame sia mai rientrato *ab origine* nella sfera di attribuzione della Corte;

che, in relazione a tale ultima questione, occorre rilevare come la legge 25 gennaio 1962, n. 20, attribuisca espressamente alla Corte, nella composizione integrata, solo alcune determinate funzioni relative alla fase della esecuzione penale nei giudizi di accusa, e precisamente quelle relative all'applicazione dell'amnistia e dell'indulto e alla decisione sulle domande di riabilitazione (artt. 32 e 33), senza individuare, per la generalità delle funzioni, un giudice competente a decidere tutte le questioni che possano porsi in sede di esecuzione, limitandosi ad individuare nel Procuratore generale presso la Corte d'appello di Roma l'organo che esercita i poteri propri del pubblico ministero nell'esecuzione penale (art. 31);

che, al riguardo — come già stabilito da questa Corte con ordinanza pronunciata in data 10 aprile 1981, in relazione al medesimo procedimento n. 1 del registro generale 1977, su un «ricorso per liberazione da sequestro» presentato nell'interesse di Camillo Crociani — deve affermarsi che, nella fase della esecuzione conseguente ai giudizi di accusa, la giurisdizione della Corte costituzionale integrata è limitata «a tutti e soli i provvedimenti nei quali sia effettivamente in questione la portata del titolo esecutivo, e con esso il particolare significato della giustizia penale costituzionale», oltre naturalmente a quelli espressamente menzionati dalla citata legge n. 20 del 1962, e ciò in aderenza alla *ratio* della predetta legge, quale ricavabile anche dalle esplicite considerazioni al riguardo espresse nella relazione della Prima Commissione permanente della Camera dei Deputati (atto n. 3173-A) sulla relativa proposta di legge;

che, per quanto attiene allo specifico oggetto della istanza in esame, esso riguarda un tipo di provvedimento, quale la iscrizione di ipoteca legale, avente natura di misura cautelare a tutela dei crediti nascenti dal reato e dal relativo procedimento penale, e dunque pertinente alla esecuzione civile in materia penale, provvedimento del quale tra, l'altro, nell'istanza non si contesta né la legittimità né la esecutività, ma di cui, sostanzialmente, si chiede la revoca, in relazione a mutate situazioni di fatto e di diritto;

che, pertanto, nella specie deve escludersi, alla stregua dei principi sopra indicati, la giurisdizione della Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Diehiara non luogo a provvedere sull'istanza di Antonio Lefèhvre D'Ovidio indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 gennaio 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: GRANATA

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 3 febbraio 1992.

Il cancelliere: FRUSCELLA

N. 34

Ordinanza 22 gennaio-3 febbraio 1992

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**Processo penale - Nuovo codice - Tribunale - Richiesta di rinvio a giudizio - Indicazione del consenso preventivo del p.m. al giudizio abbreviato - Mancata previsione anche nel corso della udienza preliminare - Difetto di rilevanza - Manifesta inammissibilità.****(C.P.P., artt. 417, 438 e 439).****(Cost., artt. 3 e 24).**

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Giuseppe BORZELLINO;*Giudici:* dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 417, 438 e 439 del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 13 giugno 1991 dal Tribunale di Busto Arsizio nel procedimento penale a carico di Suarez Chiguascue Gustavo, iscritta al n. 543 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 34, prima serie speciale, dell'anno 1991;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 22 gennaio 1992 il Giudice relatore Giuliano Vassalli;

Ritenuto che il Tribunale di Busto Arsizio, con ordinanza del 13 giugno 1991, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimità degli artt. 417, 438 e 439 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevedono che nella richiesta di rinvio a giudizio davanti al tribunale possa essere indicato, come nel decreto di citazione davanti al pretore, il consenso preventivo del pubblico ministero al giudizio abbreviato, né che tale consenso possa essere prestato successivamente alla richiesta di rinvio a giudizio nei termini di cui all'art. 439 dello stesso codice, ovvero nel corso della udienza preliminare;

e che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata sulla base delle argomentazioni svolte negli atti di intervento spiegati nei giudizi rispettivamente definiti con la sentenza n. 81 del 1991 e con l'ordinanza n. 426 del 1991, che hanno riguardato, peraltro, questioni non strettamente pertinenti a quella oggetto del presente giudizio;

Considerato che le norme impugnate hanno esaurito la propria sfera applicativa con la celebrazione della udienza preliminare e con la pronuncia del decreto che dispone il giudizio, sicché, pendendo il procedimento *a quo* davanti al giudice del dibattimento, le norme stesse non rilevano in alcun modo agli effetti della decisione che il tribunale è chiamato ad adottare;

che, d'altra parte, la tardività del dubbio di legittimità costituzionale è svelata dalla stessa ordinanza di rimessione, nella parte in cui, per motivare la rilevanza della questione, fa leva sul presupposto, del tutto ipotetico, che «verosimilmente l'imputato avrebbe fatto richiesta di rito abbreviato se gli fosse stata ricordata tale sua facoltà nel corso dell'udienza preliminare»;

e che, quindi, la questione deve essere dichiarata manifestamente inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 417, 438 e 439 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Tribunale di Busto Arsizio con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 gennaio 1992.

Il presidente: BORZELLINO

Il redattore: VASSALLI

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 3 febbraio 1992.

Il cancelliere: FRUSCELLA

92C0134

N. 35

Sentenza 22 gennaio-5 febbraio 1992

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Enti pubblici - Regione Sicilia - Enti creditizi - Norme per la ricapitalizzazione - Violazione dei principi contenuti nel codice civile - Riserva allo Stato della disciplina dei rapporti di diritto privato - Ritardo della comunicazione della legge al commissario dello Stato - Richiamo alle sentenze n. 365/1990 e nn. 484 e 493 del 1991 della Corte - Non fondatezza e manifesta infondatezza - Rapporti interni alla struttura societaria - Nomina del presidente - Poteri - Amministratori - Revoca e sostituzioni - Mancata limitazione del potere disciplinato dalla norma impugnata Illegittimità costituzionale.

(Legge regione Sicilia 19 giugno 1991, n. 39, art. 4, secondo comma; legge regione Sicilia 19 giugno 1991, n. 39; legge regione Sicilia 19 giugno 1991, n. 39, artt. 5, primo, secondo e terzo comma, e 6, quinto comma).

(Statuto regione Sicilia, artt. 14 e 17).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Aldo CORASANITI;

Giudici: prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 4, secondo comma, 5, primo, secondo e terzo comma, e 6, quinto comma, della legge regionale approvata l'1-2 maggio 1991 dall'Assemblea Regionale Siciliana (Norme per la ricapitalizzazione dei maggiori enti pubblici creditizi aventi la sede centrale in Sicilia ed interventi in favore degli enti creditizi minori siciliani), promosso con ricorso del Commissario dello Stato per la Regione Siciliana, notificato il 10 maggio 1991, depositato in cancelleria il 17 successivo ed iscritto al n. 26 del registro ricorsi 1991;

Visto l'atto di costituzione della Regione Siciliana;

Udito nell'udienza pubblica del 3 dicembre 1991 il Giudice relatore Antonio Baldassarre;

Uditi l'Avvocato dello Stato Franco Favara per il ricorrente, e gli Avvocati Salvatore Pensabene Lioni e Antonino Mironè per la Regione;

Ritenuto in fatto

1. — Con ricorso regolarmente notificato e depositato, il Commissario dello Stato per la Regione Siciliana ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 4, secondo comma, 5, primo, secondo e terzo comma, e 6, quinto comma, della legge regionale approvata l'1-2 maggio 1991 e promulgata, nelle more del presente giudizio,

come legge della Regione Siciliana 19 giugno 1991, n. 39 (Norme per la ricapitalizzazione dei maggiori enti pubblici creditizi aventi la sede centrale in Sicilia ed interventi in favore degli enti creditizi minori siciliani). Ad avviso del Commissario dello Stato, le disposizioni impugnate, poiché contrastano con principi generali del codice civile (libro V, titolo V), violano il limite del diritto privato posto alle competenze legislative regionali previste dagli artt. 14 e 17 dello Statuto speciale.

In particolare, l'art. 4, secondo comma, nel disporre che il capitale sociale sia sottoscritto per intero dalla Regione Siciliana, si porrebbe in contrasto con le disposizioni codicistiche, dalle quali si desume la natura contrattualistica della società per azioni e, quindi, la necessaria pluralità di soggetti nel momento della costituzione della società stessa.

L'art. 5, poi, nello stabilire, al primo comma, che il presidente della società finanziaria regolata dalla legge impugnata è nominato dalla Regione Siciliana e, al terzo comma, che il predetto presidente provvederà all'assunzione del direttore generale (la cui carica è prevista durare sino all'approvazione dello Statuto), contrasterebbe con la disciplina del codice civile, e in particolare con l'art. 2328 cod. civ., che nega la possibilità di procedere alle suddette nomine prima della costituzione della società. La nomina, da parte della Regione, del presidente della società contrasterebbe, inoltre, con gli artt. 2458 e 2459 cod. civ., i quali conferiscono allo Stato e agli enti pubblici aventi partecipazioni azionarie la nomina di amministratori o sindaci, non quella del presidente.

Anche l'art. 5, secondo comma, contraddirebbe le norme del codice civile laddove prevede che il presidente della società duri in carica cinque anni e sia confermabile, anziché durare in carica tre anni, come prescrive l'art. 2383, secondo comma, cod. civ. per gli amministratori della società per azioni.

Infine, l'art. 6, quarto comma, il quale prevede che, in caso di violazione delle direttive del Comitato regionale per il credito e il risparmio, il Presidente della regione, su parere del predetto Comitato e previa deliberazione della Giunta regionale, possa disporre la revoca degli amministratori e dei sindaci e la loro sostituzione, sarebbe in evidente contrasto con l'art. 2458 cod. civ., che limita l'analogo potere dello Stato e degli enti pubblici agli amministratori e ai sindaci da essi nominati.

Lo stesso Commissario dello Stato ricorrente pone, poi, una questione di carattere preliminare attinente a un preteso vizio formale dell'intera legge. Poiché la legge regionale approvata gli è stata comunicata il 6 maggio 1991, anziché, come prescritto dall'art. 28 dello Statuto speciale, il 5 maggio, ancorché questo fosse giorno festivo, il ricorrente osserva che, qualora tale ritardo non sia censurato, si vanificherebbe l'art. 29, secondo comma, dello stesso Statuto, il quale dispone che la legge deve essere comunque promulgata decorsi otto giorni dall'approvazione. Poiché quest'ultimo termine è dato dalla somma di tre giorni per la comunicazione e cinque giorni per l'eventuale impugnazione da parte del Commissario dello Stato, la tardività della comunicazione, ove non fosse considerata un vizio del procedimento, finirebbe per comprimere indebitamente lo spazio riservato al potere di impugnazione. È ben vero, precisa il ricorrente, che questa Corte, con la sentenza n. 365 del 1990, ha ammesso uno slittamento del termine per l'impugnazione, in modo da garantire comunque al Commissario uno spazio di cinque giorni, ma sarebbe opportuno, a suo giudizio, che la Corte torni di nuovo sul problema.

2. — Si è costituita in giudizio la Regione Siciliana per chiedere che il ricorso sia dichiarato non fondato.

Dopo aver premesso che la legge impugnata tende a dare attuazione in ambito regionale alla legge statale 30 luglio 1990, n. 218 e ai relativi decreti legislativi e dopo aver sottolineato che quella prevista nella legge impugnata è una società finanziaria regionale avente scopi di natura pubblica, e perciò assimilabile al tipo delle «società d'interesse nazionale», la difesa della Regione contesta la fondatezza delle singole censure.

In particolare, i dubbi sull'art. 4, primo comma, non sarebbero fondati poiché la stessa normativa del codice civile non escluderebbe, in via di principio, l'ipotesi dell'unico azionista, seppure con riferimento a momenti successivi a quello della costituzione della società (art. 2362 cod. civ.). Inoltre, la stessa ipotesi sarebbe ammessa sia dalla direttiva CEE 89/667 del 21 dicembre 1989, sia dall'art. 6, secondo comma, del decreto legislativo n. 356 del 1990, proprio in relazione alla costituzione di società per azioni, anche per atto unilaterale di un solo ente pubblico.

Quanto alla disposizione contenuta nell'art. 5, primo comma, la Regione osserva che essa persegue l'intento di attribuire al presidente della società, nominato prima della costituzione di quest'ultima, la duplice responsabilità di curare la fase costitutiva della società nell'interesse della Regione e di assicurare la direzione della stessa nei primi decisivi anni del suo funzionamento, come del resto sembrerebbero ammettere anche gli artt. 2458 e 2459 cod. civ.. L'atto regionale di nomina, pertanto, avrebbe un doppio contenuto: quello di conferire un incarico inerente all'amministrazione regionale e quello di determinare in capo al prescelto lo *status* di presidente della società per il periodo successivo alla costituzione della stessa. Né esisterebbe un principio che vieta di assumere la presidenza della società a chi gestisce le fasi della costituzione della stessa. In relazione all'ulteriore rilievo che la Regione potrebbe nominare gli amministratori, ma non direttamente il presidente, la resistente osserva che quest'ultima nomina non contrasta con le norme del codice civile, che non la prevedono, sicché si dovrebbe ritenere corretto che il Governo regionale, avendo la totalità delle azioni, abbia anche il potere di nomina del presidente. Eguale discorso varrebbe per la nomina del direttore generale (art. 5, terzo comma), essendo quest'ultimo un ausiliario del presidente della società.

Le censure rivolte all'art. 5, secondo comma, sarebbero infondate, a giudizio della Regione, sia perché l'art. 2383, secondo comma, cod. civ., che limita il mandato degli amministratori societari a tre anni, non sarebbe applicabile alle società finanziarie regionali, sia perché suo scopo è quello di assicurare omogeneità tra assetto del capitale e composizione del consiglio di amministrazione, scopo che non avrebbe alcun senso rispetto ad amministratori nominati da enti pubblici, non necessariamente azionisti, con provvedimenti amministrativi.

Riguardo alle censure mosse all'art. 6, quinto comma, la difesa della Regione osserva che, essendo limitato il potere di revoca previsto ai soli amministratori e sindaci nominati dalla Regione, la disposizione impugnata si riferirebbe a un potere amministrativo discrezionale inconfutabilmente spettante al Governo regionale.

Infine, a proposito della censura sulla tardività della comunicazione della legge regionale approvata, la resistente rileva che la tesi interpretativa del Commissario dello Stato sarebbe smentita dalla sentenza n. 365 del 1990 di questa Corte. In ogni caso, premesso che il termine previsto dall'art. 28 dello Statuto è ordinatorio e premesso che, anche se fosse perentorio, la festività del terzo giorno utile legittimava la Regione a comunicare la legge il giorno dopo, la resistente osserva che può alternativamente ritenersi che, con il termine di otto giorni per la promulgazione (art. 29), lo Statuto abbia inteso riferirsi alla scadenza del termine utile per la proposizione dell'impugnazione da parte del Commissario dello Stato ovvero che abbia semplicemente attribuito al Presidente della Regione il potere di promulgare e di pubblicare la legge anche in pendenza del termine per l'impugnazione. La resistente, pur precisando di ritenere preferibile la prima soluzione, sottolinea comunque come la seconda trovi riscontro nella facoltà attribuita al Presidente della Regione di promulgare la legge anche dopo che l'impugnativa sia stata in concreto proposta.

3. — In prossimità dell'udienza l'Avvocatura generale dello Stato ha depositato una memoria difensiva a sostegno del ricorso proposto dal Commissario dello Stato per la Regione Siciliana.

Dopo aver ricordato che la legge impugnata si inserisce nell'ambito della legge n. 218 del 1990 e del decreto legislativo n. 356 del 1990, l'Avvocatura osserva che la stessa legge ricalca lo schema della legislazione statale sul piano regionale, provvedendo al finanziamento del Banco di Sicilia e della Cassa di risparmio V.E. attraverso la costituzione di una società per azioni fiduciaria con capitale interamente sottoscritto dalla Regione Siciliana. Secondo l'Avvocatura, tale intervento si svolge in un campo riservato alla legislazione statale e, in particolare, al codice civile.

Venendo alle singole censure, l'Avvocatura dello Stato osserva come gli argomenti addotti dalla Regione sull'art. 4, primo comma, sono inconferenti sia perché le norme da essa invocate a giustificazione del principio del socio unico riguardano società aventi per oggetto l'attività bancaria (e tale non è la Finsicilia S.p.a.), sia perché le direttive comunitarie necessitano d'intermediazione legislativa per poter essere applicate.

Quanto alle censure concernenti l'art. 5, primo e secondo comma, l'Avvocatura sottolinea come le disposizioni contenute negli artt. 2458 e 2459 cod. civ. siano di carattere eccezionale e, come tali, insuscettibili di deroga da parte del legislatore regionale. Né avrebbe alcun rilievo la natura provvedimentoale dell'atto di nomina e, tantomeno, l'osservazione che la stessa nomina del presidente della società sarebbe consentita dall'essere la Regione azionista unico: l'uno e l'altro, infatti, non dovrebbero impedire alla Regione di dare diretta applicazione alle norme codicistiche. Identiche osservazioni sono, poi, formulate in relazione all'art. 5, terzo comma, riguardo alla nomina del direttore generale.

L'art. 6, quinto comma, infine, si discosterebbe dalla disciplina privatistica anche a giudizio della Regione, tanto più che parrebbe derogare anche all'art. 2400, secondo comma, cod. civ. (secondo cui la revoca dev'esser approvata con decreto dal tribunale, sentito l'interessato).

In relazione alla censura relativa alla comunicazione della legge approvata e alla possibilità che leggi della Regione Siciliana siano promulgate e pubblicate in pendenza del giudizio di costituzionalità, l'Avvocatura sottolinea l'opportunità che la Corte torni a occuparsi del problema, pur dando atto che nel caso di specie il ricorso è stato tempestivamente proposto dal Commissario dello Stato e la promulgazione è avvenuta, non nel nono giorno successivo all'approvazione, ma nel quarantesimo giorno successivo alla notificazione del ricorso.

Considerato in diritto

1. — Il Commissario dello Stato per la Regione Siciliana ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 4, secondo comma, 5, primo, secondo e terzo comma, e 6, quinto comma, della legge approvata dall'Assemblea Regionale Siciliana il 1°-2 maggio 1991 e promulgata, nelle more di questo giudizio, come legge della Regione Siciliana 19 giugno 1991, n. 39 (Norme per la ricapitalizzazione dei maggiori enti pubblici creditizi aventi la sede centrale in Sicilia ed interventi in favore degli enti creditizi minori siciliani). Ad avviso del ricorrente, le disposizioni impuginate, nel disciplinare aspetti relativi alla costituzione di una società per azioni (Finanziaria Regionale Siciliana — Finsicilia S.P.A.) con norme che si discostano dai principi contenuti nel codice civile, violerebbero i limiti posti alla competenza legislativa regionale dagli artt. 14 e 17 dello Statuto speciale, comportanti la riserva allo Stato della disciplina dei rapporti di diritto privato.

Lo stesso Commissario dello Stato prospetta preliminarmente un vizio attinente al procedimento di formazione della legge, dovuto al fatto che la legge regionale, a causa della festività del terzo giorno, è stata comunicata al suo ufficio con un giorno di ritardo rispetto al termine di tre giorni fissato dall'art. 28 dello Statuto speciale. Tale ritardo, a suo avviso, avrebbe la conseguenza di vanificare la perentorietà della prescrizione contenuta nell'art. 29, secondo comma, dello stesso Statuto, secondo il quale, decorsi otto giorni dall'approvazione senza che sia pervenuta al Presidente regionale copia dell'impugnazione proposta dal Commissario dello Stato, la legge va comunque promulgata. Infatti, tenuto conto che il termine di otto giorni fissato dall'art. 29 è costituito dalla somma del termine di tre giorni, previsto per la comunicazione del disegno di legge approvato, e del termine di cinque giorni, stabilito per l'impugnazione della legge mediante presentazione del ricorso a questa Corte, il Commissario ritiene che sia illegittimo computare nel termine utile per la comunicazione a lui della legge approvata il giorno successivo a quello festivo.

2. — La questione sollevata in via preliminare è manifestamente infondata.

In relazione a questioni analoghe proposte in passato dallo stesso Commissario dello Stato per la Regione Siciliana, questa Corte ha affermato (v. sent. n. 365 del 1990) e, successivamente, ribadito (v. sentt. nn. 484 e 493 del 1991) che il ritardo, dovuto alla festività del terzo giorno utile, nella comunicazione della legge approvata al Commissario dello Stato, ai sensi dell'art. 28 dello Statuto, «altra conseguenza non produce se non che il termine di cinque giorni dato al Commissario dello Stato per l'impugnazione della legge regionale decorre dall'ulteriore giorno dell'effettivo invio della legge stessa». Ciò significa, evidentemente, che il periodo di cinque giorni assicurato al predetto Commissario per la proposizione dell'impugnazione della legge è comunque garantito per intero, sicché gli argomenti addotti dal ricorrente si rivelano privi di qualsiasi fondamento.

3. — Tutte le restanti questioni di legittimità costituzionale sollevate dal ricorrente presuppongono la previa risoluzione di un problema comune: la definizione dell'ambito di operatività del limite del «diritto privato» — peraltro espressamente richiamato, in materia d'incentivazione industriale e commerciale, dall'art. 14, lettera d, dello Statuto speciale per la Regione Siciliana — rispetto alle c.d. società finanziarie regionali.

Tali società, come è noto, sono strumenti operativi dell'amministrazione pubblica, ormai diffusamente utilizzati da molte regioni, le quali, sul modello dell'organizzazione amministrativa dello Stato, si servono di istituzioni del diritto privato, quali, appunto, le società per azioni, al fine di realizzare, in via indiretta, finalità pubbliche connesse all'esercizio delle proprie competenze. Lo sviluppo di questo tipo di amministrazione indiretta si collega a una generale evoluzione dello Stato nell'epoca contemporanea, in base alla quale quest'ultimo tende a utilizzare crescentemente, soprattutto nel campo dei servizi pubblici e del rapporto d'impiego pubblico, moduli di azione e di organizzazione propri del diritto privato. Come sembra avvertire lo stesso Commissario dello Stato ricorrente — il quale contesta, non già l'uso del diritto privato, ma la conformità di quest'uso ai principi del codice civile —, l'evoluzione del diritto positivo nel senso ora accennato esige una precisazione della portata del limite alla potestà legislativa regionale costituito dalla «disciplina dei rapporti privati». In altri termini, l'utilizzazione a scopi di amministrazione pubblica indiretta di istituzioni proprie del diritto privato impone di precisare ed, eventualmente, distinguere ciò che pertiene all'area dei rapporti generali del diritto privato e ciò che concerne l'area dell'organizzazione pubblica regionale.

Come questa Corte ha da tempo affermato (v. spec. sentt. nn. 72 del 1965, 154 del 1972, 151 del 1974, 38 del 1977 e 691 del 1988), il limite del «diritto privato» si basa sull'esigenza che sia assicurata su tutto il territorio nazionale una uniformità di disciplina e di trattamento riguardo ai rapporti intercorrenti tra i soggetti privati, trattandosi di rapporti legati allo svolgimento delle libertà giuridicamente garantite ai predetti soggetti e al correlativo requisito costituzionale del godimento di tali libertà in condizioni di formale eguaglianza (artt. 2 e 3 della Costituzione). In ragione di tale base giustificativa, non v'è dubbio che, per quel che concerne i rapporti intersoggettivi attinenti alle società, le competenze legislative regionali non possono svolgersi in altro modo che nel senso di applicare ad essi le norme del codice civile o, più in generale, le norme che lo Stato detta per la disciplina dei relativi rapporti, salvi ovviamente i campi nei quali le stesse norme rinviano agli usi e alle consuetudini locali. Deroche alla legislazione di diritto privato — sempreché queste non comportino una violazione, ancorché indiretta, dei principi civilistici e non risultino manifestamente irragionevoli — sono, invece, ammesse nell'area dei rapporti intercorrenti tra la società privata e l'amministrazione regionale, nella misura in cui prevale la connotazione relativa alla strumentalità della società stessa alle finalità pubbliche che la regione persegue nei campi rientranti nelle competenze ad essa costituzionalmente attribuite.

4. — Sulla base dei principi ora affermati, va dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale concernente l'art. 4, secondo comma, della legge impugnata. Secondo il Commissario dello Stato ricorrente, tale articolo, nel disporre che il capitale della Finanziaria Regionale Siciliana (Finsicilia S.p.a.) «è sottoscritto per intero all'atto della costituzione dalla Regione Siciliana», si porrebbe in contrasto con le disposizioni del codice civile in materia di costituzione delle società per azioni, le quali, all'art. 2247 cod. civ., presuppongono la necessaria partecipazione nel momento iniziale di non meno di due soggetti.

Siffatto assunto non può essere condiviso per due ragioni fra loro concorrenti. Innanzitutto, occorre considerare che, nel caso di società per azioni disciplinate come strumento dell'azione amministrativa regionale, il profilo della partecipazione azionaria o quello della sottoscrizione iniziale del capitale societario rientrano nella sfera dei rapporti tra regione e società privata che connotano in modo essenziale la strumentalità di quest'ultima rispetto alla amministrazione regionale. Infatti, in tanto la predetta società finanziaria può essere ritenuta uno strumento operativo della regione, in quanto quest'ultima possiede o sottoscrive la maggioranza o la totalità delle azioni societarie. In altri termini, l'aspetto ora considerato è indubbiamente uno di quelli che ammette la possibilità di derogare alla disciplina normativa civilistica, sempreché le deroghe previste siano, come in ipotesi, ragionevolmente collegate alle finalità pubbliche connesse allo svolgimento delle competenze costituzionalmente assegnate alla regione e sempreché le stesse non contrastino, neppure indirettamente, con un principio generale deducibile dalla legislazione di diritto privato.

Quest'ultima evenienza, che occorre ora verificare, non può dirsi contraddetta dalla disposizione impugnata, dal momento che la disciplina posta dall'art. 2247 cod. civ. risulta significativamente modificata, nel senso di un'evoluzione del sistema positivo verso il superamento del limite del socio unico, sia dall'adozione della direttiva del Consiglio della Comunità europea 21 dicembre 1989 n. 89/667 CEE, sia dall'entrata in vigore della legge 30 luglio 1990, n. 218 (Disposizioni in tema di ristrutturazione e integrazione patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico) e del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356 (Disposizioni per la ristrutturazione e per la disciplina del gruppo creditizio).

La direttiva comunitaria ora ricordata, dopo aver stabilito, all'art. 2, che la società a responsabilità limitata può avere un socio unico al momento della costituzione e allorché tutte le quote sono concentrate in una sola mano (c.d. società unipersonali), dispone, all'art. 6, che, quando uno Stato-membro permette una società unipersonale anche per le società per azioni, si applicano le disposizioni della medesima direttiva. Nel dare attuazione a tali articoli, la legge n. 218 del 1990 ha previsto, all'art. 1, secondo comma, che le operazioni di fusione, di trasformazione e di conferimento concernenti gli enti pubblici creditizi di cui al comma precedente, possono interessare una o più società per azioni già esistenti ovvero società appositamente costituite con atto unilaterale e aventi ad oggetto l'attività svolta dagli enti conferenti o di rami di essa. Il successivo decreto legislativo n. 356 del 1990, dopo aver riprodotto le predette disposizioni contenute nella legge delega, ha precisato, all'art. 6, che, per l'attuazione delle operazioni prima ricordate, i conferimenti dell'azienda bancaria o di rami di essa debbono esser fatti in società per azioni bancarie, finanziarie o strumentali alle precedenti, di nuova costituzione o già esistenti, e ha stabilito, al comma successivo, ad integrazione della precedente disposizione, che «la costituzione di società per azioni può avvenire anche con atto unilaterale da parte di un solo ente pubblico conferente nel rispetto delle norme in tema di costituzione delle società per azioni e di quanto previsto dal presente decreto».

Alla luce delle norme ora riferite, risulta chiaro che, quantomeno per l'aspetto considerato dall'impugnazione in esame, la legge della Regione Siciliana non contrasta con i principi civilistici desumibili dalle leggi statali vigenti in materia e costituisce, anzi, un'attuazione degli stessi in ambito regionale. Né, contro questa affermazione, può valere l'osservazione formulata dall'Avvocatura generale dello Stato, secondo la quale le disposizioni statali precedentemente riferite riguarderebbero soltanto le società aventi ad oggetto l'attività bancaria o, in genere, l'attività creditizia, e non già le società finanziarie (qual'è la Finsicilia S.p.a.). In realtà, l'art. 6 del decreto legislativo n. 356 del 1990, come si è appena ricordato, si riferisce all'eventualità che un solo ente pubblico conferente possa costituire con atto unilaterale anche società per azioni finanziarie o strumentali a quelle bancarie. E tale è sicuramente la società finanziaria regolata dalla legge impugnata, dal momento che suo scopo è quello di agevolare e permettere la ricapitalizzazione dei maggiori enti pubblici creditizi aventi la sede centrale nella Regione e di rendere possibili interventi in favore degli enti creditizi minori siciliani.

5. — Fondate sono, invece, tutte le censure mosse dal Commissario dello Stato ricorrente ai primi tre commi dell'art. 5 della legge regionale impugnata.

Nelle disposizioni considerate, infatti, sono regolati rapporti interni alla struttura societaria, i quali, come tali, concernono i modi di essere dei soggetti privati, che soltanto il legislatore statale può disciplinare al fine di assicurare la necessaria uniformità di trattamento in tutto il territorio nazionale (v. spec. sentt. nn. 66 del 1961 e 151 del 1974). Rispetto a tali disposizioni, pertanto, vale la più rigorosa applicazione del limite del «diritto privato», nel senso che, in ordine ai rapporti intersoggettivi previsti, le competenze legislative regionali non possono svolgersi in altro modo che dando attuazione alle norme statali che quei rapporti regolano in via generale.

Sulla base di tali principi, va accolta la questione di costituzionalità relativa all'art. 5, primo comma, il quale stabilisce che «entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Presidente della Regione provvede alla nomina, previa deliberazione della Giunta regionale, del Presidente della predetta società». Tale disposizione, infatti, si pone in contrasto con l'art. 2380, quarto comma, cod. civ., il quale dispone che «il consiglio di amministrazione sceglie

tra i suoi membri il presidente, se questi non è nominato dall'assemblea». In altri termini, con riferimento alle società alle quali partecipa prevalentemente o totalmente la regione, quest'ultima, a norma dell'art. 2458 cod. civ., può godere della facoltà, purché sia prevista dall'atto costitutivo, di nominare uno o più amministratori o sindaci; e la stessa regione può, altresì, nominare i soci fondatori scegliendoli tra i propri dipendenti ovvero tra persone che agiscono, comunque, per suo conto, secondo la propria scelta discrezionale: ciò che non può fare, tuttavia, è sostituirsi al consiglio di amministrazione della società nella nomina del presidente della stessa.

Per ragioni analoghe va accolta la questione di legittimità costituzionale relativa all'art. 5, secondo comma, il quale prevede che il presidente della società resterà in carica cinque anni e potrà essere confermato. Palese è, infatti, il contrasto con l'art. 2383 cod. civ., il quale, al secondo comma, stabilisce perentoriamente che la nomina degli amministratori, e quindi quella del presidente dello stesso consiglio di amministrazione, «non può essere fatta per un periodo superiore a tre anni».

Parimenti incostituzionale è, infine, il terzo comma dello stesso art. 5, il quale attribuisce al presidente della società, nella fase di prima applicazione della legge impugnata, il potere di procedere all'assunzione del direttore generale, che resterà in carica sino all'approvazione dello statuto e alla nomina del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale. La previsione della nomina di un direttore generale prima della stessa costituzione della società è, infatti, contraria al principio del diritto societario attinente all'autonomia organizzativa della società stessa e, con particolare riguardo alla figura del direttore generale, al rilievo che i poteri di quest'ultimo non possono non derivare dall'atto costitutivo o da una deliberazione dell'assemblea societaria.

6. — Da ultimo, va accolta anche la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, quinto comma, della legge regionale impugnata.

In virtù della norma censurata, il Presidente della Regione, su parere del Comitato regionale per il credito e il risparmio e previa deliberazione della Giunta regionale, può disporre la revoca degli amministratori o dei sindaci e la loro sostituzione nel caso in cui questi violino le direttive del predetto Comitato per il credito e il risparmio. Il profilo d'illegittimità costituzionale sollevato dal Commissario dello Stato non investe il potere di revoca del Presidente regionale come tale, ma si riferisce alla mancata limitazione dello stesso potere agli amministratori e ai sindaci nominati dalla Regione. In effetti, poiché il potere di revoca degli amministratori di società per azioni, che l'art. 2458, secondo comma, cod. civ. attribuisce allo Stato e agli enti pubblici aventi partecipazioni azionarie, è strettamente correlato al potere di nomina previsto dal primo comma del medesimo art. 2458, il Presidente della Regione può disporre la revoca e la sostituzione dei soli amministratori che siano stati nominati dall'ente regionale. Pertanto, la mancata limitazione del potere disciplinato dalla disposizione impugnata nel senso ora detto, rende quest'ultima costituzionalmente illegittima.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 5, primo, secondo e terzo comma, nonché dell'art. 6, quinto comma, della legge della Regione Siciliana 19 giugno 1991, n. 39 (Norme per la ricapitalizzazione dei maggiori enti pubblici creditizi aventi la sede centrale in Sicilia ed interventi in favore degli enti creditizi minori siciliani);

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, secondo comma, della predetta legge della Regione Siciliana n. 39 del 1991, sollevata, con il ricorso indicato in epigrafe, dal Commissario dello Stato presso la Regione Siciliana, per violazione degli artt. 14 e 17 dello Statuto speciale per la Regione Siciliana (R.D. lgs. 15 maggio-1946, n. 455);

Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'intera legge della Regione Siciliana n. 39 del 1991, sollevata, con il ricorso indicato in epigrafe, dal Commissario dello Stato presso la Regione Siciliana, per violazione dell'art. 28 dello Statuto speciale per la Regione Siciliana.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 gennaio 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: BALDASSARRE

Il cancelliere: DI PAOLA

[91]

Depositata in cancelleria il 5 febbraio 1992.

Il cancelliere: DI PAOLA

N. 36

Sentenza 22 gennaio-5 febbraio 1992**Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.**

Minori - Provincia di Bolzano - Delinquenza minorile - Erogazione di contributi agli enti locali - Ripartizione - Beneficiari e destinazione di immobili - Commissione istituita presso la Presidenza del Consiglio - Rappresentanti delle province autonome e delle Regioni - Interventi di natura aggiuntiva, straordinaria ed urgente e non sostitutiva - Richiamo alle sentenze nn. 180, 37 e 32 del 1991; 345/1990, 459, 399 e 324 del 1989 e 217/1988 - Non fondatezza - Concessione di contributi relativi ad iniziative assistenziali attivate o da attivare nell'ambito del territorio provinciale - Incidenza nella sfera di autonomia provinciale Mancata partecipazione delle province al relativo procedimento Irragionevolezza - Richiamo alla sentenza n. 286/1985 della Corte - Immobili di natura demaniale e patrimoniale - Gestione - Uso gratuito - Limitazione delle competenze degli enti - Illegittimità costituzionale.

(Legge 19 luglio 1991, n. 216, artt. 1, 2, primo, secondo, terzo, quarto, quinto e settimo comma, e 3; legge 19 luglio 1991, n. 216, art. 2, sesto comma).

(Statuto Trentino-Alto Adige, artt. 8, 9, 16, 78, 79 e 80; legge 30 novembre 1988, n. 386, art. 5; Cost., art. 119).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Aldo CORASANITI;

Giudici: prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3 e 6 della legge 19 luglio 1991, n. 216 (Primi interventi in favore dei minori soggetti a rischio di coinvolgimento in attività criminose), promossi con i ricorsi delle Province autonome di Bolzano e di Trento notificati il 16 e 21 agosto 1991, depositati in cancelleria il 23 e 28 agosto successivi ed iscritti rispettivamente ai nn. 31 e 32 del registro ricorsi 1991;

Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 3 dicembre 1991 il giudice relatore Enzo Cheli;

Uditi gli avvocati Roland Riz e Sergio Panunzio per la Provincia di Bolzano e Umberto Pototschnig per la Provincia di Trento e l'avvocato dello Stato Franco Favara per il Presidente del Consiglio dei ministri;

Ritenuto in fatto

1. -- Con ricorso notificato in data 14 agosto 1991 (Ric. n. 31 del 1991), la Provincia autonoma di Bolzano impugna gli artt. 1, primo comma; 2, primo, terzo, quarto, quinto, sesto e settimo comma; 3 e 6 della legge 19 luglio 1991, n. 216 (Primi interventi in favore dei minori soggetti a rischio di coinvolgimento in attività criminose), per violazione degli artt. 8, primo comma, nn. 4, 25, 26, 27 e 29; 9, primo comma, n. 2; 16, primo comma; 54, primo comma, n. 4; 68; 78; 79 e 80 dello Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670) e delle relative norme di attuazione approvate con i decreti del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 115; 20 gennaio 1973, n. 116; 1º novembre 1973, n. 687; 1º novembre 1973, n. 689; 1º novembre 1973, n. 691; 28 marzo 1975, n. 469; 24 marzo 1981, n. 215; 4 dicembre 1981, n. 761; 10 febbraio 1983, n. 89; 19 novembre 1987, n. 526; nonché dell'art. 5 della legge 30 novembre 1989, n. 386, e dell'art. 119 della Costituzione.

Le questioni sollevate investono i profili seguenti:

a) l'art. 1, primo comma, della legge n. 216, prevedendo che la Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per gli affari sociali, assuma il sostegno di iniziative volte a tutelare e favorire la crescita, la maturazione individuale e la socializzazione dei minori al fine di fronteggiare il rischio del loro coinvolgimento in attività criminose, violerebbe, oltre all'art. 119 della Costituzione, le norme dello Statuto speciale e della relativa disciplina attuativa che attribuiscono alla Provincia di Bolzano competenza legislativa ed amministrativa esclusiva in tema di assistenza e beneficenza pubblica, scuola materna, assistenza scolastica, addestramento e formazione professionale, nonché competenza concorrente in tema di istruzione elementare e secondaria.

Le iniziative ammesse a finanziamento riguardano l'attività di comunità di accoglienza dei minori; l'attuazione di interventi a sostegno delle famiglie; l'attività di centri di incontro e di iniziativa sociale; l'attuazione di interventi nell'ambito delle strutture scolastiche. La Provincia ricorda che, nei settori in questione, sono state emanate specifiche norme di attuazione e varie leggi provinciali dirette ad assicurare ampi e completi interventi educativi ed assistenziali a favore dei minori, in particolare di quelli soggetti al rischio di essere coinvolti in attività criminose. La disposizione impugnata, non avendo fatte salve le attribuzioni spettanti alla Provincia autonoma di Bolzano, si sarebbe sovrapposta e contrapposta a specifiche competenze alla stessa spettanti;

b) l'art. 2, primo, terzo, quarto, quinto, sesto e settimo comma, e l'art. 3 della legge impugnata prevedono l'erogazione di contributi a favore degli enti locali nonché di enti e associazioni di volontariato che operino senza scopo di lucro nelle attività e per le finalità indicate nell'art. 1 della legge medesima. I compiti di stabilire i criteri e i requisiti per la ripartizione dei contributi e di formulare al Ministro dell'interno la proposta relativa alla loro concessione sono attribuiti ad una commissione istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, presieduta dal Ministro per gli affari sociali e composta da rappresentanti dei ministeri interessati, da esperti e da rappresentanti delle Regioni e dei Comuni. Quanto ai rappresentanti delle Regioni, si prevede che essi siano designati in numero di tre dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. Si prevede altresì, ai fini dell'erogazione dei contributi, l'onere per i soggetti destinatari di trasmettere alla suddetta commissione i propri bilanci, con una relazione sull'attività svolta e che la presentazione delle domande debba avvenire a cura del Comune per tramite della Prefettura. Per l'erogazione dei contributi l'art. 3 istituisce un apposito fondo per il triennio 1991-93. Il finanziamento viene erogato dal Ministro dell'interno, con proprio decreto, entro trenta giorni dalla proposta della Commissione.

Tali disposizioni sono impugate sotto vari profili.

Innanzitutto — ad avviso della ricorrente — esse sarebbero lesive della competenza provinciale esclusiva, prevista dagli artt. 8, primo comma, n. 25, e 16, primo comma, dello Statuto speciale, in tema di amministrazione ed erogazione dei contributi per l'assistenza e beneficenza pubblica.

In secondo luogo, le stesse disposizioni violerebbero gli artt. 78, 79 e 80 dello Statuto speciale, come integrati dalla legge 30 novembre 1989, n. 386, poiché la Provincia ricorrente, alla quale è devoluta una larga parte del gettito locale dei tributi statali, dovrebbe poter «disporre liberamente dell'impiego di tali mezzi» nei settori di propria competenza esclusiva senza che lo Stato possa direttamente determinare le fonti, la destinazione e le modalità dei flussi finanziari.

Infine, le stesse disposizioni incorrerebbero in una violazione dell'art. 5 della legge n. 386 del 1989, dove si prevede la partecipazione delle Province autonome di Trento e Bolzano alla ripartizione di eventuali fondi speciali dello Stato, partecipazione che la legge impugnata, di contro, non contempla;

c) l'art. 6 della stessa legge n. 216, prevedendo che le Province autonome di Trento e Bolzano possano concedere in uso gratuito agli enti, alle organizzazioni di volontariato ed alle associazioni beni immobili di loro proprietà al fine di destinarli ad interventi a favore dei minori, sarebbe in contrasto con l'art. 68 dello Statuto speciale e con le relative norme di attuazione di cui al d.P.R. n. 115 del 1973, con i quali si è provveduto a trasferire alla Provincia ricorrente, in corrispondenza delle materie ad essa attribuite, i beni immobili statali, nonché con l'art. 54, primo comma, n. 4, dello Statuto speciale, che ha conferito alla Giunta il compito di amministrare il patrimonio provinciale. L'illegittimità discenderebbe anche dal fatto che la norma impugnata prescrive, per i beni in questione, l'uso gratuito con il rispetto di determinate modalità.

2. — Con ricorso notificato in data 21 agosto 1991 (Ric. n. 32 del 1991), anche la Provincia autonoma di Trento ha impugnato gli artt. 1, 2, 3 e 6 della legge n. 216 del 1991, per violazione degli artt. 8, 9 e 16 dello Statuto speciale del Trentino-Alto Adige, in relazione al d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, al d.P.R. 1° novembre 1973, n. 687 e al d.P.R. 15 luglio 1988, n. 405.

Con argomentazioni analoghe a quelle contenute nel ricorso proposto dalla Provincia di Bolzano, la ricorrente sostiene che le norme impugate lederebbero la propria competenza primaria in materia di assistenza e beneficenza pubblica, di assistenza scolastica, di attività artistiche, culturali ed educative locali, nonché la competenza secondaria in materia di istruzione elementare e secondaria. Tali norme non riserverebbero, infatti, alle Province autonome alcun potere in riferimento alla concessione dei contributi, alla determinazione dei criteri e dei requisiti necessari e neppure all'inoltro delle domande da parte dei beneficiari, dal momento che questi compiti sono attribuiti al Dipartimento per gli affari sociali (art. 1), al Ministro dell'interno (art. 2, sesto comma, e art. 3, secondo comma) ed alla apposita commissione istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri (art. 2, quinto comma), dove la rappresentanza delle Province autonome non risulta garantita e resta, comunque, minoritaria.

La Provincia di Trento ricorda, inoltre, di aver approvato le leggi 31 ottobre 1983, n. 35, e 12 luglio 1991, n. 14, che hanno disciplinato la stessa materia regolata dalla legge n. 216 del 1991.

Infine, la Provincia ricorrente ribadisce le censure relative alla violazione delle disposizioni statutarie in tema di autonomia finanziaria, anche in relazione all'art. 5 della legge n. 386 del 1989, ed alla lesione delle competenze relative alla amministrazione dei beni di sua proprietà, da ritenersi implicite nelle restanti attribuzioni provinciali.

3. — Si è costituito in entrambi i giudizi il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, deducendo la inammissibilità e l'infondatezza delle questioni sollevate.

Con memoria presentata in prossimità dell'udienza l'Avvocatura premette alla illustrazione delle proprie difese alcune notizie relative ai problemi posti dalla delinquenza minorile su tutto il territorio nazionale e richiama vari atti del Consiglio superiore della Magistratura, della Commissione parlamentare antimafia e di altri organi parlamentari, dove viene sottolineata la gravità del fenomeno e l'urgenza di intervenire con misure adeguate a favore delle famiglie ed a sostegno delle azioni di contrasto svolte dagli enti pubblici e dal volontariato.

In relazione a questo quadro, la legge n. 216 del 1991 dovrebbe ritenersi attinente — ad avviso dell'Avvocatura — a materia di competenza statale, in quanto diretta a «fronteggiare il rischio di coinvolgimento dei minori in attività criminose», cioè a perseguire un fine preminente di tutela della sicurezza e dell'ordine pubblico. La difesa dello Stato riconosce, peraltro, che gli interventi previsti dalla legge si riflettono anche su materie di competenza regionale (quali l'assistenza pubblica e l'istruzione), ma il fine primario della legge giustificerebbe pur sempre l'iniziativa statale, anche alla luce della giurisprudenza della Corte costituzionale, che, in varie occasioni, ha ammesso interventi statali aggiuntivi a quelli posti in essere dalle Regioni e dagli enti locali competenti, quando occorra affrontare emergenze di notevole rilevanza sociale o sia necessario intervenire su questioni incidenti sulla sicurezza pubblica e sull'ordine pubblico, a tutela di interessi propri dell'intera collettività nazionale.

In riferimento alla censura relativa alla violazione del principio dell'autonomia finanziaria, l'Avvocatura ritiene che la legittimità del sistema centralizzato di finanziamento previsto dalla legge n. 216 possa essere giustificato in quanto attinente a interventi di competenza statale. Infine, per quanto concerne l'art. 6 della stessa legge, l'Avvocatura osserva che tale disposizione esprime una norma meramente autorizzatoria e pertanto non lesiva della competenza delle ricorrenti relativa all'utilizzo del loro patrimonio immobiliare.

4. — In prossimità dell'udienza la Provincia autonoma di Bolzano ha presentato memoria per ribadire gli argomenti sviluppati nel ricorso.

Secondo la ricorrente, gli interventi previsti nell'art. 1 della legge impugnata sarebbero tutti di natura tipicamente assistenziale e solo indirettamente potrebbero rilevare ai fini della prevenzione della criminalità minorile. Tale conclusione sarebbe confermata dalla attribuzione alla Presidenza del Consiglio dei ministri (e non al Ministero di grazia e giustizia) dei compiti di attuazione della legge e dalle rilevanti differenze tra gli interventi di prevenzione criminale riguardanti i minori (disciplinati dal R.D.L. 20 luglio 1934, n. 1404) e quelli di tipo assistenziale di cui alla legge impugnata.

Ad avviso della Provincia le norme impuginate non presenterebbero caratteri di straordinarietà ed urgenza né prevederebbero interventi temporanei per far fronte a situazioni di emergenza, ma configurerebbero una stabile sovrapposizione degli interventi statali a competenze esclusive provinciali.

Nella memoria si ribadiscono, infine, le censure relative all'assenza di poteri decisionali delle Province autonome nella ripartizione dei finanziamenti ed alla conseguente violazione della loro autonomia finanziaria, anche con riferimento all'art. 5 della legge n. 386 del 1989.

5. — Anche la Provincia autonoma di Trento, con memoria presentata in prossimità dell'udienza, ha ribadito la richiesta di accoglimento del ricorso, con argomentazioni analoghe a quelle contenute nella memoria della Provincia di Bolzano.

Considerato in diritto

1. — I due ricorsi investono, sotto profili in gran parte coincidenti, le medesime disposizioni della legge n. 216 del 1991. I giudizi relativi vanno, pertanto, riuniti per essere decisi con un'unica sentenza.

2. — La legge 19 luglio 1991, n. 216 (Primi interventi a favore dei minori soggetti a rischio di coinvolgimento in attività criminose), in considerazione «della situazione eccezionale determinatasi nel Paese» a seguito dell'aggravarsi del fenomeno della delinquenza minorile, si pone come obiettivo fondamentale il sostegno finanziario a iniziative dirette a «tutelare e favorire la crescita, la maturazione individuale e la socializzazione della persona di età minore», al fine di prevenire «il rischio di coinvolgimento dei minori in attività criminose» (art. 1).

A tale scopo la legge prevede l'erogazione di contributi agli enti locali e loro consorzi nonché ad enti, organizzazioni di volontariato e cooperative di solidarietà sociale che operino senza scopo di lucro, al fine di sostenere le attività di comunità di accoglienza per minori e di centri sociali nei quartieri a rischio, nonché l'attuazione di interventi a favore delle famiglie e di assistenza scolastica (artt. 1 e 2).

Per l'erogazione dei contributi viene istituito, per il triennio 1991-93, un apposito fondo aggiuntivo rispetto ai fondi di cui all'art. 2 del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415 (convertito con la legge 28 febbraio 1990, n. 38), concernente il concorso dello Stato al finanziamento ordinario per l'anno 1990 dei bilanci delle amministrazioni locali (art. 3).

I criteri per la ripartizione dei contributi sono determinati da una commissione istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, presieduta dal Ministro per gli affari sociali e composta di rappresentanti delle amministrazioni statali interessate, di esperti e di rappresentanti delle amministrazioni locali. I rappresentanti delle Province autonome e delle Regioni (tre su quattordici componenti il plenum dell'organo) vengono designati dalla Conferenza Stato-Regioni (art. 2, quinto comma). I contributi sono erogati con decreto del Ministro dell'interno, su proposta della stessa commissione (art. 2, quinto e sesto comma, e art. 3, secondo comma).

La legge prevede anche che le Regioni, le Province autonome e gli enti locali possano, con apposita convenzione, concedere in uso gratuito ai destinatari dei contributi beni immobili di loro proprietà, con vincolo di destinazione alle attività contemplate dalla stessa legge (art. 6).

3. — Le questioni sollevate nei confronti degli artt. 1 e 3 della legge n. 216 del 1991 non sono fondate.

In proposito giova rilevare che la legge impugnata ha tratto la sua motivazione preminente — così come risulta dai lavori preparatori e dagli stessi enunciati dell'art. 1 — dall'allarme sociale suscitato dal recente aggravamento di talune forme di criminalità minorile, cioè da una situazione di emergenza che, specialmente nelle maggiori aree urbane ha finito per assumere caratteri di eccezionale gravità. Tale situazione ha imposto l'adozione di particolari misure di politica criminale e di politica sociale nel cui ambito anche la legge in esame va collocata.

Ora, se è vero — come riconosce la stessa difesa statale — che le iniziative, contemplate dall'art. 1 della legge n. 216, ammesse a finanziamento incidono largamente su materie di competenza provinciale (quali l'assistenza pubblica e l'assistenza scolastica) è anche vero che, in presenza della particolare situazione cui si è accennato, l'intervento dello Stato ha potuto trovare adeguata giustificazione proprio nei caratteri dell'emergenza sociale che si è inteso affrontare, stante la gravità del fenomeno e la sua stretta connessione con problemi di difesa della sicurezza e dell'ordine pubblico.

Questa Corte, a tal proposito, in più occasioni ha già avuto modo di escludere l'illegittimità di interventi statali attinenti a materie di competenza delle Regioni o delle Province autonome, quando detti interventi «presentino il carattere della straordinarietà ed i relativi finanziamenti siano aggiuntivi rispetto ai trasferimenti ordinari» (v. sentt. nn. 180, 37 e 32 del 1991; 345 del 1990; 459, 399 e 324 del 1989; 217 del 1988): condizioni che, nella specie, appaiono rispettate sia in relazione alla natura aggiuntiva e non sostitutiva del fondo istituito con l'art. 3 della legge n. 216, che al carattere temporalmente limitato al triennio 1991-93 degli interventi dalla stessa legge previsti.

Il che induce a escludere la fondatezza delle questioni sollevate nei confronti sia dei criteri generali della nuova disciplina formulati nell'art. 1 che dall'istituzione del fondo triennale di cui all'art. 3.

4. — Le questioni relative all'art. 2 della legge impugnata sono solo in parte fondate.

In primo luogo va esclusa la fondatezza delle censure formulate nei confronti dell'art. 2, commi 1, 2, 3, 4, 5, e 7, della legge.

Tali norme individuano i potenziali destinatari dei contributi, stabiliscono le condizioni per accedere agli stessi, istituiscono la commissione cui spetta il compito di formulare i criteri per la ripartizione e la proposta per la concessione.

Si tratta di disciplina naturalmente collegata alla natura statale del fondo ed al carattere aggiuntivo e straordinario degli interventi allo stesso connessi: l'infondatezza delle questioni sollevate nei confronti delle norme in esame discende, pertanto, quale corollario di quanto già rilevato con riferimento alle finalità generali della legge poste dall'art. 1.

Del pari infondata si prospetta la censura sollevata nei confronti delle stesse norme con riferimento all'art. 5 della legge 30 novembre 1989, n. 386, dove si prevede la partecipazione delle Province autonome alla ripartizione dei fondi speciali istituiti per garantire livelli minimi di prestazioni in tutto il territorio nazionale. L'art. 5 della legge in questione non può, infatti, trovare applicazione nel caso in esame, dal momento che il fondo istituito dall'art. 3, primo comma, della legge n. 216 non presenta i connotati propri dei fondi speciali contemplati dall'art. 5 della legge n. 386, che attengono a prestazioni ordinarie, suscettibili di essere uniformate, nei loro livelli minimi, su tutto il territorio nazionale e non ad interventi aggiuntivi ispirati — come quelli in esame — all'esigenza di contrastare con forme differenziate, anche in relazione alla diversa gravità del fenomeno nelle varie aree del paese, una particolare emergenza sociale.

Un'incidenza nella sfera di autonomia provinciale viene, invece, a emergere dal fatto della esclusione delle due Province dal procedimento di concessione dei contributi relativi ad iniziative assistenziali attivate o da attivare nell'ambito del territorio provinciale. Tale esclusione non può ritenersi attenuata dalla eventualità che nella

commissione di cui all'art. 2, quinto comma, possano risultare presenti anche membri designati dalle Province, dal momento che tale presenza non trova nella legge una garanzia specifica e si prospetta comunque del tutto incerta, tanto più se riferita ad ambedue le Province. La mancata partecipazione delle Province autonome al procedimento non appare né ragionevole né giustificata anche alla luce della disposizione espressa nel secondo comma dell'art. 2, dove si prevede la formulazione di un parere obbligatorio dell'ente locale competente per territorio in ordine alla effettiva realizzazione delle iniziative e dei servizi da parte dei destinatari degli interventi.

La disciplina in esame si presenta, pertanto, in contrasto con il principio di collaborazione tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome più volte affermato da questa Corte, dal momento che non può dubitarsi del fatto che, nella fattispecie in esame, ricorrano «interessi eterogenei, riferibili a soggetti diversi e tutti di rilievo costituzionale» (v. sent. n. 286 del 1985), riassumibili, per lo Stato, nell'intento prioritario di contrastare l'emergenza sociale rappresentata dall'aggravarsi del fenomeno della delinquenza minorile, e, per le Province ricorrenti, nell'esigenza di partecipare alla definizione di interventi da attuarsi in materie di propria competenza. Alla composizione di tali interessi provvede — come questa Corte ha sottolineato (sentt. n. 351 del 1991, n. 125 del 1990, n. 337 del 1989, n. 747 del 1988) — l'istituto dell'intesa, mediante il quale risulta possibile attuare una forma di coordinamento paritario tra i soggetti portatori di interessi eterogenei e disciplinare le garanzie procedurali ispirate al principio della leale collaborazione.

Da quanto precede discende l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, sesto comma, della legge impugnata, nella parte in cui affida al solo Ministro dell'interno il potere di disporre i finanziamenti consentiti dalla stessa legge, senza prevedere la necessità di una preventiva intesa con le Province ricorrenti, ove si tratti di sostegno a interventi realizzati o da realizzare nell'ambito dei rispettivi territori provinciali.

5. — L'ultima censura prospettata nei due ricorsi riguarda l'art. 6 della legge n. 216, dove si prevede che le Province ricorrenti — oltre allo Stato, alle Regioni e agli enti locali — possano concedere in uso gratuito ai destinatari dei contributi beni immobili di loro proprietà, con vincolo di destinazione alle attività di cui all'art. 1. Il medesimo art. 6, al secondo comma, stabilisce che l'uso del bene concesso sia regolato da apposita convenzione volta a disciplinare la durata del rapporto, le modalità di controllo sulla utilizzazione, le cause di risoluzione della concessione nonché le modalità per apportare modificazioni o addizioni ai beni concessi. Ad avviso delle ricorrenti le norme in questione risulterebbero invasive dei poteri statutariamente concessi alle Province autonome in ordine alla gestione dei propri beni demaniali e patrimoniali.

Anche tale questione si presenta fondata.

La disposizione espressa nel primo comma dell'art. 6, ove riferita alle ricorrenti, appare, infatti, superflua e invasiva, dal momento che le Province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'art. 68 dello Statuto, dispongono pienamente dei beni immobili di natura demaniale e patrimoniale ad esse assegnati e tale disponibilità non può non comportare anche la possibilità di concedere i beni in questione in uso gratuito per il perseguimento di finalità di interesse provinciale. A sua volta, la disposizione contenuta nel secondo comma dell'art. 6, prescrivendo, in connessione con il primo comma, particolari modalità per l'utilizzazione dei beni concessi, si presenta limitativa delle competenze relative all'amministrazione del patrimonio delle ricorrenti, che l'art. 54, primo comma, n. 4, dello Statuto affida senza condizioni alla Giunta provinciale.

Ambedue le disposizioni in esame risultano, pertanto, viziate d'incostituzionalità nella parte in cui, riferendosi alle Province autonome di Trento e di Bolzano, introducono, per la gestione dei beni immobili alle stesse spettanti, limiti e condizioni non previsti in sede statutaria.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi;

1) *dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, sesto comma, della legge 19 luglio 1991, n. 216 (Primi interventi in favore dei minori soggetti a rischio di coinvolgimento in attività criminose), nella parte in cui non prevede la preventiva intesa fra lo Stato e le Province autonome di Trento e di Bolzano in ordine al decreto del Ministro dell'interno che dispone i contributi di cui al medesimo art. 2 per il sostegno a iniziative attivate nell'ambito dei rispettivi territori provinciali;*

2) *dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 6 della legge 19 luglio 1991, n. 216, nella parte in cui estende la disciplina prevista dallo stesso articolo alle Province autonome di Trento e di Bolzano;*

3) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1; 2, primo, secondo, terzo, quarto, quinto e settimo comma, e 3 della legge 19 luglio 1991, n. 216, sollevate, in riferimento agli artt. 8, 9, 16, 78, 79 e 80 dello Statuto speciale del Trentino-Alto Adige e delle relative norme di attuazione, nonché all'art. 5 della legge 30 novembre 1989, n. 386, e all'art. 119 della Costituzione, dalle Province autonome di Trento e di Bolzano con i ricorsi indicati in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 gennaio 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: CHELI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 5 febbraio 1992.

Il cancelliere: DI PAOLA

92C0143

N. 37

Sentenza 22 gennaio-5 febbraio 1992

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Forze armate - Militare sottoposto a procedimento disciplinare - Difensore - Nomina di altro militare non appartenente al medesimo «ente» - Preclusione - Irragionevole e incongruente limitazione al diritto di difesa - Condizionamento derivante dal vincolo di subordinazione gerarchica - Illegittimità costituzionale.

(Legge 11 luglio 1978, n. 382, art. 15, secondo comma).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Aldo CORASANITI;

Giudici: prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 15, secondo comma, della legge 11 luglio 1978, n. 382 (Norme di principio sulla disciplina militare), promosso con ordinanza emessa il 4 aprile 1991 dal Tribunale amministrativo regionale della Liguria sui ricorsi riuniti proposti da Gasparini Alessandro contro il Ministro delle finanze ed altri iscritta al n. 531 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 34, prima serie speciale, dell'anno 1991;

Visto l'atto di costituzione di Alessandro Gasparini, nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 17 dicembre 1991 il Giudice relatore Antonio Baldassarre;

Udito l'Avvocato dello Stato Stefano Onufrio per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1. — Nel corso di un giudizio proposto perché fosse annullato tanto il provvedimento del Comandante del Nucleo regionale di Polizia tributaria della Guardia di finanza di Genova, in data 4 novembre 1988, che ha irrogato la sanzione di sette giorni di consegna di rigore, quanto il provvedimento del Comandante della Zona ligure della Guardia di finanza, in data 16 gennaio 1989, che ha respinto il ricorso gerarchico proposto contro il provvedimento inflittivo della predetta sanzione, il Tribunale amministrativo regionale della Liguria ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 15, secondo comma, della legge 11 luglio 1978, n. 382, nella parte in cui preclude al militare sottoposto a procedimento disciplinare di indicare come difensore nel procedimento stesso altro militare non appartenente al medesimo ente.

Premesso che il militare sottoposto a procedimento aveva nominato come proprio difensore un militare in forza in altro ente e che tale nomina era stata annullata dal Comandante del Nucleo regionale, il quale ha poi provveduto a nominare un difensore d'ufficio nella persona di un militare dello stesso ente di appartenenza, il giudice *a quo* osserva che, per tali ragioni, non si può dubitare della rilevanza della questione.

Quanto alla non manifesta infondatezza, lo stesso giudice rileva che, dal momento che, laddove l'art. 15, secondo comma, parla di «ente» o di «corpo», con tali nozioni devono intendersi le unità tipiche delle Forze Armate, comunemente definite «reparto» e aventi la consistenza di battaglione o di gruppo al comando di un colonnello o di un tenente colonnello, unità tra le quali può farsi rientrare il Nucleo regionale di polizia tributaria, non è sicuramente infondato il dubbio che il difensore del militare nel procedimento disciplinare di cui trattasi non sia nella condizione di adempiere adeguatamente al suo dovere, essendo necessariamente subordinato in via gerarchica al comandante dell'ente, cioè all'autorità decidente che, sentita la commissione appositamente formata, infligge la sanzione disciplinare.

Sebbene la stessa legge n. 382 del 1978 e il relativo regolamento di esecuzione (d.P.R. n. 545 del 1986) predispongano una serie di garanzie a tutela della posizione del difensore (come, ad esempio, il divieto di irrogare sanzioni per fatti rientranti nell'espletamento del mandato o la dispensa dal servizio per il difensore durante il tempo necessario all'adempimento delle funzioni connesse alla difesa), tuttavia queste, ad avviso del giudice *a quo*, non sembrano sufficienti a garantire l'adeguato espletamento delle funzioni di difensore, pur tenendo conto che si tratta di un procedimento non giurisdizionale. Tali funzioni, infatti, implicano, nel militare prescelto come difensore, prese di posizioni e affermazioni su vicende pertinenti allo stesso ambiente di vita militare e a comuni rapporti umani, che possono raggiungere profili o momenti di grande asprezza, sicché il condizionamento dei vincoli gerarchici o il timore del deterioramento dei rapporti con i commilitoni sono tali da non assicurare adeguatamente che il difensore goda di una serenità tale da permettergli lo svolgimento obiettivo del mandato. Questo inconveniente, secondo il giudice *a quo*, è tanto più grave quando le vicende, che danno causa al procedimento, sono tali da implicare un contrasto del militare accusato con tutti i commilitoni del reparto, così che per lui non sarebbe neppure possibile individuare fra questi ultimi un difensore adeguato.

Il giudice *a quo* è indotto a dubitare della conformità della norma impugnata rispetto all'art. 97, primo comma, della Costituzione, il quale, nel richiedere che l'azione amministrativa risponda al principio di imparzialità, esige regole procedurali sulla condotta della pubblica amministrazione dirette ad assicurare un'esatta valutazione degli interessi coinvolti dalla decisione amministrativa da adottare, così da garantire un procedimento basato sui principi della congruenza e della ragionevolezza.

Né si potrebbe dire, aggiunge il giudice *a quo*, che le c.d. sanzioni di corpo esigono un sistema di difesa interna al medesimo corpo, poiché esse si esauriscono tutte nell'ambito della vita del reparto. Questa supposizione, infatti, è negata sia dal fatto che quelle sanzioni possono essere inflitte anche a subordinati i quali, pur essendo aggregati al reparto del comandante decidente, sono però effettivi in altri corpi o enti, sia dal fatto che le stesse sanzioni si riflettono nel più ampio rapporto intercorrente tra il militare punito e la forza armata di appartenenza, considerato che, seppur indirettamente, incidono sullo stato del militare e influenzano lo svolgimento della carriera (promozioni e consimili).

2. — Si è costituito in giudizio il ricorrente che ha promosso il processo *a quo*, chiedendo che la questione sia accolta sulla base delle argomentazioni svolte nell'ordinanza di rimessione.

3. È intervenuto in giudizio anche il Presidente del Consiglio dei ministri per chiedere che la questione sia dichiarata non fondata, dal momento che, ad avviso dell'Avvocatura dello Stato, le garanzie assicurate al militare inquisito dalla legge n. 382 del 1978 e dal relativo regolamento di esecuzione sono tali da consentirgli la puntuale esplicazione del diritto di difesa. Inoltre, continua l'Avvocatura dello Stato, deve escludersi la violazione dell'art. 97 della Costituzione, poiché il procedimento disciplinare in esame deve rispondere a criteri di economicità e di rapidità, sicché dare la possibilità al militare inquisito di scegliere il proprio difensore al di fuori dell'ente di appartenenza significherebbe rallentare lo svolgimento del procedimento medesimo e far venir meno il requisito dell'immediatezza che gli è proprio.

Considerato in diritto

1. — Il Tribunale amministrativo regionale della Liguria dubita della legittimità costituzionale dell'art. 15, secondo comma, della legge 11 luglio 1978, n. 382 (Norme di principio sulla disciplina militare), nella parte in cui preclude al militare sottoposto a procedimento disciplinare di indicare come difensore nel procedimento stesso altro militare non appartenente al medesimo «ente».

Secondo il giudice *a quo*, la dubbia compatibilità rispetto alla Costituzione della norma impugnata deriverebbe da una duplice ragione:

a) la limitazione della scelta del difensore nella persona di un militare appartenente allo stesso «ente» del militare incolpato comporterebbe un'irragionevole compressione della possibilità di un'adeguata difesa sia in riferimento a un procedimento che può concludersi con sanzioni indirettamente incidenti sullo stato del militare punito e sulla di lui carriera, sia a causa della subordinazione gerarchica necessariamente intercorrente fra il difensore e il comandante dell'«ente» competente a decidere ovvero a causa dei condizionamenti negativi che possono derivare al difensore dal proprio ambiente di vita a motivo del mandato svolto;

b) la preclusione di nominare il proprio difensore fra militari appartenenti a «enti» diversi violerebbe l'art. 97 della Costituzione, il quale esige che siano stabilite regole procedurali sull'attività amministrativa dirette ad assicurare un'esatta valutazione degli interessi coinvolti nella decisione da adottare, regole che, nel caso, non sarebbero adeguatamente stabilite a causa dell'insufficiente garanzia delle possibilità di difesa del militare sottoposto a procedimento disciplinare.

2. — La questione va accolta.

Al fine di decidere se la preclusione di scegliere il difensore al di fuori dell'«ente» di appartenenza costituisca un'irragionevole limitazione nel contesto delle norme di legge dirette ad assicurare un'adeguata difesa al militare sottoposto a procedimento disciplinare ovvero se comporti, comunque, una violazione del principio di imparzialità dell'azione amministrativa garantito dall'art. 97 della Costituzione, occorre preliminarmente definire la nozione di «ente» desumibile dalle leggi sull'ordinamento militare e applicabile al caso di specie.

Premesso che numerose sono le disposizioni che contengono la locuzione di «ente» e, talora, quella di «ente o corpo» e premesso che le nozioni di volta in volta implicate adottano punti di vista sovente non collimanti o, comunque, diversi, si deve dire che la dizione di «ente» non fa riferimento a una specifica e precisa realtà, identificabile con un certo settore o segmento, materialmente determinabile, dell'organizzazione militare. In altri termini, quella di «ente» è una nozione di genere riferibile a qualsiasi unità o servizio organicamente costituito e sottoposto al comando o alla direzione di un ufficiale ad esso preposto, che sia dotato di autonomia nel campo dei rapporti di impiego, nel campo logistico, in quello tecnico e amministrativo. Sotto il profilo disciplinare, l'ufficiale preposto a tali unità, cioè il comandante di corpo, è l'autorità legittimata a decidere sull'infrazione (con l'ausilio di una commissione nel caso degli illeciti più gravi) e ad infliggere l'eventuale punizione.

È, dunque, corretta la premessa da cui muove il giudice *a quo*, in base alla quale l'«ente» costituisce un'unità organizzativa sottoposta alla direzione di un comandante nei cui rispetti il militare prescelto come difensore è, in ogni caso, in posizione di subordinazione gerarchica. Ed è pure corretta l'ulteriore premessa, presupposta dallo stesso giudice, che, anche con specifico riferimento all'ordinamento della Guardia di finanza, il concetto di «ente» ricomprende differenti unità organizzative, fra le quali rientrano sicuramente i comandi di corpo e, quindi, ai sensi dell'art. 3, quarto comma, della legge 23 aprile 1959, n. 189 (Ordinamento della Guardia di finanza), anche i Nuclei regionali di polizia tributaria.

Non v'è dubbio, perciò, che, a norma dell'impugnato art. 15, secondo comma, della legge n. 382 del 1978, la dimensione organizzativa all'interno della quale il militare sottoposto al procedimento disciplinare ricorrente nel giudizio *a quo* poteva scegliere il proprio difensore fosse quella del Nucleo regionale di polizia tributaria al cui servizio era adibito. Sicché rappresenta una corretta applicazione della disposizione impugnata — e ciò è importante anche ai fini della verifica della rilevanza della questione — quella relativa all'annullamento, da parte del comandante del corpo (con conseguente nomina di un difensore d'ufficio), della scelta come difensore di un militare appartenente a una brigata ricompresa in un nucleo regionale diverso da quello nel quale prestava servizio il sottoposto a procedimento disciplinare, considerato che l'anzidetta disposizione preclude a quest'ultimo la scelta del proprio difensore al di fuori dell'«ente» (o del corpo) di appartenenza.

3. — Tale preclusione è, tuttavia, costituzionalmente illegittima, poiché, all'interno di un contesto legislativo che si preoccupa di assicurare un'adeguata e indipendente difesa al militare sottoposto a procedimento disciplinare; rappresenta, alla luce dei valori costituzionali coinvolti, una limitazione irragionevole e incongruente rispetto alla predetta finalità.

Allo scopo di garantire il principio del giusto procedimento anche nel caso della irrogazione di sanzioni disciplinari di corpo, l'art. 15 della legge n. 382 del 1978 stabilisce alcune regole, aventi un contenuto paragiurisdizionale, dirette ad assicurare al militare sottoposto al relativo procedimento amministrativo un'adeguata tutela di alcuni essenziali interessi giuridicamente rilevanti. Il suddetto articolo dispone, infatti, che nessuna sanzione disciplinare di corpo può essere inflitta in mancanza di una previa contestazione degli addebiti e in mancanza del fatto che siano sentite e vagliate

le giustificazioni addotte dal militare interessato (primo comma). Inoltre, lo stesso articolo dispone, al comma successivo, che le infrazioni comportanti la punizione della consegna di rigore non possono essere decise nel senso della colpevolezza dell'accusato senza che sia stato sentito il parere di una commissione formata da tre militari (di cui due di grado superiore e uno di grado pari rispetto a quello del militare sottoposto a procedimento). Ancora lo stesso articolo, sempre al secondo comma, riconosce al militare che ha commesso l'infrazione il «diritto alla difesa», nel senso che, a tutela dei suoi interessi, gli garantisce la nomina di un difensore da lui prescelto tra i militari in servizio nel suo stesso «ente» di appartenenza e, in mancanza di questo, la nomina di un difensore d'ufficio.

Nelle disposizioni che regolano il procedimento disciplinare in esame, la difesa dell'inquisito riceve una protezione particolarmente accurata. Innanzitutto, il regolamento di esecuzione della legge n. 382 del 1978 — contenuto nel d.P.R. 18 luglio 1986, n. 545 (Regolamento di disciplina militare) — prevede, all'art. 68, tanto la dispensa del militare difensore dai suoi normali obblighi di servizio per il tempo necessario all'adempimento delle funzioni connesse alla difesa, quanto il divieto per il militare designato difensore di ufficio di rifiutare l'incarico se non per giustificato impedimento. Ma quel che è più importante è che lo stesso articolo, a tutela dell'imparzialità della difesa dispone sia che le funzioni del difensore non possono essere assolve dal superiore che ha rilevato la mancanza, sia che il difensore è vincolato al segreto d'ufficio. In ogni caso, la garanzia più forte del principio dell'imparzialità e dell'indipendenza della difesa è data dallo stesso art. 15, secondo comma, della legge n. 382 del 1978, il quale stabilisce che al militare che ha esercitato le funzioni di difensore, in un procedimento disciplinare non può esser inflitta alcuna sanzione per fatti rientranti nell'espletamento del suo mandato.

Non v'è dubbio che il quadro normativo tracciato mostra un complesso di disposizioni preordinato al fine di assicurare, non soltanto una difesa a tutela degli interessi del militare sottoposto a procedimento disciplinare, ma soprattutto una difesa che possa essere svolta in condizioni di imparzialità e di indipendenza anche nei confronti delle pressioni che possano derivare dall'ambiente di vita militare. In riferimento a tale fine, la preclusione della possibilità di scegliersi un difensore al di fuori dell'«ente» di appartenenza costituisce una limitazione palesemente incongruente, soprattutto in considerazione della particolare struttura delle unità organizzative militari, degli interessi coinvolti nel procedimento disciplinare e della natura delle sanzioni irrogabili.

4. — Come ha correttamente osservato il giudice *a quo*, il condizionamento derivante dal vincolo di subordinazione gerarchica che caratterizza l'ambiente di vita del difensore — e, in particolare, quello rispetto al comandante del corpo competente a decidere e quello rispetto agli ufficiali che abbiano rilevato l'infrazione — può esser tale, in alcuni casi, da non garantire l'espletamento del mandato in modo adeguatamente imparziale e indipendente da pressioni esterne. Questo condizionamento, come ha sottolineato lo stesso giudice, può essere ancor più pesante quando la natura dell'infrazione contestata è tale da comportare una situazione di contrasto o di aspra tensione tra il militare incolpato e i restanti componenti dell'«ente» di appartenenza. In considerazione di tali ipotesi — le quali, sebbene estreme, possono in ogni caso avere un riscontro reale — la facoltà di scelta del difensore tra i militari di enti diversi da quello di appartenenza dell'accusato, che è esclusa dal legislatore, potrebbe costituire, invece, un mezzo in grado di garantire il raggiungimento effettivo del fine, che si propone lo stesso legislatore, di assicurare al sottoposto a procedimento disciplinare una difesa imparziale e indipendente da pressioni esterne: un mezzo che si potrebbe inserire nel procedimento previsto senza implicare alcun altro mutamento nelle modalità, nei tempi e nei termini propri del procedimento stesso.

L'irragionevolezza dell'omissione indicata si rivela palese se si considera il contenuto di valore costituzionale degli interessi coinvolti nel procedimento disciplinare, anche in relazione alle sanzioni irrogabili. La previsione di procedimenti disciplinari nell'ambito della vita militare è evidentemente giustificata dalla finalità di assicurare un bene essenziale dell'ordinamento militare, anche in tempo di pace: la disciplina e l'ordinato svolgimento del servizio. Ma, poiché l'art. 52, terzo comma, della Costituzione, prescrive che l'ordinamento delle Forze armate si informa allo spirito democratico della Repubblica, si comprende bene come il legislatore, in attuazione di tale valore costituzionale, abbia circondato i procedimenti disciplinari delle garanzie necessarie al fine di assicurare, anche all'interno dell'ordinamento militare, il godimento del nucleo essenziale dei diritti costituenti il patrimonio inviolabile della persona umana. La garanzia di una difesa effettiva, imparziale e indipendente, rientra in questa visione dei procedimenti disciplinari, soprattutto in considerazione del fatto che dal loro espletamento possono derivare sanzioni comportanti restrizioni al godimento di beni che hanno indubbio rilievo costituzionale.

Innanzitutto, occorre considerare che i procedimenti in esame contemplano sanzioni, come la consegna di rigore, che implicano il vincolo di rimanere per un determinato tempo in apposito spazio dell'ambiente militare e, pertanto, hanno come conseguenza dell'infrazione accertata una restrizione della libertà dell'individuo, per la quale si impone la garanzia di un'adeguata ed effettiva difesa. Inoltre, lo stesso tipo di sanzione incide su un valore posto dalla Costituzione a base dei diritti della persona umana, vale a dire la dignità dell'uomo sotto l'aspetto dell'autostima e della

coscienza del proprio valore nell'ambito dei rapporti con gli altri uomini. Infine, non è senza significato ricordare che la consegna di rigore viene riportata nella documentazione personale del militare punito, configurando, così, un'ipotesi di sanzione di corpo, la quale, tuttavia, travalica, nei suoi effetti meno immediati, la vita dell'«ente» di appartenenza per incidere sullo svolgimento del rapporto di servizio con la Forza armata in cui è inquadrato il militare e, in particolare, sulla progressione della carriera del militare stesso. E tale incidenza non può essere negata neppure nel caso in cui le predette annotazioni a seguito di specifica istanza dell'interessato, possono essere eliminate dalla documentazione personale dopo due anni di buona condotta, poiché tale cancellazione non ha in ogni caso effetto retroattivo.

In conclusione, ripercorrendo alla luce dei valori costituzionali coinvolti la scelta legislativa di garantire al sottoposto al procedimento disciplinare una difesa imparziale e indipendente, la preclusione per il militare incolpato di nominare il proprio difensore tra i militari non appartenenti all'«ente» in cui l'accusato presta servizio si rivela palesemente irragionevole e incongruente e, come tale, costituzionalmente illegittima.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 15, secondo comma, della legge 11 luglio 1978, n. 382 (Norme di principio sulla disciplina militare), nella parte in cui non prevede che il militare sottoposto a procedimento disciplinare ha la facoltà di indicare come difensore nel procedimento stesso un altro militare non appartenente all'«ente» nel quale egli presta servizio.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 gennaio 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: BALDASSARRE

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 5 febbraio 1992.

Il cancelliere: DI PAOLA

92C0144

N. 38

Sentenza 22 gennaio-5 febbraio 1992

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Trasporto - Province autonome di Trento e Bolzano - Adeguamento dei piani e dei programmi provinciali con il piano generale dei trasporti - Intese con le province autonome - Mancata previsione - Illegittimità costituzionale - Cipet - Direttive - Non fondatezza nei sensi di cui in motivazione.

[Legge 4 giugno 1991, n. 186, art. 2, primo comma, lettere *e*), *h*) e *m*), quarta e quinta proposizione; legge 4 giugno 1991, n. 186, art. 2, primo comma, lettere *c*), *i*), *a*), *b*), *g*) e *n*)].

(Statuto Trentino-Alto Adige, artt. 8, nn. 5, 17 e 18; 14, primo comma, e 16, primo comma).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Aldo CORASANITI;

Giudici: prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI;

ha pronunciato: la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma primo, della legge 4 giugno 1991, n. 186 (Istituzione del comitato interministeriale per la programmazione economica nel trasporto - CIPET) promossi con ricorsi delle Province autonome di Bolzano e di Trento, notificati il 22 luglio 1991, depositati in cancelleria, rispettivamente, il 25 e il 29 successivi ed iscritti ai nn. 29 e 30 del registro ricorsi 1991;

Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 17 dicembre 1991 il Giudice relatore Antonio Baldassarre;

Uditi gli avvocati Roland Ritz per la Provincia autonoma di Bolzano e Valerio Onida per la Provincia autonoma di Trento e l'Avvocato dello Stato Piergiorgio Ferri per il Presidente del Consiglio dei ministri;

Ritenuto in fatto

I. — La Provincia autonoma di Bolzano, con ricorso ritualmente notificato e depositato, ha sollevato questione di legittimità costituzionale nei confronti dell'art. 2, primo comma, lettere *a), b), c), e), g), h), i), m), n)*, della legge 4 giugno 1991, n. 186 (Istituzione del Comitato interministeriale per la programmazione economica nel trasporto — CIPET), per violazione dell'art. 8, nn. 5, 17 e 18, dell'art. 14, primo comma, dell'art. 16, primo comma, dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670) e delle relative norme di attuazione (d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381; d.P.R. 19 novembre 1987, n. 527; decreto legislativo 25 gennaio 1991, n. 33), i quali attribuiscono alla suddetta Provincia competenze legislative e amministrative di tipo esclusivo in materia di urbanistica, lavori pubblici di interesse provinciale, comunicazioni e trasporti d'interesse provinciale.

La ricorrente svolge, innanzitutto, la censura relativa all'art. 2, primo comma, lettera *i)*, il quale stabilisce che il CIPET «provvede con cadenza triennale, sentite le regioni, all'aggiornamento del Piano generale dei trasporti». La Provincia, premesso che la questione non si porrebbe ove si ritenesse non applicabile la norma impugnata alle province autonome, osserva che l'incostituzionalità della suddetta previsione risulta evidente in riferimento all'art. 2, terzo comma, della legge 15 giugno 1984, n. 245, il quale richiama le norme di attuazione dello Statuto contenute nell'art. 20 del d.P.R. n. 381 del 1974, che prescrive per gli aggiornamenti periodici del Piano generale dei trasporti «l'intesa con le province autonome». Si tratterebbe, dunque, di un palese contrasto, tanto più che questa Corte, con ordinanza n. 524 del 1988, avrebbe affermato che la suddetta intesa si applica sia alla prima approvazione, sia ai successivi aggiornamenti del Piano.

Secondo la stessa ricorrente, inoltre, tutte le altre disposizioni impugnate sarebbero costituzionalmente illegittime sia perché incompatibili con i poteri provinciali connessi all'esercizio di funzioni di carattere esclusivo attribuite alla ricorrente dalle norme statutarie prima ricordate, sia perché contrastanti con i principi costituzionali relativi alla funzione di indirizzo e coordinamento e, in particolare, al principio di legalità.

Sotto i predetti profili, sarebbe incostituzionale, innanzitutto, la disposizione contenuta alla lettera *a)*, secondo la quale il CIPET «emana direttive per coordinare la programmazione nel settore del trasporto con la programmazione economica generale». Tale disposizione contrasterebbe con il potere di programmazione degli interventi di propria competenza nel settore del trasporto, attribuiti alla ricorrente dallo Statuto speciale e dalle norme di attuazione contenute nel d.P.R. n. 527 del 1987, che individua tassativamente i poteri e le modalità d'intervento residuati in materia allo Stato. Inoltre, la stessa disposizione, non stabilendo a quali obiettivi o interessi costituzionali debbano essere finalizzate le direttive del CIPET, non predeterminerebbe in alcun modo i contenuti di queste ultime.

Ad analoghe censure è assoggettata anche la lettera *b)*, secondo la quale il CIPET «emana direttive per coordinare e semplificare le procedure e l'azione delle amministrazioni ed enti pubblici nel settore del trasporto e per garantire l'attuazione del Piano generale dei trasporti». In contrario, infatti, non si potrebbe dire che la copertura legislativa possa essere assicurata dal rinvio al Piano generale dei trasporti, dal momento che le direttive ivi previste sarebbero esercitabili anche indipendentemente dalle esigenze di attuazione del Piano, e cioè al solo scopo di coordinare le procedure e le azioni delle amministrazioni pubbliche operanti nel settore.

Per ragioni del tutto simili sarebbe incostituzionale anche la lettera *c)*, secondo la quale il CIPET «emana direttive per definire gli schemi di convenzione relativi ai progetti integrati nel settore del trasporto, nel rispetto dell'autonomia delle regioni e degli enti locali», non potendo riconoscersi un significato prescrittivo alla formula di salvezza ivi contenuta, tanto più che pone sullo stesso piano autonomie del tutto diverse fra loro.

Censure analoghe a queste sono formulate avverso le disposizioni contenute nella lettera *e)* e nella lettera *m)*. Secondo la prima di tali disposizioni, il CIPET emana direttive per l'adeguamento e il coordinamento con il Piano generale dei trasporti di tutti i piani e programmi, adottati o in corso di realizzazione o anche di elaborazione, delle amministrazioni statali, di quelle regionali o locali, nonché di enti pubblici e di società, che prevedano interventi comunque incidenti sul settore del trasporto, prevedendo l'adeguamento dei piani degli enti interessati entro 90 giorni dall'emanazione delle direttive stesse. Secondo la disposizione contenuta nella lettera *m)*, al fine di permettere al CIPET di valutare la conformità dei predetti piani rispetto agli obiettivi di quello generale e alle direttive emanate ai sensi della lettera *e)*, le amministrazioni e gli enti sopra indicati trasmettono i propri piani attuativi al Comitato interministeriale, che si esprime entro il termine di 90 giorni dalla comunicazione, decorso inutilmente il quale si intende dato il parere favorevole. La stessa disposizione aggiunge, subito dopo, che «il parere contrario del CIPET determina la sospensione dell'efficacia del piano o programma generale, che si trasmette a tutti gli strumenti e provvedimenti attuativi» e che «le opere previste dal piano o programma generale su cui il CIPET ha espresso parere contrario non possono usufruire di finanziamenti pubblici».

Oltre ai motivi già fatti valere per le altre censure, la ricorrente argomenta sulla peculiarità del potere di direttiva previsto dalle disposizioni in esame, poiché questo consiste sia nella fissazione degli obiettivi e dei criteri, sia in un riesame di tutti i piani e i programmi già adottati in passato. È chiaro che quest'ultimo, comportando un esercizio successivo del potere di direttiva, ha l'effetto di costringere l'ente che ha adottato il piano a modificarlo in conformità alle prescrizioni date, le quali non possono essere che puntuali e specifiche. Sicché, conclude la Provincia, più che di un potere di direttiva si dovrebbe parlare di un potere di controllo atipico, che, se può essere legittimamente esercitato verso le amministrazioni statali e le imprese private, non può esserlo, di certo, verso funzioni amministrative riconducibili a competenze provinciali di tipo esclusivo. La lettera *m)*, poi, collega a tale potere di controllo, espresso attraverso un parere del CIPET, effetti altrettanto atipici, poiché al parere negativo consegue «la sospensione dell'efficacia» dell'atto di programmazione già adottato e dei relativi provvedimenti attuativi, nonché l'impossibilità per le opere previste di fruire dei finanziamenti pubblici e, quindi, anche di quelli provinciali. Si tratta, dunque, di un potere che, a ben vedere, sembra più correttamente qualificabile come un potere «straordinario» di annullamento nei confronti degli atti provinciali, atti che, nel caso di Bolzano, consistono anche in leggi (come il Piano territoriale provinciale, che non potrebbe non rientrare tra gli «interventi comunque incidenti sul settore del trasporto»).

Censure identiche a quelle mosse alle disposizioni da ultimo menzionate sono state formulate con riferimento alle previsioni contenute nella lettera *h)*, le quali estendono in pratica il meccanismo definito nelle lettere *e)* ed *m)* alle «direttive per l'elaborazione e l'adeguamento dei piani regionali dei trasporti al Piano generale dei trasporti», nel senso che dispongono un analogo controllo di conformità, compresa l'ipotesi del silenzio-assenso nel caso che il parere non sia dato nel termine di 90 giorni dalla comunicazione. Secondo la Provincia di Bolzano, anche a tali direttive si dovrebbe applicare la conseguenza della «sospensione dell'efficacia» e della cessazione dei finanziamenti pubblici, sicché a tale proposito vanno ripetute le censure riportate nel capoverso precedente.

Per ragioni simili a quelle ricordate all'inizio appare incostituzionale — sempre secondo la provincia ricorrente — la previsione, contenuta nella lettera *g)*, che assegna al CIPET il potere di emanare direttive concernenti «nuove iniziative legislative e regolamentari in ordine all'adeguamento della politica tariffaria e della disciplina in materia di contributi (...) agli obiettivi del Piano generale dei trasporti»: un potere di direttiva che, oltretutto, si rivolgerebbe, incostituzionalmente, agli organi titolari delle funzioni legislative statale e provinciale.

Infine, incostituzionale sarebbe anche la disposizione contenuta nella lettera *n)*, per la quale il CIPET «formula proposte circa l'attività di ricerche e di studi dell'Istituto superiore dei trasporti — ISTRAS.p.a. e di altri istituti con specifica specializzazione nel settore del trasporto». Tale disposizione, infatti, sarebbe illegittima per la parte che si riferisce alle ricerche e agli studi riguardanti il trasporto nell'ambito provinciale, per violazione del ricordato art. 8, n. 18, dello Statuto speciale.

2. — Con un distinto ricorso, regolarmente notificato e depositato, la Provincia autonoma di Trento ha impugnato le medesime disposizioni contestate nel ricorso della Provincia di Bolzano, esclusa quella contenuta nella lettera *n)*, per violazione degli stessi parametri di costituzionalità indicati nel precedente ricorso, ad eccezione dell'art. 14 dello Statuto speciale.

La ricorrente, premesso che la legge n. 186 del 1991 segue una logica di settore — opposta a quella propria delle leggi precedenti, che avevano salvaguardato l'autonomia provinciale con clausole di non applicabilità o con la previsione di applicabilità soltanto in base a norme speciali, — osserva che al nuovo Comitato si affidano compiti apparentemente attuativi del Piano generale dei trasporti, ma in realtà di pianificazione del settore, con poteri

autoritativi e vincolanti anche nei confronti delle regioni e delle province autonome: compiti la cui natura risulta più chiaramente dall'art. 2, secondo comma, lettera *i*), in virtù del quale al CIPET viene trasferito un potere, quello di aggiornamento triennale del Piano generale dei trasporti e di indicazione dell'ammontare di risorse pubbliche da destinare al finanziamento degli interventi nel settore, che spettava al CIPE, in base all'art. 4, secondo comma, della legge n. 245 del 1984. Secondo la Provincia di Trento, nessun dubbio potrebbe sorgere circa l'applicabilità della legge alle province autonome, poiché queste ultime sono espressamente menzionate nell'art. 1, quarto comma, della legge n. 186 del 1991, laddove si dice che esse sono chiamate a intervenire ai lavori del CIPET, senza diritto di voto, per l'esame di argomenti di loro interesse.

Le disposizioni contenute nelle lettere *a*), *b*) e *c*) sarebbero illegittime, ad avviso della ricorrente, ovviamente sempreché siano ritenute applicabili alle province autonome, dal momento che violerebbero le norme di attuazione che prevedono la necessità dell'intesa, come confermato da questa Corte con l'ordinanza n. 524 del 1988. In particolare, la lettera *b*) andrebbe sottoposta a questa regola in quanto si tratta di disposizioni integrative del piano, così come la lettera *c*), salvo a interpretare la clausola di salvezza delle competenze contenuta in quest'ultima disposizione, come rinvio implicito alla richiesta intesa.

Per gli stessi motivi dovrebbe essere considerata incostituzionale la lettera *g*), sempreché questa sia riferibile anche alle iniziative legislative e regolamentari della Provincia di Trento.

Anche rispetto alle disposizioni contenute nelle lettere *e*), *h*) ed *m*), la ricorrente propone le medesime censure, dal momento che si tratta di direttive vincolanti integrative del Piano generale dei trasporti, le quali, da un lato, non vengono sottoposte alle procedure d'intesa prescritte dall'art. 2, terzo comma, della legge n. 245 del 1984 e, dall'altro, sono destinate a incidere in un campo riservato alla competenza esclusiva della Provincia in tema di programmazione dei trasporti e urbanistica, per il cui esercizio sono già previste apposite procedure di coordinamento nelle norme di attuazione contenute nel d.P.R. n. 381 del 1974. Queste ultime, infatti, lungi dal prevedere una superiorità del Piano generale dei trasporti sugli altri piani, impongono ai programmi statali di adeguarsi al piano urbanistico provinciale e ai piani territoriali di coordinamento, alla cui formazione lo Stato partecipa presentando osservazioni in sede di progetto. Sempre ad avviso della ricorrente, le disposizioni ora esaminate violerebbero anche l'art. 6 del d.P.R. n. 527 del 1987, in base al quale spetta a un comitato paritetico proporre misure di coordinamento, e l'art. 21, secondo comma, del d.P.R. n. 381 del 1974, il quale prevede la competenza della Giunta provinciale per la deliberazione dei piani urbanistici. Sugli altri profili attinenti alle stesse disposizioni la Provincia di Trento formula censure analoghe a quelle svolte nel ricorso della Provincia di Bolzano.

Infine, quanto alla lettera *i*), la ricorrente ne contesta la costituzionalità soltanto nel caso che l'abrogazione ivi stabilita dell'art. 4, secondo comma, della legge n. 245 del 1984 comporti come conseguenza che il terzo comma dell'art. 2, il quale prevede che gli aggiornamenti del Piano debbono essere sottoposti ad intesa, non si applichi più. In tal caso, infatti, i contenuti del Piano sarebbero determinati con atto unilaterale dello Stato, in violazione con quanto affermato da questa Corte nell'ordinanza n. 524 del 1988.

3. — In entrambi i giudizi si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri con memorie di contenuto identico, volte a richiedere il rigetto dei ricorsi, senza svolgere, peraltro, alcuna difesa in merito e facendo riserva per ogni controdeduzione in successivi scritti difensivi.

4. — In prossimità dell'udienza ha presentato un'ulteriore memoria la Provincia autonoma di Bolzano, la quale, oltre ad insistere sui propri argomenti, osserva che l'interpretazione adeguatrice, relativa alla considerazione dell'art. 2, terzo comma, della legge n. 245 del 1984 come norma tuttora applicabile, porterebbe a salvare dalle censure proposte in riferimento all'obbligo dell'intesa soltanto la lettera *i*), non già le altre disposizioni impugnate, visto che la legge citata concerne unicamente gli aggiornamenti del piano. Per le restanti disposizioni, sottolinea la ricorrente, le censure sotto il profilo della lesione del principio di «leale cooperazione» permangono, poiché non può considerarsi garanzia sufficiente la previsione relativa alla partecipazione, senza diritto di voto, del Presidente della Giunta provinciale alle riunioni del CIPET quando si discutono oggetti di specifico interesse provinciale, non ricorrendo nel caso neppure i lineamenti di un «organo misto» e, comunque, non essendo rispettati i requisiti minimi di un coordinamento paritario.

In ogni caso, continua la ricorrente, per tutte le altre disposizioni resta la macroscopica violazione del principio di legalità, sia perché non tutte le direttive sono funzionalmente e necessariamente legate all'attuazione del Piano generale dei trasporti, sia perché quest'ultimo è anch'esso un atto amministrativo avente contenuto d'indirizzo (tanto che, sotto tale profilo, non può invocarsi legittimamente neppure l'interesse nazionale, considerato che, come questa Corte ha affermato, siffatto interesse può essere individuato e definito soltanto dal legislatore statale).

5. — In prossimità dell'udienza ha presentato una memoria anche l'Avvocatura generale dello Stato, la quale insiste per l'infondatezza dei ricorsi.

Secondo l'Avvocatura dello Stato, nessun valido criterio ermeneutico autorizza a ritenere che sia stato abrogato l'art. 2, terzo comma, della legge n. 245 del 1984, istitutiva del Piano generale dei trasporti, sicché la procedura dell'intesa ivi prevista impedisce che i rapporti tra lo Stato, cioè il CIPET, e la Provincia siano improntati a schemi di sottordinazione o di vincolo preventivo quanto all'esercizio delle competenze provinciali da sottoporre a intesa. Del resto, continua l'Avvocatura, questa Corte, con l'ordinanza n. 524 del 1988, ha ritenuto che il modulo paritetico dell'intesa, posto a presidio dell'autonomia provinciale nella soggetta materia, va considerato operante (e su ciò concordava anche allora la difesa dello Stato) tanto per la predisposizione del piano e dei relativi aggiornamenti, quanto per le fasi successive di approntamento e di approvazione. Pertanto, conclude l'Avvocatura dello Stato, si deve ritenere che i limiti implicati dalla necessità dell'intesa per l'approvazione del Piano generale dei trasporti e dei relativi aggiornamenti operano anche con riguardo alle funzioni del CIPET quando incidono nell'ambito territoriale delle Province autonome.

6. — Nel corso della discussione orale, le ricorrenti hanno insistito sulle loro posizioni. In particolare, la Provincia di Bolzano ha affermato che se la tesi dell'Avvocatura dello Stato, conducente a una pronuncia interpretativa di rigetto, può valere per le disposizioni attinenti a poteri di programmazione, non potrebbe applicarsi, invece, ai poteri di controllo, la cui incostituzionalità deriverebbe dalla totale assenza di un'adeguata base legislativa. La Provincia di Trento ha osservato che, se le cose stessero come le descrive l'Avvocatura dello Stato, le ricorrenti non avrebbero nulla da lamentare. Ma, poiché al CIPET sono stati assegnati poteri ulteriori rispetto a quelli previsti dalla legge n. 245 del 1984, la Provincia ritiene che non sia possibile fare a meno di una pronuncia, in parte, estensiva delle procedure d'intesa ai nuovi poteri e, per altra parte, demolitiva dell'illegittima interferenza del CIPET sull'efficacia dei piani provinciali (lettera *m*).

L'Avvocatura dello Stato, per contro, premesso che la materia dei trasporti va distinta da quella della urbanistica (tanto che la lettera *h*) parla solo di piani dei trasporti e non di piani urbanistici) e che su di essi incide anche la disciplina della Comunità europea, osserva che le disposizioni impugnate hanno ad oggetto soltanto i trasporti nazionali. Su tali basi, l'Avvocatura insiste per la richiesta di una pronuncia interpretativa di rigetto, che chiarisca, in particolare, la portata del concetto d'intesa specialmente in relazione alla distinta nozione di cogestione e in considerazione dei diversi interessi di cui sono portatori i soggetti che nel caso sono chiamati all'intesa.

Considerato in diritto

1. — Con ricorso regolarmente notificato e depositato, la Provincia autonoma di Bolzano ha sollevato questione di legittimità costituzionale nei confronti dell'art. 2, primo comma, lettere *a*), *b*), *c*), *e*), *g*), *h*), *i*), *m*) ed *n*) della legge 4 giugno 1991, n. 186 (Istituzione del comitato interministeriale per la programmazione economica nel trasporto — CIPET), per lesione delle competenze di tipo esclusivo in materia di urbanistica, lavori pubblici d'interesse provinciale, comunicazione e trasporti d'interesse provinciale, ad essa assicurate dall'art. 8, nn. 5, 17, 18, dall'art. 14, primo comma, e dall'art. 16, primo comma, dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670) e dalle relative norme di attuazione, con particolare riferimento all'art. 20 del d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381, nonché all'art. 6 del d.P.R. 19 novembre 1987, n. 527, e al decreto legislativo 25 gennaio 1991, n. 33.

Con distinto ricorso, anch'esso regolarmente notificato e depositato, la Provincia autonoma di Trento ha sollevato questione di legittimità costituzionale nei confronti delle medesime disposizioni di legge, salvo quella contenuta nella lettera *n*), per violazione degli stessi parametri costituzionali, ad eccezione dell'art. 14, primo comma, dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige.

Poiché i giudizi comportano in gran parte la risoluzione di questioni identiche, essi vanno riuniti per essere decisi con un'unica sentenza.

2. — Occorre preliminarmente esaminare la riserva espressa dalla difesa della Provincia di Bolzano in relazione a svariate disposizioni, e ripresa in via precauzionale da quella della Provincia di Trento, attinente alla non applicabilità della legge n. 186 del 1991 alle ricorrenti. In realtà, questa ipotesi interpretativa non ha alcun fondamento.

Come ha ricordato la stessa difesa della Provincia di Trento, l'applicabilità della suddetta legge alle ricorrenti deve ammettersi, in via di principio, soprattutto in considerazione del rilievo che la stessa legge, all'art. 1, quarto comma, prescrive che «devono esser chiamati ad intervenire per l'esame di argomenti di rispettivo interesse, senza diritto di voto, i presidenti delle regioni e i presidenti delle province autonome di Trento e di Bolzano». Ed, inoltre, non è privo di significato che né dai lavori preparatori, né da altre disposizioni della legge n. 186 del 1991 possono trarsi indicazioni nel senso della non applicabilità alle Province della stessa legge, essendo vero, piuttosto, che, trattandosi di competenze riconducibili all'attuazione del Piano generale dei trasporti, queste non possono non riguardare anche i territori delle Province autonome. Sicché, sulla base degli *standards* costantemente applicati da questa Corte (v., specialmente, sen-

tenze nn. 210 e 433 del 1987, 1000 del 1988, 372 del 1989 e 49 del 1991), si deve escludere che, in linea generale, la legge n. 186 del 1991 non si applichi alle Province autonome di Trento e di Bolzano, salva, pur sempre, la possibilità di dedurre in via interpretativa che singole disposizioni non si riferiscono a campi riservati alle competenze delle regioni o delle Province autonome.

3. — Le due ricorrenti contestano, sotto vari profili, la legittimità costituzionale dell'art. 2, primo comma, lettera a), secondo il quale il CIPET, al fine di svolgere le sue funzioni istituzionali, attinenti all'informazione, alla programmazione e al coordinamento delle diverse attività nel settore del trasporto nelle sue diverse componenti e modalità, «emana direttive per coordinare la programmazione nel settore del trasporto con la programmazione economica generale».

Le censure non sono fondate.

Il Comitato interministeriale per la programmazione economica nel trasporto (CIPET) è un organo infragovernativo, presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri o, per sua delega, dal Ministro del bilancio e della programmazione economica, il quale opera nell'ambito del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE). Il compito del CIPET è quello di elaborare e adottare piani o programmi nazionali nel settore dei trasporti, al fine di assicurare in tal campo un indirizzo unitario e un coordinamento delle molteplici competenze in esso sussistenti. Ma, come risulta anche dal suo incardinamento organizzativo, l'attività di programmazione settoriale affidata al CIPET non può prescindere da una visione della politica dei trasporti correlata con lo sviluppo economico generale. La disposizione impugnata non fa altro che dare forza normativa a tale esigenza, investendo il CIPET del compito di formulare indirizzi al fine di coordinare la propria programmazione di settore con quella economica generale, imputata al CIPE. Sicché, trattandosi di una disposizione che stabilisce una forma di raccordo fra due organi statali e fra le rispettive competenze, dalla sua previsione nella legge impugnata non può derivare alcun effetto lesivo nei confronti dell'autonomia costituzionalmente garantita alle Province ricorrenti.

4. — Per ragioni del tutto simili vanno respinti anche i dubbi di legittimità costituzionale sollevati dalle ricorrenti nei confronti dell'art. 2, primo comma, lettera b), della legge n. 186 del 1991, il quale dispone che il CIPET «emana direttive per coordinare e semplificare le procedure e l'azione delle amministrazioni ed enti pubblici nel settore del trasporto e per garantire l'attuazione del Piano generale dei trasporti».

Per quanto riguarda il primo tipo di direttive, non v'è dubbio che il loro oggetto è dato dalle procedure e dalle azioni di amministrazioni e di enti pubblici sottoposti alle competenze dello Stato. Il potere di coordinamento e di semplificazione previsto nella disposizione impugnata, pertanto, non è diretto verso le amministrazioni e gli enti dipendenti dalle Province autonome e, quindi, la sua previsione non può esser considerata lesiva delle attribuzioni delle ricorrenti, né in alcun modo interferente con esse.

Eguale discorso vale per le direttive rivolte a garantire l'attuazione del Piano generale dei trasporti. Anche in tal caso, infatti, si tratta di indirizzi, i quali, pur se non sono necessariamente finalizzati allo scopo del coordinamento e della semplificazione, concernono in ogni caso le strutture organizzative e i moduli di azione o, in una parola, gli strumenti operativi diretti a permettere e ad assicurare l'attuazione del Piano generale dei trasporti. Sicché non vi può esser dubbio che, pure per questa parte, la disposizione impugnata non riguarda le amministrazioni o gli enti dipendenti dalle Province autonome, rispetto ai quali l'ordinamento prevede forme di indirizzo di carattere diverso.

5. — Non fondata, nei sensi di cui in motivazione, è la questione di legittimità costituzionale sollevata dalle ricorrenti nei confronti dell'art. 2, primo comma, lettera c), il quale conferisce il potere al CIPET di emanare «direttive per definire gli schemi di convenzione relativi ai progetti integrati nel settore del trasporto, nel rispetto dell'autonomia delle regioni e degli enti locali».

La disposizione contestata ha ad oggetto il potere di direttiva del CIPET in ordine alla determinazione degli schemi di convenzione da utilizzare nell'ambito delle esperienze dei c.d. progetti integrati. Questi ultimi sono previsti e definiti dal Piano generale dei trasporti (paragrafo 37) come il modello più evoluto dei c.d. progetti mirati, nel senso che sono diretti a fini specifici di riequilibrio territoriale dei trasporti di una determinata arca attraverso uno sforzo congiunto di tutte le risorse e di tutti i poteri che vi insistono. Ciò comporta che, sotto il profilo funzionale, i progetti integrati sono connotati da una globalità delle competenze coinvolte e da una contemporaneità delle azioni tendenti alla risoluzione di tutte le problematiche trasportistiche e territoriali concernenti l'area di intervento. Sotto il profilo strutturale, poi, essi sono caratterizzati da un elevato grado di coordinamento tra i singoli organi preposti alla gestione dei vari modi di trasporto e gli organi centrali competenti nella determinazione degli indirizzi di piano.

I progetti integrati sono uno strumento essenziale per l'attuazione degli obiettivi del Piano generale dei trasporti e, proprio perciò, sono regolati nel Piano stesso, il quale precisa altresì, al medesimo paragrafo, che le convenzioni — quadro costituiscono un «elemento base» dei predetti progetti, dei quali riflettono le medesime caratteristiche

strutturali e funzionali. In altri termini, al pari dei progetti integrati, esse coinvolgono in modo pieno e diretto competenze afferenti a materie assegnate alle regioni e agli enti locali subregionali (urbanistica, viabilità e lavori pubblici d'interesse regionale) e, finanche, competenze legislative e amministrative di tipo esclusivo, come nel caso specifico delle Province ricorrenti (trasporti d'interesse provinciale, urbanistica, viabilità e lavori pubblici d'interesse provinciale). Esse, inoltre, comportano una forte integrazione fra le accennate competenze regionali o provinciali e le competenze statali, comprese quelle di indirizzo.

In questo quadro, i poteri di direttiva in ordine alla definizione degli schemi di convenzione, previsti dalla disposizione impugnata, vanno considerati come un indispensabile mezzo per dare funzionalità al Piano generale dei trasporti, nel senso che dal loro esercizio scaturiscono indirizzi e *standards* organizzativi che integrano il Piano medesimo al fine di rendere operativi i progetti cui si riferiscono. Per tali ragioni ad esse vanno applicate le stesse regole di formazione previste per il Piano generale e, più precisamente, ad esse si applica la disposizione contenuta nell'art. 2, terzo comma, della legge 15 giugno 1984, n. 245 (Elaborazione del piano generale dei trasporti), secondo la quale «a norma dell'art. 20 del d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381, il piano di cui al precedente articolo 1 (Piano generale dei trasporti) e gli aggiornamenti di cui al successivo art. 4 sono predisposti d'intesa con le province autonome di Trento e Bolzano per quanto riguarda gli aspetti che attengono all'ambito territoriale di tali province».

Questa conclusione, la quale deriva immediatamente dalla natura delle direttive rivolte alla definizione degli schemi di convenzione relativi ai progetti integrati, è conforme, innanzitutto, alle ricordate norme di attuazione contenute nell'art. 20 del d.P.R. n. 381 del 1974, che, come ha più volte ricordato questa Corte (v. da ultimo, sentt. nn. 224 del 1990 e 483 del 1991), non possono essere derogate dal legislatore ordinario e devono ritenersi applicabili pur nel silenzio della legge. Queste, infatti, stabiliscono che gli interventi statali in materia di viabilità, linee ferroviarie e aerodromi, compresi evidentemente quelli di natura organizzativa, vanno comunque effettuati previa intesa con la provincia interessata. Inoltre, la stessa conclusione è indubbiamente coerente con le direttive del Piano generale dei trasporti, le quali, al paragrafo già ricordato, prevedono che i «progetti integrati verranno redatti secondo le indicazioni del CIPET, in accordo con le Regioni e i Comuni interessati». Infatti, essendo le convenzioni-quadro un elemento essenziale dei progetti integrati, è conseguenziale a ciò che i principi di salvaguardia dell'autonomia regionale o provinciale siano egualmente applicati alle une e agli altri.

Sulla base delle ragioni ora dette, non si può dubitare, dunque, che l'inciso finale contenuto nella disposizione impugnata, per il quale il CIPET emana direttive per la definizione degli schemi di convenzione relativi ai progetti integrati «nel rispetto dell'autonomia delle regioni (...)», debba esser interpretato nel senso che, allorché le misure di coordinamento previste interessino le competenze attribuite in via esclusiva alle Province autonome di Trento e di Bolzano, la loro determinazione non può prescindere dall'intesa con queste ultime. Interpretata in questo senso, la disposizione contenuta nella lettera c) dell'art. 2, primo comma, non può considerarsi lesiva dell'autonomia costituzionalmente garantita alle ricorrenti.

6. — Per motivi in parte analoghi a quelli appena enunciati va dichiarata non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale sollevata da entrambe le ricorrenti nei confronti dell'art. 2, primo comma, lettera i).

La disposizione impugnata stabilisce che il CIPET «provvede con cadenza triennale, sentite le regioni, all'aggiornamento del Piano generale dei trasporti che dovrà indicare per il triennio di riferimento l'ammontare delle risorse pubbliche da destinare al finanziamento degli interventi di settore del trasporto rispettivamente di parte corrente e di parte capitale: è conseguentemente abrogato il secondo comma dell'art. 4 della legge 15 giugno 1984, n. 245».

Come è stato ricordato nel punto precedente, le norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige contenute nell'art. 20 del d.P.R. n. 381 del 1974 prevedono che allorché lo Stato definisce i propri interventi in materia di viabilità, di linee ferroviarie e di aerodromi deve determinarli sulla base di un'intesa con la provincia autonoma interessata. Questa disposizione, immodificabile e inderogabile da parte del legislatore ordinario, è stata richiamata anche dall'art. 2, terzo comma, della legge n. 245 del 1984, al fine specifico di stabilire che gli aggiornamenti del Piano generale dei trasporti «sono predisposti d'intesa con le Province autonome di Trento e Bolzano per quanto riguarda gli aspetti che attengono nell'ambito territoriale di tali province». Su tale disposizione questa Corte, chiamata a giudicare a seguito di un ricorso della Provincia autonoma di Bolzano, ha affermato che al vincolo dell'intesa necessaria per l'approntamento dello schema di piano non possono non sottostare anche le eventuali successive modifiche (v. ord. n. 524 del 1988).

Le disposizioni ora riferite e la decisione di questa Corte appena ricordata mostrano che, in ragione delle norme di attuazione dello Statuto speciale contenute nel d.P.R. n. 381 del 1974, l'ordinamento legislativo appresta per le Province autonome di Trento e di Bolzano una disciplina speciale e diversa rispetto a quella stabilita dalla norma

impugnata per le regioni a statuto ordinario, nel senso che, riguardo agli aggiornamenti del Piano generale dei trasporti, esige una intesa tra il CIPET e le suddette Province allorché siano in discussione profili di specifico interesse di queste ultime. Più precisamente, la disposizione impugnata, la quale richiede che gli aggiornamenti del Piano generale siano deliberati dal CIPET previo parere delle regioni, non si pone in contrasto con la disciplina speciale prima ricordata per il semplice motivo che la più tenue forma di cooperazione in essa disposta non si riferisce alle ricorrenti, le quali posseggono in materia competenze più estese di quelle di cui sono titolari le regioni a statuto ordinario. Pertanto, il dubbio di legittimità costituzionale sollevato da queste ultime va rigettato, dal momento che, come ha riconosciuto anche l'Avvocatura Generale dello Stato, alle Province autonome continua ad applicarsi la disciplina speciale precedentemente illustrata. A questa conclusione conduce sia il rilievo, più volte sottolineato da questa Corte (v., da ultimo, sentt. nn. 224 del 1990 e 483 del 1991), secondo il quale non è necessario un espresso richiamo dell'applicabilità delle norme di attuazione alle autonomie speciali, essendo implicito il rispetto delle stesse ogni volta che non sia espressa una chiara ed esplicita volontà in senso contrario, sia il rilievo che la disposizione impugnata significativamente provvede ad abrogare l'art. 4, secondo comma, della legge n. 245 del 1984, il quale prevedeva che occorreva sentire le regioni, ma non l'art. 2, terzo comma, della stessa legge, il quale, come si è visto, richiama l'art. 20 delle norme di attuazione contenute nel d.P.R. n. 381 del 1974 per richiedere sugli aggiornamenti del Piano l'intesa con le Province autonome interessate.

7. — Le questioni di legittimità costituzionale sollevate dalle Province ricorrenti nei confronti dell'art. 2, primo comma, lettere *e*) e *h*), vanno accolte nella parte in cui, ai fini del coordinamento ivi disciplinato, non prevede l'intesa con le Province stesse.

La prima delle disposizioni impuginate stabilisce che il CIPET emana direttive per l'adeguamento e il coordinamento, rispetto al Piano generale dei trasporti, dei piani e dei programmi regionali (o provinciali) comunque incidenti sul settore del trasporto, anche se già adottati o in corso di realizzazione, prevedendo l'obbligo di adeguamento da parte delle regioni (o delle province autonome) entro novanta giorni dall'emanazione della direttiva. La lettera *h*) stabilisce, inoltre, che il CIPET emana direttive per l'elaborazione e l'adeguamento dei piani regionali (o provinciali) dei trasporti rispetto al Piano generale, alle quali le regioni dovranno adeguarsi entro novanta giorni dall'emanazione della direttiva. In quest'ultimo caso, la stessa disposizione stabilisce che il CIPET valuta la conformità dei piani regionali (o provinciali) in relazione agli obiettivi del Piano generale e alle direttive emanate, esprimendo entro novanta giorni il proprio parere o intendendosi espresso parere favorevole ove sia decorso inutilmente il medesimo termine.

Le disposizioni ora riferite comportano che il CIPET effettui il coordinamento, anch'è in via successiva, rispetto al Piano generale dei trasporti, di piani, come quelli urbanistico-territoriali o quelli sui trasporti di interesse provinciale, i quali costituiscono l'esercizio di competenze che lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige assegna alle Province ricorrenti in via esclusiva. Poiché le misure di coordinamento previste comportano un vincolo di adeguamento e poiché esse sono rivolte a comporre l'esercizio di competenze primarie fra loro interferenti, non è ammissibile che esse si svolgano al di fuori del modulo dell'intesa, come si è più diffusamente motivato ad altro proposito, nei due punti immediatamente precedenti.

8. — Va parzialmente accolta anche la questione concernente l'art. 2, primo comma, lettera *m*), il quale attribuisce al CIPET la valutazione circa la conformità dei piani e dei programmi generali delle province autonome (oltreché delle regioni), comunque incidenti sul settore del trasporto, anche se già adottati o in corso di realizzazione, rispetto agli obiettivi del Piano generale dei trasporti e alle direttive emanate ai sensi della precedente lettera *e*). Il parere negativo eventualmente comportato da tale valutazione di conformità ha per conseguenza la sospensione dell'efficacia del piano o programma generale e dei relativi strumenti o provvedimenti attuativi, oltreché la perdita della possibilità di usufruire dei finanziamenti pubblici per le opere previste nei suddetti piani o programmi.

Ai sensi delle norme esaminate nei punti immediatamente precedenti e delle pronunzie adottate in conseguenza da questa Corte, tanto il Piano generale dei trasporti, con i successivi aggiornamenti, quanto le direttive previste alla lettera *e*), vanno determinati, in relazione agli aspetti di specifico interesse delle Province autonome, d'intesa con queste ultime. L'adozione di tale forma di collaborazione non esclude, ed anzi presuppone, la separazione delle competenze fra Stato e Province autonome. In questo quadro, la previsione della perdita di efficacia dei provvedimenti e dei piani provinciali, con il conseguente venir meno del beneficio dei finanziamenti pubblici, è lesiva delle competenze costituzionalmente assegnate alle ricorrenti. Infatti, come questa Corte ha già affermato (v. sent. n. 53 del 1991; ma v. anche sent. n. 229 del 1989), «in una Costituzione rigida come la nostra che conferisce alle autonomie regionali un carattere politico e che connota la ripartizione delle competenze fra Stato e regioni come un elemento essenziale della struttura pluralistica dell'ordinamento (...) non può lo Stato togliere, con un proprio atto amministrativo, l'efficacia giuridica di provvedimenti adottati dalle amministrazioni regionali». Questo vincolo vale, ovviamente, a maggior ragione nel caso in cui i piani provinciali siano adottati con legge della Provincia stessa.

Del resto, poiché gli atti da assumersi come parametri della valutazione di conformità sono determinati d'intesa con le Province ricorrenti, il parere negativo collegato a tale valutazione non può avere altro effetto che quello di riattivare le procedure di intesa al fine di addivenire a un pronto adeguamento.

9. — Non fondata è la questione di legittimità costituzionale che le due ricorrenti hanno sollevato nei confronti dell'art. 2, primo comma, lettera g), il quale dispone che il CIPET «emana direttive concernenti nuove iniziative legislative e regolamentari in ordine all'adeguamento della politica tariffaria e della disciplina in materia di contributi a soggetti pubblici e privati che operano nel settore del trasporto agli obiettivi del Piano generale dei trasporti».

La non lesività della disposizione ora esaminata nei confronti delle competenze costituzionalmente assegnate alle Province autonome di Trento e di Bolzano deriva dall'evidente carattere di indicazioni tecnico-politiche o di suggerimenti connaturato alle «direttive» ivi previste. Queste ultime, infatti, sono chiaramente rivolte ad assicurare la coerenza della politica tariffaria e della disciplina dei contributi rispetto agli obiettivi del Piano generale mediante proposte al Legislatore o all'Esecutivo, proposte che questi, nella loro incontestabile libertà di apprezzamento, valuteranno se e in che misura tradurre in leggi o regolamenti.

10. — Va, infine, rigettata la questione di legittimità costituzionale che la sola Provincia autonoma di Bolzano ha sollevato nei confronti dell'art. 2, primo comma, lettera n), a norma del quale il CIPET «formula proposte circa l'attività di ricerche e studi dell'Istituto superiore dei trasporti — ISTRAS.p.a. e di altri istituti con specifica specializzazione nel settore del trasporto». A parte il fatto che qui si tratta di una disposizione che prevede soltanto proposte, e non già vincoli, è decisivo che in ipotesi si versi nell'ambito di potestà statali, la cui esplicazione è diretta nei soli confronti di istituti non dipendenti dalle regioni o dalle province autonome.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi:

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, primo comma, lettere e) e h), della legge 4 giugno 1991, n. 186 (Istituzione del Comitato interministeriale per la programmazione economica nel trasporto — CIPET), nella parte in cui, ai fini del coordinamento e dell'adeguamento dei piani e dei programmi provinciali ivi indicati con il Piano generale dei trasporti, non prevede l'intesa con le Province autonome di Trento e di Bolzano;

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, primo comma, lettera m), quarta e quinta proposizione, della citata legge n. 186 del 1991;

dichiara non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, primo comma, lettere c) ed i), della citata legge n. 186 del 1991, sollevate, in riferimento all'art. 8, nn. 5, 17 e 18, all'art. 14, primo comma (solo dalla Provincia di Bolzano), e all'art. 16, primo comma, dello Statuto speciale, con i ricorsi indicati in epigrafe, dalle Province autonome di Bolzano e di Trento;

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, primo comma, lettere a), b) e g) della citata legge n. 186 del 1991, sollevate, in riferimento all'art. 8, nn. 5, 17 e 18, all'art. 14, primo comma (solo dalla Provincia di Bolzano), e all'art. 16, primo comma, dello Statuto speciale, con i ricorsi indicati in epigrafe, dalle Province autonome di Bolzano e di Trento;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, primo comma, lettera n), della citata legge n. 186 del 1991, sollevata, in riferimento all'art. 8, nn. 5, 17 e 18, all'art. 14, primo comma, e all'art. 16, primo comma, dello Statuto speciale, con i ricorsi indicati in epigrafe, dalla Provincia autonoma di Bolzano.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 gennaio 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: BALDASSARRE

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 5 febbraio 1992.

Il cancelliere: DI PAOLA

N. 39

*Sentenza 22 gennaio-5 febbraio 1992***Giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato e regione.**

Trasporto - Trasportatori di cose per conto terzi - Regione Sicilia - Contributi - Riscossione - Albo nazionale (tenuta) - Determinazione della misura e modalità del versamento dei contributi - Attribuzioni della regione limitate alle comunicazioni e ai trasporti in ambito regionale - Spettanza allo Stato - Annullamento della circolare n. 8588 del 31 dicembre 1990 dell'assessorato al turismo, comunicazioni e trasporti della regione siciliana.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Aldo CORASANITI;

Giudici: prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri notificato il 9 agosto 1991, depositato in Cancelleria il 19 agosto successivo, per conflitto di attribuzione sorto a seguito della nota n. 8588 del 31 dicembre 1990 emessa dall'Assessore ai trasporti, concernente il versamento dei contributi per l'iscrizione nell'albo degli autotrasportatori ed iscritto al n. 37 del registro conflitti 1991;

Visto l'atto di costituzione della Regione Sicilia;

Udito nell'udienza pubblica del 3 dicembre 1991 il Giudice relatore Gabriele Pescatore;

Uditi l'avv. Giuseppe Fazio per la Regione Sicilia e l'Avvocato dello Stato Franco Favara per il Presidente del Consiglio dei ministri;

Ritenuto in fatto

I. — Con circolare n. 8588 del 31 dicembre 1990, l'Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti della Regione siciliana disponeva il versamento al bilancio regionale del contributo di iscrizione all'albo nazionale degli autotrasportatori per conto terzi.

Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha proposto conflitto di attribuzione avverso tale atto, chiedendo dichiararsi che spettano unicamente allo Stato la funzione di tenuta dell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto terzi, la funzione di riscossione del contributo previsto dall'art. 63 della legge 6 giugno 1974, n. 298, e la funzione di determinazione della misura di detto contributo e delle modalità del suo versamento. Ha chiesto altresì l'annullamento della nota 31 dicembre 1990 n. 8588 che ha dato origine al conflitto.

Nel ricorso si osserva che la legge 6 giugno 1974, n. 298, nel corso degli anni modificata in più disposizioni (e, da ultimo, con il d.-l. 6 febbraio 1987, n. 16 conv. nella legge 30 marzo 1987, n. 132), ha istituito «presso il ministero dei trasporti e dell'aviazione civile» l'albo nazionale ora detto ed ha riservato l'attività dell'autotrasporto agli iscritti all'albo, prevedendo anche la repressione penale dell'esercizio abusivo di detta attività. Il contributo, previsto dall'art. 63 della citata legge n. 298 del 1974, è espressamente finalizzato a «far fronte alle spese» occorrenti per la formazione e la tenuta dell'albo, ossia per lo svolgimento delle attività amministrative (iscrizione, cancellazione, ecc.) e per il funzionamento dell'apparato creato allo scopo.

Di tale apparato fanno parte, tra l'altro, un comitato centrale di venticinque membri, uno dei quali in rappresentanza delle regioni a statuto speciale.

In ordine al riparto delle funzioni tra Stato e Regione Sicilia — osserva il ricorrente — l'art. 17 lett. a dello Statuto si riferisce a «trasporti regionali di qualsiasi genere», espressione questa ripresa dall'art. 1 del d.P.R. 17 dicembre 1953, n. 1113 (prima e dopo la rettifica ad esso apportata dal citato d.P.R. del 1981). Con riguardo ai servizi pubblici di trasporto, l'art. 4, primo comma, della citata normativa di attuazione considera regionali quelli «che si svolgono esclusivamente nell'ambito della regione».

Ad avviso del ricorrente, deve ritenersi spettare allo Stato la tenuta dell'albo «nazionale» ancorché formato da un «insieme» di albi provinciali.

2. — Si è costituita la Regione siciliana, che ha eccepito anzitutto l'inammissibilità del ricorso per conflitto, essendo stato proposto tardivamente, attesa la natura meramente esecutiva dell'atto impugnato rispetto alla normativa di bilancio non impugnata.

Quanto al merito, peraltro, la materia trattata nella circolare — si osserva ancora nell'atto di costituzione — riguarda i «trasporti regionali di qualsiasi genere», materia di competenza regionale, ai sensi dell'art. 17 dello Statuto siciliano cui si richiama, a sua volta, l'art. 20 del medesimo Statuto, nel quale è affermato che il presidente e gli assessori regionali «svolgono le funzioni esecutive ed amministrative concernenti le materie di cui agli artt. 14, 15 e 17», per le quali «sono responsabili di tutte le loro funzioni» «di fronte all'Assemblea regionale».

L'art. 63 della legge n. 298 del 1974 ha disposto l'utilizzazione dei contributi per la iscrizione all'albo degli autotrasportatori per la copertura delle spese derivanti dall'applicazione dell'intero titolo I della stessa legge, con la conseguente devoluzione dei contributi stessi, per la maggior parte del loro ammontare, alle spese di funzionamento dei comitati provinciali.

3. — Per il Presidente del Consiglio, L'Avvocatura generale dello Stato ha depositato memoria, con cui contesta l'inammissibilità del ricorso dedotta dalla Regione Sicilia.

La legge di bilancio — si osserva — reca soltanto «stime» di entrate e non può quindi costituire credito in capo al soggetto pubblico, né condiziona in alcun modo il sorgere dei crediti stessi.

La mera iscrizione di una entrata attesa e stimata non può dunque rilevare al fine della decorrenza del termine per la proposizione del ricorso per conflitto di attribuzione.

Nel merito, l'Avvocatura ribadisce quanto già esposto nel ricorso, sottolineando l'illegittimità della procedura seguita dall'Assessorato regionale.

4. — Ha depositato memoria anche la Regione siciliana, la quale precisa taluni elementi di fatto considerati rilevanti, in particolare affermando che prima di emanare la circolare impugnata la Regione stessa aveva chiesto alla direzione generale della motorizzazione civile presso il ministero dei trasporti l'accreditamento delle somme versate per gli anni 1988 e 1989, senza ricevere alcuna risposta.

Considerato in diritto

1. — Il Presidente del Consiglio dei ministri ha proposto ricorso per conflitto di attribuzione nei confronti della Regione siciliana, impugnando la circolare n. 8588 del 31 dicembre 1990, con cui l'assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti ha disposto il versamento al bilancio regionale del contributo di iscrizione degli autotrasportatori di cose per conto terzi all'albo nazionale. Il ricorrente chiede che l'atto sia annullato, previa dichiarazione che spettano allo Stato la tenuta di detto albo, la riscossione del contributo previsto dall'art. 63 della legge 6 giugno 1974, n. 298, nonché la determinazione della misura di detto contributo e delle modalità del suo versamento.

La Regione siciliana eccepisce anzitutto l'inammissibilità del ricorso. Nel merito, sostiene che la circolare riguarda i «trasporti regionali di qualsiasi genere», materia da ritenersi attribuita alla sua competenza.

2. — L'eccezione di inammissibilità va rigettata.

Ad avviso della parte resistente, le istruzioni emanate per il versamento alla Regione siciliana del contributo di iscrizione all'albo nazionale degli autotrasporti di merci per conto terzi traggono origine dal bilancio regionale, approvato con legge 26 gennaio 1991, n. 6.

L'odierno conflitto sarebbe tardivo, data la natura meramente esecutiva della circolare rispetto alla normativa di bilancio, non impugnata tempestivamente.

In effetti lo stato di previsione dell'entrata della Regione siciliana per l'anno finanziario 1991 reca, al capitolo 1962, la denominazione «Contributo dovuto dagli autotrasportatori di cose per conto terzi per l'iscrizione all'albo nazionale». La normativa di riferimento è indicata nella legge n. 298 del 1974 e nel d.P.R. n. 485 del 1981.

Peraltro la legge di bilancio, conformemente alla sua natura di documento contabile, contiene soltanto previsioni o stime di entrate e di uscite, come esattamente osserva l'Avvocatura dello Stato; essa non ha quindi attitudine a determinare il sorgere di diritti e di obblighi nei rapporti esterni. Ne consegue che l'iscrizione nel bilancio di una entrata non può rilevare ai fini della decorrenza del termine per la proposizione del conflitto di attribuzione.

3. — Nel merito, il ricorso è fondato.

È di tutta evidenza che con la legge 6 giugno 1974, n. 298, istitutiva dell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto terzi, si è inteso creare un servizio unitario, destinato ad assicurare che sull'intero territorio nazionale le imprese siano ammesse ad operare nel settore quando, sulla base di uniformi criteri, risultino dotate di mezzi tecnici ed economici adeguati all'attività da svolgere (art. 13).

Non contrasta certo con detta finalità il fatto che rilevanti attribuzioni siano state affidate ai comitati provinciali e regionali. Il decentramento è stato infatti disposto allo scopo di semplificare e accelerare le operazioni relative alla istruzione e alla valutazione delle domande di iscrizione nonché di realizzare la tenuta aggiornata degli elenchi provinciali degli iscritti. Ma questi albi locali non hanno una loro distinta e autonoma funzione, in quanto «nel loro insieme formano l'albo nazionale» (art. 1).

L'esistenza di uno specifico interesse statale a disciplinare l'attività di autotrasporto, secondo regole valide sull'intero territorio nazionale, è connesso alla natura di detta attività, che non sarebbe conveniente, sul piano funzionale ed economico, contenere in circoscritti ambiti territoriali.

Del resto, a conferma della intrinseca tendenza espansiva del servizio di autotrasporto e del connesso interesse ultralocale, va ricordato che la disciplina nazionale si ricollega alla normativa comunitaria: del che è prova, da ultimo, la direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 438 del 21 giugno 1989, cui si è data attuazione col decreto del Ministro per i trasporti 16 maggio 1991, n. 198.

Su questa disciplina non può dunque interferire la Regione siciliana, il cui ambito di attribuzioni è limitato, come chiaramente enuncia l'art. 17 dello Statuto regionale, alle comunicazioni e ai trasporti regionali.

Si deve, di conseguenza, dichiarare che spettano allo Stato le attribuzioni relative alla riscossione del contributo previsto dall'art. 63 della legge 6 giugno 1974, n. 298 e va, quindi, annullata la circolare della Regione siciliana n. 8588 del 31 dicembre 1990.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara che spettano allo Stato le attribuzioni relative alla riscossione del contributo di iscrizione all'albo degli autotrasportatori di cose per conto terzi, previsto dall'art. 63 della legge 6 giugno 1974, n. 298 (Istituzione dell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto terzi; disciplina degli autotrasporti di cose e istituzione di un sistema di tariffe a forcella per i trasporti di merci su strada); di conseguenza:

Annulla la circolare n. 8588 del 31 dicembre 1990, emanata dall'Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti della Regione siciliana.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 gennaio 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il relatore: PESCATORE

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 5 febbraio 1992.

Il cancelliere: DI PAOLA

N. 40

Sentenza 22 gennaio-5 febbraio 1992

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Credito fondiario, edilizio e alle opere pubbliche - Regione Trentino-Alto Adige Enti di carattere regionale - Autorizzazioni all'esercizio del credito - Statuti e loro modifiche - Amministrazione straordinaria e liquidazione - Specifiche attribuzioni regionali - Violazione - Insussistenza di esplicita lesione di poteri regionali - Non fondatezza nei sensi di cui in motivazione.

(Legge 6 giugno 1991, n. 175, artt. 2, secondo comma, 3, secondo e terzo comma, e 25, primo comma).

(Statuto Trentino-Alto Adige, artt. 5, n. 3, e 16, primo comma).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Aldo CORASANITI;

Giudici: prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 2, secondo comma, 3, secondo e terzo comma, e 25, primo comma, della legge 6 giugno 1991, n. 175 (Revisione della normativa in materia di credito fondiario, edilizio e alle opere pubbliche), promosso con ricorso della Regione Trentino-Alto Adige, notificato l'8 luglio 1991, depositato in cancelleria il 17 luglio successivo ed iscritto al n. 28 del registro ricorsi 1991;

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 3 dicembre 1991 il Giudice relatore Enzo Cheli;

Uditi l'avvocato Giandomenico Falcon per la Regione Trentino-Alto Adige e l'avvocato dello Stato Sergio La Porta per il Presidente del Consiglio dei ministri;

Ritenuto in fatto

1. — Con ricorso notificato in data 8 luglio 1991 (R. Ric. n. 28 del 1991) la Regione Trentino-Alto Adige ha sollevato questione di legittimità costituzionale nei confronti degli artt. 2, secondo comma, 3, secondo e terzo comma, e 25, primo comma, della legge 6 giugno 1991, n. 175 (Revisione della normativa in materia di credito fondiario, edilizio e alle opere pubbliche), per violazione degli artt. 5, n. 3, e 16, primo comma, dello Statuto speciale (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670), così come attuati dall'art. 3, primo e terzo comma, del d.P.R. 26 marzo 1977, n. 234 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione T.-A.A. in materia di ordinamento delle aziende di credito a carattere regionale).

Secondo la Regione ricorrente la legge impugnata avrebbe innovato radicalmente la disciplina del credito fondiario, edilizio e alle opere pubbliche, in parte regolando la materia *ex novo*, in parte riattribuendo diversamente poteri già previsti da precedenti norme poste dal d.P.R. 21 gennaio 1976, n. 7, ora abrogato. Senonché talune disposizioni di tale legge, conferendo allo Stato (e segnatamente alla Banca d'Italia ed al Ministero del tesoro) determinati poteri e funzioni relativi agli enti di credito fondiario ed edilizio, ma omettendo di far salve le competenze spettanti in materia alla Regione Trentino-Alto Adige, avrebbero determinato una illegittima compressione delle prerogative regionali relative al settore creditizio, come definite dallo Statuto e dalle norme di attuazione.

In particolare, la Regione osserva che l'art. 2, secondo comma, della legge n. 175 ha attribuito alla Banca d'Italia la competenza ad autorizzare l'esercizio del credito, laddove le norme di attuazione statutaria di cui al d.P.R. 26 marzo 1977, n. 234 riservano alla Regione il compito di rilasciare «l'autorizzazione all'inizio delle operazioni» (art. 3, primo comma, lett. b).

La Regione contesta, inoltre, l'invasione di competenza determinata dall'art. 3, secondo e terzo comma, della stessa legge n. 175, dove si dispone che gli statuti degli enti di credito fondiario ed edilizio, con le relative modifiche, siano approvati dal Ministro del tesoro o dalla Banca d'Italia, a seconda che l'ente non abbia oppure abbia forma di società per azioni, mentre l'art. 3, primo comma, lettere *a)* e *d)*, del citato d.P.R. n. 234 riserva espressamente alla competenza della Regione Trentino-Alto Adige sia «la istituzione, l'autorizzazione alla costituzione e alla fusione» che «l'approvazione delle modifiche statutarie», relative agli enti ed alle aziende di credito regionale.

Infine, un ulteriore motivo di illegittimità viene riferito all'art. 25 della stessa legge n. 175 che, attraverso il richiamo all'art. 14 della legge 10 febbraio 1981, n. 23 ha esteso anche agli enti di credito fondiario larga parte del regime posto dalla legge bancaria (R.D.L. 12 marzo 1936, n. 375, convertito con la legge 7 marzo 1938, n. 141). La Regione, titolare in materia di una potestà legislativa di tipo concorrente, non ha nulla da obiettare in ordine a tale scelta, ma rivendica, in relazione agli enti operanti in ambito esclusivamente regionale, il rispetto, anche nel nuovo regime normativo, dei propri poteri legislativi ed amministrativi, tra i quali rientrerebbero, oltre alle funzioni già richiamate, anche la competenza a disporre «l'amministrazione straordinaria nonché la revoca dell'autorizzazione e la messa in liquidazione delle aziende di credito» (art. 3, primo comma, lett. *f)*, d.P.R. n. 234).

La Regione conclude affermando che le prospettate censure di incostituzionalità verrebbero meno ove si dovesse ritenere che, pur nel silenzio del legislatore, la nuova normativa di carattere generale non avrebbe inteso intaccare le competenze speciali spettanti alla Regione Trentino-Alto Adige, competenze che rimarrebbero, pertanto, conservate anche nel nuovo regime. La ricorrente dubita, peraltro, che a questa soluzione sia possibile giungere in via interpretativa in quanto dalla normativa impugnata non emergerebbe in tal senso una chiara volontà del legislatore.

2. — Si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, per chiedere il rigetto del ricorso.

L'Avvocatura rileva che la materia del credito sarebbe stata radicalmente innovata per effetto della direttiva del Consiglio CEE n. 780 del 1977, attuata — su delega conferita al Governo dalla legge 5 marzo 1985, n. 74 — con d.P.R. 27 giugno 1985, n. 350 (nonché, per il Trentino-Alto Adige, con legge regionale 22 marzo 1987, n. 1), ove si è posto il principio che «l'attività di raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma e di esercizio del credito ha carattere d'impresa, indipendentemente dalla natura pubblica o privata degli enti che la esercitano» (art. 1, primo comma). Per effetto di tale principio risulterebbero ridotte le funzioni riferibili alla materia «ordinamento degli enti di credito» già di competenza regionale. In particolare, la funzione di autorizzazione all'esercizio del credito avrebbe perduto i profili di discrezionalità prima presenti e non potrebbe, quindi, più farsi rientrare nella materia dell'«ordinamento degli enti di credito». Pertanto tale autorizzazione, esclusiva di ogni altro potere autorizzatorio regionale, sarebbe ora stata riservata alla Banca d'Italia (dall'art. 2, secondo comma, della legge n. 175), in coerenza con il riparto di attribuzioni di cui al d.P.R. n. 234 del 1977, che, all'art. 1, terzo comma, tiene «ferma la competenza degli organi dello Stato e della Banca d'Italia per tutto quanto riguarda la disciplina... dell'esercizio del credito».

Per quanto attiene poi alla censura rivolta all'art. 3, secondo e terzo comma, in tema di approvazione degli statuti e delle relative modifiche, essa, ad avviso della difesa dello Stato, risulterebbe infondata in quanto diretta contro norme di carattere generale non suscettibili di incidere sulle speciali disposizioni in vigore, ai sensi del d.P.R. n. 234 del 1977, per la Regione Trentino-Alto Adige.

Anche la disposizione espressa nell'art. 25, primo comma, della legge n. 175 sarebbe coerente con la riserva a favore dello Stato e della Banca d'Italia stabilita dal terzo comma dell'art. 1 del d.P.R. n. 234 del 1977, in quanto istituti quali l'amministrazione straordinaria o la liquidazione degli enti atterrebbero all'esercizio dell'attività creditizia e non già all'ordinamento degli enti stessi. Si tratterebbe di interventi che, per essere volti a fronteggiare le situazioni di crisi delle imprese creditizie, troverebbero, comunque, il loro fondamento nell'interesse generale all'ordinato svolgimento del settore, non rilevando l'eventuale carattere regionale delle imprese interessate.

3. — In prossimità dell'udienza la Regione Trentino-Alto Adige ha presentato memoria nella quale, oltre a ribadire gli argomenti già svolti nell'atto di intervento, si contesta l'esistenza di una connessione tra la qualificazione imprenditoriale dell'attività creditizia, espressa dalla direttiva CEE n. 77/780, e l'ambito delle competenze riservate nella stessa materia alla Regione, ai sensi dello Statuto speciale e delle norme di attuazione. In ogni caso — ad avviso della Regione — una ridefinizione delle competenze regionali stabilite dalle norme di attuazione non avrebbe potuto prodursi altro che attraverso la modificazione delle stesse.

Considerato in diritto

1. Il ricorso investe gli artt. 2, secondo comma, 3, secondo e terzo comma, e 25, primo comma, della legge 6 giugno 1991, n. 175 (Revisione della normativa in materia di credito fondiario, edilizio ed alle opere pubbliche), ritenuti lesivi delle competenze spettanti alla Regione Trentino-Alto Adige in materia di istituti di credito a carattere regionale, di cui agli artt. 5, n. 3, e 16, primo comma, dello Statuto speciale (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670), come attuati dall'art. 3, primo e terzo comma, del d.P.R. 26 marzo 1977, n. 234 (Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione T.-A.A. in materia di ordinamento delle aziende di credito a carattere regionale).

Ad avviso della ricorrente le disposizioni impugnate, nel porre una nuova normativa di carattere generale per l'esercizio del credito fondiario, edilizio ed alle opere pubbliche, sarebbero incorse nelle illegittimità denunciate per non aver fatte salve, con riferimento agli enti ed alle aziende di credito di carattere regionale, le specifiche attribuzioni spettanti alla Regione Trentino-Alto Adige in tema di autorizzazione all'esercizio del credito, di approvazione degli statuti e delle relative modifiche, di amministrazione straordinaria e di messa in liquidazione di detti enti e aziende.

Le questioni sollevate nel ricorso non si presentano fondate nei termini che verranno di seguito precisati.

2. — L'art. 2, secondo comma, della legge 6 giugno 1991, n. 175 dispone che l'autorizzazione all'esercizio del credito fondiario, edilizio ed alle opere pubbliche sia rilasciata agli enti interessati dalla Banca d'Italia «alle condizioni dalla stessa stabilite in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1985, n. 350».

L'art. 3, secondo comma, della stessa legge attribuisce alla competenza del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, l'approvazione degli statuti (e delle relative modifiche) degli enti di credito fondiario, edilizio ed alle opere pubbliche. La stessa competenza viene riferita dall'art. 3, terzo comma, alla Banca d'Italia quando l'approvazione riguarda enti costituiti in forma di società per azioni.

Infine, l'art. 25, primo comma, disponendo che ai suddetti enti creditizi si applichi l'art. 14 della legge 10 febbraio 1981, n. 23, determina l'estensione agli enti in parola delle disposizioni contenute nei titoli da V a VIII della legge bancaria n. 141 del 1938, ivi comprese quelle concernenti l'amministrazione straordinaria e la liquidazione delle aziende di credito, che la stessa legge bancaria affida (artt. 57 e 67) alla competenza del Governo e della Banca d'Italia.

Queste disposizioni, ove dovessero trovare incondizionata applicazione anche nel territorio della Regione Trentino-Alto Adige per gli enti e le aziende di credito a carattere regionale, non potrebbero non risultare in contrasto — secondo quanto lamenta la Regione ricorrente — con le specifiche competenze assegnate alla stessa Regione in materia creditizia dall'art. 5, n. 3, dello Statuto speciale e dalle relative norme di attuazione di cui al d.P.R. 26 marzo 1977, n. 234.

Va, a questo proposito, ricordato che la disciplina posta dall'art. 3, primo comma, di tale d.P.R. n. 234 attribuisce alla competenza regionale i provvedimenti concernenti «l'istituzione e l'autorizzazione alla costituzione» (lett. a), «l'autorizzazione all'inizio delle operazioni» (lett. b), «l'approvazione delle modifiche statutarie» (lett. d), nonché «l'amministrazione straordinaria» e «la messa in liquidazione» (lett. f) degli enti e delle aziende di credito a carattere regionale. Si tratta di formule normative che, per la loro precisione, non sono tali da consentire margini di compatibilità tra la disciplina posta in sede di attuazione statutaria e le norme impugnate che, se applicate all'ambito della Regione Trentino-Alto Adige, verrebbero inevitabilmente a sovrapporsi ed a incidere nell'esercizio dei poteri assegnati, per il settore creditizio, alla sfera regionale.

Né di contro sarebbe possibile richiamare — secondo quanto prospettato dalla difesa statale — la riserva espressa dal terzo comma dell'art. 1 dello stesso d.P.R. n. 234, dove si conferma la competenza degli organi dello Stato e della Banca d'Italia «per tutto quanto riguarda la disciplina della raccolta del risparmio, dell'esercizio del credito, nonché il relativo controllo e vigilanza su enti ed aziende di credito», dal momento che tale riserva - oltre a riferirsi ad interventi di carattere generale connessi alla «disciplina» del settore — va, comunque, coordinata con l'esistenza di quei poteri amministrativi a contenuto particolare, che il primo comma dell'art. 3 riferisce all'ambito delle competenze della Regione.

Del pari non potrebbe valere il richiamo al carattere innovativo della normazione posta dalla direttiva del Consiglio della CEE n. 77/780 e dalle norme statali di recepimento di tale direttiva (legge 5 marzo 1985, n. 74, e d.P.R. 27 giugno 1985, n. 350): carattere che — ad avviso dell'Avvocatura — potrebbe giustificare il ridimensionamento, se non addirittura l'assorbimento da parte dello Stato, delle competenze in materia creditizia assegnate alla Regione Trentino-Alto Adige dallo Statuto speciale. Al contrario, proprio la vicenda connessa all'attuazione della direttiva comunitaria n. 77/780 offre una precisa conferma del permanere delle competenze già riconosciute in questa materia, attraverso lo Statuto e le relative norme di attuazione, a questa Regione. Se da un lato, infatti, il carattere imprenditoriale dell'attività creditizia affermato (o, più esattamente, confermato) dalla direttiva comunitaria è tale da non incidere sui profili che qui interessano, attinenti al riparto delle competenze tra Stato e Regioni a speciale autonomia, dall'altro, va rilevato che proprio il legislatore nazionale si è preoccupato di far salva, in sede di recepimento della citata direttiva comunitaria, la competenza regionale, quando ha stabilito, nell'art. 14 del d.P.R. n. 350 del 1985, che le Regioni a statuto speciale, alle quali sono riconosciuti, in base alle norme di attuazione dei

rispettivi statuti, poteri in materia creditizia «provvedono ad emanare norme di recepimento» della stessa direttiva, nei limiti dei principi fondamentali risultanti dalla legge n. 74 del 1985 e dal richiamato d.P.R. n. 350. Ed è proprio sulla base di questa disposizione che la Regione Trentino-Alto Adige, al fine di emanare la disciplina attuativa della direttiva n. 77/780, ha adottato la legge regionale 22 marzo 1987, n. 1, dove si dispone, tra l'altro, che le autorizzazioni all'esercizio dell'attività creditizia a favore degli enti di carattere regionale «sono rilasciate dalla Giunta regionale ai sensi delle lettere a) e b) dell'art. 3 del d.P.R. 26 marzo-1977, n. 234» e «comunicate dalla Giunta regionale alla Commissione delle Comunità europee tramite la Banca d'Italia» (art. 2, secondo e terzo comma).

Esclusa, dunque — in relazione ai profili richiamati dalla difesa statale — la possibilità di conciliare la disciplina enunciata in sede di attuazione dello Statuto speciale del Trentino-Alto Adige dall'art. 3, primo comma, del d.P.R. n. 234 del 1977 con i poteri di autorizzazione, di approvazione e di controllo riferiti dalle norme impugnate esclusivamente al Ministro del tesoro ed alla Banca d'Italia, l'illegittimità delle norme denunciate — nell'ipotesi in cui le stesse dovessero ritenersi applicabili senza condizioni nell'ambito del territorio regionale — verrebbe, pertanto, a discendere come conseguenza naturale dalla posizione di preminenza propria della disciplina attuativa dello statuto speciale rispetto alla legge ordinaria.

3. — Una corretta lettura delle norme impugnate, nel contesto complessivo della disciplina formulata dalla legge n. 175 del 1991, conduce, peraltro, a escludere questa conseguenza: e ciò in considerazione, oltre che del particolare valore che va riconosciuto alle norme attuative dello Statuto speciale del Trentino-Alto Adige, del principio di conservazione che induce ad adottare come preferenziale l'interpretazione suscettibile di preservare la validità della disciplina oggetto di contestazione.

Già in altre occasioni (v. di recente sentt. nn. 191 del 1991, 85 del 1990, 213 e 1133 del 1988) questa Corte ha avuto modo di affermare che l'assenza nelle leggi statali di un'espressa clausola di salvaguardia delle competenze legislative spettanti alle Regioni ad autonomia differenziata o alle Province autonome non preclude di giungere in via interpretativa allo stesso risultato, ogni qualvolta la volontà del legislatore nazionale di rispettare le speciali attribuzioni regionali o provinciali emerga con chiarezza e non si trovi contraddetta dalla presenza di disposizioni esplicitamente dirette a incidere su tali attribuzioni. Nella specie, sia dalle singole norme impugnate che dal contesto della legge n. 175 non è dato desumere la presenza di una esplicita volontà dello Stato diretta a sconfinare nella sfera delle attribuzioni spettanti in materia creditizia alla Regione Trentino-Alto Adige. Al contrario tale volontà può ritenersi chiaramente esclusa, ove la disciplina posta dalla legge in esame venga interpretata con riferimento al quadro complessivo della normazione statale e regionale innanzi richiamata, adottata ai fini dell'attuazione della direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 77/780 (d.P.R. n. 350 del 1985 e legge regionale n. 1 del 1987).

La conclusione è, dunque, nel senso che le norme investite dal ricorso, pur in assenza di una esplicita clausola di salvaguardia delle competenze regionali, non hanno inteso incidere sui poteri spettanti in materia creditizia alla Regione Trentino-Alto Adige ai sensi dello Statuto speciale e delle relative norme di attuazione di cui al d.P.R. n. 234 del 1977, poteri che restano, pertanto, sotto ogni profilo, immutati.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale sollevate, con il ricorso di cui in epigrafe, nei confronti degli artt. 2, secondo comma, 3, secondo e terzo comma, e 25, primo comma, della legge 6 giugno 1991, n. 175 (Revisione della normativa in materia di credito fondiario, edilizio e alle opere pubbliche), per violazione degli artt. 5, n. 3, e 16, primo comma, dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige e dell'art. 3, primo e terzo comma, del d.P.R. 26 marzo 1977, n. 234.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 gennaio 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: CHELI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 5 febbraio 1992.

Il cancelliere: DI PAOLA

N. 41

Sentenza 22 gennaio-5 febbraio 1992

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**Processo penale - Nuovo codice - Norme di attuazione - Sopravvivenza di norme che stabiliscono la competenza per determinati reati - Erronea interpretazione dei presupposti alla base della direttiva n. 12 di cui all'art. 2 della legge delega 16 febbraio 1987, n. 81 - Non fondatezza.**

(D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 271, art. 210).

(Cost., artt. 76 e 77).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Aldo CORASANITI;*Giudici:* prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Cesare MIRABELLI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 210 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale), promosso con ordinanza emessa il 14 maggio 1991 dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Firenze nel procedimento penale a carico di Dainelli Alberto, iscritto al n. 475 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 28, prima serie speciale, dell'anno 1991;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 4 dicembre 1991 il Giudice relatore Ugo Spagnoli;

Ritenuto in fatto

Nel corso dell'udienza preliminare relativa ad un procedimento a carico di Alberto Dainelli, imputato del reato di cui all'art. 1, secondo comma, nn. 1 e 2 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1982, n. 516, il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Firenze, su eccezione della difesa dell'imputato, ha sollevato questione di costituzionalità dell'art. 210 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, recante norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del nuovo codice di procedura penale, ritenendo che la norma impugnata sia in contrasto con i principi e i criteri direttivi enunciati nell'art. 2, punto 12, della legge delega e rappresenti pertanto una violazione degli artt. 76 e 77, primo comma, della Costituzione.

Il giudice *a quo* osserva che la cognizione dei reati previsti dal decreto-legge n. 429 del 1982 è attribuita al tribunale dall'art. 11 del medesimo decreto e che tale norma continua ad essere vigente, pur dopo l'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale, in ragione del citato art. 210, secondo cui «continuano a osservarsi le disposizioni di leggi o decreti che regolano la competenza per materia o per territorio in deroga alla disciplina del codice nonché le disposizioni che prevedono la competenza del giudice penale in ordine a violazioni connesse a fatti costituenti reato». Ciò — secondo il giudice *a quo* — si pone in contrasto con l'art. 2, punto 12, della legge n. 81 del 1991, che governa anche l'esercizio della delega ad emanare norme di attuazione e di coordinamento e che prevede: *a*) l'attribuzione al pretore della competenza per le contravvenzioni, per i delitti punibili con la pena della multa o con quella della reclusione non superiore nel massimo a quattro anni, nonché per altri delitti specificamente indicati; *b*) l'attribuzione alla corte d'assise della competenza per i delitti punibili con la pena dell'ergastolo o con quella della reclusione non inferiore nel massimo a ventiquattro anni, nonché di ogni altro delitto doloso, se dal fatto è derivata la morte di una o più persone, con possibilità, per il legislatore delegato, sia di escludere delitti specificamente indicati sia di includerne altri; *c*) l'attribuzione al tribunale di una competenza, per così dire, residuale, identificata con il riferimento ai reati non attribuiti alla competenza del pretore e della corte d'assise.

Alla luce di tale direttiva non sarebbe consentito al legislatore delegato di sottrarre alla competenza del pretore ed includere nella competenza del tribunale reati di carattere contravvenzionale ovvero delitti punibili con la pena della multa o con quella della reclusione non superiore nel massimo a quattro anni (quali sono i reati previsti dal decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429). Tale vincolo, per la chiarezza con cui esso è espresso dal punto n. 12 dell'art. 2 della legge delega, trova applicazione anche riguardo alle norme di attuazione e di coordinamento emanate ai sensi dell'art. 6 della medesima legge. Ne consegue — conclude il giudice *a quo* — che l'art. 210 del decreto legislativo n. 271 del 1989, disponendo il mantenimento in vigore delle disposizioni di leggi o decreti che regolano la competenza per materia o territorio in deroga alla disciplina del codice, è da ritenersi in contrasto con la delega, nella parte in cui si applica anche a disposizioni che attribuiscono al tribunale la competenza in ordine a reati per i quali, secondo il principio di cui al richiamato punto 12, sussisterebbe altrimenti la competenza pretorile.

È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, che ha in primo luogo osservato come dal testo dell'ordinanza di rimessione non era possibile comprendere se la questione rimanesse o meno rilevante pur dopo le modifiche che l'art. 1 del decreto-legge 16 marzo 1991, n. 83, convertito, con modificazioni, nella legge 15 maggio 1991, n. 154, aveva apportato all'art. 1 del decreto-legge n. 429 del 1982.

Nel merito, l'Avvocatura ha sostenuto l'infondatezza della questione, affermando che i criteri direttivi stabiliti in materia dalla legge delega erano ben più elastici di quanto ritenuto dal giudice *a quo* e comunque non erano tali da escludere la sopravvivenza di norme speciali derogatorie.

La parte privata non si è costituita.

Considerato in diritto

1. -- L'art. 210 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, recante norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, stabilisce che «continuano ad osservarsi le disposizioni di leggi o decreti che regolano la competenza per materia o per territorio in deroga alla disciplina del codice ...». Secondo il giudice *a quo* tale norma, consentendo la sopravvivenza anche di norme che stabiliscono la competenza, per determinati reati, in difformità dai criteri stabiliti, in materia di riparto delle competenze per materia, dalla direttiva n. 12, di cui all'art. 2 della legge delega 16 febbraio 1987, n. 81, si porrebbe in contrasto con la delega stessa e quindi con l'art. 76 della Costituzione. Tale contrasto sussisterebbe, in particolare, con riferimento alla sopravvivenza di quelle norme — come l'art. 11 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 1982, n. 516 — che attribuiscono al tribunale la competenza in ordine a reati per i quali sussisterebbe altrimenti la competenza pretorile, posto che la direttiva n. 12 non prevede — secondo il giudice *a quo* — una deroga di tal genere.

2. — Successivamente alla pronuncia dell'ordinanza di rimessione è stata emanata la legge 15 maggio 1991, n. 154 che ha convertito con modificazioni il decreto-legge 16 marzo 1991, n. 83, modificando l'art. 1 del decreto-legge n. 429 del 1982. Nessuna modifica è stata peraltro apportata alle disposizioni in materia di competenza dettate dall'art. 11 di quest'ultimo decreto, sicché il nuovo intervento legislativo non è idoneo ad incidere sulla rilevanza della questione.

3. -- La questione non è fondata.

Essa si basa implicitamente sul presupposto che la direttiva n. 12 fosse rivolta non soltanto a stabilire i criteri che l'emanando codice di procedura avrebbe dovuto seguire per il riparto della competenza per materia tra i vari organi della giustizia penale, ma anche a determinare l'abrogazione delle preesistenti norme della legislazione speciale che stabilivano la competenza per determinati reati in deroga alle norme del codice previgente.

Non vi è invece alcuna ragione che possa indurre ad interpretare in tal modo la volontà del legislatore delegante. È pur vero che il principio espresso dal brocardo *lex posterior generalis non derogat priori specialis* non ha valore assoluto, ma, per vincere la presunzione interpretativa che esso esprime, occorre che vi siano chiari elementi in senso contrario. Tali elementi non risultano né dal tenore letterale della direttiva né dai relativi lavori preparatori. E i criteri di riparto delle competenze per materia delineati dalla direttiva n. 12 (a prescindere dalla validità o meno dell'interpretazione che di essa fornisce il giudice *a quo*) non costituiscono espressione di un principio ispiratore essenziale del nuovo codice, tale da non consentire deroga alcuna, neppure ad opera di leggi speciali. Né, infine, può ritenersi che l'emanazione del nuovo codice abbia fatto di per sé venir meno le ragioni che avevano indotto il legislatore ad adottare discipline speciali in materia.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 210 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale), sollevata, in riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione, dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Firenze con ordinanza del 14 maggio 1991.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 gennaio 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: SPAGNOLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 5 febbraio 1992.

Il cancelliere: DI PAOLA

92C0148

N. 42

Sentenza 22 gennaio-5 febbraio 1992

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Previdenza e assistenza - Enpas - Indennità di buonuscita - Anzianità convenzionali ammesse a riscatto con onere a totale carico dell'interessato - Trattamento fiscale - Questione relativa a fattispecie normativa diversa da quelle già decise dalla Corte con declaratoria di illegittimità costituzionale - Non fondatezza.

(Legge 26 settembre 1985, n. 482, art. 2).

(Cost., art. 53).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Aldo CORASANITI;

Giudici: prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge 26 settembre 1985, n. 482 (Modificazioni del trattamento tributario delle indennità di fine rapporto e dei capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita), promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 6 marzo 1991 dalla Commissione tributaria centrale sul ricorso proposto dall'Intendenza di Finanza di Roma contro Arduino Dattilo iscritta al n. 506 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 33, prima serie speciale, dell'anno 1991;

2) ordinanza emessa il 6 marzo 1991 dalla Commissione tributaria centrale sul ricorso proposto dall'Intendenza di Finanza di Roma contro Vincenzo Nardizzi iscritta al n. 507 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 33, prima serie speciale, dell'anno 1991;

Visti gli atti di costituzione di Arduino Dattilo e Vincenzo Nardizzi;

Udito nell'udienza pubblica del 17 dicembre 1991 il Giudice relatore Gabriele Pescatore;

Udito l'avv. Giovanni Vanin per Arduino Dattilo e Vincenzo Nardizzi.

Ritenuto in fatto.

1. — La Commissione tributaria centrale, con ordinanza 6 marzo 1991, ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 53 Cost., dell'art. 2 della legge 26 settembre 1985, n. 482, nella parte in cui disciplina il trattamento fiscale Irpef dell'ammontare delle indennità di buonuscita, erogate dall'Enpas, relativo al riconoscimento di anzianità convenzionali ammesse a riscatto con onere a totale carico dell'interessato.

La questione è stata sollevata nel corso di un giudizio promosso dal Dr. Dattilo Arduino per ottenere — tra l'altro — la ripetizione dell'Irpef pagata in relazione alla quota di indennità di buonuscita spettantegli in relazione ai contributi previdenziali da lui versati per il riscatto di taluni periodi di anzianità convenzionale.

Il giudice *a quo*, nell'ordinanza di rimessione, osserva che gli artt. 2 e 4 della legge 26 settembre 1985, n. 482 — che regolano l'imposizione fiscale, ai fini dell'Irpef, sulle indennità in questione — sono stati dichiarati illegittimi, nella parte in cui non prevedevano che dall'imponibile da assoggettare ad imposta, andasse detratta una somma pari alla percentuale dell'indennità di buonuscita, corrispondente al rapporto esistente alla data del collocamento a riposo «tra il contributo del 2,50 per cento posto a carico del pubblico dipendente e l'aliquota complessiva del contributo previdenziale obbligatorio versato al fondo di previdenza dell'Enpas» (sentenza n. 178 del 1986 della Corte costituzionale). Tale decisione, peraltro, non è applicabile in relazione all'Irpef concernente l'ammontare dell'indennità, connesso ai contributi volontariamente versati per i servizi ed i periodi ammessi a riscatto, con onere interamente gravante sul dipendente ai sensi dell'art. 15, quarto comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032.

Secondo il giudice *a quo*, la tassazione di tale parte dell'indennità, in relazione all'Irpef, secondo la disciplina dell'art. 2 della legge n. 482 del 1985, violerebbe l'art. 53 Cost., in base ai principii affermati nella citata sentenza n. 178 del 1986 (e ribaditi nelle sentenze n. 400 del 1987; n. 877 del 1988; n. 513 del 1990) in relazione al carattere reddituale dell'indennità di buonuscita.

Inoltre, tale indennità non potrebbe essere legittimamente tassata nella stessa misura della parte d'indennità di buonuscita riferibile ai contributi a carico dello Stato e, per di più, in maniera deteriore rispetto alle indennità percepite in relazione ai contratti di assicurazione sulla vita, per le quali è prevista (art. 6 della legge n. 482 del 1985) la detrazione dall'imponibile del coacervo dei premi versati.

Dinanzi a questa Corte si è costituita la parte privata, ribadendo che, con la sentenza n. 178 del 1986, è stato affermato il principio che deve ritenersi sottratta all'imposizione fiscale quella parte dell'indennità di buonuscita corrispondente ai contributi posti a carico dei dipendenti statali. Con la conseguenza che, ove la formazione di una parte della indennità di buonuscita venga alimentata con contributi interamente ed esclusivamente a carico del dipendente — come nel caso delle anzianità convenzionali ammesse a riscatto — tale parte dell'indennità dovrebbe essere sottratta all'imposizione fiscale.

Nell'atto di costituzione si sostiene che — in conformità di tali principii — è stata emanata la legge 13 maggio 1988, n. 154 (che ha convertito con modificazioni il d.l. 14 marzo 1988, n. 70), la quale avrebbe statuito in via generale la non assoggettabilità ad Irpef di quelle quote di indennità di fine rapporto, o equipollenti, comunque denominate, la cui formazione sia dovuta, in tutto o in parte, ai contributi a carico dei lavoratori dipendenti. A tal fine si è prevista la detrazione dall'imponibile di una quota esente pari «alla percentuale di tali indennità, corrispondente al rapporto fra l'aliquota del contributo previdenziale posto a carico dei lavoratori dipendenti ed assimilati e l'aliquota complessiva del contributo stesso versato all'ente, cassa o fondo di previdenza».

Nell'atto di costituzione si chiede che la Corte sancisca, pertanto, in modo definitivo e incontrovertibile, la non tassabilità di quelle quote d'indennità di fine rapporto, la cui formazione sia dovuta a contributi dei lavoratori.

2. Identica questione è stata sollevata con altra ordinanza — parimenti in data 6 marzo 1991 — della Commissione tributaria centrale, relativa ad analogo ricorso, proposto in primo grado dal Dr. Nardizzi Vincenzo e, in sede di commissione centrale, appellato dall'Intendenza di Finanza.

Nel giudizio, così promosso, la parte privata si è costituita davanti a questa Corte, formulando deduzioni e conclusioni analoghe a quelle proposte nel giudizio in precedenza indicato.

3. Con successiva memoria, entrambe le parti hanno insistito in dette conclusioni e nella richiesta che questa Corte dichiari la non assoggettabilità ad Irpef di quella parte delle indennità di fine rapporto corrispondenti ad anzianità convenzionali per servizi o periodi di tempo riscattati mediante contributi a totale carico del lavoratore.

Considerato in diritto

1. — I giudizi promossi con le ordinanze indicate in epigrafe riguardano questioni identiche; essi, quindi, possono essere riuniti e decisi con un'unica sentenza.

2. --- In via preliminare va dichiarata l'irricevibilità dell'atto di costituzione del Dott. Nardizzi Vincenzo, in quanto depositato successivamente alla scadenza del termine perentorio di cui all'art. 25 della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 3 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

3. Questa Corte è chiamata a decidere se l'art. 2 della legge 26 settembre 1985, n. 482 — nella parte in cui disciplina il trattamento fiscale di quelle quote di indennità di buonuscita, erogate dall'Enpas, relative al riconoscimento di anzianità convenzionali ammesse a riscatto con onere a totale carico dell'interessato — violi l'art. 53 Cost. Secondo il giudice *a quo*, infatti, in base ai principi enunciati nelle sentenze n. 178 del 1986, n. 400 del 1987, n. 877 del 1988 e n. 513 del 1990, la parte d'indennità di buonuscita corrispondente a contributi versati dal pubblico dipendente, non costituirebbe reddito e non potrebbe essere tassata come tale; comunque, essa non potrebbe essere legittimamente tassata nella stessa misura della parte d'indennità di buonuscita riferibile ai contributi a carico dello Stato e con modalità meno favorevoli rispetto alle indennità percepite in relazione ai contratti di assicurazione sulla vita.

4. Le questioni proposte sono infondate.

Questa Corte, con la sentenza n. 178 del 1986 — nel dichiarare l'illegittimità costituzionale degli artt. 2 e 4 della legge n. 482 del 1985, nella parte in cui non prevedevano che dall'imponibile da assoggettare ad imposta fosse detratta una somma pari alla percentuale delle indennità di buonuscita erogate dall'Enpas, corrispondente al rapporto esistente, alla data del collocamento a riposo, tra il contributo a carico del pubblico dipendente e l'aliquota complessiva del contributo previdenziale obbligatorio versato al fondo di previdenza dell'Enpas — ha stabilito, in ordine alla tassazione delle indennità di buonuscita erogate dall'Enpas, principi, che debbono essere esaminati nella loro reciproca correlazione e nel loro riferimento alla disciplina dettata dalla legge n. 482 del 1985, al fine di chiarire la *ratio* di quella decisione e le sue implicazioni in ordine alle questioni ora in esame.

Innanzitutto, con tale decisione è stato ribadito che per capacità contributiva, ai sensi dell'art. 53 Cost., deve intendersi l'idoneità del soggetto all'obbligazione d'imposta, desumibile dal presupposto economico al quale l'imposizione è collegata, presupposto che consiste in qualsiasi indice rivelatore di ricchezza, secondo valutazioni riservate al legislatore, salvo il controllo di costituzionalità sotto il profilo della arbitrarietà o irrazionalità (da ultimo, nello stesso senso, cfr. la sentenza n. 373 del 1988). In tale ottica anche le indennità di buonuscita erogate dall'Enpas sono tassabili, purché i meccanismi impositivi siano tali da garantirne le finalità previdenziali a norma dell'art. 38 Cost.: il che fa appunto la legge n. 482 del 1985, poiché il congegno impositivo previsto dall'art. 2 esenta da imposizione una parte di tali indennità, d'importo crescente rispetto alla durata del rapporto di lavoro, secondo una scelta non irrazionale nella sua discrezionalità, prevedendo, in ogni caso, per tutte le liquidazioni, di qualsiasi importo, una quota esente.

In secondo luogo, in detta sentenza è stato affermato che l'art. 53, primo comma, Cost., va interpretato nel senso che a situazioni uguali debbono corrispondere uguali regimi impositivi e, correlativamente, a situazioni diverse un trattamento tributario disuguale.

In relazione a tale principio è stata ritenuta, ai fini del trattamento tributario delle indennità di buonuscita erogate dall'Enpas, la non comparabilità di esse con i capitali percepiti in base a contratti di assicurazione sulla vita, trattandosi di somme attribuite a titolo diverso ed in relazione a fattispecie che presentano, al di là di alcune analogie, elementi di differenziazione che le rendono non omogenee. Ne deriva la legittimità di un diverso regime tributario, rientrando nella discrezionalità legislativa la previsione, per i capitali dovuti per effetto di contratti di assicurazione sulla vita, di forme di totale o parziale esenzione fiscale.

Quanto, invece, alla disciplina tributaria indifferenziata dettata dal legislatore per tutte le indennità di fine rapporto, con detta sentenza è stata prevista l'esigenza di un trattamento tributario differenziato per quelle indennità formate, oltre che da contributi obbligatori del datore di lavoro, anche da quelli obbligatori del lavoratore.

In relazione a tale profilo, successivamente, con le sentenze n. 400 del 1987, n. 877 del 1988 e n. 513 del 1990, questa Corte ha esteso la declaratoria d'illegittimità costituzionale al previgente regime impositivo previsto dal d.P.R. n. 645 del 1958, anche con riferimento alle indennità di buonuscita corrisposte dall'Inadel e dalla Cassa di previdenza del personale telefonico statale e, con la sentenza n. 231 del 1991, ha esteso la declaratoria d'illegittimità costituzionale, con riferimento all'Irpef, alle indennità di buonuscita erogate dall'Opera di previdenza e assistenza a favore del personale delle ferrovie dello Stato. Le indennità corrisposte da detti enti erano infatti caratterizzate anch'esse dall'essere erogate in base a contributi obbligatoriamente versati dal datore di lavoro e dal lavoratore.

5. — Le questioni ora all'esame della Corte investono una fattispecie normativa diversa da quelle esaminate in dette decisioni; in relazione ad essa gli elementi di differenziazione non consentono una declaratoria d'illegittimità costituzionale analoga a quelle già pronunciate. Né tale fattispecie dà luogo all'erogazione di un'indennità assimilabile a quelle dovute in base a contratti di assicurazione sulla vita, così da doversi far luogo ad una declaratoria d'illegittimità che renda omogenei i trattamenti tributari.

Invero, il d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032 prevede (art. 15), tra i servizi computabili ai fini del calcolo dell'indennità di buonuscita erogata dall'Enpas, alcuni «servizi e periodi riscattabili». Tali sono i servizi statali anteriori alla data d'iscrizione all'ente, «nonché i servizi non statali e i periodi di tempo di cui è prevista la computabilità come servizio effettivo ai fini del trattamento di quiescenza dei dipendenti dello Stato». In base al richiamo alla normativa pensionistica dei dipendenti statali (artt. 10 e segg. del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092), sono riscattabili, ricorrendo determinati presupposti (art. 13), il periodo di studi universitari, i periodi di specializzazione, i periodi d'iscrizione ad albi professionali e i periodi di pratica necessari per il conseguimento dell'abilitazione professionale. Sono parimenti riscattabili i servizi indicati dall'art. 14 del citato d.P.R. n. 1092 del 1973; ad essi ne sono stati aggiunti altri in base a leggi speciali. In tutti questi casi il «diritto di riscatto» ai fini dell'indennità di buonuscita erogata dall'Enpas può essere esercitato in tutto o in parte mediante la erogazione (art. 15 del d.P.R. n. 1032 del 1973) di un contributo a totale carico dell'interessato, in misura determinata dal consiglio di amministrazione dello stesso Enpas, «in base a coefficienti attuariali previsti da apposita tabella approvata con decreto del ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro». La domanda di riscatto (art. 24) può essere presentata di regola sino al momento della cessazione del servizio, ma per talune categorie di dipendenti ne è ammessa la presentazione anche nei novanta giorni successivi.

Il contributo di riscatto è determinato in relazione alla retribuzione annua contributiva, sulla base di coefficienti variabili in considerazione all'età del dipendente al momento della domanda ed all'età di collocamento a riposo, secondo il suo stato giuridico (d.m. 19 giugno 1981 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, emanato di concerto con il Ministro per il tesoro e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 13 ottobre 1981, n. 281). Il riscatto determina l'aumento dell'indennità complessivamente spettante al dipendente, la quale è pari (art. 3 del d.P.R. n. 1032 del 1973) «a tanti dodicesimi della base contributiva quanti sono gli anni di servizio computabili».

Dall'esame di questa normativa si ricava che la quota dell'indennità di buonuscita, afferente ai periodi e servizi riscattati a domanda, assume una propria fisionomia, che la differenzia dalla parte di indennità connessa ai periodi di effettiva prestazione del servizio. Essa, infatti, non è correlata ad un rapporto previdenziale automatico e ad un meccanismo contributivo, istituzionalmente e cumulativamente riferibile al datore e al prestatore di lavoro.

Né detta quota d'indennità è assimilabile alle somme dovute all'assicurato in base a contratti di assicurazione sulla vita, non ricollegandosi ad alcuna situazione negoziale imputabile agli interessati, contraddistinta dalla proporzionalità tra premio e rischio, secondo criteri che rapportano il capitale assicurato al premio corrisposto, in base al calcolo di probabilità dell'evento.

Il «diritto al riscatto» previsto dal d.P.R. n. 1032 del 1973 si sostanzia nell'esercizio di una facoltà, alla quale è connesso il beneficio della computabilità di determinati periodi di tempo e di attività, che così diventano utili per l'indennità di buonuscita. Il riscatto è collegato ad una determinazione di volontà dell'interessato e i contributi relativi sono fissati senza riferimento al rischio concreto, non essendo rilevante al riguardo lo stato di salute del dipendente. Né è da trascurare il rilievo che al detto beneficio non corrisponde la prestazione di servizio del riscattante, elemento che sussiste, invece, e qualifica l'attribuzione dell'indennità di buonuscita corrisposta in base all'effettivo rapporto di lavoro. Proprio per questo la già ricordata decisione n. 178 del 1986 di questa Corte ha posto in luce la circostanza che le indennità erogate dall'Enpas siano formate dal contributo del dipendente e da quello dello Stato, attribuendo a tale circostanza valore di elemento che le conferisce struttura e fisionomia differenziate, congruamente valutabili dal punto di vista fiscale. Da qui la detrazione dall'imponibile di una somma pari alla percentuale dell'indennità di buonuscita corrispondente al rapporto tra il contributo posto a carico del pubblico dipendente e l'aliquota complessiva del contributo obbligatorio versato al Fondo di previdenza dell'Enpas.

La differenziazione della fattispecie, della quale è questione, così dallo schema delle assicurazioni obbligatorie, come da quello dei contratti di assicurazione privata, consente di concludere che le situazioni poste a raffronto dal giudice remittente non sono omogenee e la diversità di regime impositivo è il risultato di una valutazione non irrazionale del legislatore nell'esercizio della sua discrezionalità.

Non sussiste, pertanto, la dedotta violazione dell'art. 53 della Costituzione.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge 26 settembre 1985, n. 482 (Modificazioni del trattamento tributario delle indennità di fine rapporto e dei capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita), sollevate, in riferimento all'art. 53 della Costituzione, dalla Commissione tributaria centrale, con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 gennaio 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il relatore: PESCATORE

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 5 febbraio 1992.

Il cancelliere: DI PAOLA

92C0149

N. 43

Sentenza 22 gennaio-5 febbraio 1992

Giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato e regione.

Sanità pubblica - Regione Toscana - U.U.S.S.I.I. - Commissari straordinari - Nomina in sostituzione degli organi regionali - Potere sostitutivo - Esercizio - Richiamo alla declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 1, ottavo comma, del d.-l. n. 35/1991 (sentenza n. 386/1991) - Non spettanza al commissario del Governo presso la regione Toscana - Annullamento del provvedimento prot. 4.14.14/5-907/1991 del 26 giugno 1991.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Aldo CORASANITI;

Giudici: prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi promossi con ricorsi della Regione Toscana notificati il 4 e 18 luglio 1991, depositati in Cancelleria il 22 e 31 luglio 1991, per conflitti di attribuzione sorti a seguito del provvedimento del Commissario del governo prot. 4.14.14/5-907/91 del 26 giugno 1991 con cui, ai sensi e per gli effetti del decreto-legge 6 febbraio 1991, n. 35 conv. in legge n. 111 del 1991, i dott.ri Renato De Carlo ed Enrico Giolli sono stati nominati, rispettivamente, amministratori straordinari delle U.u.s.s.ii. n. 32 Amiata e n. 11 Mugello Val di Sieve ed iscritti rispettivamente ai nn. 35 e 36 del registro conflitti 1991;

Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 17 dicembre 1991 il Giudice relatore Gabriele Pescatore;

Ritenuto in fatto.

I. — Con ricorsi notificati, rispettivamente, il 4 ed il 18 luglio 1991, la Regione Toscana ha impugnato due provvedimenti del Commissario del governo — in data 26 giugno 1991 — di nomina di amministratori straordinari di unità sanitarie locali ai sensi del d.-l. 6 febbraio 1991, n. 35, conv. nella legge 4 aprile 1991, n. 111.

Nei ricorsi si espone che l'ora detto Commissario aveva provveduto a tali nomine in quanto quelle effettuate dalla Giunta regionale erano state annullate dalla Commissione di controllo sull'amministrazione regionale. Secondo la regione, i provvedimenti, così adottati, avrebbero violato le competenze regionali in materia di assistenza sanitaria, nonché i principi generali in materia di controlli sostitutivi sugli atti amministrativi regionali.

Si deduce al riguardo che l'art. 1 del d.-l. n. 35 del 1991 prevedeva che la nomina degli amministratori straordinari delle unità sanitarie locali dovèssè avvenire, entro un termine perentorio (il 15 giugno 1991), da parte delle regioni e che, in caso di mancata nomina entro tal termine, dovesse provvedervi il Commissario del governo.

Rileva inoltre il ricorso che alla mancata nomina — espressamente prevista dall'art. 1 cit. — non può essere equiparato l'annullamento della nomina tempestivamente effettuata, con la conseguenza che gli atti impugnati sarebbero illegittimi, essendo stati emanati al di fuori dall'ipotesi in relazione alla quale il potere sostitutivo è stato attribuito al Commissario del governo.

La difesa della regione sostiene che la norma attributiva di detto potere non è suscettibile di applicazione analogica, tenuto conto del carattere eccezionale della potestà sostitutiva attribuita a organi dello Stato in materia di competenze regionali costituzionalmente garantite.

Ricordata la giurisprudenza di questa Corte al riguardo, la regione afferma che le condizioni di legittimità inerenti all'attribuzione di tali poteri sostitutivi debbono essere tenute presenti nell'interpretazione delle norme che li prevedono.

In particolare sottolinea che, secondo i principi enunciati dalla giurisprudenza costituzionale, detti poteri sono correlati a comportamenti omissivi, dai quali è concettualmente e giuridicamente differenziata l'ipotesi in cui l'atto che la regione doveva emanare sia stato tempestivamente emanato, ma sia stato poi annullato in sede di controllo. Inoltre, una interpretazione che equiparasse le due situazioni, porrebbe la norma in contrasto con l'art. 97 Cost., poiché l'intervento sostitutivo del Commissario del governo conseguirebbe ad un atto di annullamento disposto da un organo (la Commissione di controllo) del quale il Commissario del governo è presidente, con una commistione di ruoli contraria al principio del buon andamento della pubblica amministrazione.

Nel ricorso si sottolinea, infine, che i poteri sostitutivi debbono essere esercitati nel rispetto del principio di «deale cooperazione», mentre ciò nel caso di specie non è avvenuto, poiché il Commissario del governo, senza alcuna intesa con la regione, ha esercitato i poteri sostitutivi nello stesso giorno in cui sono stati annullati i provvedimenti regionali di nomina. In proposito la regione deduce che l'art. 1 del d.-l. n. 35 del 1991 — interpretato in conformità dei principi costituzionali — deve ritenersi imponga modalità di collaborazione con la regione, da esplicarsi nella forma dell'intesa, le quali non potevano essere legittimamente eluse.

2. — Dinanzi a questa Corte si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, col patrocinio dell'Avvocatura generale dello Stato, deducendo che col conflitto la regione, nella sostanza, contesta — sia pure sotto il profilo interpretativo — la legittimità costituzionale dell'art. 1, comma ottavo, del d.-l. n. 35 del 1991, così come convertito dalla legge 4 aprile 1991, n. 111. La questione sarebbe, pertanto, inammissibile.

Nel merito l'Avvocatura generale dello Stato rileva che nel caso di specie non si è trattato di applicazione analogica dell'art. 1, comma ottavo, suddetto, poiché l'annullamento dell'atto di nomina comporta la mancanza della nomina entro il termine assegnato alla regione.

Conclude, pertanto, chiedendo che il ricorso sia comunque rigettato.

Con memoria depositata il 4 dicembre 1991, la Regione Toscana ha dedotto che, dopo la proposizione dei ricorsi e il deposito dell'atto di costituzione da parte dell'Avvocatura dello Stato, questa Corte — con sentenza n. 386 del 1991 — ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, commi settimo e ottavo, del d.-l. 6 febbraio 1991, n. 35, nel testo di cui alla legge di conversione, nelle parti in cui attribuiscono al Commissario del governo i poteri sostitutivi ivi previsti. Ha insistito, pertanto, nelle proprie precedenti conclusioni, sostenendo che in base alla citata sentenza deve ritenersi ormai privo di ogni fondamento il potere sostitutivo esercitato con gli atti impugnati.

Considerato in diritto

1. I ricorsi hanno per oggetto l'impugnativa di due provvedimenti di analogo contenuto e sono stati proposti deducendo profili d'illegittimità in tutto simili. I relativi giudizi vanno pertanto riuniti per essere definiti con un'unica sentenza.

2. — Questa Corte è chiamata a decidere se i provvedimenti di nomina, da parte del Commissario del governo presso la Regione toscana, di due amministratori straordinari di unità sanitarie locali — nell'esercizio del potere sostitutivo previsto dall'art. 1 del d.-l. n. 35 del 1991, nel testo di cui alla legge di conversione 4 aprile 1991, n. 111 — a seguito dell'annullamento delle nomine effettuate dalla regione, violino le competenze regionali, in materia di assistenza sanitaria, nonché i principi generali in tema di controlli sostitutivi sugli atti amministrativi regionali, in quanto: *a)* sarebbero stati emanati al di fuori della previsione dell'art. 1 del d.-l. n. 35 del 1991 cit., che si riferisce all'ipotesi di mancata nomina, entro il termine previsto, dei commissari straordinari da parte della regione e tale norma non è applicabile nell'ipotesi di annullamento di nomine tempestivamente effettuate; *b)* sarebbero stati comunque emanati senza alcuna forma d'intesa con la regione; *c)* sarebbero, in ogni modo, illegittimi, per la sopravvenuta declaratoria di incostituzionalità dell'art. 1 del d.-l. n. 35 del 1991 nel testo di cui alla legge di conversione, nella parte in cui attribuiva al Commissario del governo i poteri sostitutivi previsti ai commi settimo e ottavo.

3. — I ricorsi vanno accolti in relazione a tale ultimo, assorbente profilo.

Invero, in ordine alla nomina dei commissari straordinari delle unità sanitarie locali, l'art. 1, comma ottavo, del d.-l. 6 febbraio 1991, n. 35, nel testo di cui alla legge di conversione 4 aprile 1991, n. 111, aveva disposto che gli amministratori straordinari dovessero essere scelti, entro il 15 giugno 1991, tra i soggetti indicati dal comitato di garanti, che all'uopo doveva proporre almeno una terna di nominativi individuati nell'elenco di cui al precedente comma settimo. Nel caso che, per indisponibilità dei soggetti indicati nella terna o per altri motivi, non fosse possibile effettuare la scelta dell'amministratore straordinario nell'ambito della designazione del comitato di garanti, la giunta della regione o della provincia autonoma era tenuta a deliberare la nomina, con provvedimento motivato, scegliendo nominativi compresi nel predetto elenco. Qualora il comitato di garanti non formulasse la proposta entro il termine suindicato, alla nomina doveva provvedersi, designando un soggetto inserito nel menzionato elenco, prescindendo dalla proposta. In caso di mancata nomina da parte delle regioni o delle province autonome entro il termine, ad essa doveva procedere il Commissario del governo.

Poiché nelle materie di competenza regionale, poteri sostitutivi possono essere attribuiti solo ad organi di governo — e tali non sono i Commissari governativi presso le regioni a statuto ordinario — questa Corte, con la sentenza n. 386 del 17 ottobre 1991, ha dichiarato l'illegittimità del suddetto art. 1, comma ottavo, del d.-l. n. 35 del 1991, come modificato dalla legge di conversione n. 111 del 1991.

In conseguenza di tale declaratoria d'illegittimità costituzionale, i Commissari del governo non sono più titolari del potere sostitutivo, di cui è questione. Viene, dunque, a mancare il fondamento (con la possibilità di ulteriore adozione) di atti, come quelli in questione.

Gli impugnati provvedimenti di nomina degli amministratori straordinari delle unità sanitarie locali — adottati dal Commissario del governo presso la Regione toscana, in sostituzione degli organi regionali — sono pertanto illegittimi e vanno annullati, per essere stati emanati da autorità sprovvista di potere.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i ricorsi, dichiara che non spetta al Commissario del Governo presso la Regione Toscana di nominare i commissari straordinari delle unità sanitarie locali, in sostituzione degli organi regionali e pertanto annulla i provvedimenti del Commissario del governo presso detta regione, indicati in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 gennaio 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: PESCATORE

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 5 febbraio 1992.

Il cancelliere: DI PAOLA

n. 44

*Sentenza 22 gennaio-5 febbraio 1992***Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.****Imposte in genere - Irpeg - Reddito imponibile - Calcolo - Criteri - Imposta di conguaglio - Parte di utili attribuiti ai soci non residenti - Esclusione - Mancata previsione - Discrezionalità legislativa - Inammissibilità.****(Legge 25 novembre 1983, n. 649, art. 2, secondo comma, di conversione in legge, con modificazioni, del d.-l. 30 settembre 1983, n. 512).****(Cost., artt. 3 e 53).**

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Aldo CORASANITI;*Giudici:* prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELLI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma secondo, della legge 25 novembre 1983, n. 649 (recante disposizioni relative ad alcune ritenute alla fonte sugli interessi ed altri proventi di capitale) promosso con ordinanza emessa il 21 marzo 1990 dalla Commissione tributaria sul ricorso proposto da S.p.a. Contraves Italiana contro Intendenza di Finanza di Roma iscritta al n. 508 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 33, prima serie speciale, dell'anno 1991;

Visto l'atto di costituzione della S.p.a. Contraves Italiana nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 17 dicembre 1991 il Giudice relatore Renato Granata;

Uditi l'avvocato Claudio Chiola per S.p.a. Contraves Italiana e l'Avvocato dello Stato Franco Favara per il Presidente del Consiglio dei ministri;

Ritenuto in fatto

La Commissione tributaria centrale — nel corso della controversia tributaria avente ad oggetto l'impugnazione proposta dalla società Contraves S.p.A. contro il silenzio dell'Intendenza di finanza in ordine all'istanza di rimborso della somma versata dalla società a titolo di imposta di maggiorazione di conguaglio sugli utili distribuiti ai soci nell'anno 1985 — ha sollevato, con ordinanza del 21 marzo 1990, questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 2, secondo comma, della legge 25 novembre 1983 n. 649 nella parte in cui, al fine della determinazione dell'imposta suddetta, non esclude dal calcolo della base imponibile anche la parte di utili attribuita ai soci non residenti in Italia per sospetta violazione degli artt. 3 e 53 Cost.

Affermata la legittimazione attiva della società a contestare l'obbligo tributario trattandosi di vera e propria imposta su di essa gravante (e non già di ritenuta d'acconto dell'imposta dovuta dai soci sui dividendi distribuiti) talchè essa, agendo in giudizio per il rimborso della maggiorazione di conguaglio a suo dire pagata in eccedenza, fa valere in nome proprio (non un diritto altrui, quale in ipotesi quello dei soci, ma) un diritto proprio, la Commissione rimettente premette che la cit. legge n. 649 del 1983, nell'elevare l'aliquota dell'imposta sul reddito delle persona giuridiche fino al 36%, ha fissato il credito d'imposta, di cui all'art. 1 della legge 16 dicembre 1977 n. 904, nella misura uniforme di 9/16 degli utili che concorrono alla formazione del reddito imponibile dei soci; al fine però di eliminare l'anomalia (sussistente nel precedente regime) per cui tale credito d'imposta era riconosciuto in ogni caso ai soci percettori, e quindi anche nel caso in cui i dividendi traevano origine da redditi esenti (o comunque non integralmente assoggetti

all'IRPEG) della società, la cit. legge n. 649 ha introdotto la «maggiorazione di conguaglio» a carico della società erogante che — determinata sulla base dell'ammontare degli utili distribuiti ai soci — assicura la copertura (o compensazione) del credito di imposta spettante ai soci medesimi e relativo alla porzione di reddito della società che abbia beneficiato dell'esenzione (o della parziale esenzione). Con questo meccanismo il legislatore ha potuto conservare in misura uniforme di 9/16 degli utili distribuiti il credito d'imposta senza dover introdurre correttivi in ragione dell'imposta ordinaria assolta dalla società erogante.

Però il legislatore — rileva la Commissione — nell'introdurre tale meccanismo compensativo ha previsto come correttivo che la base imponibile per il calcolo della maggiorazione di conguaglio sia depurata degli utili attribuiti ai titolari delle azioni di risparmio al portatore (alle quali sono equiparati i titoli rappresentanti quote di capitale delle aziende e degli istituti di credito pubblici di cui all'art. 48 della legge n. 526 del 1982), i quali sono attributari di un credito d'imposta in concreto non utilizzabile perchè l'imposta è in via definitiva soddisfatta con la ritenuta alla fonte e quindi in misura percentuale fissa dell'ammontare dei dividendi stessi. Analogo correttivo non è invece previsto per l'ipotesi in cui i soci percettori dei dividendi siano non residenti, ancorchè anch'essi assolvano definitivamente il loro obbligo tributario verso il Fisco italiano con la ritenuta d'imposta nella misura di legge.

La Commissione rimettente lamenta pertanto l'ingiustificata mancata previsione anche di un ulteriore correttivo che tenga altresì conto della particolare posizione dei soci non residenti, i quali, ai fini dell'imposta *de qua*, sono in una situazione assimilabile a quella di titolari di azioni di risparmio al portatore.

Risulterebbero quindi violati gli artt. 3 e 53 Cost. per: *a*) ingiustificata ed irrazionale discriminazione tra il trattamento riservato ai dividendi assegnati alle azioni di risparmio al portatore (e titoli equiparati) e dividendi attribuiti ai soci non residenti giacchè, se la ragione del mancato computo dei primi nella base di calcolo della maggiorazione di conguaglio IRPEG risiede nella non configurabilità di un credito di imposta (eccedente quello effettivamente corrispondente all'imposta pagata dalla società), la stessa ragione sussiste anche nel caso dei dividendi assegnati ai soci non residenti che del pari non possono far valere alcun credito d'imposta; *b*) duplicazione d'imposta giacchè in ipotesi di dividendi assegnati a soci non residenti la maggiorazione di conguaglio si trasforma in imposizione non giustificata da un corrispondente credito di imposta effettivamente fruibile dai percettori dei dividendi stessi; *c*) irrazionale ed ingiustificata discriminazione tra società con soci non residenti e società con soci residenti.

La Commissione rimettente conclude quindi chiedendo una pronuncia additiva, che introduca nella norma censurata la diminuzione del reddito imponibile anche della parte di dividendi assegnata alle azioni di soci non residenti.

2. È intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri a mezzo dell'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo in via principale che la questione sia dichiarata inammissibile sia perchè il recupero del credito d'imposta è vicenda alla quale rimane assolutamente estranea la società, sia perchè implicherebbe valutazioni discrezionali rimesse al legislatore ordinario; infatti quand'anche l'esigenza prospettata dalla Commissione rimettente fosse meritevole di tutela, potrebbero ipotizzarsi vari strumenti normativi (alternativi od anche cumulativi) idonei a soddisfarla, non escluso un intervento del legislatore estero (relativo alla tassazione dei redditi dei soci non residenti).

Nel merito l'Avvocatura sostiene l'infondatezza della questione atteso che la disposizione che prevede la diminuzione dei dividendi assegnati ad azioni di risparmio al portatore dall'imponibile della maggiorazione di conguaglio IRPEG non è idonea ad operare come *tertium comparationis* trattandosi di norma derogatoria e di portata particolare (giacchè solo le società le cui azioni ordinarie sono quotate in borsa possono emettere azioni di risparmio); d'altro canto si è in presenza di situazioni oggettivamente diverse, quella degli azionisti di risparmio titolari di azioni al portatore e quella dei soci non residenti titolari di azioni ordinarie, essendovi nel primo caso un dato oggettivo che rende riconoscibile la situazione alla quale si applica la norma indicata come *tertium comparationis*, mentre nell'altra ipotesi vi è un dato meramente soggettivo, mutevole *de die in diem*, manipolabile secondo convenienza, in concreto non controllabile dagli uffici finanziari.

3. Si è costituita la società Contraves S.p.A., aderendo alla prospettazione dell'ordinanza di rimessione e quindi chiedendo la dichiaratoria di incostituzionalità della norma censurata.

In via subordinata la società chiede una sentenza interpretativa che affermi essere meramente esemplificativo il riferimento, contenuto nel censurato art. 2, 2 co., alle azioni di risparmio al portatore in modo da consentire l'estensione dell'esclusione dall'imposizione anche a fattispecie analoghe, quale quella dei dividendi assegnati a soci esteri.

Considerato in diritto

1. È stata sollevata questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 2, 2 comma, legge 25 novembre 1983 n. 649 di conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 30 settembre 1983 n. 512 (recante disposizioni relative ad alcune ritenute alla fonte sugli interessi ed altri proventi di capitale), corrispondente all'art. 105, primo comma, d.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi), nella parte in cui, ai fini della determinazione dell'imposta di conguaglio IRPEG (imposta sul reddito delle persone giuridiche), non esclude dal calcolo del reddito imponibile anche la parte di utili attribuiti ai soci non residenti per sospetta violazione degli artt. 3 e 53 Cost. atteso che tale esclusione è invece prevista per l'ipotesi di utili attribuiti a soci titolari di azioni di risparmio al portatore.

2. — Giova premettere che l'imposta di conguaglio IRPEG — il computo della cui base imponibile è oggetto della censura di incostituzionalità mossa dalla Commissione rimettente — rappresenta il più recente approdo di uno sviluppo normativo risalente alla riforma tributaria del 1973, che nell'originario regime introdotto dal d.P.R. 29 settembre 1973 n. 598, istitutivo dell'IRPEG, aveva previsto che il reddito della società per azioni fosse tassato sia presso la società, quale utile di esercizio, sia presso gli azionisti, in occasione della distribuzione dei dividendi, due essendo le capacità contributive prese in considerazione: quella della società (persona giuridica autonoma e distinta) e quella del socio.

L'art. 27 d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 prevedeva poi in generale una ritenuta a titolo di acconto sui dividendi distribuiti, che viceversa per i soci non residenti era (eccezionalmente) operata a titolo d'imposta.

Una settoriale inversione di tendenza si è avuta con il d.l. 8 aprile 1974 n. 95, convertito in legge 7 giugno 1974 n. 216 (istitutivo della Consob ed attuativo di una limitata riforma delle società per azioni), che — nell'introdurre le azioni di risparmio con parziale deroga al principio della nominatività — ha contemplato un regime fiscale *ad hoc* prevedendo all'art. 20 per le azioni di risparmio al portatore una ritenuta a titolo di imposta e per le azioni di risparmio nominative un'opzione tra la ritenuta a titolo d'imposta (come per quelle al portatore) e la ritenuta a titolo di acconto (come per le azioni ordinarie ex art. 27 d.P.R. n. 600/73 cit.).

Successivamente ed in relazione, più in generale, al trattamento fiscale dei dividendi assegnati ad azioni ordinarie, il legislatore — dopo un'iniziale opzione per il regime della cedolare secca (art. 20, I comma, d.l. n. 95 cit., poi abrogato dall'art. 5 legge 16 dicembre 1977 n. 904) — ha introdotto il meccanismo del credito d'imposta integrale (art. 1 della cit. legge 16 dicembre 1977 n. 904): ai soci percettori di dividendi è attribuito un credito d'imposta pari originariamente alla percentuale di 1/3; successivamente incrementata a 9/16, dell'ammontare degli utili che concorrono a formare il reddito imponibile ai fini dell'IRPEG o dell'IRPEF dei soci medesimi.

Il meccanismo era, ed è, tale per cui nella base imponibile del socio viene ricostituito il valore (al lordo dell'incidenza dell'IRPEG pagata dalla società) dei dividendi distribuiti e poi, una volta calcolata l'imposta dovuta, da essa si detrae il credito d'imposta.

L'automaticità di tale meccanismo comporta però che, ove i redditi della società siano esenti da IRPEG ovvero siano stati assoggettati ad una aliquota ridotta, il credito d'imposta sui dividendi distribuiti risulta conseguentemente determinato in misura superiore all'imposta IRPEG pagata dalla società.

3. — Al dichiarato fine di rimuovere tale (ritenuto) inconveniente ed inserendosi in questo contesto normativo, la citata legge n. 649 del 1983 ha introdotto l'imposta di conguaglio IRPEG che opera (soltanto) ove si verifichi — come presupposto di fatto dell'imposizione addizionale — un'eccedenza dei dividendi distribuiti sull'utile di esercizio (diminuiti della parte assegnata alle azioni di risparmio al portatore) rispetto al 64% del reddito imponibile, al lordo delle perdite riportate da precedenti esercizi, dichiarato dalla società ai fini dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche dovuta per l'esercizio medesimo.

Tale imposta (che grava sulla società, e non sul socio, talchè essa è legittimata a contestarne l'ammontare ed è conseguentemente rilevante la questione di legittimità costituzionale della norma che tale ammontare determina, sollevata come nella specie nel giudizio che abbia ad oggetto la pretesa della società al rimborso dell'imposta di conguaglio pagata) ha la funzione (compensativa) di rendere il credito d'imposta, riconosciuto ai soci in ragione della percezione dei dividendi, esattamente pari all'imposta complessiva versata dalla società a titolo di IRPEG e di conguaglio IRPEG.

Tale funzione compensativa — ritenuta nell'ordinanza del giudice rimettente e sulla quale concordano le difese sia dell'Avvocatura generale dello Stato, sia della società costituita — emerge: a) dalla lettura dei lavori preparatori della cit. legge n. 649, nonché della legge finanziaria per l'anno 1984, di cui la prima contiene — *in parte qua* — uno stralcio (in entrambe le sedi infatti si ebbe a precisare che «il credito d'imposta dei soci e le imposte dovute dalla società sugli utili distribuiti devono corrispondere»); b) dalla misura dell'aliquota (che è pari a nove sedicesimi dell'eccedenza dei

dividendi distribuiti sull'utile di esercizio rispetto al 64% del reddito imponibile, ossia è pari — non già ad una percentuale autonomamente determinata secondo una discrezionale valutazione del legislatore della capacità contributiva della società — ma ad un coefficiente di calcolo che discende automaticamente null'altro che dalla stessa aliquota ordinaria IRPEG, così come l'identica percentuale di computo del credito di imposta); c) dal quinto comma della norma censurata (attualmente art. 106 d.P.R. n. 917 del 1986 cit.) che — per il fatto di prevedere che, se il reddito della società è soggetto all'imposta in misura o con aliquota ridotta, la maggiorazione di conguaglio è aumentata di un importo pari alla differenza tra l'imposta ordinaria e l'imposta ridotta — contempla un correttivo di calcolo proprio al fine di realizzare in ogni caso (salvo alcune deroghe dalla stessa norma indicate) l'equivalenza tra credito d'imposta dei soci ed imposta complessivamente versata dalla società.

4. Coerente a tale funzione compensativa dell'imposta di conguaglio in esame è la diminuzione (prevista dalla norma censurata) della parte di dividendi assegnati alle azioni di risparmio al portatore dalla base imponibile dell'imposta medesima. Ed infatti già l'art. 20, primo comma (tale dopo l'abrogazione del comma che precedeva), del citato d.l. n. 95 del 1974, ha previsto uno speciale regime tributario, che si inserisce nel contesto di misure dirette a favorire l'afflusso del risparmio al mercato azionario: sugli utili attribuiti alle azioni di risparmio al portatore la ritenuta, prevista in generale sui dividendi azionari dall'art. 27 d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, è applicata (anche nel caso di soci non residenti) a titolo d'imposta (e non già d'acconto), peraltro secondo la minore (e più favorevole) aliquota del 15% (successivamente elevata al 50% dall'art. 1 D.L. 10 ottobre 1976 n. 694, convertito in legge 6 dicembre 1976 n. 788, ma poi ripristinata nella misura originaria per effetto dell'abrogazione di tale norma). In tale contesto normativo, evidentemente, il meccanismo del credito d'imposta non può operare (come era ben presente al legislatore del 1984, leggendosi nella relazione alla citata legge finanziaria che la base imponibile dell'imposta di conguaglio *de qua* deve essere depurata dei dividendi assegnati «alle azioni di risparmio al portatore, e quindi senza credito d'imposta»). Nessuna esigenza, quindi, di compensazione può insorgere in alcun caso, non potendo il soggetto passivo dell'imposta personale effettuare alcun ricalcolo dell'imposta dovuta avendo egli definito il suo obbligo tributario, limitamente al reddito rappresentato dalla percezione dei dividendi, con il pagamento (in via definitiva e non d'acconto) della ritenuta d'imposta.

Altresì coerente alla funzione compensativa dell'imposta di conguaglio IRPEG è il parallelo regime fiscale delle azioni di risparmio nominative: per i possessori di queste ultime il terzo comma dell'art. 20, cit., prevede la facoltà di optare per l'ordinario regime della ritenuta d'acconto ai sensi dell'art. 27 cit., facendone richiesta all'atto della riscossione degli utili; in mancanza della quale, trova invece applicazione lo stesso regime della ritenuta a titolo d'imposta, previsto per le azioni di risparmio al portatore. Optando per la ritenuta d'acconto, il possessore di azioni di risparmio nominative può operare il ricalcolo dell'imposta personale dovuta portando in detrazione il credito d'imposta. Questa possibilità rende piena ragione del fatto che dalla base imponibile dell'imposta di conguaglio IRPEG non si detraggano i dividendi assegnati ai possessori di azioni di risparmio nominative (ma soltanto quelli assegnati ai possessori di azioni di risparmio al portatore).

5. — Nel quadro normativo così delineato deve essere esaminata la compatibilità con i parametri costituzionali invocati nell'ordinanza di rimessione del regime fiscale risultante dagli art. 2, secondo comma, legge n. 649 del 1983 cit., e 27, terzo comma, d.P.R. n. 600 del 1973 cit., al quale sono sottoposti i possessori di azioni ordinarie che siano non residenti nel territorio nazionale.

In sostanza per costoro (ma non in ogni caso essendo previsto, come si dirà, un regime speciale per le società od enti di cui all'art. 2, lettera d), d.P.R. n. 598 del 1973) da una parte opera l'art. 27, terzo comma, cit. che prevede sui dividendi distribuiti ai soci non residenti una ritenuta d'imposta (e non già d'acconto) nella misura del trenta per cento (aliquota questa talora fissata in diversa misura da accordi internazionali, come nel caso della convenzione italo-svizzera del 9 marzo 1976, ratificata con legge 23 dicembre 1978 n. 943, che prevede un'aliquota del 10%). Sicché il socio non residente possessore di azioni ordinarie, al pari del possessore di azioni di risparmio al portatore, definisce immediatamente e definitivamente i suoi obblighi tributari con il pagamento della ritenuta d'imposta e quindi non si giova, al pari del primo, del meccanismo del credito d'imposta.

D'altro canto l'art. 2, secondo comma, non defalca dalla base imponibile dell'imposta di conguaglio IRPEG i dividendi attribuiti ai soci non residenti (a differenza dei dividendi attribuiti ai possessori di azioni di risparmio al portatore), sicché la società è tenuta a corrispondere, per la parte imputabile a questi ultimi, un'imposta compensativa in relazione ad un'eccedenza contabile di credito d'imposta (rispetto all'imposta personale sulle persone giuridiche effettivamente pagata dalla società medesima) che non si traduce per i soci (non residenti) percettori dei dividendi in un'effettiva detrazione dell'imposta personale sui medesimi gravante.

6. -- Orbene, ove anche la diversità di trattamento fosse apprezzabile in termini di costituzionalità e richiedesse un intervento correttivo, deve comunque prendersi atto che si profila una pluralità di soluzioni possibili, la quale — proprio perchè tale — implica includibilmente una scelta demandata unicamente alla discrezionalità del legislatore. Ed infatti, operando la funzione compensativa dell'imposta di conguaglio IRPEG in riferimento a due termini, oggetto di comparazione, ossia IRPEG pagata dalla società e credito d'imposta riconosciuto al socio percettore del dividendo, è conseguenziale che due siano anche i piani di un possibile intervento di correzione del meccanismo: quello dell'imposta personale sulla società e quello dell'imposta personale sul socio. Pertanto la soluzione invocata nell'ordinanza di rimessione (che auspica per i dividendi attribuiti ai soci non residenti la detraibilità dalla base imponibile dell'imposta di conguaglio IRPEG) si affianca quanto meno ad una simmetrica soluzione, anch'essa ipotizzabile, che intervenga sul versante della tassazione personale del reddito distribuito ai soci con meccanismi correttivi, come la facoltà di opzione per il regime della ritenuta d'acconto prevista per le azioni di risparmio nominative ovvero anche l'adozione di questo solo regime come già previsto per le società (od enti) non residenti (ossia quelle di cui all'art. 2, lettera d, d.P.R. n. 598 del 1973) aventi stabile organizzazione nel territorio dello Stato. E neppure può escludersi che il legislatore, sempre nell'esercizio della sua discrezionalità, privilegi gli inevitabili aspetti di diritto internazionale del problema, preferendo lo strumento del trattato internazionale per trovare di volta in volta la soluzione più opportuna.

In questo scenario aperto la soluzione invocata nell'ordinanza di rimessione si presenta come una delle tante possibili; ed anzi appare come quella che meno si connota per aderenza alla (ipotizzata) esigenza correttiva atteso che l'auspicata (dal giudice *a quo*) detrazione dalla base imponibile dell'imposta di conguaglio IRPEG dei dividendi assegnati ai soci non residenti avrebbe l'effetto di differenziare il trattamento fiscale delle società in ragione di una condizione di fatto (la non residenza) rapportata ai singoli soci, penalizzando (ingiustificatamente) le società che abbiano prevalentemente soci residenti rispetto a quelle che prevalentemente abbiano soci non residenti.

Nè è priva di rilievo la considerazione che le altre soluzioni che a quest'ultima si contrappongono — ed in particolare quella già positivamente accolta per una determinata categoria di soci non residenti (le società od enti aventi una stabile organizzazione nel territorio dello Stato) — appaiono maggiormente rispettose del canone costituzionale della progressività dell'imposizione (art. 53, 2 comma, Cost.), cui viceversa non si ispira l'(eccezionale) regime della ritenuta a titolo d'imposta (e non già d'acconto), regime il quale risulterebbe invece accentuato ove ne scaturisse l'ulteriore conseguenza della non computabilità dei dividendi assegnati a soci esteri nella base imponibile dell'imposta di conguaglio IRPEG.

La sollevata questione di costituzionalità va pertanto dichiarata inammissibile.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile la questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 2, secondo comma, legge 25 novembre 1983 n. 649 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 30 settembre 1983 n. 512 (recante disposizioni relative ad alcune ritenute alla fonte sugli interessi ed altri proventi di capitale), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, dalla Commissione Tributaria Centrale con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 gennaio 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: GRANATA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 5 febbraio 1992.

Il cancelliere: DI PAOLA

N 45

Sentenza 22 gennaio-5 febbraio 1992

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**Reati militari - Insubordinazione con ingiuria - Circostanze - Criteri di valutazione - Causa estranea al servizio e alla disciplina - Presenza di militari riuniti per servizio - Condizioni comunque sufficienti all'applicazione della più rigorosa normativa speciale in coerenza con il sistema del codice - Razionalità - Non fondatezza.****(C.P.M.P., art. 199).****(Cost., artt. 3 e 52, ultimo comma).**

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Giuseppe BORZELLINO;*Giudici:* dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 199 del codice penale militare di pace, promosso con ordinanza emessa il 5 giugno 1991 dal Tribunale militare di Padova nel procedimento penale a carico di Dal Bo Maurizio, iscritta al n. 546 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 34, prima serie speciale, dell'anno 1991;

Udito nella camera di consiglio del 18 dicembre 1991 il Giudice relatore Ugo Spagnoli;

Ritenuto in fatto

1. — Nel corso di un procedimento penale avente ad oggetto, tra l'altro, il reato di insubordinazione con ingiuria (art. 189 cod. pen. mil. di pace) commesso in una pubblica via da un militare non in servizio in danno di un superiore per cause ritenute estranee al servizio ed alla disciplina militare, il Tribunale militare di Padova, considerando che l'applicabilità del reato speciale di insubordinazione, in luogo del corrispondente reato comune contro la persona tra militari (artt. 222 e segg. cod. pen. mil. di pace), dipendeva nella specie dalla sola circostanza dell'essere stato il fatto commesso alla presenza di altri militari riuniti per servizio, ha sollevato, con ordinanza del 5 giugno 1991, una questione di legittimità costituzionale dell'art. 199 del predetto codice, assumendone il contrasto con gli artt. 3 e 52, ultimo comma, Cost.

Ad avviso del Tribunale rimettente, sarebbe innanzitutto violato il principio di uguaglianza, perché la suddetta circostanza — presenza di militari riuniti per servizio — non potrebbe costituire ragione sufficiente per parificare nel trattamento penalistico i fatti commessi per cause estranee al servizio ed alla disciplina militare a quelli commessi per cause inerenti al detto servizio o disciplina. Sarebbe violato, inoltre, il principio di democraticità dell'ordinamento militare (art. 52, ultimo comma, Cost.), dato che in base ad esso solo effettive esigenze della disciplina militare possono consentire l'imposizione ai militari di normative più rigorose di quelle riguardanti i cittadini in genere (cfr. art. 3, legge 11 luglio 1978, n. 382).

Atteso, poi, che nel caso di specie l'offesa al superiore aveva avuto causa nell'esercizio da parte di quest'ultimo di funzioni di polizia giudiziaria, e sarebbe stata, perciò, astrattamente qualificabile come oltraggio a pubblico ufficiale (art. 341 cod. pen.), il Tribunale ravvisa un ulteriore profilo di violazione del principio di uguaglianza nel fatto che l'applicabilità, in luogo di tale reato, di quello più grave di insubordinazione — e la conseguente impossibilità di dar rilievo all'esimente di cui all'art. 4 decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 288 — dipende dall'essere stato il reato commesso in presenza di militari riuniti per servizio: circostanza, questa, che è a suo avviso «del tutto estrinseca all'area degli interessi tutelati».

2. — Il Presidente del Consiglio dei ministri non è intervenuto.

Considerato in diritto

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale militare di Padova dubita che l'art. 199 del codice penale militare di pace, nella parte in cui dispone che i reati speciali di insubordinazione (nella specie, con ingiuria), pur se trattisi di fatti commessi per cause estranee al servizio ed alla disciplina militare, siano integrati in base alla sola circostanza della presenza di militari riuniti per servizio, contrasti:

con l'art. 3 Cost., sotto il duplice profilo della ritenuta inidoneità di detta circostanza, da un lato a parificare il trattamento dei fatti commessi per cause estranee ovvero per cause inerenti al servizio ed alla disciplina militare e, dall'altro, — ove si tratti di offese arrecate a pubblici ufficiali — a differenziarlo rispetto al delitto comune di oltraggio (art. 341 cod. pen.), soprattutto in riferimento alla conseguente inapplicabilità della scriminante degli atti arbitrari di cui all'art. 4 decreto legislativo luogotenenziale n. 288 del 1944;

col principio di democraticità dell'ordinamento militare (art. 52, ultimo comma, Cost.), dato che il rilievo conferito alla predetta circostanza non sarebbe imposto da effettive esigenze della disciplina militare, solo in presenza delle quali è giustificabile l'imposizione ai militari di una normativa più rigorosa di quella comune.

2. — La questione non è fondata.

A tenore della norma impugnata, l'estraneità della causa che ha dato origine a fatti di insubordinazione od abuso di autorità non vale ad escludere l'applicabilità dei corrispondenti reati speciali configurati nei capi III e IV del titolo III del codice penale militare di pace — ed a far ritenere quindi integrati solo i comuni reati militari contro la persona, di cui gli artt. 222 e segg. dello stesso codice — quando, tra l'altro, tali fatti siano commessi alla «presenza di militari riuniti per servizio».

L'enucleazione di tale circostanza come ragione di per sé sufficiente all'applicazione della più rigorosa normativa speciale è coerente col sistema del codice, dato che questo prevede, tra le circostanze aggravanti comuni dei reati militari, la loro commissione «alla presenza di tre o più militari o comunque in circostanze di luogo, per le quali possa verificarsi pubblico scandalo» (art. 47, n. 4). Rispetto a tale circostanza comune, quella in questione si caratterizza anzi per un elemento ulteriore, dato che si richiede che i militari presenti al fatto siano «riuniti per servizio».

È incontestabile che, in siffatte condizioni, sia dato riscontrare una significativa lesione del bene della disciplina militare, idonea a giustificare un trattamento penale più severo, dato che la commissione del fatto in presenza di militari riuniti per servizio comporta un evidente pericolo di diffusione delle condotte inosservanti del rapporto gerarchico o dei doveri di comportamento del superiore. Tale presenza implica, inoltre, in caso di insubordinazione, un'ulteriore lesione della posizione di supremazia di quest'ultimo e, in caso di abuso di autorità, una menomazione aggiuntiva della dignità del militare subordinato.

La norma impugnata trova perciò razionale fondamento nelle esigenze di coesione dei corpi militari che stanno alla base della disciplina speciale, sicché essa non può dirsi in contraddizione con lo spirito democratico cui va uniformato l'ordinamento delle Forze Armate (art. 52, ultimo comma, Cost.). Né può ritenersi violato il principio di uguaglianza, dato che la circostanza in esame, per la sua già illustrata inerenza ad effettive esigenze di disciplina militare, costituisce sufficiente elemento di differenziazione sia rispetto ai reati militari contro la persona, sia rispetto al comune delitto di oltraggio.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 199 del codice penale militare di pace, nella parte in cui dispone l'applicabilità del reato speciale di insubordinazione ai fatti commessi per cause estranee al servizio o alla disciplina militare, per la sola circostanza della presenza di militari riuniti per servizio, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 52, ultimo comma, della Costituzione dal Tribunale militare di Padova con ordinanza del 5 giugno 1991.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 gennaio 1992.

Il Presidente: BORZELLINO

Il redattore: SPAGNOLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 5 febbraio 1992.

Il cancelliere: DI PAOLA

n. 46

Ordinanza 22 gennaio-5 febbraio 1992

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Imposte in genere - Imposta di ricchezza mobile - Indennità di buonuscita Enpas - Trattamento delle esenzioni dalla tassazione, differenziato tra diverse categorie di lavoratori - Insussistenza - Manifesta infondatezza.

(D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, artt. 8587, primo comma, 89, terzo e quinto comma, e 90, secondo e terzo comma).
(Cost., artt. 3 e 53).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Giuseppe BORZELLINO;*Giudici:* dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 85, 87, primo comma, 89, commi terzo e quinto, 90, commi secondo e terzo, del d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645 (Approvazione del testo unico delle leggi sulle imposte dirette) promosso con ordinanza emessa il 28 novembre 1990 dalla Commissione tributaria di secondo grado di Pescara sul ricorso proposto da Giosia Iachetti contro l'Intendenza di Finanza di Pescara, iscritta al n. 540 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 34, prima serie speciale, dell'anno 1991;

Udito nella camera di consiglio del 18 dicembre 1991 il Giudice relatore Gabriele Pescatore;

Ritenuto che la Commissione tributaria di secondo grado di Pescara — nel corso di un giudizio promosso da un pensionato dello Stato, che chiedeva la restituzione delle somme trattenutegli sull'indennità di buonuscita Enpas a titolo d'imposta di ricchezza mobile — con ordinanza 28 novembre 1990 ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 85, 87, primo comma, 89, terzo e quinto comma, 90, secondo e terzo comma, del d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645;

che, secondo il giudice *a quo*, detti articoli, esentando — di regola — le indennità di fine rapporto dall'imposta di ricchezza mobile soltanto se di ammontare non superiore ad un milione di lire, contrasterebbero con gli artt. 3 e 53 Cost., per la disparità di trattamento che ne deriverebbe, in relazione alla totale esenzione prevista: *a)* dall'art. 124 del R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, conv. nella legge 6 aprile 1936, n. 1155, per le indennità di fine rapporto erogate dall'Inps; *b)* dall'art. 35 della legge 11 gennaio 1943, n. 138, per i premi di fine servizio e le indennità di anzianità erogate dall'Inam; *c)* dall'art. 2 del D.L. 16 luglio 1947, n. 708, conv. nella legge 29 novembre 1952, n. 2388, per le indennità di fine rapporto erogate ai lavoratori dello spettacolo; *d)* dall'articolo unico della legge 4 maggio 1951, n. 497, in relazione alle liquidazioni del personale dipendente dall'Istituto nazionale di previdenza dei pubblici trasporti; *e)* dall'art. 10 della legge 9 novembre 1955, n. 1122, in relazione a quelle del personale dipendente dall'Istituto di previdenza dei giornalisti italiani «G. Amendola»; *f)* dalla legge 2 aprile 1958, n. 377, per le liquidazioni del personale dipendente dalle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette;

Considerato che l'art. 124 del R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827 — contrariamente a quanto immotivatamente affermato dal giudice *a quo* — nell'esentare dall'imposta di ricchezza mobile i trattamenti previdenziali ivi previsti, non ha ad oggetto indennità di fine rapporto (o altre a queste equiparabili), come risulta dalla sua lettera, nonché dalla interpretazione sistematica derivante dalla inserzione di tale articolo in un testo legislativo che non prevede l'erogazione di indennità connesse alla cessazione del rapporto di impiego;

che l'art. 35 della l. 11 gennaio 1943, n. 138, l'art. 2 del d.l. 16 luglio 1947, n. 708, l'articolo unico della l. 4 maggio 1951, n. 497, l'art. 10 della l. 9 novembre 1955, n. 1122 e l'art. 76 della l. 2 aprile 1958, n. 377, richiamano le esenzioni previste dall'art. 124 del R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827 e quindi, a loro volta, non esentano dall'imposta di R.M. indennità di buonuscita o altre a questa equiparabili;

che, di conseguenza, il giudice *a quo* lamenta una differenza di trattamento tributario che palesemente non sussiste;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della l. 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 85, 87, comma primo, 89, commi terzo e quinto, 90 commi secondo e terzo, del d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645 (Approvazione del testo unico delle leggi sulle imposte dirette), sollevata in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione dalla Commissione tributaria di secondo grado di Pescara, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 gennaio 1992.

Il Presidente: BORZELLINO

Il redattore: PESCATORE

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 5 febbraio 1992.

Il cancelliere: DI PAOLA

92C0153

N. 47

Ordinanza 22 gennaio-5 febbraio 1992

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Nuovo codice - Udienza preliminare - Imputazione contenuta nella richiesta di rinvio a giudizio - Limitazioni ai poteri del giudice in merito alla definizione giuridica del fatto - Difetto di motivazione della rilevanza - Manifesta inammissibilità.

(C.P.P., art. 429).

(Cost., art. 101, secondo comma).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Giuseppe BORZELLINO;

Giudici: dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 429 del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 21 maggio 1991 dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Lamezia Terme nel procedimento penale a carico di Porchia Francesco Maria, iscritta al n. 489 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 33, prima serie speciale, dell'anno 1991;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 18 dicembre 1991 il Giudice relatore Ugo Spagnoli;

Ritenuto che con l'ordinanza indicata in epigrafe il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Lamezia Terme, muovendo dal presupposto interpretativo che l'art. 429 del codice di procedura penale non consenta al giudice della udienza preliminare di dare al fatto, nel decreto che dispone il giudizio, una definizione giuridica diversa da quella enunciata nella imputazione formulata con la richiesta di rinvio a giudizio, ovvero modificata nel corso della udienza preliminare, dubita della legittimità costituzionale di tale disposizione, assumendo che essa contrasterebbe con l'art. 101, secondo comma, della Costituzione, perché l'esercizio della funzione giurisdizionale ne risulterebbe limitato oltre i termini della stretta soggezione della legge;

che il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, ha chiesto che la questione sia dichiarata non fondata;

Considerato che il giudice rimettente solleva la questione muovendo, in punto di rilevanza, dalla premessa secondo cui il fatto oggetto del giudizio principale, contestato come concussione (art. 317 cod. pen.) nell'imputazione formulata dal pubblico ministero, non sarebbe a suo avviso inquadrabile in tale figura di reato perché, alla stregua della modifica dell'art. 357 cod. pen. introdotta con la legge 26 aprile 1990, n. 86, l'imputato (assistente medico ospedaliero esercente le specifiche mansioni di sanitario) non potrebbe essere qualificato come pubblico ufficiale;

che, peraltro, la medesima legge n. 86 del 1990 ha modificato, oltre alle nozioni di pubblico ufficiale e di incaricato di pubblico servizio (artt. 17 e 18), anche il delitto di concussione (art. 4), rendendolo addebitabile ai soggetti che rivestano tanto la prima che la seconda di tali qualifiche;

che il giudice rimettente non ha chiarito nè quale sia la diversa qualificazione giuridica del fatto da lui considerata appropriata, nè se nella specie ritenga di dover escludere anche la qualifica di incaricato di pubblico servizio;

che, non essendovi mutamento del titolo del reato qualora tale qualificazione venga invece riconosciuta, risulta carente la motivazione della rilevanza della questione sollevata;

che, conseguentemente, la questione va dichiarata manifestamente inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 429 del codice di procedura penale, nella parte in cui non consente al giudice dell'udienza preliminare di dare al fatto una definizione giuridica diversa da quella enunciata nella imputazione formulata con la richiesta di rinvio a giudizio, sollevata in riferimento all'art. 101, secondo comma, della Costituzione dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Lamezia Terme con ordinanza del 21 maggio 1991.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 gennaio 1992.

Il Presidente: BORZELLINO

Il relatore: SPAGNOLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 5 febbraio 1992.

Il cancelliere: DI PAOLA

N. 48

Ordinanza 3-7 febbraio 1992

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**Processo penale - Nuovo codice - Giudizio abbreviato - Svolgimento sulla base delle indagini preliminari del p.m. - Allegazioni difensive - Integrazione probatoria - Valutazione - Preclusione - Richiamo alla sentenza n. 176/1991 della Corte - Pena dell'ergastolo prevista per il reato del giudizio principale - Irrilevanza della questione - Manifesta inammissibilità.**

(C.P.P., artt. 440, primo comma, e 441, primo comma).

(Cost., artt. 3, 24, 27 e 101).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Aldo CORASANITI;*Giudici:* prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 440, primo comma e 441, primo comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 28 maggio 1991 dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Isernia nel procedimento penale a carico di Maslouhi Allal, iscritta al n. 499 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 33, prima serie speciale, dell'anno 1991;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 22 gennaio 1992 il Giudice relatore Ugo Spagnoli;

Ritenuto che con l'ordinanza indicata in epigrafe il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Isernia dubita della legittimità costituzionale degli artt. 440, primo comma e 441, primo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui consentono che il giudizio abbreviato si svolga in base alle sole indagini preliminari del pubblico ministero e precludono la valutazione delle allegazioni difensive, inibendo l'integrazione probatoria di cui all'art. 422 dello stesso codice;

che ad avviso del giudice *a quo* le suddette norme contrasterebbero con gli artt. 3, 24, 27 e 101 della Costituzione, perché l'alternativa in cui l'imputato è posto tra il beneficiare della riduzione di un terzo della pena e porvenire ad una più puntuale ricostruzione del fatto violerebbe i principi di parità tra accusa e difesa, di personalità della responsabilità penale (addebitata non per il fatto «proprio» ma per quello prospettato dal pubblico ministero) e di soggezione del giudice soltanto alla legge, dato che questi sarebbe vincolato ad una ricostruzione unilaterale del fatto;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o comunque infondata;

Considerato che nel giudizio principale è contestato all'imputato un delitto (omicidio volontario aggravato: artt. 575, 577, primo comma, n. 4 e 61, n. 1, cod. pen.) per il quale è prevista la pena dell'ergastolo;

che per effetto della sentenza n. 176 del 1991, dichiarativa dell'illegittimità costituzionale dell'art. 442, secondo comma, ultimo periodo, cod. proc. pen., il giudizio abbreviato è inapplicabile ai processi concernenti delitti punibili con l'ergastolo;

che la censura proposta presuppone che il giudizio abbreviato possa essere introdotto, dato che prospetta un'integrazione probatoria da svolgersi all'interno di esso;

che, essendo tale giudizio precluso, la questione si appalesa irrilevante nel processo principale e va, di conseguenza, dichiarata manifestamente inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 440, primo comma, e 441, primo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui non consentono nel giudizio abbreviato l'integrazione probatoria di cui all'art. 422 dello stesso codice, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, 27 e 101 della Costituzione dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Isernia con ordinanza del 28 maggio 1991.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 febbraio 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: SPAGNOLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 7 febbraio 1992.

Il cancelliere: DI PAOLA

92C0155

ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 10

Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 3 febbraio 1992
(del presidente della giunta regionale del Friuli-Venezia Giulia)

Finanza pubblica allargata - Riduzioni delle assegnazioni della parte corrente del Fondo sanitario nazionale alle regioni a statuto speciale nonché alle province di Trento e Bolzano - Obbligo di istituzione e tenuta di albi di soggetti cui siano stati erogati, in ogni esercizio finanziario, contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi e benefici di natura economica a carico dei rispettivi bilanci - Previsione dell'emanazione da parte del Ministro della funzione pubblica di un piano pluriennale da allegare al documento di programmazione economico-finanziaria, che stabilisce gli obiettivi annuali per la riduzione del fenomeno degli incarichi - Asserta indebita invasione della sfera di autonomia finanziaria della regione nonché dei principi di ragionevolezza e di copertura finanziaria - Richiamo ai principi enunciati nella sentenza della Corte costituzionale n. 381/1990 su analoghe questioni.

(Legge 30 dicembre 1991, n. 412, artt. 4, undicesimo comma, 22 e 24).

(Statuto regione Friuli-Venezia Giulia, artt. 4, n. 1, 5 e 6).

Ricorso del presidente della giunta regionale del Friuli-Venezia Giulia, in giudizio rappresentato e difesa dal prof. avv. Sergio Panunzio e dall'avv. Gaspare Pacia, con domicilio eletto presso l'ufficio della regione Friuli-Venezia Giulia in Roma - piazza Colonna n. 355, come da mandato in calce, nei confronti del Presidente del Consiglio dei Ministri avverso la legge 30 dicembre 1991, n. 412 (art. 4, comma 11, art. 22 ed art. 24) concernente «disposizioni in materia di finanza pubblica» (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 305, del 31 dicembre 1991).

I. — Nella *Gazzetta Ufficiale* n. 305, del 31 dicembre 1991, è stata pubblicata la legge 30 dicembre 1991 n. 412, dal titolo «Disposizioni in materia di finanza pubblica».

Interessano, al fine della presente impugnativa:

a) l'art. 4, comma 11, dove è stabilito che «per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e Bolzano, le misure del 20 per cento, del 10 per cento e del 5 per cento, di cui all'art. 19, primo comma, del d.-l. 28 dicembre 1989, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38, sono sostituite, rispettivamente, dal 28 per cento, dal 14 per cento e dal 7 per cento»;

b) l'art. 22, dove vengono disciplinate l'istituzione e la tenuta degli «albi dei beneficiari di provvidenze di natura economica»;

c) l'art. 24, che istituisce «l'anagrafe delle prestazioni».

Le disposizioni appena enunciate sono lesive della sfera di competenza e di autonomia, assegnata alla regione Friuli-Venezia Giulia dagli artt. 4, 5, 6, 7 e 8 dello Statuto speciale l.c. 31 gennaio 1963, n. 1) e dal titolo IV dello stesso statuto: per i motivi e sotto i profili che si va a precisare.

II. — L'art. 4, comma 11, richiamando le decurtazioni già disposte, a decorrere dell'anno 1990, con l'art. 19 del d.-l. 28 dicembre 1989, n. 415 (convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38), riduce ulteriormente, per le regioni a statuto speciale e province autonome, le assegnazioni di parte corrente del Fondo sanitario nazionale.

Per la regione Friuli-Venezia Giulia la percentuale di riduzione passa, ora, dal 10 al 14 per cento.

Contro il predetto art. 19 del d.-l. n. 415/1989, la regione Friuli-Venezia Giulia ed altre regioni a statuto speciale e province autonome sollevarono, a suo tempo, la questione di legittimità costituzionale, lamentando che la disciplina impugnata, da un lato, lasciava immutata la regolamentazione del servizio sanitario e l'entità degli oneri e, dall'altro, scaricava il costo della manovra finanziaria sulle sole regioni a statuto speciale e province autonome, con violazione dei principi costituzionali di ragionevolezza, di autonomia finanziaria e di copertura della spesa.

Con sentenza n. 381/1990, codesta ecc.ma Corte respinse l'impugnativa, ma ebbe cura di osservare, fra l'altro:

che «... la posizione delle ricorrenti muove dalla erronea convinzione che il d.-l. n. 415 del 1989 abbia provveduto a stabilire per la finanza delle regioni (e delle province) ad autonomia differenziata un nuovo e definitivo rapporto fra entrate e spese», mentre «in realtà, ... le norme impugnate contengono misure provvisorie ... che, comunque, fanno salvi ... i futuri aggiustamenti che verranno definitivamente apportati a seguito di trattative del Governo con le singole regioni (o Province)...»;

che «... non vi può essere dubbio che... la specialità dell'autonomia deve riflettersi anche sul piano finanziario...»;

che «... gli strumenti appropriati per stabilire un equilibrio tra le risorse finanziarie assegnate alle regioni (e alle province) ad autonomia differenziata e i più complessi compiti assegnati alle medesime sono costituiti dalle norme di attuazione e dalle leggi previste dagli statuti per la revisione delle proprie norme finanziarie»;

che «... le disposizioni impugnate rappresentano provvedimenti provvisori, contenenti una parte di una globale manovra finanziaria che dovrà essere compiutamente realizzata con gli appropriati strumenti legislativi...».

Con le osservazioni sopra riprodotte, codesta ecc.ma Corte, — muovendo dalla considerazione che le norme impugnate contenevano «misure provvisorie», abbisognevole di «futuri aggiustamenti» da apportare «a seguito di trattative del governo con le singole regioni» —, indicava, quali «appropriati strumenti legislativi» (per stabilire un equilibrio fra le risorse finanziarie, assegnate alle regioni ed alle province ad autonomia differenziata, ed i più complessi compiti assegnati alle medesime), le norme di attuazione degli Statuti speciali.

Ebbene il governo della Repubblica non ha tenuto conto delle indicazioni contenute nella sentenza n. 381/1990. La strada delle norme di attuazione non è stata percorsa. Trattative per la stesura delle norme di attuazione non sono state neppure avviate. Le misure provvisorie, di cui al citato art. 19, primo comma, del d.l. n. 415/1989, sono rimaste «misure provvisorie» (come la Corte le aveva definite) con il diverso e più pesante spessore, determinato dall'aumento della percentuale di riduzione, ivi stabilita.

Questo aumento è, dunque, costituzionalmente illegittimo, rispetto alla regione Friuli-Venezia Giulia, sia perché viene introdotto mediante uno strumento legislativo non appropriato (cioè, diverso dallo strumento delle norme di attuazione), sia perché nella sostanza, crea un ingiustificato squilibrio nella finanza di questa regione, recando grave alterazione del necessario rapporto di complessiva corrispondenza che deve sussistere fra bisogni regionali ed oneri finanziari per farvi fronte: con violazione delle norme statutarie, attributive di competenze (artt. 4, 5 e 6 dello statuto speciale) e del titolo IV stesso statuto.

III. — L'art. 22 della legge n. 412/1991 obbliga anche le regioni a statuto speciale ad istituire, entro il 31 marzo 1992, l'albo dei soggetti, cui siano stati erogati, in ogni esercizio finanziario, «contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi e benefici di natura economica a carico dei rispettivi bilanci».

La disposizione, anche se preordinata «al fine di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale» (cfr. art. 22 legge n. 241/1990), è manifestamente lesiva della potestà regionale di auto-organizzazione (art. 4 n. 1 dello statuto), imponendo oneri e adempimenti, specifici e puntuali, che non lasciano alcun spazio al legislatore regionale, neppure a livello integrativo e di attuazione.

Oltre tutto, questa invasione di competenza irragionevolmente immuta quanto disposto dall'art. 29 della citata legge statale 7 agosto 1990, n. 241 allo stesso fine di assicurare trasparenza e svolgimento imparziale dell'azione amministrativa.

Detto art. 29, infatti, obbliga le regioni a statuto speciale e le province autonome «ad adeguare i rispettivi ordinamenti alle norme fondamentali contenute nella legge medesima», lasciando, così, ampio spazio alla potestà regionale di auto-organizzazione.

IV. — Rispetto all'art. 24 della legge n. 412/1991, se ed in quanto riferibile anche alla regione Friuli-Venezia Giulia, valgono in via di massima le stesse censure rivolte contro l'art. 22 della stessa legge.

In particolare, va poi censurato il terzo comma del medesimo art. 24, in cui si prescrive che «entro il 30 aprile 1992, il Ministro per la funzione pubblica predisponesse un piano pluriennale, da allegare al documento di programmazione economico-finanziaria, che stabilisce gli obiettivi annuali per la riduzione del fenomeno degli incarichi».

Con questa previsione del terzo comma (sempre se riferibile alla regione Friuli-Venezia Giulia) viene attribuito al Ministro per la funzione pubblica, sostanzialmente, il potere di interferire nella organizzazione della regione stessa e nello svolgimento dell'azione amministrativa regionale, mediante una inammissibile limitazione del tipo e del numero degli incarichi. E tutto ciò con violazione dell'art. 4 n. 1 dello statuto speciale.

Per le considerazioni suesposte che si fa riserva di illustrare, di precisare e di integrare nel corso del giudizio, si chiede che l'ecc.ma Corte costituzionale voglia dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, undicesimo comma, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, per quanto attiene all'aumento, ivi previsto, della percentuale di riduzione per la regione Friuli-Venezia Giulia, nonché la illegittimità costituzionale dell'art. 22 e dell'art. 24 della stessa legge nelle parti in cui siano riferibili alla stessa regione.

Trieste Roma, addì 28 gennaio 1992

Avv. Gaspare PACIA

n. 29

Ordinanza emessa il 19 novembre 1990 (pervenuta alla Corte costituzionale il 21 gennaio 1992) dalla commissione tributaria di primo grado di Cassino sui ricorsi riuniti-proposti da Pellegrini Antonio ed altri contro ufficio del registro di Sora;

Imposta sulle successioni e donazioni - Donazioni di immobili non censiti effettuate nel periodo compreso fra gli anni 1986 e 1988 - Inapplicabilità dei nuovi e più favorevoli criteri di valutazione automatica - Irragionevole disparità di trattamento con incidenza sul principio della capacità contributiva.

(Legge 13 maggio 1988, n. 154, art. 12, terzo comma).

(Cost., artt. 3 e 53).

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO

Ha emesso la seguente decisione sul ricorso prodotto da Pellegrini Antonio, Rita, Giuliano e Domenico, avverso avviso scadenziario n. 103039 uff. reg. Sora;

Letti gli atti;

Sentiti il rappresentante dell'ufficio e il dott. Rocco Baldassini per i ricorrenti;

Udito il relatore B. Caccavale;

RITENUTO IN FATTO

I ricorrenti si opponevano all'avviso di pagamento di cui sopra nel quale l'ufficio del registro di Sora elevava il valore dei beni relativi ad una donazione da lire 154.900.000 complessive a lire 260.800.000.

Il rappresentante delle parti, in via preliminare, eccepiva l'illegittimità costituzionale dell'art. 12, terzo comma della legge 13 maggio 1988, n. 154, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione (uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge e capacità contributiva dei cittadini).

Invero, il ricorrente deduceva che mentre il primo comma del citato articolo estende l'agevolazione del calcolo automatico agli immobili già dichiarati ma non iscritti al catasto, estendendo tale agevolazione anche ad atti di donazione e successione, con il successivo terzo comma sancisce che tali agevolazioni sono applicabili solo ad atti compiuti successivamente alla data in vigore della legge (maggio 1988).

Tale disparità di trattamento (tra immobili censiti e non e tra atti di successione e donazione, compiuti prima e dopo l'entrata in vigore della legge n. 154/1988) viene ad essere accentuata -- prosegue il ricorrente -- in considerazione che sia la legge n. 880/1986 che la richiamata legge n. 154/1988 concedono benefici sempre successivamente alla loro entrata in vigore.

In pratica, nel periodo intercorrente fra le due leggi (1986-1988), gli atti relativi ad immobili senza rendita e gli atti di donazione e successione non possono beneficiare del metodo del calcolo automatico e soggiacciono agli accertamenti discrezionali dell'A.F. che agisce applicando il metodo comparativo quale arbitra assoluta.

Nell'ambito delle normative si è venuto perciò a creare un periodo di rottura le cui conseguenze non possono farsi ricadere sul singolo contribuente secondo una insindacabile scelta dell'ufficio.

All'udienza del 19 febbraio 1990 le parti comparivano e insistevano nelle richieste; il rappresentante dei ricorrenti sollecitava l'accoglimento della eccezione di incostituzionalità dell'art. 12, terzo comma della legge 13 maggio 1988, n. 154 in relazione agli artt. 3 e 53 della Costituzione.

La commissione si riservava su tale richiesta, concedendo termini alle parti per memorie.

Nei termini il rappresentante dei ricorrenti produceva copia della decisione 5 dicembre 1988 della commissione tributaria di primo grado di Bergamo concernente la sospetta incostituzionalità, tra l'altro, dell'art. 12 della legge 13 maggio 1988, n. 154.

DIRITTO

La commissione, preso atto che i ricorrenti preliminarmente hanno proposto eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 12, terzo comma della legge 13 maggio 1988, n. 154 perché in contrasto con gli artt. 3 e 53 della Costituzione;

Considerato che tale eccezione è stata ritualmente sollevata con le indicazioni di cui al primo comma lettere A e B della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Ritenuto che tale eccezione non è manifestamente infondata in quanto la norma impugnata non ha sanato, ma, in un certo senso, ha aggravato la situazione creata dalla legge 26 aprile 1986, n. 131, art. 52 (disparità di trattamento tra soggetti che stipulano atti aventi ad oggetto immobili censiti e soggetti che stipulano contratti relativi ad immobili non censiti), poiché le nuove disposizioni introdotte dalla legge n. 154/1988, tendente ad equiparare tali trattamenti, per espressa previsione di legge (terzo comma art. 12 della legge n. 154/1988), sanciscono la applicazione di tali agevolazioni solo ad atti formati successivamente alla sua entrata in vigore, creando — come deduce il ricorrente — un periodo di rottura (1986 - 1988) le cui conseguenze non possono farsi ricadere sopra un contribuente piuttosto che su altro secondo insindacabile e discrezionale scelta dell'ufficio.

Considerato, perciò, che tali disposizioni, mentre indicano che lo stesso legislatore riteneva non infondati i dubbi di legittimità costituzionale del citato art. 52, quarto comma del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, determinano situazioni ancor più ingiustificate, in quanto dipendenti unicamente dal tempo della conclusione degli atti, ed escludendo dall'applicabilità dei principi di cui al t.u. n. 131/1986 tutti i negozi giuridici antecedenti al marzo 1988 relativi a beni non censiti;

Ritenuto, infine, che la questione è nel caso rilevante ed appare meritevole di attento esame il prospettato contrasto della impugnata norma con gli artt. 3 e 53 della Costituzione italiana, sia per la disparità di trattamento fiscale che si crea fra situazioni negoziali identiche, per la sola diversità della posizione catastale e, nel caso in esame, per la diversa materia (donazione), alla quale sono estranee le parti interessate, sia per violazione del principio di uguaglianza fiscale.

P. Q. M.

Questa commissione dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Sospende il presente procedimento fino all'esito del giudizio di legittimità costituzionale, così sciogliendo la riserva di cui all'udienza del 19 febbraio 1990.

Cassino, addì 19 novembre 1990

Il presidente: MAZZETTI

Il relatore: CACCAVALE

Il segretario: CHIAPPINI

92C0102

N. 30

Ordinanza emessa il 18 aprile ed il 21 giugno 1991 dal Tribunale amministrativo regionale per la Basilicata sul ricorso proposto da Esposito Salvatore contro il Presidente del Consiglio dei Ministri ed altri

Impiego pubblico - Indennità di missione - Mancata previsione del pagamento di detta indennità anche per il periodo eccedente i duecentoquaranta giorni - Ingiustificato deterioro trattamento del dipendente costretto a svolgere il proprio servizio fuori dell'abituale sede con maggiori oneri economici - Incidenza sul diritto alla retribuzione proporzionata ed adeguata.

(Legge 26 luglio 1978, n. 417, art. 1, terzo comma).

(Cost., artt. 3 e 36).

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso proposto da Esposito Salvatore (n. 179/1990) rappresentato e difeso dal dott. proc. Gerardo Pedota, e con lo stesso elettivamente domiciliato in Potenza, piazza Vittorio Emanuele 14 (st. Petrullo); contro 1) la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del presidente in carica, rappresentata e difesa dall'avvocatura distrettuale dello Stato di Potenza, presso i cui uffici in Potenza domicilia *ex lege*; 2) il presidente del consiglio di Stato in carica n.c.; 3) il consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, in persona del presidente in carica n.c.; 4) il presidente del T.A.R. Campania in carica, n.c.; per la declaratoria del diritto alla corresponsione dell'indennità di missione per il periodo di utilizzazione in sede diversa da quella di appartenenza, e per la conseguente condanna dell'amministrazione al pagamento dell'indennità, oltre svalutazione monetaria ed interessi legali;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Viste le memorie difensive;

Visti gli atti tutti della causa;

Uditi alla pubblica udienza del 18 aprile 1991, relatore il magistrato dott. Terracciano, l'avv. G. Pedota per il ricorrente e l'avvocato dello Stato A. Cecchieri per l'amministrazione resistente;

Ritenuto che con separata sentenza n. 347/1991 è stata parzialmente accolta la domanda del ricorrente, con declaratoria del suo diritto alla corresponsione del trattamento di missione a decorrere dal 2 maggio 1984 e per 240 giorni e relativa condanna dell'amministrazione resistente, sospendendo per il resto il giudizio in quanto, d'ufficio, viene sollevata una questione di legittimità costituzionale del terzo comma dell'art. 1 della legge n. 417, del 26 luglio 1978;

Ritenuto di dover sollevare la predetta questione di legittimità costituzionale con la presente ordinanza e per i seguenti motivi.

Il ricorrente ha chiesto il riconoscimento del diritto alla corresponsione del trattamento di missione per l'intero periodo durante il quale ha prestato servizio in una sede diversa da quella sua ordinaria, e cioè dal 2 maggio 1984 al 31 marzo 1989.

Questo Tribunale ha riconosciuto il diritto del ricorrente all'indennità di missione, limitato, però, ai primi 240 giorni, così come dispone il terzo comma dell'art. 1 della legge n. 417, del 26 luglio 1976.

Ritiene il tribunale che tale norma sia di dubbia legittimità costituzionale, per contrasto con gli artt. 36 e 3 della Costituzione, in quanto consente, legittimamente, all'amministrazione di far prestare servizio ai propri dipendenti in sedi diverse da quelle abituali, vietando, nel contempo, il pagamento della relativa indennità di missione per il periodo eccedente ai primi 240 giorni. Tenuto conto che tale trattamento di missione è diretto a tenere indenne il dipendente delle maggiori spese che deve sopportare a causa della non volontaria e dovuta prestazione di servizio fuori della abituale sede, la limitazione dell'indennità così come disposta dalla norma in esame lede il principio della giusta retribuzione sancito dall'art. 36 della Costituzione rimanendo indubbio che il maggior onere economico incide direttamente sulla retribuzione del dipendente, rendendo, peraltro, meno remunerativo il lavoro svolto rispetto all'analogo svolto da altri dipendenti nella loro ordinaria sede di servizio.

La questione è rilevante per il caso di specie, in quanto solo a seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma in esame potrà essere riconosciuto il diritto del ricorrente alla corresponsione dell'indennità di missione per l'intero periodo richiesto in ricorso. Allo stesso tempo non sembra manifestamente infondata, tenuto conto della univocità dell'interpretazione della norma sospetta e della conseguente impossibilità di una sua interpretazione più conforme alla Costituzione.

P. Q. M.

Solleva d'ufficio, una questione di legittimità costituzionale del terzo comma dell'art. 1 della legge 417 del 26 luglio 1978, per contrasto con gli artt. 36 e 3 della Costituzione: ordina la trasmissione degli atti del giudizio alla Corte costituzionale;

Dispone che, a cura della segreteria, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa, al Presidente del Consiglio dei Ministri, nonché comunicata ai Presidenti dei due rami del Parlamento.

Così deciso in Potenza, addì 18 aprile e 21 giugno 1991.

Il presidente: ADOBBATI

L'estensore: TERRACCIANO

Il segretario: MUCCI

Depositata in segreteria il 22 novembre 1991.

Il segretario: MUCCI

N. 31

Ordinanza emessa il 20 novembre 1991 dal pretore di Modena nel procedimento civile vertente tra Bursi Romano ed altri e la Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti liberi professionisti

Previdenza e assistenza sociale - Cassa di previdenza per ingegneri e architetti - Obbligo di iscrizione - Mancata esclusione, quanto meno a partire dalla data di entrata in vigore della legge 11 ottobre 1990, n. 290, degli ingegneri ed architetti liberi professionisti che, pur essendo stati iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria, siano titolari di pensione, o quanto meno di quelli che, pur essendo stati collocati a riposo per raggiunti limiti di età, o comunque per raggiungimento dell'età pensionabile, godano di pensione di vecchiaia o di altro analogo trattamento di quiescenza - Conseguente imposizione, agli stessi, non giustificata dal principio di solidarietà (dato anche il riconosciuto carattere essenzialmente mutualistico del sistema di previdenza per gli ingegneri e architetti) di gravosi oneri contributivi senza plausibili aspettative di corrispettività - Ingiustificata disparità di trattamento rispetto agli ingegneri e architetti che prestano lavoro subordinato (ai quali è vietata l'iscrizione alla Cassa).

(Legge 3 gennaio 1981, n. 6, art. 21, quinto comma).

(Cost., artt. 3 e 38).

IL PRETORE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa relativa a controversia in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie iscritta al numero 2477 dell'anno 1991 del ruolo generale delle controversie in materia di lavoro promossa da:

Bursi Romano, Forni Franco Alvaro, Servo Vincenzo, Servo Luigi, Serrai Raffaello, Zanni Daniele, Viglino Giancarlo, Giberti Giorgio, Defez Ada, Vaccari Lodovico, Bertacchini Gianni, Degoli Ernesto, Malavasi Moritz, Paltrinieri Roberto, Ferraresi Martino, Orlandi Emilio, Andreoli Carlo Alberto, Lusvardi Enrico, Sacchetti Enrico, Zerbini Francesco, Cisi Gaetano, Mucci Guglielmo, Silvestri Giorgio, Grilli Walter, Cinti Paolo, Gozzoli Nello, Mari Arnaldo, Poppi Mauro, Previdi Giancarlo, Gualandri Uber, Vicini Pietro, Silvestri Enea, tutti trentadue rappresentati e difesi dal proc. avv. Giorgio Guidetti e nel suo studio, in Modena, largo Porta Bologna 27, elettivamente domiciliati, attori contro la Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti liberi professionisti, con sede in Roma; rappresentata e difesa dal proc. avv. Umberto D'Amico e presso di lui, in Bologna, via Farini 4, elettivamente domiciliata, convenuta;

All'esito dell'udienza di discussione della causa del giorno 5 novembre 1991;

Esaminati gli atti del processo ed i documenti prodotti dalle parti;

Sentiti i procuratori delle parti stesse;

A scioglimento della riserva formulata;

O S S E R V A

I ricorrenti sono tutti ingegneri o architetti iscritti nel rispettivo albo professionale di Modena e sono tutti titolari di pensione di vecchiaia per effetto della passata iscrizione ad una forma di previdenza obbligatoria in dipendenza della prestazione da parte loro di attività lavorativa subordinata, nonché a seguito del loro avvenuto collocamento a riposo per raggiunti limiti di età, con attribuzione del relativo trattamento pensionistico o di quiescenza.

Gli attori, i quali non avevano potuto iscriversi alla Cassa nazionale di previdenza per gli ingegneri e gli architetti finché prestavano attività lavorativa subordinata, giusta il disposto dell'art. 2 della legge 11 novembre 1971, n. 1046 e dell'art. 21 della successiva legge 3 gennaio 1981, n. 6, che escludevano ed escludono tuttora l'iscrizione alla cassa degli iscritti a forme di previdenza obbligatorie in dipendenza di un rapporto di lavoro subordinato o comunque di altra attività esercitata, una volta collocati a riposo e divenuti titolari di pensione, in quanto non più iscritti ad altra forma di previdenza ma pensionati, sono stati o sarebbero costretti ad iscriversi alla cassa convenuta e conseguentemente obbligati al versamento degli ingenti contributi che l'iscrizione comporta, nonostante la loro tarda età e, a cagione di questa, la pratica impossibilità di conseguire il diritto alla pensione di vecchiaia, diritto che sorge soltanto dopo almeno trenta anni di effettiva iscrizione e contribuzione. Essi hanno pertanto proposto due alternative domande, chiedendo o l'accertamento del loro diritto ad essere iscritti alla cassa di previdenza sin da quando avevano iniziato ad esercitare la libera professione con carattere di continuità (quindi l'accertamento del diritto ad una iscrizione retroattiva) ovvero l'accertamento dell'inesistenza di un obbligo attuale di iscrizione (dunque di una iscrizione tardiva ed inutile) avendo ormai raggiunto l'età pensionabile ed essendo già titolari di pensione.

A sostegno di tali domande sono state sollevate due distinte ed alternative questioni di legittimità costituzionale, entrambe concernenti l'art. 21 quinto comma della legge n. 6 del 1981. La disposizione è stata infatti in primo luogo ritenuta costituzionalmente illegittima (ma la questione andrebbe estesa all'art. 2 della legge n. 1046 del 1971 alla quale la norma successiva rinvia) perché non consente l'iscrizione alla cassa di previdenza degli ingegneri e degli architetti iscritti ad altra forma di previdenza in dipendenza di un rapporto di lavoro, ancorché essi contemporaneamente esercitino la libera professione con carattere di continuità. Alternativamente la stessa disposizione di legge è stata censurata di incostituzionalità perché, non prevedendo la loro esclusione, impone l'iscrizione alla cassa anche degli ingegneri e degli architetti che, per essere stati iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria e per essere stati collocati a riposo per raggiunti limiti di età, siano già titolari di pensione.

La cassa di previdenza convenuta ha eccepito che per alcuni dei ricorrenti l'obbligo di iscrizione è già stato affermato, con efficacia di giudicato, dal tribunale di Reggio Emilia, quale giudice di rinvio, con la sentenza 25 e 26 settembre 1990 n. 665 prodotta ed ha sostenuto altresì, oltre all'infondatezza nel merito delle domande attrici alla luce della giurisprudenza della Corte suprema, l'inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale *ex adverso* sollevate giacché esse costituirebbero l'unica principale domanda fine a se stessa e con portata strumentale in relazione ad un giudizio di merito assolutamente improponibile. Entrambi tali rilievi difensivi sono però infondati e non idonei a far ritenere irrilevanti, o altrimenti inammissibili, le due questioni di costituzionalità.

Innanzitutto l'eccezione di giudicato esterno riguarda soltanto una (la seconda) delle due domande proposte dai ricorrenti e dunque soltanto la seconda delle questioni di legittimità costituzionale da essi sollevate. Inoltre la *res iudicata* si è formata unicamente nei riguardi di quattro delle trentadue attuali parti attrici (gli ingegneri Franco Alvaro Forni, Vincenzo Servo, Luigi Servo, Arnaldo Mari) non avendo le altre ventotto partecipato al giudizio definito con la sentenza 25 e 26 settembre 1990 del tribunale di Reggio Emilia e non potendo essere pertanto pregiudicate, giacché la sentenza fa stato solo tra le parti (art. 2909 del cod. civ.). Per tutti i ventotto ricorrenti diversi dai quattro testé nominativamente indicati l'eccezione di giudicato è dunque *ictu oculi* infondata e non idonea a rendere irrilevante e/o inammissibile la questione di costituzionalità.

Entrambe le questioni non sono state proposte in via principale, ma quale mezzo processuale pregiudiziale indispensabile per determinare, mediante la sollecitata pronuncia di accoglimento della Corte costituzionale, una modificazione dell'assetto normativo vigente al fine di rendere in tal modo accoglibile l'una o l'altra delle domande attrici. Essendo evidente la mera strumentalità delle due questioni, nonché la natura squisitamente incidentale del procedimento avanti al giudice della legittimità delle leggi che con esse si mira ad instaurare, non può dubitarsi dell'ammissibilità sotto tale aspetto del procedimento medesimo.

Reputa peraltro il decidente che la censura di incostituzionalità mossa dall'art. 21 quinto comma della legge n. 6/1981, perché esclude dall'iscrizione alla cassa convenuta gli ingegneri e gli architetti pur esercenti con carattere di continuità la libera professione, che siano iscritti a forme di previdenza obbligatoria in dipendenza di un rapporto di lavoro subordinato, o comunque di altra attività esercitata, sia irrilevante per altre considerazioni. Gli attori tendono infatti ad ottenere (ed hanno chiesto) l'accertamento, non del loro attuale diritto all'iscrizione, bensì del loro diritto ad una iscrizione retroattiva alla cassa di previdenza. Ma l'iscrizione retroattiva oggetto della prima delle domande da essi proposte non appare possibile non essendo prevista e regolata dalla legge. È stata persino abolita dall'art. 21 della legge 11 ottobre 1990 n. 290, che ha integralmente sostituito l'art. 20 della legge n. 6/1981, la facoltà, in caso di reinscrizione, di ripristinare il precedente periodo di anzianità assicurativa; facoltà che era concessa e regolata dall'originario ultimo comma (ora soppresso) dall'art. 20 del 1981. A maggior ragione si deve pertanto ritenere non consentita una iscrizione con effetto retroattivo, che avverrebbe quando ormai è stata superata, o sta per essere entrò breve tempo raggiunta, l'età del pensionamento per vecchiaia e che determinerebbe pertanto la realizzazione di un rischio preconstituito (o quasi preconstituito) eludendo la funzione stessa dell'assicurazione obbligatoria. Questa ha per scopo di sovvenire ad evenienze e ad esigenze future ed incerte degli iscritti e l'erogazione delle prestazioni di vecchiaia non può dipendere da una condizione (il raggiungimento dell'età pensionabile) ormai verificatasi o prossima a verificarsi.

Una questione di legittimità costituzionale quale quella di cui ora si discute potrebbe essere utilmente sollevata da chi, ingegnere od un architetto libero professionista e parte nel contempo di un rapporto di lavoro subordinato, od esercente altra attività comportante la sua iscrizione ad una diversa forma di previdenza obbligatoria, vorrebbe nondimeno iscriversi anche alla cassa convenuta ma ne sia impedito dal disposto dell'art. 21 quinto comma. La stessa questione non appare invece rilevante se sollevata da chi, come i ricorrenti, non sia più iscritto ad altra forma di previdenza, cosicché a lui l'iscrizione non soltanto è consentita, ma è imposta.

È invece rilevante la questione concernente lo stesso art. 21 quinto comma nella parte in cui e perché non esclude dall'iscrizione alla cassa, oltre agli ingegneri ed agli architetti iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie in dipendenza di un rapporto di lavoro subordinato o di altra attività esercitata, anche coloro che, per essere già stati iscritti ad una diversa forma di previdenza, siano già divenuti titolari di pensione.

La giurisprudenza della suprema Corte, tra le altre con le sentenze 13 novembre 1986 nn. 6638 e 6340, delle sezioni unite e con la sentenza 28 agosto 1987 n. 7097 della sezione lavoro ha affermato che l'ingegnere e l'architetto, il quale già goda di un trattamento pensionistico per un pregresso rapporto di lavoro, subordinato od autonomo, ed in virtù dell'iscrizione alla corrispondente forma di previdenza obbligatoria, qualora svolga con carattere di continuità la libera professione, non può esimersi dall'obbligo di iscriversi alla cassa nazionale di previdenza per gli ingegneri e architetti, ancorché non possa conseguire con certezza e per intero i vantaggi previdenziali previsti. Siffatta interpretazione giurisprudenziale dell'art. 21 quinto comma, che esclude dalla nozione di iscritti ad una forma di previdenza i titolari di pensione e considera tali solo coloro che il diritto alla pensione non abbiano ancora acquisito, in considerazione dell'autorevolezza dell'organo giudicante e della reiterazione delle sue decisioni conformi, va considerata «diritto vivente» e va posta a base dell'ulteriore disamina.

Da ciò deriva peraltro che la domanda dei ricorrenti di accertamento della loro esclusione dall'iscrizione alla cassa convenuta, quindi dell'inesistenza dell'obbligo relativo e della conseguenziale obbligazione contributiva, potrebbe trovare accoglimento soltanto se la questione fosse ritenuta fondata e la norma dichiarata costituzionalmente illegittima nella parte in cui non prevede l'esclusione dall'iscrizione dei titolari di pensione (od almeno dei pensionati per vecchiaia). Deve essere affermata pertanto la rilevanza della questione.

La questione di cui ora si tratta, oltre che rilevante, appare altresì non manifestamente infondata.

Appare irragionevole, quindi contrario al generale principio di razionalità desumibile dall'art. 3 primo comma della Costituzione, che l'iscrizione alla cassa di previdenza sia imposta anche agli ingegneri ed agli architetti ai quali era stata fino allora vietata e proprio nel momento in cui essi, essendo stati collocati in quiescenza per raggiunti limiti di età e comunque essendo divenuti titolari di pensione, vengono a trovarsi nella particolarissima situazione personale per effetto della quale, da un lato, attesa l'età avanzata, non hanno alcuna concreta possibilità di acquisire il diritto alle prestazioni della cassa stessa (occorrendo per la pensione di vecchiaia una iscrizione almeno trentennale), e d'altro lato di tali prestazioni non hanno bisogno godendo già di un trattamento pensionistico.

L'obbligo di iscrizione per i liberi professionisti ormai pensionati si risolve in un gravoso onere di contribuzione da assolversi senza speranza e senza alcuna aspettativa, ancorché futura ed incerta, di corrispettività, essendo invece certa l'assoluta inutilità e gratuità del versamento dei contributi assicurativi. All'obbligazione contributiva che essi sono tenuti ad adempiere difetta dunque l'indispensabile carattere e la necessaria finalità previdenziale.

Tale obbligazione appare tanto più iniqua ed illogica qualora si consideri che il versamento dei contributi non ha potuto avere luogo quando sarebbe stato utile ed è invece imposto proprio allorché e perché, essendo divenuta in concreto impossibile una relazione di teale sinallagmaticità con le prestazioni conseguibili, determina una locupletazione *sine causa* della cassa di previdenza.

Come ha esattamente rilevato la difesa dei ricorrenti l'art. 21 quinto comma, sotto il profilo ora preso in esame, costituisce uno *ius singulare odiosum*, cosicché appare in contrasto con il principio di uguaglianza sancito dall'art. 3 primo comma della Costituzione, principio che vieta una disparità di trattamento di situazioni giuridiche analoghe o assimilabili.

Non è dato invero ravvisare nell'ordinamento vigente alcuna altra ipotesi in cui, pur nella persistenza nel tempo del medesimo presupposto (in particolare l'esercizio di una libera professione con carattere di continuità) l'iscrizione ad una determinata forma di previdenza sia inibita ad alcuni, ai quali l'iscrizione potrebbe risultare proficua e che avrebbero interesse ad ottenerla, per essere poi agli stessi imposta quando ormai è sopravvenuto l'interesse contrario e l'iscrizione è divenuta inutilmente onerosa. Sotto tale riguardo l'art. 21 quinto comma riserva agli ingegneri ed agli architetti un trattamento gravemente discriminatorio che soltanto l'esclusione dell'obbligo di iscrizione dei liberi professionisti pensionati potrebbe attenuare sino a ricondurre ad equità la normativa vigente.

Detta normativa appare altresì non in linea neppure con l'art. 38 secondo comma della Costituzione. Questa disposizione prescrive bensì che siano apprestate per i lavoratori provvidenze atte a soddisfare le loro esigenze nei casi (tra gli altri) di invalidità e vecchiaia. Ma esse, proprio per questo, non consente il gravoso apprestamento di ulteriori, teoriche, ma in realtà inaccessibili provvidenze per chi già ne goda e non versi dunque più, ne potrebbe mai più versare, nelle situazioni di bisogno alle quali il legislatore costituzionale ha inteso sovvenire.

Non sembra conferente il riferimento in senso contrario al principio di solidarietà. Non soltanto perché detto principio è ambivalente e la solidarietà non può essere a senso unico, ma, se viene data, deve essere, almeno potenzialmente ma concretamente, ricevuta. Perché inoltre e soprattutto la stessa Corte costituzionale, con le sentenze 132 e 133 del 4 maggio 1984, se aveva ricondotto ad un sistema di tipo solidaristico la previdenza forense, aveva espressamente affermato che opposta soluzione era stata adottata dal legislatore per la previdenza degli ingegneri e degli architetti, da ricondursi dunque ad un sistema di tipo essenzialmente mutualistico.

La Corte suprema ha esattamente affermato che comunque, anche in un sistema previdenziale approntato al principio di solidarietà, gli oneri contributivi connessi all'iscrizione debbono in qualche modo rapportarsi al grado di protezione garantito dalla legge non solo alla categoria ma altresì al singolo che di essa venga per un certo tempo a fare parte. Orbene la Corte di cassazione ha individuato l'indispensabile collegamento tra la solidarietà nei confronti della categoria e la imprescindibile tutela individuale del singolo nell'art. 20 della legge n. 6/1981 che, all'epoca delle pronunce della Corte, prevedeva il diritto dell'iscritto o dei suoi eredi al rimborso dei contributi inutilmente versati, maggiorati degli interessi legali, qualora cessasse l'iscrizione alla cassa senza che fossero maturati i requisiti minimi necessari per il conseguimento del diritto alla pensione, diretta ed indiretta.

Orbene tale quadro normativo è nel frattempo profondamente mutato. Con l'art. 15 della legge n. 290 del 1990 è stato integralmente sostituito l'art. 20 della legge n. 6/1981.

Ora il diritto al rimborso dei contributi non compete più all'erede dell'iscritto, la cui iscrizione sia cessata senza conseguimento del diritto a pensione, ma soltanto ai superstiti ai quali avrebbe potuto spettare la pensione indiretta (coniuge, figli minorenni e figli maggiorenni inabili a proficuo lavoro) e sui contributi da rimborsarsi non è più dovuto l'interesse legale, ma un interesse pari alla metà di quello legale. Il rimborso è divenuto pertanto non più certo (un erede esiste sempre *ex art. 586 cod. civ.*) ma soltanto eventuale, e sempre più improbabile con il progredire dell'età dell'iscritto, ed avverrà (se dovesse avvenire) a condizioni ancora più inique in raffronto all'attuale redditività del denaro ed in considerazione del costante, progressivo svilimento del potere di acquisto della moneta.

Per effetto della nuova disciplina del rimborso dei contributi introdotta con l'art. 15 della legge n. 290/1990 a maggior ragione è da ritenersi dubbia la legittimità costituzionale dell'art. 21 quinto comma in *parte qua*, per violazione dei principi di razionalità e di uguaglianza. La protezione dell'iscritto è divenuta meramente casuale e sostanzialmente apparente, mentre certa è divenuta per contro una ingiustificata locupletazione, in danno suo o degli eredi, della cassa di previdenza.

La questione va dunque rimessa all'esame della Corte costituzionale ed il processo sospeso.

P. Q. M.

Visti l'art. 134 della Costituzione, l'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948 n. 1 e l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara non rilevante la questione di legittimità costituzionale dell'art. 21 quinto comma della legge 3 gennaio 1981 n. 6 che esclude l'iscrizione alla relativa cassa di previdenza degli ingegneri e degli architetti ad altre forme di previdenza obbligatorie in dipendenza di un rapporto di lavoro subordinato, o comunque di altra attività esercitata;

Dichiara invece rilevante e non manifestamente infondata, con riferimento agli artt. 3 primo comma e 38 secondo comma della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 21 quinto comma della legge 3 gennaio 1981 n. 6 nella parte in cui non esclude, quanto meno a partire dalla data di entrata in vigore della legge 11 ottobre 1990 n. 290, l'iscrizione alla loro cassa di previdenza degli ingegneri e degli architetti liberi professionisti che, per essere stati iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria, siano titolari di pensione, o quanto meno di quelli che, per essere stati collocati a riposo per raggiunti limiti di età o comunque per raggiungimento dell'età pensionabile, godano di pensione di vecchiaia o di altro analogo trattamento di quiescenza;

Dispone la rimessione degli atti alla Corte costituzionale per la risoluzione della questione di cui al punto 2) che precede;

Sospende il giudizio;

Ordina che la presente ordinanza sia, a cura della cancelleria, notificata ai procuratori delle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata al Presidente del Senato della Repubblica ed al Presidente della Camera dei deputati;

Modena, addì 20 novembre 1991

Il pretore giudice del lavoro: GRAGNOLI

Il segretario giudiziario: RONCAGLIA

Depositato in cancelleria il 23 novembre 1991.

Il cancelliere: RONCAGLIA

N. 32

Ordinanza emessa il 30 ottobre 1991 dal pretore di Voghera nel procedimento civile vertente tra Bluetti Giovanna ed. altra n.q. di eredi di Gatti Ernesta e l'I.N.P.S.

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Diritto alle prestazioni previdenziali - Termine di decadenza (dieci anni) per l'impugnativa in giudizio dei provvedimenti dell'I.N.P.S. - Qualificazione di tale termine, di natura procedimentale per consolidata giurisprudenza, in termine decadenziale di natura sostanziale - Prevista retroattività di tale disposizione tranne che per i processi già in corso alla data di entrata in vigore del d.-l. 29 marzo 1991, n. 103 - Incidenza sul diritto a mezzi adeguati alle esigenze di vita in caso di vecchiaia riguardo a coloro che non hanno proposto il giudizio, del tutto ingiustificatamente discriminati, per di più, rispetto a quelli che invece l'abbiano già proposto.

(D.-L. 29 marzo 1991, n. 103, art. 6, secondo comma, convertito in legge 1° giugno 1991, n. 166).

(Cost., artt. 3 e 38).

IL PRETORE

Con le sentenze della sezione lavoro della cassazione n. 376 del 23 gennaio 1989 e delle sezioni unite n. 6245 del 21 giugno 1990 sembrava essersi consolidata quell'interpretazione sull'art. 47, secondo comma d.p. 30 aprile 1970, n. 639 che attribuisce al termine decennale ivi previsto natura di mera delimitazione temporale delle condizioni di procedibilità della domanda di pensione una volta esaurita la fase amministrativa. In questa direzione (confermata da cassazione sezione lavoro n. 9333 dell'11 settembre 1990, 9 agosto 1984 e dell'8 agosto 1990) l'avente diritto ha soltanto l'onere di presentazione di una nuova domanda una volta decorso il predetto termine che non avrebbe natura né di prescrizione né di decadenza.

Il legislatore è peraltro intervenuto con il d.-l. 15 settembre 1990, n. 259, poi con i d.-l. 22 novembre 1990, n. 338 e 28 gennaio 1991, n. 28 (decaduti), ed infine con il d.-l. 29 marzo 1991, n. 103, convertito nella legge 1° giugno 1991, n. 166 il cui art. 6 recita testualmente: «i termini previsti dall'art. 47, comma secondo e terzo, del d.P.R. 30 aprile 1970, n. 639 sono posti a pena di decadenza per l'esercizio del diritto alla prestazione previdenziale». La decadenza determina l'estinzione del diritto ai ratei pregressi delle prestazioni previdenziali e l'inammissibilità della relativa domanda giudiziale. «In caso di mancata proposizione di ricorso amministrativo, i termini decorrono dalla insorgenza del diritto ai singoli ratei».

Viene infine precisato che «le disposizioni di cui al primo comma hanno efficacia retroattiva ma non si applicano ai processi pendenti alla data di entrata in vigore del decreto».

La norma ha indubbiamente valore «innovativo» e non quello di «interpretazione autentica» (e d'altra parte come si spiegherebbe altrimenti il secondo comma, tenuto conto che le norme di interpretazione autentica sono per definizione norme con effetti retroattivi?) come si rileva anche dalla relazione al disegno di legge di conversione ove era esplicitato che «con l'art. 6 vengano definiti i termini prescrizionali per il diritto alle prestazioni previdenziali». Trattandosi di norma innovativa cui si è voluto attribuire efficacia retroattiva la stessa non sembra sottrarsi a forti dubbi circa la sua correttezza costituzionale in primo luogo sotto il profilo della razionale giustificazione della medesima retroattività, alla luce del principio generale di irretroattività, (art. 11 preleggi) il cui valore, seppur non elevato a rango costituzionale (salvo che in materia penale) è pur sempre quello di una regola di indirizzo cui il legislatore deve ragionevolmente attenersi allo scopo di salvaguardare la certezza dei rapporti pregressi, cardine di ogni civile convivenza (Corte cost. sent. 115/90).

La Corte costituzionale (n. 822/1988) ha sottolineato che «non è consentita una modificazione legislativa che, intervenendo in una fase avanzata del rapporto di lavoro, oppure quando sia già subentrato lo stato di quiescenza, possa peggiorare, senza adeguata esigenza e in maniera definitiva, un trattamento pensionistico già in precedenza spettante, con conseguente vanificazione delle aspettative legittimamente nutrite dal lavoratore per il periodo successivo alla cessazione della sua attività lavorativa». Nella medesima sentenza si legge che «vale il principio della garanzia della sicurezza sociale, che è di ordine costituzionale, oltre che le innegabili ragioni di giustizia sociale e di equità, per cui non possono effettuarsi riforme o conseguire risultati a danno di categorie di lavoratori in genere o in specie di quelle che sono prossime alla pensione o sono già in pensione».

Vi è quantomeno il forte dubbio di una violazione dell'art. 38 della Costituzione, sotto il profilo del diritto ad un corretto trattamento pensionistico, mentre l'introduzione di nuovi termini di decadenza può legittimamente ritenersi lesiva della sopramenzionata garanzia di sicurezza sociale non avendo fatti salvi i procedimenti amministrativi ancora pendenti (ma solo quelli giudiziari), con conseguente negativa incidenza sull'affidamento di fatto sulla pregressa normativa (convalidata come si è visto dalle sezioni unite della Corte di cassazione).

E d'altra parte, e si affronta un connesso profilo di incostituzionalità, è altresì fortemente dubbia, sotto il profilo della ragionevolezza, la scelta di privilegiare, con riferimento al passato, coloro che hanno ritenuto di intraprendere la via giudiziaria (si intende dopo la proposizione della domanda amministrativa) rispetto a coloro che sono rimasti in attesa delle decisioni dell'istituto (e dei relativi tempi di risposta) trattandosi di situazioni soggettive costituzionalmente garantite che limitano la «discrezionalità» del legislatore di adottare discipline differenziate di situazioni diverse.

D'altra parte ove anche la norma fosse letta come di «interpretazione autentica» non si sottrarrebbe a censura di costituzionalità sotto i medesimi profili. Si ricorda a questo proposito la vicenda dell'art. 11 della legge 11 marzo 1988, n. 67, con il quale si era tentato, in via appunto di interpretazione autentica dell'art. 129 del r.d.-l. 4 ottobre 1935 n. 1827, di assoggettare a prescrizione quinquennale, oltre alle rate di pensione liquidate e non riscosse, anche le rate comunque non poste in pagamento, e dichiarato incostituzionale con la ben nota sentenza n. 283, del 25 maggio 1989.

E del resto, e si accenna brevemente ad un ulteriore aspetto di illegittimità, la disparità di trattamento potrebbe comportare effetti «ablativi» ancor più gravi nelle ipotesi in cui il termine di decadenza venga a decorrere dalla data di insorgenza del diritto ai singoli ratei (in difetto di ricorso) e cioè da un evento non solo estraneo alla fase procedimentale ma oltretutto soggettivamente incerto per l'assicurato.

P. Q. M.

Letti gli artt. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dispone la rimessione degli atti alla Corte costituzionale per la decisione della questione di legittimità costituzionale del secondo comma dell'art. 6 del d.-l. 29 marzo 1991, n. 103, convertito nella legge 1^o giugno 1991, n. 166, per contrasto con gli artt. 3 e 38 della Costituzione; trattasi di questione non manifestamente infondata e rilevante ai fini del giudizio che viene sospeso;

Manda alla cancelleria per la comunicazione della presente ordinanza alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e ai Presidenti delle Camere dei deputati e del Senato della Repubblica.

Voghera, addì 30 ottobre 1991

Il pretore: BUONASSISI

Depositato in cancelleria il 30 ottobre 1991:

Il collaboratore di cancelleria: MANNA

92C0105

N. 33

*Ordinanza emessa il 22 novembre 1991 dal tribunale di Lucca
nel procedimento per misure di prevenzione nei confronti di Del Vecchio Giuseppe*

Misure di prevenzione - Procedimento per l'applicazione - Persone pericolose ma non indiziate di appartenere ad associazioni di stampo mafioso - Applicabilità della misura (nella specie: sorveglianza speciale di P.S.) anche in difetto dell'avviso orale così come stabilito per i soggetti indiziati di appartenere alla mafia - Irragionevole equiparazione di situazioni differenziate - Riferimento alla ordinanza della Corte costituzionale n. 675/1988.

(Legge 22 maggio 1975, n. 152, art. 19, primo comma, in relazione alla legge 31 maggio 1965, n. 575; legge 27 dicembre 1956, n. 1423, art. 1, nn. 1 e 2; legge 31 maggio 1965, n. 575, art. 2, primo comma).

(Cost., art. 3).

IL TRIBUNALE

Riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento per misura di prevenzione instaurato nei confronti di Del Vecchio Giuseppe su proposta del procuratore della Repubblica in sede del 23 ottobre 1991.

1. In data 23 ottobre 1991 il procuratore della Repubblica in sede, richiamando le emergenze di cui alla relazione informativa 4 aprile 1991 del n.o. dei cc., compagnia di Viareggio, proponeva Del Vecchio Giuseppe per l'applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di p.s. per la durata di un anno. Evidenziava, tra l'altro, il p.m. che la legittimazione del proprio ufficio ad effettuare direttamente la proposta, anche in difetto di avviso orale, doveva ritenersi conseguente al disposto ex art. 19 della legge 22 maggio 1975, n. 152, così come modificato dalla legge 3 agosto 1988, n. 327.

La difesa del proposto, nel corso del procedimento camerale, ha di contro eccepito il mancato invio al Del Vecchio dell'avviso orale previsto dall'art. 4 della legge n. 1423, del 1956, implicitamente richiamando altro provvedimento di questo tribunale (decreto 4 ottobre 1991, Saccà) che quell'avviso aveva ritenuto di considerare comunque — anche cioè in presenza di proposta avanzata direttamente dal p.m. nei confronti di persone indicate nell'art. 1 nn. 1 e 2 della legge citata — condizione di procedibilità per l'applicazione di misure di prevenzione diverse da quelle antimafia. Ciò il tribunale aveva sostenuto, nell'occasione, ritenendo la contraria opinione, pur avallata dalla prevalente giurisprudenza della Corte Suprema, non collimante con i presupposti propri, in un quadro di oggettiva legalità, delle misure di prevenzione di cui alla legge n. 1423/1956.

Re melius perpensa, ritiene tuttavia il Collegio non percorribile, allo stato della normativa, la soluzione ermeneutica allora adottata seppure al fine di elidere le incongruenze sistematiche del complesso di norme disciplinanti la subiettica materia. Invero, sembra chiaro che, in virtù del rinvio formale genericamente disposto dall'art. 19 della legge n. 152/1975 alle disposizioni della legge 31 maggio 1965, n. 575, l'intero complesso normativo di cui alla legge da ultimo citata si estende anche alle persone indicate nell'art. 1, nn. 1 e 2, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ancorché non indiziate di appartenenza a sodalizio mafioso o similare. E dunque, fra le dette disposizioni, deve ritenersi estesa alle persone denunciate ai sensi del citato art. 1, nn. 1 e 2, legge n. 1423/1956 anche la regola procedurale ex art. 2 della legge n. 575/1965, come sostituita dall'art. 20 del d.-l. 13 maggio 1991, n. 152, convertito in costeillegge 12 luglio 1991, n. 203, a mente del quale «le misure di prevenzione della sorveglianza speciale e dell'obbligo di soggiorno, di cui agli artt. 3 e 4 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, possono essere altresì proposte dal procuratore della Repubblica presso il tribunale nel cui circondario dimora la persona, anche se non vi è stato preventivo avviso».

Senonché, ritiene il tribunale che nell'estendere incondizionatamente siffatta *regula juris*, propria di un complesso di norme dettate nei confronti di soggetti particolari siccome indiziati di appartenere alla mafia, al di fuori del suo naturale ambito applicativo, con riferimento cioè ai diversi soggetti proposti per l'applicazione di misure di prevenzione comuni, ai sensi dell'art. 1, nn. 1 e 2, legge n. 1423/1956, l'art. 19 della legge n. 152/1975 violi il principio di eguaglianza costituzionalmente garantito (art. 3 della Costituzione), determinando un'inammissibile equiparazione di trattamento normativo tra situazioni oggettivamente e soggettivamente diverse.

2. — Ai sensi dell'art. 3, primo comma, legge n. 1423/1956, la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di p.s. può essere applicata alle persone indicate nell'art. 1 della stessa legge che non abbiano cambiato condotta nonostante l'avviso orale previsto dall'art. 4, e che risultino pericolose per la sicurezza pubblica. A norma del citato art. 4, l'applicazione dei provvedimenti di prevenzione stabiliti dall'art. 3 è consentita solo dopo che il questore territorialmente competente ha provveduto ad avvisare oralmente la persona interessata che esistono sospetti a suo carico, previa indicazione dei motivi che li giustificano; e, conseguentemente, solo dopo che — in relazione all'invito, rivolto alla persona, a tenere una condotta di vita conforme alla legge — costei, nonostante l'avviso, non abbia cambiato contegno. Dal quadro normativo esposto emergono chiaramente, ad avviso del collegio, i presupposti normativi per l'applicazione di misure di prevenzione a carico di persone non indiziate di appartenenza alla mafia, e dunque non tali da potersi ritenere pericolose per definizione: a) che si tratti di persone avvistate ai sensi dell'art. 4; b) che si tratti di persone che, nonostante l'avviso, non abbiano cambiato condotta di vita; c) che pertanto, accertata la condotta abituale antecedente l'avviso, e raffrontata questa con quella susseguente, possa ritenersi la persona, in base ad elementi di fatto, pericolosa per la sicurezza pubblica, idonea cioè a cagionare turbamenti nelle condizioni essenziali di vita della collettività al di là del fatto di commettere ulteriori reati. L'ultimo tra i cennati presupposti è quello di maggiore significato; quello cioè che meglio risponde, con riferimento a misure siffatte, al fine proprio della prevenzione speciale: se non fosse offerta al soggetto, attraverso l'avviso, la possibilità di cambiare condotta, e se, in relazione al rifiuto di codesta possibilità, non fosse possibile accertare la pericolosità sociale dell'individuo in base ad elementi di fatto, e dunque collegare l'applicazione della misura ad una combinazione di fattori, quali l'immutato abito di vita e la perdurante pericolosità che sola legittima il ricorso ad un complesso di norme-garanzia; se ciò non fosse, la prevenzione *ante delictum* sarebbe in questi casi, fuori dagli schemi di legalità preventiva. Essa darebbe luogo a fattispecie apodittiche di presunta pericolosità, contrastanti con l'intero impianto costituzionale dei diritti di libertà.

È questa la *ratio* che governa gli adempimenti preliminari stabiliti dalla legge n. 1423/1956: la c.d. prevenzione personale, incidente cioè, in qualche modo, sulla libertà personale del soggetto in guisa tale da rendergli più difficile la perpetrazione di reati, in tanto è legittima in quanto, al di fuori di schemi astratti di pericolosità, l'individuo, per l'immodificato, persistente, abito di vita, possa ritenersi in base ad elementi di fatto proclive al delitto.

3. — Diverso è il sistema previsto della normativa antimafia.

La qualifica subiettiva di «indiziato di appartenenza ad associazioni mafiose» legittima di per sé sola il ricorso allo strumento preventivo, e dunque consente un'accentuazione delle restrizioni ai diritti di libertà in nome di esigenze di difesa collettiva.

Dall'accertamento relativo alla pericolosità per la sicurezza pubblica, che è necessario — come detto — per l'applicazione di misure di prevenzione a carico di soggetti indicati nell'art. 1, legge n. 1423/1956, può dunque prescindersi in sede di misure antimafia, perché è la legge che in questo caso direttamente presume, così come la collettività sociale, la pericolosità degli indiziati di appartenenza a sodalizi mafiosi. Nei confronti di costoro, allora, il procedimento di prevenzione può aprirsi — ed anzi deve aprirsi — anche se non vi sia stato avviso orale del Questore, e quindi non vi sia stata inottemperanza all'invito a cambiare condotta di vita (art. 2 legge n. 575/1965).

Invero, come convincentemente è stato rilevato, le ipotesi rispettivamente considerate dalla legge n. 1423/1956 e dalla legge n. 575/1965 e successive modificazioni sono tra loro diverse, e diversa è quindi la disciplina cui devono essere assoggettate: nel primo caso, l'avviso orale da parte della autorità amministrativa è destinato a conservare la originaria natura di provvedimento essenzialmente discrezionale ed a funzionare come condizione di procedibilità dell'adozione di ulteriori misure; mentre, con riguardo alle ipotesi disciplinate dal complesso delle norme cosiddette «antimafia», deve ritenersi priva di giustificazione la previsione di condizionamenti all'esercizio del potere di proposta, nel senso che a tale potere deve ritenersi corrispondere un dovere il cui esercizio non può essere subordinato ad adempimenti non previsti dalla legge (così, cass. sez. I, 31 ottobre 1990, Augusto, in Ced Cass., 185612).

4. — Ma se così è, cioè a tali innegabili differenziazioni di fatto è da ricondursi la diversità di disciplina rispettivamente dettata, quanto al *modus procedendi* per la adozione di misure di prevenzione, dalla legge n. 1423/1956 e dalla legge n. 575/1965, e allora il dubbio di costituzionalità circa l'estensione in blocco delle disposizioni della seconda legge a fattispecie contemplate nella prima (art. 19 della legge n. 152/1975) prende corpo in termini pregnanti.

Se l'appartenenza ad un'associazione mafiosa integra un'ipotesi di pericolosità qualificata, solo in ragione della quale trova legittimazione la regola *ex art. 2, legge n. 575/1965*, l'estensione incondizionata di tale regola ad ipotesi subiettive diverse da quelle ivi contemplate costituisce violazione palese del principio di uguaglianza formale. Ed invero, detto principio, pur consentendo al legislatore di dare differente regolamentazione normativa a situazioni solo parzialmente analoghe, previa valutazione delle esigenze proprie di ciascuna di esse, nondimeno preclude di parificare tra loro situazioni oggettivamente e soggettivamente diverse, in ispecie allorquando è il legislatore stesso a stabilire la specificità di ciascuna delle situazioni medesime.

Una figura macroscopica di eccesso di potere legislativo è infatti quella che viene in essere allorché la legge, sia pure implicitamente, dichiara diverse e poi parifichi nella regolamentazione talune situazioni di fatto: e proprio questo accade, a ben vedere, quanto al combinato disposto degli artt. 2 della legge n. 575/1965 e 19 della legge n. 152/1975.

Dal disposto *ex art. 19* citato infatti deve desumersi che anche nei confronti di persone non appartenenti a sodalizi mafiosi possa applicarsi la più rigorosa norma procedurale secondo cui, ad iniziativa del p.m., il procedimento di prevenzione può aprirsi senza necessità di avviso orale. Con il che, sostanzialmente, la specialità di trattamento previsto per una particolare categoria di persone (gli indiziati di appartenenza alla mafia) viene a perdere ogni concreto significato, tanto da divenire ipotesi ordinaria anche per soggetti diversi da quelli ai quali originariamente esso era destinato.

Non ignora il collegio quanto da codesta Corte stabilito con ordinanza n. 675 del 16 giugno 1988 in ordine alla legittimità dell'art. 19 della legge n. 152 del 1975: lo scopo di impedire l'eventuale ingresso, nel mercato, del denaro ricavato dall'esercizio di attività delittuose o di traffici illeciti, rende non irragionevole la scelta del legislatore di estendere le misure antimafia ad alcune delle categorie di persone socialmente pericolose di cui alla legge n. 1423/1956.

E tuttavia, se può convenirsi sulla linearità di siffatto principio e sulla opportunità di estendere, dunque, in base ad esso, alle persone indicate nell'art. 1, nn. 1 e 2, legge n. 1423/1956 le disposizioni *ex art. 2-bis* e seguenti, legge n. 575/1965, che per l'appunto rispondono al fine di un più razionale controllo del denaro di provenienza illecita, non pare che in forza dello stesso principio possa affermarsi la legittimità costituzionale dell'art. 19 medesimo nella parte afferente il rinvio all'art. 2 della legge n. 575 citata.

In tal caso, infatti, alcuna finalità legislativa costituzionalmente apprezzabile sottende l'applicabilità di misure di prevenzione in difetto di avviso orale nei confronti di soggetti non indiziati di appartenere alla mafia. Ed è per tale via, allora, che — attesa la rilevanza della questione nel procedimento — si rende necessario l'intervento di codesta Corte.

P. Q. M.

Visti gli artt. 23 e seguenti della legge n. 87/1953;

Dichiara d'ufficio rilevante e non manifestamente infondata, per contrasto con l'art. 3 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 19 primo comma della legge 22 maggio 1975, n. 152, nella parte in cui, nel richiamare le disposizioni di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575, rende applicabile anche alle persone indicate nell'art. 1, nn. 1 e 2, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 la regola procedurale dettata dall'art. 2, primo comma, della legge n. 575 citata.

*Dispone la sospensione del procedimento in corso e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.
Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere.*

Così deciso in Lucca nella Camera di Consiglio del 22 novembre 1991.

Il presidente: PESCE

I giudici: GINI TERRUSI

Depositata presso il tribunale di Lucca il 6 dicembre 1991.

Il collaboratore di cancelleria: BIANCHI

92C0106

N. 34

*Ordinanza emessa il 16 dicembre 1991 dal tribunale di Benevento
nel procedimento penale a carico di Giraldi Giovanna ed altro*

**Processo penale - Dibattimento - Conoscenza degli atti delle indagini preliminari per avere il giudice pronunciato o concorso a pronunciare provvedimento di natura cautelare quale componente del tribunale della libertà
Incompatibilità a esercitare le funzioni di giudizio - Omessa previsione - Irragionevole violazione del diritto di difesa - Lesione dei principi di terzietà del giudice e di soggezione dello stesso alla sola legge.**

(C.P.P. 1988, art. 34).

(Cost., artt. 3, 24, 25, 27 e 101).

IL TRIBUNALE

Dato atto della richiesta di immediata liberazione avanzata dalla difesa della Giraldi e dell'opposizione del p.m.;
Ritenuto che permangono le esigenze cautelari di cui all'art. 274, lett. c, trattandosi di fatto di rilevante gravità e di imputata con una recidiva specifica infraquinquennale è stato affermato in precedenza da questo tribunale della libertà);

che, peraltro, nessun elemento nuovo è stato presentato non potendosi ritenere tale la custodia cautelare in carcere anche se pottrattasi dall'11 gennaio 1991;

P. Q. M.

Rigetta la richiesta di cui sopra;

Ritenuto che nel presente giudizio il presidente del collegio dott. Stranges e il giudice a latere dott. Romano si sono più volte pronunciati su istanze attinenti allo *status libertatis* in sede di tribunale della libertà, per cui non solo sono venuti a conoscenza di atti del fascicolo del p.m., ma sono stati chiamati ad esprimere comunque una valutazione sul merito dei fatti e nella fondatezza della relativa imputazione sia pure limitatamente all'emissione di provvedimenti attinenti allo *status libertatis*; che tale situazione urta contro il principio della terzietà del giudice, terzietà accentuata dal nuovo codice (v. per tutti gli artt. 431 e 526 nonché l'intero capo terzo del libro settimo concernente l'istruzione dibattimentale);

che tali principi si riscontrano, inoltre, nella sentenza n. 496 del 15-26 ottobre 1990 della Corte costituzionale, la dove si evidenzia una possibile violazione degli articoli 3, 24, 25, 27 e 101 della Costituzione nel momento in cui l'art. 34 del c.p.p. non prevede tra le ipotesi di incompatibilità anche quella in cui il giudice del dibattimento abbia preso visione degli atti contenuti nel fascicolo del p.m. onde provvedere allo *status libertatis* dell'imputato, per cui il diritto di difesa risulta compromesso;

che la questione di legittimità costituzionale dell'art. 34 del c.p.p. oltre che essere non manifestamente infondata appare altresì rilevante nel caso di specie per avere due membri di questo collegio che dovrebbe svolgere il dibattimento nei confronti dell'imputato, già conosciuto e valutato, sia pure incidentalmente, gli atti processuali contenuti nel fascicolo del p.m.;

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 della Costituzione e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Ritenuta rilevante e non manifestamente infondata in relazione agli artt. 3, 24, 25, 27 e 101 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 34 del c.p.p. nella parte in cui non prevede tra le ipotesi di incompatibilità anche quella in cui il giudice del dibattimento ha pronunciato o concorso a pronunciare un provvedimento di natura cautelare quale componente del tribunale della libertà;

Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per la risoluzione della questione;
Sospende il giudizio nei confronti di Giraldi Giovanna + 1;
Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata al Presidente del Senato della Repubblica e al Presidente della Camera dei deputati.

Benevento, addì 16 dicembre 1991

Il presidente: (firma illeggibile)

92C0107

N. 35

*Ordinanza emessa il 12 ottobre 1991 dal pretore di Brescia
 nel procedimento penale a carico di Mosca Franca*

Reati e pene (singoli reati) - Possesso ingiustificato di valori - Ritenuta insussistenza di una vera e propria condotta sia omissiva che commissiva - Conseguente violazione del principio di stretta legalità che richiede, ai fini della irrogazione della pena la commissione di un fatto - In via subordinata: prospettata violazione del diritto di proprietà e del diritto di difesa, facendosi obbligo all'imputato di giustificare la provenienza del denaro in contrasto con il suo diritto di non rispondere.

(C.P., art. 708).

(Cost., artt. 24, 25 e 42).

IL PRETORE

Visti gli atti del procedimento penale n. 490/1991 r.g. (513/G/90 p.m.) a carico di Mosca Franca;

Sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 2 ottobre 1991, considerato che Mosca Franca è imputata del reato di cui all'art. 708 del c.p., onde le questione di legittimità costituzionale di tale disposizione è rilevante nel presente giudizio;

Considerato altresì che, benché la questione di legittimità costituzionale anzidetta già stata decisa dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 110/1968 e 141/1971, essa può tuttavia essere riproposta sotto altri profili;

che, in particolare, la disposizione in oggetto, come è stato autorevolmente ritenuto in dottrina, costituisce uno dei principali esempi di «reati di mero sospetto» poiché realizzati non già da un fatto ma da «una situazione individuale, che di per se stessa non costituisce infrazione di alcun comando o divieto penale, ma che è incriminata soltanto per il sospetto che desta»; onde l'evento di tale reato risulterebbe, quindi, non «che una azione o da un'omissione individuale», ma da «un apprezzamento fatto dall'autorità in base a determinati elementi stabiliti dalla legge» (Manzini); che quindi tale previsione normativa sembra contrastare con l'art. 25, secondo comma della Costituzione laddove questo, identificando il reato, testualmente, in un «fatto commesso», esclude la possibilità di incriminare situazioni non riconducibili ad una condotta commissiva od omissiva;

che sotto questo profilo il reato di cui all'art. 708 appare radicalmente diverso, nonostante la contraria opinione spesso sostenuta, da quello di cui all'art. 707 del c.p., poiché mentre è concepibile il divieto, penalmente sanzionato, della detenzione di strumenti atti ad aprire o sforzare serrature, così come è previsto il divieto di detenere strumenti atti a offendere la persona, ovvero armi od esplosivi, concretizzandosi in tali casi il reato in una condotta di per se non offensiva, ma che pertuttavia il legislatore intende vietare ai fini di ostacolare la commissione di altri reati, non è concepibile che possa sanzionarsi il possesso di denaro di cui non si accerti in alcun modo l'illegittima provenienza, essendo tale possesso normale esplicazione di una situazione soggettiva costituzionalmente garantita, e non vedendosi a quale ulteriore scopo criminoso possa essere finalizzato; che pertanto tale considerazione rafforza la tesi della mancanza, nel reato *de quo agitur*, di una vera e propria condotta criminosa (ossia di un «fatto commesso»); ma suggerisce anche, in via subordinata, ove si ritenesse essere data la condotta incriminata dal fatto di possedere denaro, di prospettare l'incostituzionalità della norma in esame per violazione dell'art. 42 della Costituzione;

che, infine, ove si ritenesse di poter ravvisare la condotta incriminata nel rifiuto di fornire giustificazioni circa la provenienza del denaro o delle altre cose indicate nell'art. 708 del c.p., ciò potrebbe, in via ulteriormente subordinata, a ravvisare contrasto tra la citata disposizione e l'art. 24, secondo comma della Costituzione, poiché, visti gli scopi della norma e i soggetti ai quali è rivolta, essa finirebbe in pratica con l'incriminare, in ipotesi non marginali, il rifiuto di confessare modi illegittimi di acquisto delle suddette cose, così ponendosi in contrasto col principio *nemo tenetur se detegere* che non può non ritenersi compreso nei diritto alla difesa.

P. Q. M.

Sollevata d'ufficio la questione di legittimità costituzionale dell'art. 708 del c.p. per contrasto con l'art. 25, secondo comma della Costituzione o, in subordine con l'art. 42 della Costituzione ovvero in via ulteriormente subordinata, con l'art. 24, secondo comma, della Costituzione;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e, sospende il giudizio in corso;

Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata alle parti e al p.m. nonché al Presidente del Consiglio dei Ministri, e comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato.

Brescia, addì 12 ottobre 1991

Il pretore: (firma illeggibile)

92C0108

N. 36

Ordinanza emessa il 4 luglio 1991 (pervenuta alla Corte costituzionale il 23 gennaio 1992) dalla Corte dei conti, sezione seconda giurisdizionale, nel giudizio per quote inesigibili promosso dal Banco di Chiavari e della Riviera Ligure nei confronti del Ministero delle finanze.

Corte di conti - Giudizio per quote inesigibili - Procedimento - Disciplina - Omessa previsione: 1) della notifica al Ministero delle finanze del ricorso presentato dall'esattore; 2) della notifica allo stesso ministero del decreto di fissazione dell'udienza avanti alla Corte dei conti; 3) dell'avviso di deposito, allo stesso Ministero, per prendere visione degli atti depositati - Conseguente impossibilità per l'Amministrazione finanziaria di partecipare a tale tipo di giudizio di cui è invece parte, vertendo lo stesso sulla fondatezza della richiesta di rimborso avanzata dall'esattore ricorrente - Violazione del diritto di difesa.

(R.D. 13 agosto 1933, n. 1038, art. 52, 53 e 54).

(Cost., art. 24).

LA CORTE DEI CONTI

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul giudizio per quote inesigibili, iscritto al n. 11513 q.i. del registro di segreteria e promosso dal Banco di Chiavari e della Riviera ligure, rappresentato e difeso dall'avv. Augusto Ermetes, contro il decreto del Ministro delle finanze n. 1/3171 in data 19 marzo 1990;

Visti l'atto introduttivo del giudizio e gli altri atti e documenti della causa;

Uditi all'udienza del 4 luglio 1991, il relatore, cons. Augusto Sanzi, il difensore del ricorrente, avv. Augusto Ermetes, nonché il pubblico ministero, nella persona del vice procuratore generale, Giovanni De Luca;

PREMESSO IN FATTO

Il Banco di Chiavari e della Riviera ligure S.p.a., già titolare della esattoria consorziale delle imposte dirette di Alassio, con la rappresentanza e difesa dell'avv. Augusto Ermetes, in data 4 luglio 1990 ha proposto ricorso avverso il decreto del Ministero delle finanze n. 1/3171, in data 19 marzo, chiedendo il riconoscimento del proprio diritto ad ottenere il rimborso delle quote d'imposta inesigibili relative alle pene pecuniarie iscritte nel ruolo speciale posto in riscossione alla data di febbraio 1985 per complessive L. 1.237.920, di cui L. 464.220 a carico di Galleani Ingo e L. 773.700 a carico di Galleani Roberto.

Con il proprio atto conclusionale scritto, il Procuratore generale ha riconosciuto la fondatezza del ricorso, non trascurando di rilevare, lo stesso Procuratore generale, che il Ministero delle finanze non ha rassegnato alcuna memoria difensiva.

Nell'udienza odierna, sia il difensore del ricorrente sia il rappresentante della procura generale hanno confermato le proprie richieste processuali.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il ricorso in epigrafe il Banco di Chiavari e della Liguria, nella sua progressiva qualità di esattore consorziale delle imposte dirette di Alassio, ha chiesto il riconoscimento del proprio diritto al rimborso delle quote, dallo stesso considerate inesigibili, riguardante le pene pecuniarie, iscritte nel ruolo speciale posto in riscossione alla data di febbraio 1985 per complessive L. 1.237.920 a carico dei contribuenti Galleani Ingo (L. 464.220) e Galleani Roberto (L. 773.700).

Tale ricorso, unitamente agli atti prescritti, è stato depositato presso la segreteria di questa Sezione il 4 luglio 1990 e, munito del decreto di fissazione di udienza, è stato trasmesso, per le proprie conclusioni scritte, al procuratore generale presso la Corte dei conti.

Tanto in puntuale applicazione della normativa in materia, nei confronti della quale peraltro il collegio ravvisa contrasto con l'art. 24 della Costituzione.

2. — I rimedi, che l'ordinamento positivo appresta in favore dell'esattore per ottenere il rimborso di quote d'imposta inesigibili, gravate dell'obbligo del non riscosso come riscosso, si articolano in due fasi.

La prima, amministrativa, inizia con la domanda indirizzata dallo stesso esattore all'ufficio delle imposte dirette, sulla quale si pronuncia, in ordine alla debenza, l'intendente di finanza: avverso il provvedimento di rigetto di questa autorità amministrativa è ammesso ricorso gerarchico al Ministro per le finanze, il quale decide con decreto che, in seno al procedimento amministrativo considerato nella sua globale complessività, acquista il carattere di provvedimento definitivo.

Contro la decisione di rigetto del Ministro per le finanze — e qui inizia la seconda fase, quella giurisdizionale — l'esattore può proporre ricorso alla Corte dei conti entro il termine di novanta giorni dalla notificazione della decisione stessa (artt. 90-92 del d.P.R. 15 maggio 1963, n. 858).

Il relativo giudizio, previsto dall'art. 56 del t.u. delle leggi sulla Corte dei conti approvato con r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, e disciplinato dagli artt. da 52 a 54 del regolamento di procedura approvato con r.d. 13 agosto 1933, n. 1038, si svolge secondo uno schema, da cui rimane del tutto escluso il Ministro per le finanze, autorità decidente che ha adottato l'atto contro il quale si indirizzano le doglianze dell'attore ricorrente.

Infatti:

l'esattore deve depositare, nella segreteria della sezione il ricorso corredato: del provvedimento impugnato, del referto di notificazione (di tale provvedimento) e della domanda di rimborso (art. 52);

il presidente della sezione fissa l'udienza e ordina la comunicazione degli atti al procuratore generale per le conclusioni scritte (art. 53);

il procuratore generale, compiuta, ove ne ravvisi la necessità, l'istruttoria, formula le conclusioni e le deposita nella segreteria della sezione almeno trenta giorni prima dell'udienza (art. 54, primo comma);

il ricorrente viene avvisato, con biglietto di segreteria, nel domicilio eletto e può prendere visione (e farne copia) degli atti depositati (art. 54, secondo comma).

Nel capo III, paragrafo I di tale regolamento di procedura è, peraltro, contenuta altra norma (art. 55) la quale, stabilendo l'estensione delle norme innanzi richiamate ai ricorsi per quote inesigibili «degli altri proventi erariali», assume posizione strumentale e collaterale, semmai di collegamento e, quindi, tanto ritiene il collegio, non viene investita direttamente dalla censura di incostituzionalità.

3. — Ne discende che, al giudizio *de quo*, partecipano soltanto l'esattore ricorrente in veste di attore e il procuratore generale, il quale, come ha riconosciuto la giurisprudenza di questa Corte (e della Corte di cassazione) non può essere inteso come rappresentante o sostituto processuale della amministrazione (finanziaria), bensì come rappresentante e portatore dell'interesse generale a tutela dell'ordinamento.

Si tratta, però, di giudizio in cui al di là dello schema legale stabilito normativamente è possibile individuare due interessi contrapposti: quello dell'attore, che deduce una pretesa patrimonialmente rilevante, e quello dell'amministrazione, che tale pretesa non ha soddisfatto per averne negato in radice il fondamento e per averne impedito la realizzazione.

Del resto, se è vero che oggetto del giudizio non è la legittimità del provvedimento contro cui è proposto il ricorso, ma la fondatezza della richiesta di rimborso, e, quindi, un rapporto giuridico patrimoniale, è altrettanto vero che l'atto introduttivo del giudizio è specificamente volto contro il provvedimento amministrativo di reiezione della domanda di rimborso per rimuovere gli effetti preclusivi e pregiudizievoli per la pretesa fatta valere.

Sicché, comunque, è configurabile un'interesse diretto dell'amministrazione finanziaria a stare in giudizio ed a contrapporsi ad una richiesta che, in sede diversa, è stata già ritenuta priva di fondamento: infatti, l'amministrazione è parte nel rapporto giuridico sostanziale ed è soggetto agente sul piano provvedimentale.

4. — Nè sulla base della disciplina positiva è possibile riconoscere al procuratore generale presso la Corte dei conti un ruolo processuale di patrocinio dell'amministrazione e ciò non soltanto perché siffatto ruolo è affidato all'Avvocatura generale dello Stato, quanto piuttosto perché il procuratore generale agisce in veste di pubblico ministero e come tale non può che essere portatore e «difensore» degli interessi generali dell'ordinamento, in relazione allo svolgimento e alla definizione di una fattispecie che trae i propri connotati dalla materia della contabilità pubblica.

Invero, proprio le disposizioni processuali testé richiamate danno contezza della posizione giurisprudenzialmente riconosciuta al procuratore generale, il quale, lungi dal coinvolgere necessariamente nella sua istruttoria l'amministrazione agente rimane libero di improntare la sua valutazione, poi esternata nelle conclusioni scritte, a canoni svincolati da precostituiti schemi procedurali.

5. — Quello regolato dagli artt. 52, 53 e 54 del regio decreto 13 agosto 1933 è, pertanto, un giudizio da cui finisce per rimanere esclusa una parte del rapporto sostanziale dedotto e, cioè, la parte titolare — seppure in via ipotetica secondo lo schema processuale — dell'obbligo, che, ove intervenga decisione di condanna, dovrà essere soddisfatto da essa stessa, la quale sopporterà, perciò in maniera diretta le conseguenze pregiudizievoli della pronuncia del giudice.

Appare evidente — tanto ritiene il collegio — la lesione del diritto di difesa dell'amministrazione pubblica che ha adottato il provvedimento di reiezione della domanda di rimborso di queste d'imposta inesigibile ed appare evidente la violazione dell'art. 24 della Costituzione, realizzata dalla relativa disciplina processuale.

In particolare, fermo rimanendo il carattere legislativo e non regolamentare delle disposizioni in questione, e ciò al di là del *nomen juris* dato all'intero corpo normativo del r.d. 13 agosto 1933, n. 1038:

l'art. 52 di tale regio decreto si presenta viziato nella parte in cui non prevede che il ricorso sia notificato al Ministero delle finanze;

l'art. 53 nella parte in cui non prevede che il decreto di fissazione d'udienza, con il termine utile per le parti per il deposito degli atti, sia parimenti notificato alla medesima autorità pubblica;

l'art. 54, secondo comma, nella parte in cui non prevede, che anche il Ministro delle finanze o l'autorità amministrativa che abbia adottato il provvedimento censurato sia avvertito del deposito a cura della segreteria per prendere visione degli atti depositati e ritirarne copia.

Il dubbio di costituzionalità di tali norme si presenta oltre che non manifestamente infondato, anche rilevante in quanto non solo nel giudizio *de quo* non risulta sentita l'amministrazione finanziaria, ma, comunque, nel giudizio per rimborso di quote d'imposta inesigibili in generale si determina una carente costituzione del contraddittorio che appare insanabile.

Infatti, quand'anche il procuratore generale avesse acquisito il parere dell'amministrazione, la stessa amministrazione non avrebbe ricoperto il ruolo di parte convenuta e, quindi essa sarebbe stata, comunque, privata, siccome sfornita della corrispondente legittimazione passiva, di quel novero di garanzie, riconosciute dal diritto processuale al convenuto in contraddittorio e rispetto all'attore.

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 e 137 della Costituzione;

Visto l'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1;

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità Costituzionale degli artt. 52, 53 e 54 del r.d. 13 agosto 1933, n. 1038, in relazione all'art. 24 della Costituzione per le ragioni e nei limiti indicati in motivazione;

Ordina la sospensione del presente giudizio e l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Dispone che la presente ordinanza sia notificata, a cura della segreteria, al ricorrente, al Procuratore generale presso la Corte dei conti, al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata al Presidente del senato della Repubblica e al Presidente della Camera dei deputati.

Così deliberato in Roma, nella camera di consiglio del 4 luglio 1991.

Il presidente: GRANATA

Depositata in segreteria il 14 ottobre 1991.

Il direttore della segreteria (firma illeggibile)

n. 37

*Ordinanza emessa il 19 settembre 1991 sulla Corte di cassazione, sezione lavoro,
sul ricorso proposto dall'I.N.A.D.E.L. contro Ingemi Giuseppa*

Lavoro e previdenza (controversie in materia di) - Dipendenti da enti locali iscritti all'I.N.A.D.E.L. - Somme dovute a titolo di riliquidazione dell'indennità premio di servizio - Rivalutazione monetaria - Esclusione - Discriminazione rispetto ad altri crediti previdenziali - Insufficiente garanzia previdenziale - Richiamo ai principi della sentenza n. 156/1991.

(D.-L. 31 agosto 1987, n. 359, art. 23, quarto comma, convertito in legge 29 ottobre 1987, n. 440).

(Cost., artt. 3 e 38).

LA CORTE DI CASSAZIONE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso proposto dall'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali - I.N.A.D.E.L. in persona del legale rappresentante *pro-tempore* elettivamente domiciliato in Roma, via Livorno, 58, presso l'avv. Luciano Bason che lo rappresenta e difende per procura speciale a margine del ricorso, ricorrente contro Ingemi Giuseppa, elettivamente domiciliata in Roma, presso la cancelleria della Corte suprema di cassazione rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Mobilia per procura speciale a margine del controricorso, controricorrente, per l'annullamento della sentenza del tribunale di Messina in data 15 aprile 1988 dep. il 5 dicembre 1988 (r.g. n. 759/1987):

Udita nella pubblica udienza tenutasi il giorno 19 settembre 1991 la relazione della causa svolta dal cons. rel. dott. Fancelli;

Udito l'avv. Mobilia;

Udito il p.m. nella persona del sost. proc. gen. dott. Gennaro Salvatore Tridico che ha concluso per il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

Con sentenza depositata il 5 dicembre 1988 il tribunale di Messina, decidendo sull'appello proposto dall'I.N.A.D.E.L. nei confronti di Ingemi Giuseppina, dipendente da ente locale collocata a riposo il 1° marzo 1985, avverso la sentenza 13 giugno 1987 del pretore del luogo, confermava la sentenza stessa che in accoglimento della domanda della Ingemi aveva condannato l'Istituto a corrisponderle a titolo di riliquidazione dell'indennità premio di servizio (I.P.S.) la maggiore somma di L. 13.112.748, con il risarcimento del danno per il ritardato pagamento secondo gli indici ISTAT e con gli interessi legali a decorrere dalla data della prima liquidazione dell'I.P.S.

Riteneva il tribunale, relativamente ai riconosciuti oneri accessori, che ricorrevano nella specie tutti i presupposti per l'applicabilità dell'art. 1224 del codice civile, mentre non poteva essere invocato al riguardo l'art. 23, quarto comma, del d.-l. 31 agosto 1987, n. 359, convertito con legge n. 440/1987, secondo cui le somme dovute per riliquidazione dell'I.P.S. non danno luogo a corresponsione di interessi e rivalutazione monetaria, non avendo la legge effetto retroattivo.

L'I.N.A.D.E.L. ha proposto ricorso per Cassazione deducendo vizi di violazione e falsa applicazione delle predette norme e dell'art. 429, terzo comma, del c.p.c.

OSSERVA IN DIRITTO

L'Istituto ricorrente censura la sentenza impugnata che ha riconosciuto sulla somma dovuta a titolo di riliquidazione dell'I.P.S. (in forza della legge n. 297/1982) il diritto al risarcimento del danno per il ritardato pagamento e agli interessi moratori.

Sostiene l'I.N.A.D.E.L. che tale diritto è escluso dall'art. 23 del d.-l. n. 359/1987; che nella specie trattandosi di credito previdenziale non è applicabile la rivalutazione automatica di cui all'art. 429 del c.p.c.; che non ricorrono i presupposti del ritardo colpevole del debitore e della prova del danno conseguente al ritardato pagamento per poter dare ingresso alla previsione normativa dell'art. 1224 del cod. civ.

L'art. 23, quarto comma, del d.-l. citato, con riguardo alla riliquidazione dell'I.P.S. mediante computo dell'indennità integrativa speciale (I.I.S.) maturata dopo il 31 gennaio 1977 (per effetto dell'art. 4 della legge n. 297/1982 abrogativo degli artt. 1 ed 1-bis del d.-l. 1° febbraio 1977, n. 12, convertito con legge n. 91/1977) esclude, anche nel caso di riliquidazione derivante da sentenza passata in giudicato (e quindi con effetto retroattivo), la corresponsione di interessi e rivalutazione monetaria.

La Corte costituzionale con sentenza n. 1060 del 6 dicembre 1988 ha dichiarato l'illegittimità della predetta disposizione nella parte statuente l'esclusione degli interessi.

A seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 156 del 12 aprile 1991 che ha disposto la sostanziale equiparazione dei crediti previdenziali ai crediti di lavoro, con conseguente applicazione anche ai primi del principio della rivalutazione automatica di cui all'art. 429, terzo comma, del c.p.c., viene riproposta dal resistente la questione di legittimità costituzionale dell'art. 23, quarto comma, citato nella parte escludente la rivalutazione monetaria.

Tale questione è rilevante per il suo evidente carattere di pregiudizialità nel presente giudizio, in cui l'applicazione del citato quarto comma dell'art. 23 nel testo risultante dalla dichiarazione di parziale illegittimità costituzionale comporterebbe, attesa la sua retroattività e dovendosi escludere il diritto alla rivalutazione monetaria riconosciuto dai giudici di merito, la cassazione dell'impugnata sentenza.

Nel merito la questione si presenta non manifestamente infondata con riferimento sia all'art. 3 della Costituzione (attesa la discriminazione del credito *de quo* rispetto ad ogni altro credito previdenziale relativamente alla rivalutazione monetaria), sia all'art. 38 della Costituzione (provvedendosi in modo inadeguato alle comuni esigenze di vita del lavoratore cessato dal servizio).

Invero la esclusione della rivalutazione — al contrario di quella relativa agli interessi — era stata ritenuta legittima dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 1060/1988 in base ai seguenti rilievi:

a) per i crediti previdenziali a differenza di quelli di lavoro privato non trova applicazione l'art. 429 della c.p.c. e quindi il principio della rivalutazione automatica del credito, ma l'art. 1224, secondo comma, del cod. civ. in base al quale occorrono la domanda di pagamento del maggior danno e la dimostrazione del pregiudizio patrimoniale subito;

b) la tematica relativa agli interessi è autonoma rispetto alla rivalutazione, in quanto la decorrenza dei termini di pagamento determina automaticamente la mora dell'Istituto, giacché «i tempi del meccanismo di liquidazione della prestazione sono prefissati per legge decorrenti dalla richiesta del dipendente, pur in assenza dell'emissione del mandato di pagamento»;

c) la previsione normativa della esclusione della rivalutazione monetaria corrisponde ad una valutazione non arbitraria e sufficientemente razionale del legislatore, dettata dalla necessità di sanare la situazione finanziaria venutasi a creare a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 236/1986, la quale risolvendo dubbi interpretativi, aveva sancito l'inclusione dell'I.P.S. dell'indennità integrativa speciale comprensiva degli incrementi di contingenza;

d) il citato art. 23 è norma eccezionale di durata temporanea (limitata alla contribuzione previdenziale per il quadriennio 1982-1986) e regola situazioni soggettive disomogenee rispetto agli ordinari crediti previdenziali;

e) la non eccessività della decurtazione dovuta alla mancata rivalutazione non incide sulle condizioni poste dagli artt. 36 e 38 della Costituzione.

Orbene la soluzione adottata dalla Consulta in relazione all'art. 23 cit. non appare più giustificata alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 156/1991, che, modificando quello che era l'orientamento giurisprudenziale consolidato, si è pronunciata per l'assimilazione dei crediti previdenziali ai crediti retributivi, ritenendo che la rivalutazione automatica prevista dall'art. 429, terzo comma, del c.p.c. è una modalità di attuazione dell'art. 36, primo comma, della Costituzione, dettato quale parametro delle esigenze di vita del lavoratore, per cui la sua mancata estensione ai crediti previdenziali comporta una violazione non solo dell'art. 3 della Costituzione, ma anche dell'art. 38, secondo comma, della Costituzione che avvicina sotto l'aspetto funzionale (di surroga o integrazione di un reddito di lavoro cessato o ridotto) le prestazioni previdenziali ai crediti retributivi.

È chiaro che il riconoscere legittima l'esclusione della rivalutazione monetaria per i crediti previdenziali di cui all'art. 23 citato, imporrebbe l'esclusione proprio del criterio automatico di rivalutazione che la sentenza n. 156/1991 della Corte costituzionale ha inteso introdurre per tutte le prestazioni previdenziali e priverebbe, così, di una significativa porzione le spettanze accreditate all'ex dipendente per effetto di meccanismi di liquidazione prefissati per legge (applicazione dell'indice ISTAT di rivalutazione monetaria), non essendo necessario, analogamente a quanto previsto per gli interni legali, alcun accertamento della responsabilità dell'ente debitore e alcuna prova del pregiudizio patrimoniale subito dal creditore per il ritardato adempimento e decorrendo entrambi i benefici, per quanto concerne il credito *de quo*, in applicazione dell'art. 7 della legge 533/1973, dallo scadere del centoventesimo giorno dalla maturazione del diritto, coincidente con il collocamento a riposo dell'interessato.

Non appaiono decisive sotto il profilo strettamente giuridico le ragioni di natura sostanzialmente pragmatica legate all'esiguità della decurtazione (peraltro non più sostenibile per effetto del cumulo della rivalutazione automatica del credito con gli interessi legali ammesso dall'art. 429) e alla necessità di non aggravare ulteriormente la cassa dell'ente.

D'altro canto l'inderogabile esigenza di difesa del potere d'acquisto della prestazione previdenziale necessaria per soddisfare gli ordinari bisogni della vita, attuata mediante il meccanismo della rivalutazione automatica, non può essere elusa, in considerazione della sua rilevanza costituzionale, dalla eccezionalità della disposizione di cui al citato art. 23, non rappresentando tale eccezionalità un ragionevole motivo che possa giustificare un trattamento per i crediti di riliquidazione dell'I.P.S. meno favorevole rispetto a quello riservato agli altri crediti previdenziali, militando anche a favore dei primi tutte le ragioni di salvaguardia del potere d'acquisto in funzione della soddisfazione dei cennati bisogni.

P. Q. M.

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione e in elazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 156/1991 la questione di legittimità costituzionale dell'art. 23, quarto comma, del d.l. 31 agosto 1987, n. 359, convertito in legge 29 ottobre 1987, n. 440, nella parte in cui dispone che le somme dovute a titolo di riliquidazione dell'indennità premio di servizio non danno luogo alla corresponsione della rivalutazione monetaria;

Ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il presente giudizio sul ricorso n. 12405/1989;

Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa, al procuratore generale presso la Corte di cassazione, nonché al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Così deciso in Roma il 19 settembre 1991.

Il presidente: BENANTI

Depositata in cancelleria il 21 novembre 1991.

Il collaboratore di cancelleria: DEL FRANCO

92C0110

N. 38

Ordinanza emessa il 16 ottobre 1991 dal giudice per le indagini preliminari presso la pretura di Matera nel procedimento penale a carico di Michetti Gaetano Giuseppe ed altri

Processo penale - Procedimento pretorile - Richiesta di proroga delle indagini avanzata dal p.m. - Termini - Necessità che anche l'attività del p.m., finalizzata alla comunicazione all'indagato della esigenza di ampliare l'indagine, sia svolta prima della scadenza del termine di cui all'art. 405 del c.p.p. - Impossibilità per il giudice di deliberare la richiesta, ove il p.m. l'abbia depositata nei termini ma non l'abbia nel contempo notificata nei termini stessi all'indagato - Prospettata violazione del principio dell'obbligatorietà dell'azione penale dovendosi nel caso disporre l'archiviazione per la pochezza del materiale probatorio raccolto.

(C.P.P. 1988, art. 406, secondo comma, e 553).

(Cost., art. 112).

IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

Provvedendo in camera di consiglio sulla richiesta di proroga del termine per il compimento delle indagini preliminari, proposta dal pubblico ministero nel procedimento a margine, instaurato nei confronti di Michetti Gaetano Giuseppe + 12, ed iscritto nel registro delle notizie di reato in data 20 giugno 1990;

Costatato che trattasi di procedimento per il quale, come indicato anche dal requirente, alla data del 20 settembre 1991 è scaduto il termine previsto dall'art. 553 del c.p.p. [rectius, dall'art. 406.1, del c.p.p. (: art. 2 del d.lgs. 22 giugno 1990, n. 161), essendo stata chiesta e disposta una prima proroga in data 2 febbraio 1991];

Rilevato:

che pur se la richiesta è stata depositata in cancelleria il 14 settembre 1991, la stessa è stata, a cura del pubblico ministero, notificata alle persone sottoposte alle indagini, per l'eventuale presentazione di memorie (art. 406.3 del c.p.p.), in data successiva a quella che potesse consentire, relativamente e limitatamente agli indagati indicati ai nn. 3, 5, 6, 7, 9, 10 e 12 della copertina del fascicolo per le indagini preliminari (fl. 2), l'esercizio di detta facoltà nel termine di cinque giorni dalla notificazione;

che ancor dopo (14 ottobre 1991) e, quindi, successivamente alla (già prorogata) data di scadenza del termine di cui sopra, è pervenuta in questo ufficio la documentazione a comprova delle citate, avvenute notificazioni;

Considerato che, nella specie, il giudicante non è perciò stato messo in condizione di provvedere sulla richiesta «...prima della scadenza del termine prorogato...», giusta quanto testualmente stabilito dall'art. 406.2 del c.p.p.;

Ritenuto:

a) che, a tenore di tale disposto, sussiste l'inibizione di legge a che l'ufficio, nel caso all'esame, provveda sulla richiesta del pubblico ministero «dopo» la scadenza in discussione e si appresti a verificare, pur nella costanza di tale ritardo, la sussistenza, nella specie, d'un caso «...di particolare complessità delle indagini ovvero di oggettiva impossibilità di concludere entro il termine (già) prorogato...» (art. 406.2, ultima parte del c.p.p.);

b) che siffatta testuale previsione normativa, non solo non è suscettibile di interpretazione diversa da quella letterale, ma che, anzi, quest'ultima è avvalorata:

ba) dalla lettura del comma primo del ripetuto art. 406 del c.p.p. (ove è fatto espresso riferimento, nel caso di richiesta di una prima proroga, alla necessità che essa debba esser autorizzata «...prima della scadenza... (del)...termine previsto dall'art. 405...»);

bb) dalla considerazione che, nella particolare ipotesi in cui «...nel corso delle indagini preliminari...» la prorogazione del termine si renda necessaria al fine di procedere ad incidente probatorio (art. 392.1. del c.p.p.):

la relativa richiesta (che, pure in questo caso, deve esser notificata (anche) a coloro «...nei confronti dei quali si procede per i fatti oggetto della prova...» (art. 393.1, lett. b, del c.p.p.), perchè abbiano modo di dedurre sulla «...ammissibilità e fondatezza...» di essa: art. 396.1 del c.p.p.), deve essere presentata «...comunque in tempo sufficiente per l'assunzione della prova prima della scadenza dei...termini...» (art. 393.1 del c.p.p.);

il giudice, «...quando accerta che la richiesta non avrebbe potuto esser formulata anteriormente...» concede, con decreto motivato, una proroga del termine che stia per scadere (art. 393.4, secondo inciso, del c.p.p.), e «...nello stesso modo...provvede se il termine per le indagini preliminari scade durante l'esecuzione dell'incidente probatorio...» (art. 393.4, terzo inciso, del c.p.p.);

c) che, quindi, al decidente non sembrerebbe restar altro da fare che declinare la richiesta in questione, restituire al requirente gli atti e fissargli il termine massimo di dieci giorni entro il quale formulare le proprie richieste (art. 406.7 del c.p.p.);

Considerato che la prospettata, ineludibile soluzione interpretativa, con le conseguenze che ne derivano, pur se formalmente corretta ed ossequiosa del dettato normativo, è, ad opinione del decidente, confliggente con il precetto costituzionale, in quanto:

la ragionevolezza della duplice esigenza a cui corrispondono i limiti cronologici della fase delle indagini preliminari (individuata da autorevole dottrina nella necessità sia di imprimere tempestività alle investigazioni sia di contenere in una misura prefissata il pregiudizio che la condizione di indagato comporta per la persona) non può e non deve necessariamente implicare che in detti limiti debba anche svolgersi l'attività del requirente finalizzata alla partecipazione all'indagato della propria esigenza di ampliare la durata della fase delle investigazioni, specie se si consideri l'imprevedibilità dei tempi che tale attività può richiedere, in relazione sia alle possibili difficoltà di reperimento dei destinatari della notifica della richiesta, sia alla contingenza che si tratti di una pluralità non indifferente di soggetti);

non è ammissibile, pertanto:

a) che venga in tal modo accollato al requirente l'onere di formulare, in ogni procedimento e con istituzionalizzata pessimistica perspicacia, una prognosi sull'eventualità che i termini ordinari possano, alla fine, non essergli bastevoli per espletare una idonea e sufficiente attività d'indagine, e ciò prima ancora, e nell'imprevedibilità dell'ipotesi, che si verifichi in concreto una siffatta esigenza;

b) che egli sia di fatto obbligato non solo a provvedere a tutelarsi, richiedendo la proroga, con un anticipo la cui congruità sia subordinata, in modo assolutamente aleatorio, ai tempi dell'attività di notifica, ma anche — nel caso di richiesta d'una prima proroga — a «scoprirsi», ossia a svelare, prima del necessario (come si evince, argomentando *a contrariis* dalla lettura dell'art. 369 del c.p.p.), l'esistenza delle investigazioni nei confronti dell'indagato;

né è ammissibile che, nel caso in cui l'esigenza di svolgimento di determinate investigazioni sopravvenga in un momento prossimo alla scadenza del periodo, anche se già prorogato, destinato alla fase delle indagini preliminari, venga precluso al pubblico ministero di dare a quelle svolgimento sol perché, pur avendo provveduto a depositare nella cancelleria del giudice richiesta di proroga in quei termini, non gli sia stato possibile provvedere, nello stesso ambito temporale, alle ulteriori attività, impostegli dalla legge, di notifica della medesima richiesta all'indagato, in tempo utile sia perché egli abbia a disposizione l'intero periodo di cui all'art. 406.3 del c.p.p., sia perché il g.i.p. possa provvedere prima della scadenza del termine (già prorogato o meno) della fase delle indagini preliminari;

Ritenuto, alla stregua di quanto esposto, che il principio costituzionale di obbligatorietà dell'azione penale (art. 112 della Costituzione), nel caso in cui la su accennata e necessitata interpretazione fosse in questa sede, con le indicate conseguenze, accolta, verrebbe ad essere — in maniera non palesemente infondata — fortemente vulnerato dal combinato disposto degli artt. 553 e 406 del codice di rito penale, dovendo ritenersi che il requirente, una volta preso atto di non esser stato autorizzato, a causa della mancata (ulteriore) proroga, ad spletare nuove attività investigative necessarie ed indispensabili, ed, anzi, d'esser tenuto, pur in mancanza di quelle, a presentare le proprie richieste conclusive, sia costretto, per via della pochezza del materiale raccolto a sostegno all'impostazione accusatoria (art. 125 delle disp. att. del c.p.p.), a postulare, pur non sussistendone i presupposti, l'archiviazione, ossia a porre in essere quella che nel nuovo codice di rito è, senza dubbio, (artt. 50, 405.1 del c.p.p.) l'alternativa (*rectius*, la negazione) rispetto all'esercizio dell'azione penale;

Constato che il presente giudizio non può esser definito indipendentemente dalla risoluzione, da parte del giudice delle leggi, della esposta questione di legittimità costituzionale: invero, la sola declaratoria d'incostituzionalità delle norme indicate consentirebbe al decidente di prender in considerazione la richiesta del requirente e di valutare se sia o meno necessario concedere la proroga in questione;

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara, d'ufficio, per le ragioni su esposte, rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 406, secondo comma, e 553 del c.p.p., in relazione all'art. 112 della Costituzione;

Dichiara sospeso il presente giudizio;

Ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di sua competenza nei riguardi delle parti e perché copia della presente ordinanza venga notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Matera, addì 16 ottobre 1991

Il giudice per le indagini preliminari: VETRONE

Depositata in cancelleria oggi 17 ottobre 1991.

Il collaboratore di cancelleria: CARBELLANO

92C0111

N. 39

Ordinanza emessa il 12 dicembre 1990 (pervenuta alla Corte costituzionale il 23 gennaio 1992) dal tribunale amministrativo regionale del Lazio sul ricorso proposto dalla S.p.a. A.P.I. contro la Presidenza del Consiglio dei Ministri ed altri.

Regione Emilia-Romagna - Idrocarburi - Impianti di distribuzione di idrocarburi - Divieto ai comuni di rinnovo delle concessioni relative ad impianti, considerati marginali sotto il profilo della produttività, elencati nella tabella allegata alla legge impugnata - Violazione dei criteri stabiliti dalla normativa statale (art. 16 del d.-l. n. 745/1970, artt. 16 e 17 del d.P.R. n. 1296/1971) che prevedono il mantenimento in esercizio degli impianti esistenti e funzionanti o regolarmente autorizzati alla data di entrata in vigore del decreto medesimo con il solo limite dell'accertamento dell'idoneità tecnica degli impianti - Violazione altresì del principio di libertà di iniziativa economica, per la insussistenza delle ragioni di utilità sociale idonee a giustificare il sacrificio della libertà di iniziativa economica privata, nonché del principio di eguaglianza per la disparità di trattamento operata tra imprenditori esercenti la stessa attività - Incidenza sul principio della tutela giurisdizionale dei diritti ed interessi legittimi.

(Legge regione Emilia-Romagna 17 maggio 1986, n. 16, art. 16, quinto comma).

(Cost., artt. 3, 24, 41, 113, 117 e 118).

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente decisione sul ricorso n. 1111/1987 proposto dalla S.p.a. A.P.I., corrente in Roma, in persona del presidente del consiglio di amministrazione *pro-tempore* rappresentata e difesa dagli avvocati Vittorio Zammit e Antonio Alfieri con domicilio eletto nello studio del secondo in Roma, via Porta Pinciana n. 6, contro la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del presidente *pro-tempore* del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato.

Il Ministero dell'industria, commercio e artigianato ed il comune di Rimini, non costituiti in giudizio; la regione Emilia-Romagna, in persona del presidente *pro-tempore* della giunta regionale, rappresentata e difesa dall'avv. Franco Mastragostino, con domicilio eletto in Roma, via Cosseria n. 5 (studio avv. Adriano Giuffrè); per l'annullamento dei provvedimenti del comune di Rimini (deliberazione della giunta municipale n. 3022 del 17 dicembre 1986 e ordinanza sindacale 13 febbraio 1987, n. 2413) concernenti il diniego di rinnovo — e conseguentemente di conversione, in concessione delle autorizzazioni all'esercizio dell'impianto per la distribuzione di carburanti in Rimini circonvallazione meridionale rilasciata alla società ricorrente dal prefetto di Forlì, nonché l'ordine di smantellamento dell'impianto stesso, e per quanto possa occorrere dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 1978 e 31 dicembre 1982;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri e della regione Emilia-Romagna;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Vista la propria ordinanza 13 maggio 1987, n. 559, di accoglimento della istanza incidentale di sospensione dell'efficacia dei provvedimenti impugnati;

Visti gli atti tutti della causa;

Uditi alla pubblica udienza del 12 dicembre 1990 — relatore il consigliere Franco Bianchi — l'avv. Vittorio Zammit per la società ricorrente;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue;

FATTO

Con ricorso (n. 1111/1987) notificato in data 27-28 marzo 1987 e 1° aprile 1988 la società A.P.I., corrente in Roma, in persona del presidente *pro-tempore* del consiglio di amministrazione, ha adito questo tribunale per ottenere l'annullamento dei provvedimenti del comune di Rimini (deliberazione della giunta municipale n. 3022 del 17 dicembre 1986 e ordinanza sindacale 13 febbraio 1987, n. 2413) concernenti il diniego al rinnovo — e conseguentemente di conversione in concessione delle autorizzazioni all'esercizio dell'impianto per la distribuzione di carburante in Rimini, circonvallazione meridionale rilasciato dalla società ricorrente dal prefetto di Forlì, nonché l'ordine di smantellamento dell'impianto stesso e, per quanto possa occorrere dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 1978 e 31 dicembre 1982.

A fondamento del ricorso sono dettati i seguenti motivi di illegittimità.

I. — Illegittimità costituzionale della legge regione Emilia-Romagna 17 maggio 1986, n. 16 è per violazione dell'art. 117 della Costituzione, in quanto la materia dei distributori di carburante, che ha formato oggetto di delega di funzioni amministrative dallo Stato alle regioni (art. 52 d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616) è escluso dal novero di quelle attribuite alla competenza legislativa delle regioni e statuto ordinario, dell'art. 117 della Costituzione.

II. — Illegittimità costituzionale dell'art. 16 della legge regionale n. 16/1986 per violazione degli artt. 41, 113 e 117 della Costituzione. Violazione dell'art. 16 del d.-l. n. 745/1970 e degli artt. 16 e 17 del d.P.R. n. 1269/1971. Eccesso di potere.

La legge regionale 17 maggio 1986, n. 16, costituisce l'attuazione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 1978 e 31 dicembre 1982, i quali sono stati annullati, *in parte qua*, dal t.a.r. Lazio, seconda sezione, 17 dicembre 1985, n. 2982, per violazione dell'art. 16 del d.-l. n. 745/1970 e degli artt. 16 e 17 del d.P.R. n. 1269/1971, i quali subordinano la rinnovazione delle concessioni al solo accertamento della idoneità tecnica degli impianti, nonché per eccesso di potere sotto i profili della illogicità e dell'assoluto difetto di motivazione.

Il tentativo della regione Emilia-Romagna, di far rivivere, attraverso il predetto atto legislativo, l'efficacia di provvedimenti annullati rappresenta, pertanto, una palese violazione dell'art. 113 della Costituzione.

In ogni caso l'art. 16 della citata legge regionale n. 16/1986 — di cui il comune ha fatto applicazione nella specie con i provvedimenti impugnati — è illegittimo per i motivi rilevati dal t.a.r. Lazio nella predetta sentenza, risultando violato, l'art. 117 della costituzione oltre che gli artt. 3 e 41 della Costituzione, per irragionevole discriminazione operata fra gli imprenditori del ramo e per la altrettanto irragionevole ed ingiustificata comprensione del diritto di iniziativa economica privata costituzionalmente garantito.

Le stesse censure di violazione di legge e di eccesso di potere vengono prospettate anche a carico dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1978 e del 1982 quali atti presupposti, nell'ipotesi che gli stessi non debbono essere ritenuti già annullati.

III. — Illegittimità derivata, incompetenza, eccesso di potere, risultando gli impugnati provvedimenti del comune di Rimini la vera applicazione dell'art. 16 della legge regionale n. 16/1986 citata.

Gli stessi provvedimenti sono, altresì, illegittimi in via autonoma poiché l'art. 52 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, ha trasferito alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative statali in materia, non conseguente incompetenza dell'autorità comunale. L'art. 53 della legge regionale n. 16/1986, che delega i comuni in materia, contrasta quindi con il sistema di distribuzione delle competenze stabilito dal legislatore statale cui la regione non poteva derogare.

Per questi motivi, la società ricorrente ha chiesto al tribunale di valere, previa sospensione, annullare i provvedimenti impugnati, con ogni conseguenziale pronuncia anche in ordine alle spese.

La regione Emilia-Romagna, costituitasi in giudizio, ha confutato i motivi di ricorso di cui ha chiesto il rigetto, con vittoria di spese.

Con successiva memoria depositata il 1° dicembre 1990, la società ricorrente ha ulteriormente insistito nelle conclusioni già rassegnate, chiedendo al tribunale di voler sospendere il giudizio e sollevare davanti alla Corte costituzionale la proposta questione di costituzionalità.

Il tribunale con ordinanza n. 559, del 13 maggio 1987, ha accolto l'istanza incidentale di sospensione dell'efficacia dei provvedimenti impugnati.

Alla pubblica udienza del 12 dicembre 1990, dopo la discussione orale, la causa è passata in decisione.

DIRITTO

Sono oggetto del ricorso i provvedimenti del comune di Rimini (delibera della g.m. n. 3022 del 17 dicembre 1986 e ordinanza sindacale 13 febbraio 1987, n. 2413) con i quali è stato negato alla società ricorrente (A.P.I) il rinnovo — e conseguentemente la conversione in concessione — delle autorizzazioni all'esercizio dell'impianto per la distribuzione di carburante, in Rimini, circonvallazione meridionale, rilasciate alla ricorrente stessa dal prefetto di Forlì ed è stato ordinato, altresì, lo smantellamento dell'impianto stesso.

I provvedimenti impugnati (di mancato rinnovo di autorizzazione - concessione di carburante) sono meramente applicativi di disposizioni legislative contenute nell'art. 16 della legge regione Emilia-Romagna 17 maggio 1986, n. 16, il cui quinto comma dispone che «non potranno essere rinnovate dai comuni le concessioni relative ad impianti considerati marginali sotto il profilo della produttività»: tali impianti sono espressamente indicati nella tabella n. 3 allegata alla legge stessa.

Fra questi, è ricompreso anche l'impianto gestito dalla società ricorrente e in quanto tale, alla scadenza, non ne è stata rinnovata la concessione.

Le censure mosse sono, pertanto, di sola illegittimità costituzionale.

Nel primo motivo, si solleva eccezione di illegittimità costituzionale della legge regione Emilia-Romagna 17 maggio 1986, n. 16, per violazione dell'art. 117 della Costituzione, nell'assunto che la materia dei distributori di carburante — ricompresa tra quelle delegate dallo Stato alle regioni, ex art. 52 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 — risulterebbe per ciò solo estranea dalla competenza legislativa delle regioni, inderogabilmente limitata dal novero delle materie elencate nell'art. 117 della Costituzione.

Sotto questo profilo, l'eccezione appare manifestamente infondata, atteso che la regione, nella specie, mediante strumento legislativo pienamente ammissibile e compatibile con le stesse previsioni normative statali che consentono l'organizzazione delle funzioni delegate con legge (art. 7, primo comma, del d.P.R. n. 616/1977 e art. 1, terzo comma, n. 3, lett. a), della legge n. 282/1975) non ha fatto altro che esercitare i poteri programmatici — di sua istituzionale competenza in ordine al dimensionamento ed alla dislocazione della rete distributiva, che le derivano dagli artt. 52, lettera a), e 54, lett. f), del d.P.R. n. 616/1977, nonché determinato i criteri di massima circa l'attività di distribuzione, rilascio e revoca delle relative concessioni.

Nessun rilievo di illegittimità, sotto il profilo del dedotto contrasto con l'art. 117 della Costituzione, può, quindi, trovare accoglimento nel caso di specie, ove emerga la considerazione che in attuazione del criterio dell'esercizio organico, da parte delle Regioni, delle funzioni ad esse comunque affidate — così come realizzato dallo stesso legislatore del d.P.R. n. 616/1977 — pienamente ammissibile accanto ai poteri istituzionalmente appartenenti alle regioni, deve riconoscersi il loro intervento normativo generalizzato su tutte le materie delegate dallo Stato, con evidente accostamento tra funzioni trasferite e delegate.

Non manifestamente infondata appare, invece, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 16, quinto comma, della legge regione Emilia-Romagna 17 maggio 1986, n. 16, per contrasto con gli artt. 3 e 24, 41, 113, 117 e 118 della Costituzione i quali costituiscono, ad avviso del collegio, gli esatti parametri costituzionali — parzialmente diversi da quelli proposti dalla ricorrente — da prendersi a riferimento.

L'anzidetto art. 16, quinto comma, della legge regionale n. 16/1986 ricollega, anzitutto, il mancato rinnovo delle concessioni relative ad impianti considerati «marginali», al livello di produttività dell'impianto stesso, per cui è logico ritenere — in assenza di ulteriori specificazioni, del tutto mancanti nella legge — che gli impianti c.d. marginali, esattamente indicati in una mera tabella elencativa predisposta dallo stesso legislatore ed allegata alla legge, altro non siano che quelli con minore erogato rispetto a valori medi che, peraltro — si ripete — non è dato conoscere, non risultando specificati in nessun altro punto della legge, né tali valori possono essere ricostruiti sulla scorta degli altri criteri generali dettati dalla stessa legge, nessuno dei quali fa cenno al concetto di marginalità, né stabilisce i parametri necessari per la sua enucleazione in concreto.

Orbene, negare il rinnovo della concessione — come fa l'art. 16, quinto comma, della legge n. 16/1986 cit. — per il solo fatto che un determinato impianto di distributore di carburante abbia erogato un quantitativo inferiore ad un certo limite (peraltro non precisato) con ciò divenendo «marginale», appare in contrasto con il regime fissato dall'art. 16 del d.-l. n. 745/1970 e dagli artt. 16 e 17 del d.P.R. n. 1269/1971 (regolamento di esecuzione) per il mantenimento in esercizio degli impianti «esistenti e funzionanti o regolarmente autorizzati» alla data di entrata in vigore del decreto medesimo.

Dette disposizioni, nel prevedere la prosecuzione temporanea delle gestioni in atto, il cui termine finale varia a seconda che si tratti di concessioni scadute o tuttora in corso — con una disciplina che garantisce, in ogni caso, la conservazione degli esercizi fino alla scadenza prevista nel titolo originario (o, in mancanza, fino allo scadere del periodo di diciotto anni dalla data di rilascio del provvedimento stesso) sanciscono espressamente (art. 17 del reg. cit.) che in tutte queste ipotesi le «nuove concessioni (sostitutive dei precedenti titoli) sono rilasciate con il solo accertamento della idoneità tecnica delle attrezzature dell'impianto al sicuro e regolare espletamento dell'attività di distribuzione e senza tener conto del limite numerico stabilito dal Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato».

A fronte di tale disciplina transitoria, la cui perdurante applicabilità non è dubbia come ha già riconosciuto questo tribunale (sezione seconda, 2982 del 17 dicembre 1985, prima sezione, 25 agosto 1988, n. 1140) nel caso di conversione in concessione dei titoli abilitativi all'esercizio dell'attività di cui trattasi, in corso alla data di entrata in vigore della nuova normativa (come nel caso della società ricorrente) la previsione contenuta nell'art. 16 della legge regionale 17 maggio 1986, n. 16, secondo cui le concessioni relative ad un elevato numero di impianti — tassativamente individuati in apposita tabella allegata alla legge — non possono essere rinnovate per un motivo (insufficiente produttività) che non ha nulla a che vedere con quella (inidoneità tecnica delle attrezzature) al quale fa riferimento il citato art. 117 del d.P.R. n. 1269/1971, si risolve in una deroga ampia ed immotivata nei confronti di soggetti pregiudicati da tale novità, la cui introduzione, già non consentita nell'esercizio delle funzioni amministrative, anche se di indirizzo, attribuite al Governo dall'art. 52 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 — nella specie esercitate con l'emanazione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 1978 e 31 dicembre 1982 — deve, «a fortiori», considerarsi esorbitante dai limiti della podestà normativa di «attuazione» demandata alle regioni a statuto ordinario dall'art. 7 del d.P.R. n. 616/1977, ai sensi degli artt. 117, ultimo comma, e 118 della Costituzione.

In sostanza la regione, con la norma di cui trattasi ha inteso attuare — come già il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 dicembre 1982, poi annullato *in parte qua*, da t.a.r. Lazio, seconda sezione, n. 2982 del 17 dicembre 1985 per aver prescelto un criterio discriminatorio ai fini del rinnovo delle concessioni fondato sul dato quantitativo del carburante erogato — una drastica riduzione del numero degli esercizi in atto senza tener conto della necessità, sancita dalla vigente legislazione statale in materia (artt. 16 del d.-l. 26 ottobre 1970, n. 745, convertito nella legge 18 dicembre 1970, n. 1034, 16, 17 e 18 del d.P.R. 27 ottobre 1971, n. 1269) di salvaguardare, in sede di approvazione del piano regionale di razionalizzazione della rete distributiva di carburanti, le posizioni esistenti (con l'unica condizione della idoneità tecnica delle attrezzature).

Non è dato nemmeno cogliere (nella censurata disposizione) una capacità reale di perseguimento di esigenze di pubblico interesse, atteso che il prezzo di vendita al pubblico dei predetti erogati non è in alcun modo collegato alla redditività degli impianti, sicché i consumatori non possono che ricevere un pregiudizio dalla riduzione della rete distributiva se ispirata soltanto da intenti restrittivi ed in assenza di altri reali interessi pubblici giustificativi.

Sulla scorta delle suesposte giustificazioni, ritiene il collegio di potere ravvisare nell'art. 16, quinto comma, della legge regionale n. 16/1986 cit. un sospetto — non manifestamente infondato — di incostituzionalità sotto i profili della violazione degli artt. 117 e 118 della Costituzione per il rilevato contrasto con la legislazione statale in materia, non derogabile dal legislatore regionale, in sede di emanazione di norme legislative di attuazione) dall'art. 41 della Costituzione (per la insussistenza di ragioni di utilità sociale idonee a giustificare il sacrificio della libertà di iniziativa economica privata) dell'art. 3 della Costituzione (per la irragionevolezza della norma e per la disparità di trattamento operata fra imprenditori esercenti la stessa attività e soggetti della medesima disciplina).

Un ulteriore, concorrente (ed al tempo stesso autonomo) sospetto di incostituzionalità, è dato ravvisare nella medesima disposizione di cui all'art. 16, quinto comma, della legge regionale n. 16/1986 cit. in rapporto agli artt. 24 e 113 della Costituzione.

La potenzialità elusiva o compressiva della tutela giurisdizionale appare insita in una norma — come l'art. 16 cit. — volta ad enucleare direttamente e tassativamente — con una disposizione di valenza legislativa, priva di ogni elemento di riscontro motivazionale — taluni impianti qualificati *ex se* «marginali», perché scarsamente produttivi. La norma fa così diretta ed immediata applicazione di un parametro — quello della produttività — che seppure astrattamente idoneo ad ispirare la redazione del piano regionale di razionalizzazione della rete distributiva di carburanti nel territorio di competenza, necessita, in concreto, di ulteriori specificazioni capaci di ancorare il parametro stesso a dati ed elementi ben enunciati, attraverso una disciplina sottordinata a quella legislativa (per definizione generale ed astratta) alla quale rimettere la regolamentazione della materia senza sottrarla alla ordinaria tutela giurisdizionale garantita dall'art. 113 della Costituzione nei confronti di ogni attività amministrativa.

L'elenco degli impianti (marginali) da sopprimere nell'ambito della regione Emilia-Romagna, contenuto nella tabella allegata alla legge n. 16 cit. — ove figura anche quello gestito dalla ricorrente — contrasta manifestamente con i menzionati principi generali dell'ordinamento costituzionale, non desumendosi le ragioni giustificative della statuizione che — per essere di rango normativo primario — non consente all'interessato altra tutela se non il rimedio della remissione della norma al giudizio di costituzionalità dal quale può scaturire la cancellazione della norma stessa e, in via derivata, la caducazione degli impugnati atti amministrativi che vincolativamente della norma stessa costituiscono ineludibile applicazione.

Per le considerazioni esposte, le delineate questioni vanno rimesse alla Corte costituzionale restando sospeso il giudizio con riserva di ogni ulteriore statuizione all'esito della risoluzione dell'incidente di costituzionalità.

P. Q. M.

Solleva nel giudizio promosso dalla soc. A.P.I., come in epigrafe, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 16, quinto comma, della legge regione Emilia-Romagna 17 maggio 1986, n. 16, nella parte in cui dispone il non rinnovo delle concessioni relative ad impianti di distribuzione di carburanti indicati nella tavola n. 3 allegata alla legge stessa, in riferimento agli artt. 3, 24, 41, 113, 117 e 118 della Costituzione;

Dispone la sospensione del giudizio e riserva ogni ulteriore pronuncia all'esito della risoluzione dell'incidente di costituzionalità;

Dispone che a cura della segreteria della sezione gli atti siano trasmessi alla Corte costituzionale e che la presente pronuncia sia notificata alle parti in giudizio e al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai presidenti delle due camere del Parlamento.

Così deciso in Roma, dal tribunale amministrativo regionale del Lazio, sezione prima, in camera di consiglio del 12 dicembre 1990.

Il presidente: DE ROBERTO

Il consigliere estensore: BIANCHI

Il consigliere: TAVARNELLI

N. 40

Ordinanza emessa il 17 settembre 1991 dalla Corte dei conti, sezione prima giurisdizionale ordinaria, nel giudizio di responsabilità promosso dal procuratore generale della Corte dei conti nei confronti di Cerquaglia Zeffirino ed altri

Responsabilità patrimoniale - Responsabilità degli amministratori e dipendenti degli enti locali - Prescrizione dell'azione di responsabilità, secondo la nuova legge sulle autonomie locali, entro cinque anni dalla commissione del fatto - Mancata previsione, fra i destinatari della norma, degli amministratori delle u.s.l., soggetti, pertanto, alla prescrizione ordinaria decennale prevista dallo statuto degli impiegati civili dello Stato - Contestata legittimità, *in parte qua*, della prima disposizione e, in via subordinata, della seconda, per ingiustificata disparità di trattamento di soggetti in posizione analoga e incidenza negativa sul buon andamento della p.a.

(Legge 8 giugno 1990, n. 142, art. 58, quarto comma; d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, art. 19, ultimo comma).

(Cost., artt. 3 e 97).

LA CORTE DEI CONTI

Ha pronunciato la seguente ordinanza nel giudizio di responsabilità istituito a cura del p.g. nei confronti di Cerquaglia Zeffirino, Sabatini Alvaro, Favetta Paolo, Zucchetti Ugo, Santi Alfredo, Cerasi Alberto, iscritto al n. 13526 del registro di segreteria;

Visto l'atto introduttivo del giudizio;

Visti gli altri atti e documenti di causa;

Uditi alla pubblica udienza del 17 settembre 1991 il relatore consigliere dott. Amedeo Rozera, l'avv. Carmine Macri per i convenuti ed il p.m. in persona del vice procuratore generale dott.ssa Enrica Laterza.

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

il comitato di gestione della u.s.l. n. 11 di Amelia, con provvedimento n. 493 del 15 dicembre 1983, deliberava di aggiudicare alla Compagnia Unipol la stipula di una polizza assicurativa a favore del personale dipendente non iscritto obbligatoriamente all'Inail, per le malattie e gli infortuni riportati in servizio e per causa di servizio, che avessero come conseguenza la morte e la invalidità, permanente o temporanea.

Tale polizza (n. 708/77/701) veniva stipulata il 27 giugno 1984 con validità immediata e scadenza decennale, previa corresponsione di un premio annuo complessivo di L. 20.517.203.

Dagli accertamenti svolti dalla procura generale, è risultato che, con delibera n. 216 del 21 maggio 1987, il comitato di gestione, a seguito delle osservazioni negative formulate da un ispettore dell'I.G.F. e previ accordi con la Compagnia Unipol, approvava la proposta di annullamento consensuale a decorrere dal 27 giugno 1987.

Il procuratore generale della Corte dei conti, avendo ritenuto che le somme erogate dalla u.s.l. in conseguenza della delibera n. 493 del 15 dicembre 1983 ammontanti a L. 45.534.373 per il periodo 27 giugno 1984 - 27 giugno 1987 costituissero danno per le finanze pubbliche, ha citato in giudizio Cerquaglia Zeffirino, Sabatini Alvaro, Favetta Paolo, Zucchetti Ugo, Santi Alfredo, Cerasi Umberto, quali amministratori che adottarono la cennata delibera, per sentirsi condannare al pagamento in favore della u.s.l. n. 11 di Amelia della somma di cui sopra, oltre rivalutazione, interessi e spese di giudizio.

Fissata l'udienza di discussione per il 17 settembre 1991, i convenuti si sono costituiti in giudizio a mezzo dell'avv. Carmine Macri il quale ha presentato una memoria in cui viene eccepita l'intervenuta prescrizione dell'azione ex art. 58, quarto comma, della legge 8 giugno 1990, n. 142 e, in caso di riaffermata inapplicabilità di tale norma alla fattispecie in esame, viene sollevata questione di legittimità costituzionale della stessa per contrasto con gli artt. 3 e 97 della Costituzione sia sotto il profilo di diritto intertemporale (mancata applicabilità della norma ai fatti avvenuti prima della sua entrata in vigore) sia sotto il profilo dell'ambito soggettivo di applicazione (mancata estensione agli amministratori e dipendenti delle uu.ss.ll.).

Il p.m., nel respingere l'eccezione di prescrizione, ha escluso altresì la rilevanza della questione di costituzionalità, in quanto la norma che, a tal fine, andrebbe presa in considerazione, sarebbe l'art. 19 t.u. impiegati civili dello Stato.

Tanto premesso, osserva il Collegio che l'art. 58 della legge 8 giugno 1990, n. 142, dopo aver stabilito al primo comma che agli amministratori e dipendenti degli enti locali si applicano le disposizioni vigenti in materia di responsabilità degli impiegati civili dello Stato, dispone al primo capoverso del quarto comma che «l'azione di responsabilità si prescrive in cinque anni dalla commissione del fatto».

Dalla lettura coordinata delle due disposizioni, nonché dalla collocazione sistematica delle stesse nel più generale contesto del nuovo ordinamento delle autonomie locali, sembrerebbe che il legislatore abbia voluto realizzare una evidente finalità di omogenizzazione del regime di responsabilità di tutti i pubblici dipendenti; peraltro, la norma che prevede la prescrizione quinquennale dell'azione di responsabilità (quarto comma citato), risulta formulata in modo tale da apparire applicabile esclusivamente nei confronti degli amministratori e dipendenti degli enti locali, con esclusione di quelle delle unità sanitarie locali, non espressamente destinatari della norma stessa: per questi, quindi, in mancanza di abrogazione, tacita od espressa, continua a trovare applicazione l'art. 19, ultimo comma, del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, in forza del quale il termine di prescrizione dell'azione di responsabilità è quello ordinario di dieci anni; a tale termine, nella specie, giusta quanto esposto in narrativa, non è decorso.

Ne consegue che la disposizione la quale introduce il termine di prescrizione quinquennale non può essere applicata alla fattispecie di cui è causa, riguardando, la stessa, fatti ritenuti dannosi imputati agli amministratori di una unità sanitaria locale.

Orbene, nel momento in cui se ne esclude l'applicabilità al giudizio *de quo*, la norma in questione appare in dubbia costituzionalità sia con riferimento all'art. 3 della Costituzione, in quanto interpretando la norma stessa nel senso che abbia voluto introdurre una particolare disciplina per i soggetti ivi previsti sussisterebbe, rispetto agli altri soggetti pubblici non espressamente menzionati in essa (nella specie, amministratori e dipendenti delle uu.ss.ll.), una evidente ed ingiustificata disparità di trattamento con violazione del principio di uguaglianza atteso che tali soggetti operano, sotto il profilo strutturale e funzionale, in un contesto sostanzialmente analogo a quello in cui si inserisce l'attività degli amministratori e dipendenti degli enti locali, sia con riferimento all'art. 97 della Costituzione, atteso il contrasto fra il contenuto del primo comma dell'art. 58 citato che mira chiaramente a delineare un regime unitario in materia di responsabilità dei pubblici dipendenti ed il contenuto del quarto comma dal quale sembra emergere, per quanto detto in precedenza, la permanenza di una situazione di ingiustificata diversità di trattamento fra le varie categorie di pubblici dipendenti: il che si risolve, in definitiva, in un evidente contrasto non solo con i principi di buon andamento e di imparzialità dell'azione amministrativa, ma anche col principio di razionalità.

Peraltro, ove l'art. 58, quarto comma non dovesse essere ritenuto incostituzionale di per sé in relazione alla lesione prospettata, ritiene il Collegio di poter sollevare questione la legittimità costituzionale per contrasto con gli artt. 3 e 97 della Costituzione, dell'art. 19, ultimo comma, del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, il quale, per effetto del sopravvenuto ordinamento in materia di responsabilità di cui alla citata legge n. 142/1990, verrebbe ad avere un margine di applicazione limitato e discriminatorio, atteso che continuerebbe a prevedere in relazione a parte di pubblici dipendenti, una disciplina del termine prescrizione più gravosa di quella prevista del citato art. 58 per altre categorie di pubblici dipendenti.

Pertanto, ritenuta la rilevanza della questione nel giudizio *de quo* (anche in relazione alla invocata applicabilità della norma in questione a fatti verificatesi anteriormente alla data di entrata in vigore della legge n. 142/1990) e la non manifesta infondatezza.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 58, quarto comma, della legge 8 giugno 1990, n. 142, e, in subordine dell'art. 19, ultimo comma, del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, per contrasto con gli artt. 3 e 97 della Costituzione nei termini di cui in motivazione e dispone la sospensione del giudizio in attesa della sentenza della Corte costituzionale;

Dispone che a cura della segreteria gli atti vengano rimessi alla Corte costituzionale e che copia della presente ordinanza venga notificata alle parti e al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.

Così disposto in Roma nella camera di consiglio del 17 settembre 1991.

Il presidente: DE ROSE

Depositata in segreteria il 6 novembre 1991.

Il dirigente: PASCALE

N. 41

*Ordinanza emessa il 21 ottobre 1991 dal pretore di Rimini
nel procedimento civile vertente tra Benvenuti Flavio Gino ed altra e S.a.s. Pentagramma ed altra*

Locazione - Procedimento per convalida di sfratto per morosità - Lamentata omessa previsione, quale motivo di reiezione dell'istanza della convalida su citata, dell'opposizione dispiegata dal terzo ex art. 105, primo comma, del cod. proc. civ., in caso di mancata comparizione dell'intimato - Irragionevole disparità di trattamento rispetto alla disciplina dell'art. 404 del cod. proc. civ. così come risulta a seguito delle sentenze nn. 167/1984 e 237/1985 - Compressione del diritto di difesa.

(C.P.C., art. 663).

(Cost., artt. 3 e 24).

IL PRETORE

Letti gli atti, sciogliendo la riserva che precede;

Rilevato che non compariva né si costituiva l'intimata Società Pentagramma di Guerrieri Antonio e C. S.a.s.; che, fin dalla prima udienza, interveniva in causa Corda Patrizia, opponendosi alla convalida, alla eventuale emissione di ordinanza di rilascio ed offrendo la somma di L. 1.500.000 nonché di pagare la somma che verrà indicata a titolo di interessi e spese; offerte rifiutate dagli attori anche alla udienza del 9 ottobre 1991;

Rilevato inoltre che gli attori insistevano reiteratamente per la convalida dell'intimato sfratto nei confronti della convenuta Pentagramma S.a.s., ribadendo la carenza di legittimazione dell'intervenuta;

OSSERVA

La questione procedurale da risolvere in questa sede riveste la problematica relativa a se, pur non essendo comparsa l'intimata, l'intervento nella fase sommaria del procedimento di convalida di sfratto, di un terzo che invece dispiega opposizione, produca l'effetto di trasformare il procedimento in ordinario giudizio di cognizione con conseguente preclusione della pronunzia di convalida ex art. 663 del c.p.c.

Richiamando l'insegnamento della suprema Corte (vedi tra le tante cass. 23 gennaio 1985, n. 295) posto che gli attori non hanno avanzata specifica istanza di emissione dell'ordinanza ex art. 665 del c.p.c., neppure in confronto dell'intimata deve ritenersi preclusa in questa sede, un'indagine anche se solo sommaria circa la fondatezza o meno dell'opposizione introdotta in causa dall'intervenuta.

L'intervento deve essere valutato sotto il profilo processuale onde qualificarne la natura giuridica in relazione alle diverse fattispecie previste dall'art. 105 del c.p.c.

A tale stregua, l'intervento di Corda Patrizia è riconducibile alla categoria del c.d. intervento principale (art. 105, primo comma, del c.p.c.) al *infringendum jura utriusque litigatoris*, posto che, da un lato, essa sostiene di essere titolare «di un consolidato diritto di conduzione dell'immobile *de quo*» essendo subentrata all'intimata, dall'altra contesta la sussistenza della dedotta morosità e quindi la fondatezza della domanda di risoluzione per inadempimento, di cui all'intimato sfratto per morosità.

L'intervento c.d. principale *ex parte conductoris* è ritenuto configurabile nella fattispecie a prescindere, in questa sede, dalla sua fondatezza (vedi Ennio Fiori ed altri; la morosità del conduttore, Milano, 1990, pag. 101 segg.; Cass. 15 ottobre 1954, n. 4484). Con sentenze 7 giugno 1984, n. 167, e 25 ottobre 1985, n. 237, la Corte costituzionale ha dichiarato la illegittimità dell'art. 404 del c.p.c. nella parte in cui non ammette l'opposizione di terzo avverso l'ordinanza di convalida di sfratto per finita locazione e per morosità emanata per mancata comparizione o per mancata opposizione dell'intimato pure comparso, sottolineando fortemente l'esigenza di tutela del diritto del terzo fin dalla fase sommaria del procedimento. Ne discende una conferma, sia pure implicita, dell'ammissibilità dell'intervento del terzo che in tale modo attua detta tutela in via preventiva.

Ciò posto, se, in accoglimento della istanza di convalida degli attori, si concludesse con conforme pronunzia il giudizio alla fase sommaria previa separazione della domanda proposta dall'intervenuta (tesi sostenuta in giurisprudenza: pretore Milano ordinanza 28 luglio 1989, Immobiliare S. Anna c/ Fallimento POL S.n.c.; pretore Milano ordinanza 28 aprile 1988 Bisoni c/Saladino riportate in: La morosità del conduttore p. 92 e segg., sopracitata), si attuerebbe la negazione dell'effetto proprio dell'intervento in via principale che sottende una domanda del terzo volta ad ottenere la tutela della propria situazione giuridica prevalente su quella oggetto del contendere fra i due litiganti originari.

Il terzo invero interviene nel giudizio di convalida prima che il giudice decida, definitivamente, sul rilascio del bene (del quale esso assume nella fattispecie di essere conduttore non inadempiente) per prevenire il danno che da tale decisione potrebbe derivargli.

D'altra parte, ad avviso di chi scrive, non appare del tutto convincente la tesi sostenuta in giurisprudenza (v. pretore di Monza, ordinanza 28 luglio 1990 Guarnieri C. Scotti in Arch. locaz. 1990 p. 781) ed in dottrina (E. Fiore ed altri La morosità del conduttore, op. cit., pp. 96, 104) secondo cui, pur in assenza di opposizione dell'intimato ovvero di mancata comparizione dello stesso, è preclusa la pronuncia dell'ordinanza di convalida, atteso l'intervento principale *ex art. 105*, primo comma, del c.p.c. nella fase sommaria del terzo, e sul presupposto che il procedimento *ex art. 657* e segg. del c.p.c. può concludersi con l'ordinanza di convalida solo allorché la vicenda si svolga senza contestazione alcuna.

L'opposizione del terzo avrebbe, in altri termini, l'effetto di provocare la trasformazione del procedimento in un giudizio cumulativo ordinario.

Invero il chiaro dettato dell'*art. 663* del c.p.c. impone al giudice di far luogo alla convalida nella sola ipotesi in cui l'intimato non compaia o non si opponga allo sfratto od alla licenza.

Giurisprudenza e dottrina hanno attribuito a siffatta condotta processuale dello intimato il valore di ammissione legale dei fatti allegati dal locatore.

Di talché, fatto salvo il difetto dei presupposti della convalida rilevabile d'ufficio, a siffatta pronuncia del giudice deve pervenire, concludendo la fase sommaria.

La «comparizione» invece del terzo intervento, che si opponga alla convalida richiesta nella fattispecie degli attori nei confronti della sola intimata, fungerebbe invece da «negazione» dei fatti addotti dagli attori con la domanda; fatti da ritenersi invece come «legalmente ammessi».

Da un lato quindi, nella fattispecie concreta che ne occupa, agli attori-locatori *ex art. 663* del c.p.c. dovrebbe essere riconosciuto il diritto ad ottenere la richiesta convalida dell'intimato sfratto per morosità nei confronti della sola intimata con efficacia conclusiva del provvedimento, posto che *ex art. 665* del c.p.c. è precluso far luogo al provvedimento interinale di rilascio con riserva delle eccezioni, da valutarsi nell'ulteriore giudizio ordinario, in difetto di specifica istanza in tal senso.

Dall'altro, come già s'è precisato, la convalida e quindi la conclusione del procedimento alla fase sommaria, frusterebbe l'intervento del terzo *ex art. 105*, primo comma, del c.p.c., attesa la finalità di tutela preventiva del proprio diritto in confronto di entrambe le parti originarie che in esso è insita.

Pare quindi al pretore che il vigente disposto dell'*art. 663* del c.p.c. nella parte in cui non contempla, quale motivo di reiezione della convalida, anche l'opposizione dispiegata dal terzo in sede di intervento *ex art. 105*, primo comma, del c.p.c. implichi irragionevole disparità di trattamento e sostanziale violazione del diritto di difesa *ex artt. 3* e *24*, primo e secondo comma, della Costituzione, anche alla luce di quanto affermato dalla Corte costituzionale nelle sentenze 7 giugno 1984, n. 167 e 25 ottobre 1985, n. 237.

La Corte costituzionale infatti, in nome del rispetto di siffatti principi, ha sancito l'illegittimità dell'*art. 404* del c.p.c. nella parte in cui non ammette l'opposizione di terzo avverso l'ordinanza di convalida di sfratto, motivando che la disparità di trattamento inflitta al terzo è «tanto più lesiva di ogni canone di ragionevolezza cui si ispira, nella giurisprudenza di questa Corte, l'*art. 3* pur se inserito nell'area coperta dall'*art. 24*, primo e secondo comma, per quanto si rifletta che la sostanziale ingiustizia del provvedimento decisorio è da temere nell'ordinanza di convalida di sfratto in assai maggiore misura di quel che non possa lamentarsi in sentenza passata in giudicato o comunque esecutiva».

Se con l'intervento *ex art. 105*, primo comma, del c.p.c. il terzo intende proprio attuare una tutela c.d. preventiva del proprio diritto, ritiene il pretore che ad identiche motivazioni possa farsi appello al fine di denunziare l'illegittimità costituzionale dell'*art. 663* del c.p.c., nei termini già illustrati, laddove consente di pronunziare l'ordinanza di convalida in caso di mancata comparizione dell'intimato e di contemporaneo intervento in opposizione *ex art. 105*, primo comma, del c.p.c. del terzo.

Appare a chi scrive la rilevata questione di incostituzionalità non manifestamente infondata, alla luce delle considerazioni che precedono.

La rilevanza di essa, nella fattispecie concreta, discende, atteso quanto fin qui si è precisato, dall'impossibilità di definire il giudizio, stanti le istanze contrapposte delle parti e l'obiettivo contrasto interpretativo della norma, indipendentemente dalla denunziata questione di legittimità costituzionale.

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 e segg. della Costituzione e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 663 del c.p.c. nella parte in cui non contempla, quale motivo di reiezione della istanza di convalida dello sfratto per morosità in caso di mancata comparizione dell'intimato anche la opposizione dispiegata dal terzo nel procedimento sommario ex art. 105, primo comma, del c.p.c., per presunto contrasto con gli artt. 3 e 24, primo e secondo comma, della Costituzione;

Sospende il presente procedimento;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, a cura della cancelleria;

Ordina alla cancelleria di notificare la presente ordinanza alle parti in causa nonché al Presidente del Consiglio dei Ministri e di comunicarla ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Rimini, addì 21 ottobre 1994

Il pretore: VITELLI CASELLA

92C0114

N. 42

Ordinanza emessa il 13 novembre 1991 dal tribunale militare di Verona
nel procedimento penale a carico di Klieber Ralph

Reati militari - Mancanza alla chiamata - Soggetti che hanno perduto la cittadinanza italiana a seguito dell'acquisto di quella di altro Stato e che siano, in conseguenza, tenuti a prestare in quest'ultimo il servizio militare - Omessa previsione della esenzione dall'obbligo del servizio di leva in Italia, così come stabilito per quei soggetti che abbiano già prestato il servizio militare nello Stato estero - Ingiustificata disparità di trattamento - Operatività dei doveri di «solidarietà politica» e di difesa della patria solo in presenza di un effettivo legame con lo Stato italiano, insussistente nel caso di specie.

(D.P.R. 14 febbraio 1964, n. 237, art. 1, lett. b), in relazione alla legge 13 giugno 1912, n. 555, art. 8, ultimo comma).
(Cost., artt. 2, 3 e 52).

IL TRIBUNALE MILITARE

Ha pronunciato in pubblica udienza la seguente ordinanza nel procedimento penale a carico di Klieber Ralph, nato il 15 ottobre 1961 a Bolzano — atto di nascita n. 2082/1/A — residente in Innsbruck, Speckbacherstrasse n. 8 - 6020 Austria; domicilio eletto in Verona, stradone San Fermo n. 13; già recluta del battaglione alpini «Mondovì» in Cuneo, imputato del reato di: «mancanza alla chiamata aggravata» (artt. 151 e 154, n. 1, del c.p.m.p.) perché, chiamato alle armi mediante pubblico manifesto ai sensi della circolare n. 707/1988 non si presentava senza giusto motivo al distretto militare di Bolzano o ad altra autorità militare nei cinque giorni successivi al 27 agosto 1989, termine ultimo di presentazione per gli appartenenti al secondo contingente 1989, rimanendo arbitrariamente assente fino al 22 ottobre 1990, quando veniva dispensato dal servizio militare di leva ex art. 100 del d.P.R. n. 237/1964 come sostituito dall'art. 7 della legge n. 958/1986;

Con l'aggravante della durata dell'assenza superiore ai sei mesi;

Sentito il p.m. e la difesa nelle conclusioni di merito, su eccezione sollevata dalla difesa;

OSSERVA IN FATTO E DIRITTO

1. — In esito all'odierno dibattimento celebratosi a carico di Klieber Ralph, imputato del reato di mancanza alla chiamata aggravata (artt. 151 e 154, n. 1, del c.p.m.p.), come descritto in epigrafe, è pacificamente emerso, sulla scorta delle prove documentali ammesse su richiesta delle parti del collegio, che il giovane, nato in Italia da genitori stranieri e, perciò, cittadino straniero *iure sanguinis*, acquistava successivamente la cittadinanza italiana in base all'art. 3, n. 3, della legge 13 giugno 1912, n. 555.

Veniva quindi regolarmente arruolato in Italia per prestare il servizio militare ed otteneva numerosi rinvii per motivi di studio, fino a che, non avendo presentato per l'anno 1989 istanza di ammissione al ritardo, veniva interessato alla chiamata alle armi indetta con pubblico manifesto, alla stregua del quale avrebbe dovuto egli presentarsi all'autorità militare entro il 27 agosto 1989. Né a tale data, né in seguito, egli adempiva tale obbligo, in quanto, come è emerso, già da tempo, aveva trasferito la propria residenza in Austria ed aveva, già da prima della data fissata per la presentazione alle armi, perso la cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 8, primo comma, n. 2, della legge citata.

La chiamata alle armi, costituente il presupposto di fatto del reato di cui oggi il Klieber è chiamato a rispondere, discende dall'applicazione dell'art. 1, lett. b), del d.P.R. 14 febbraio 1964, n. 237, secondo il quale continuano ad essere soggetti alla leva «b) coloro che, sebbene abbiano perduto la cittadinanza italiana sono rimasti obbligati al servizio militare a tenore delle leggi vigenti in materia di cittadinanza»; il che si verifica puntualmente nel caso in questione, versando il Klieber nella richiamata ipotesi dell'art. 8, primo comma, n. 2, e ultimo comma, della legge n. 555/1912.

2. — Ciò premesso, ritiene il collegio non manifestamente infondata e rilevante la questione di legittimità costituzionale, sollevata dalla Difesa, dell'art. 1, lett. b), del d.P.R. 14 febbraio 1964, n. 237 (Leva e reclutamento obbligatorio nell'Esercito, nella Marina e nell'Aeronautica) — che necessariamente va correlato, a parere del tribunale all'art. 8, ultimo comma, della legge 13 giugno 1912, n. 555 (sulla cittadinanza) — in relazione agli artt. 2, 3 e 52 della Costituzione.

Relativamente alla sussistenza del requisito della rilevanza, dopo quanto in precedenza accennato, vale la pena di aggiungere che, nell'ipotesi di declaratoria di incostituzionalità della normativa impegnata, dovrebbe ritenersi inesistente il presupposto della chiamata alle armi nei confronti del giudice, non rientrando la sua posizione in alcuna delle rimanenti ipotesi di assoggettabilità al servizio militare; ne deriverebbe l'assoluzione dal reato ascrittogli per insussistenza dell'elemento materiale.

Passando poi all'ipotizzata violazione dell'art. 3 della Costituzione, una prima disparità di trattamento si ravvisa tra coloro che perdono la cittadinanza per le ragioni previste dall'art. 8 della legge n. 555/1912 e coloro che la perdono ai sensi dell'art. 7, stessa legge: solo a favore di questi ultimi, stante il mancato richiamo dell'art. 8, ultimo comma, all'art. 7, si verifica l'effetto liberatorio del soggetto che ha perso la cittadinanza italiana nei confronti della leva, mentre in capo ai primi non si realizza analogo vantaggio anche a seguito della perdita del detto *status*.

Non ignora il tribunale che nei riferiti termini la questione è già stata dichiarata manifestamente infondata (Corte costituzionale ordinanza del 26 gennaio 1988, n. 109), sul rilievo della sostanziale disomogeneità tra la situazione prevista dall'art. 8, primo comma, n. 1 — cui era limitata la questione — e quella contemplata dall'art. 7: solo quest'ultimo prevederebbe come presupposto un evento naturale (la nascita) che consentirebbe di evitare eventuali abusi di natura strumentale, in ipotesi verificabili se l'effetto liberatorio fosse collegato — come nel caso previsto dall'art. 8, primo comma, n. 1 — ad un fatto meramente volontario (la fissazione della propria residenza all'estero).

Tuttavia, se nella cennata questione rivestiva risolutiva rilevanza il fattore della casualità del presupposto dante origine all'acquisto di altra cittadinanza — si da rendere diversificabili le due ricordate situazioni —, non appare riscontrabile analoga disomogeneità qualora il rapporto con l'art. 7 riguardi l'ipotesi prevista dal n. 2 dell'art. 8 — rilevante nel caso di specie e non investita dall'attenzione dell'ordinanza summenzionata — in cui è un fatto involontario, variabile in base agli ordinamenti stranieri e preesistente alla rinuncia della cittadinanza italiana ad aver determinato l'acquisto di cittadinanza straniera.

Le situazioni suddette si presentano omogenee e non connotabili per sostanziale diversità: in entrambe infatti la positiva e volontaria manifestazione di rinuncia è preceduta da fatti involontari (la nascita in un caso; altro accadimento non legato alla volontà, nell'altro); ne deriva una prima violazione del principio stabilito nell'art. 3 della Costituzione.

3. — Sotto diverso aspetto, il giudice delle leggi ha di recente stabilito l'illegittimità costituzionale degli artt. 1, lett. b), del d.P.R. 14 febbraio 1964, n. 237 ed 8, ultimo comma, della legge 13 giugno 1912, n. 555 «nella parte in cui non prevedono che siano esentati dall'obbligo del servizio militare coloro che abbiano perduto la cittadinanza italiana a seguito dell'acquisto di quella di altro Stato nel quale abbiano già prestato servizio militare».

Si è voluto così porre fine ad una situazione di evidente disparità dovuta alla previsione espressa dell'esonero dal servizio militare secondo le convenzioni internazionali — e, segnatamente, la convenzione di Strasburgo del 6 maggio 1963, ratificata dall'Italia con legge 4 ottobre 1966, n. 876 — a favore del cittadino avente doppia cittadinanza, che abbia già svolto il servizio militare in uno dei due Stati, rispetto a colui che, avendo addirittura perso la cittadinanza italiana e prestato servizio militare nello Stato di acquisita cittadinanza, sia ancora tenuto a prestare il servizio militare in Italia in virtù dell'art. 8, ultimo comma, della legge n. 555/1912.

Le due situazioni sono, a parere della Corte costituzionale, omogenee, presentando, la seconda, addirittura caratteri di minore disvalore rispetto alla prima, sicché l'esigenza costituzionale di parità trattamento impone l'esonero di entrambi i soggetti dal servizio militare in Italia.

Alle due prospettate situazioni se ne affianca, tuttavia, una terza, a parere del collegio non disomogenea rispetto ad esse: quella di chi — come l'imputato — avendo perso la cittadinanza italiana ex art. 8, primo comma, n. 2, ed acquistato la cittadinanza straniera (nella specie, austriaca, e quindi rientrante nella disciplina dalla convenzione di Strasburgo), pur non avendo ancora effettuato il servizio militare in alcuno dei due Stati, sia tenuto a prestarlo, secondo la normativa ivi vigente, nel Paese di acquisita cittadinanza.

Esigere a tal punto la prestazione del servizio militare anche nello Stato italiano, in osservanza del principio di «ultrattività» della cittadinanza italiana, fissata nell'art. 8, ultimo comma, della legge n. 555/1912, significa contraddire la regola secondo cui la prestazione (o l'obbligo futuro) del servizio militare in uno dei due Stati esonera dall'effettuarlo anche nell'altro; tale principio, comune alle due ipotesi contemplate dalla sentenza n. 974/1988 della Corte costituzionale, non può che estendersi, in osservanza al canone di uguaglianza, anche all'omogenea situazione in esame, in cui il dato che la prestazione del servizio militare in uno Stato non è ancora avvenuta è meramente secondario rispetto alla considerazione che il soggetto è comunque tenuto ad effettuarlo secondo le leggi vigenti. Di qui un'ulteriore violazione dell'art. 3 della Costituzione.

4. — Vero è, che il principio della «ultrattività» della cittadinanza italiana, stabilito dalla normativa impugnata, fu fissato dal legislatore del 1912 per disincentivare cambiamenti di cittadinanza.

Mentre, al riguardo, la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, adottata dall'assemblea generale dell'O.N.U. il 10 dicembre 1948 — non applicabile nel nostro ordinamento per mancanza di ratifica o, secondo un'interpretazione minoritaria, costituzionalizzata dall'art. 10 della Costituzione — stabilisce proprio tra i diritti fondamentali del soggetto quello «di mutare cittadinanza».

Un siffatto diritto appare d'altronde tutelato dalla stessa Costituzione che «garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità» (art. 2 della Costituzione): sono tali quelli inerenti alla natura spirituale dell'uomo, patrimonio irretirabile della persona (sentenza n. 252/1983) e tra essi ben si inquadra il diritto del soggetto a mutare la propria cittadinanza in conformità alle proprie intime aspirazioni e a collocarsi perciò in seno ad una collettività ritenuta più vicina al proprio modo di sentire.

Vale poi la pena di aggiungere che l'affermazione del carattere «aperto» di tale categoria, non limitato ai soli diritti fondamentali previsti da altre disposizioni della Corte costituzionale, prevale nella giurisprudenza della Corte costituzionale (sentenza n. 561/1987), oltre che nella migliore dottrina; il che comporta la possibilità di individuare altre posizioni soggettive inviolabili mediante interpretazione storico-evolutiva.

La Corte stessa, d'altronde, appare attribuire al diritto di mutare liberamente la propria cittadinanza rilievo di diritto inviolabile; ciò si evince dall'invito rivolto al legislatore — ma da questi non raccolto — con la menzionata ordinanza 26 gennaio 1988, n. 109, di procedere ad un'organica revisione legislativa che tenga conto del tempo trascorso dal momento in cui la vigente normativa (n.d.r.: sulla cittadinanza), fu emanata, nonché dell'evoluzione dei rapporti e degli scambi che ha finito per favorire sempre più la libertà di stabilimento nei Paesi stranieri, rendendo così inattuali disposizioni dettate con riferimento ad un diverso assetto della società e facendo apparire superate, sotto molteplici aspetti, quelle cautele che l'avevano ispirata.

Il tempo è inutilmente trascorso nell'inadempienza del legislatore e non è più sopportabile che si protragga un'indebita compressione del diritto invidabile del cittadino di stabilire altrove la propria cittadinanza, dovuta all'«ultrattività» della persa cittadinanza italiana ai fini della prestazione degli obblighi di leva in Italia, come risulta dalla normativa impugnata, che pertanto appare violare anche il citato art. 2 della Costituzione.

5. — Per quanto attiene, infine, all'art. 52 della Costituzione il primo comma stabilisce l'obbligo di difesa della Patria a carico del cittadino, mentre il secondo il dovere di prestazione del servizio militare nei limiti stabiliti dalla legge.

Secondo la comune interpretazione quest'ultimo costituisce la normale esplicazione del primo, inteso invece in modo più ampio e generale e se ne distingue perché limitato nei nessi e circoscritto nel tempo, consistendo in una serie di prestazioni aventi durata prestabilita dalla legge e finalizzato all'istruzione di coloro ai quali è affidata la difesa in armi della Patria. Nel concetto di cui al primo comma, vanno poi ricomprese talune forme non riconducibili alla prestazione del servizio militare, quali il servizio sostitutivo civile e l'obbligo di difesa incombente, in caso di necessità, su soggetti per la legge non tenuti a sottostare alla leva.

È convinzione del collegio, in più stretta aderenza alla questione in esame, che il primo comma, costituzionalizzando il dovere di difesa della Patria solo a carico del cittadino, non escluda però che, in sede di legiferazione ordinaria, esso possa essere esteso anche nei confronti di soggetti non avente detto *status*.

Il che sembra, d'altronde, confermato dal comma successivo, il quale, prescindendo dalla cittadinanza, affida alla legge il compito di determinare che sia tenuto alla forma tipicamente soddisfattoria dell'obbligo di difesa, vale a dire, la prestazione del servizio militare.

Vero è, però, che gli obblighi previsti dall'art. 52 della Costituzione, comportando una compressione dei diritti fondamentali (subordinazione gerarchica, restrizioni nella libertà di movimento, di manifestazione del pensiero ecc., giuramento di fedeltà assoluta, sottoposizione e normativa penale più aspra), trovano giustificazione solo se inquadrati e finalizzati al dovere di «solidarietà politica» di cui all'art. 2 della Costituzione, il quale deve ritenersi operante, però, solo in presenza di un legame attuale ed effettivo, ancorché non identificabile con la cittadinanza, del soggetto con lo Stato italiano.

In mancanza di tale criterio — ravvisabile anche nella residenza o, addirittura, nella dimora di un soggetto non avente cittadinanza italiana — non deve un vincolo di natura meramente morale tradursi in obbligo giuridico, munito di sanzione penale, in quanto il dovere di solidarietà politica contenuto nell'art. 52 della Costituzione non può porsi a carico del cittadino straniero non avente alcun legame con lo Stato italiano, se non la perdita di cittadinanza italiana.

Nei termini esposti si configura anche in relazione all'art. 52, primo e secondo comma, della Costituzione la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, lett. b) del d.P.R. 14 giugno 1912, n. 555.

P. Q. M.

Letto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara non manifestamente infondata e rilevante nel presente giudizio la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, lett. b), del d.P.R. 14 febbraio 1964, n. 237, in riferimento all'art. 8, ultimo comma, della legge 13 giugno 1912, n. 555, in relazione agli artt. 2, 3 e 52 della Costituzione;

Ordina la sospensione del provvedimento e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Dispone che la presente ordinanza sia notificata alle parti ed al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti dei due rami del Parlamento.

Verona, addì 13 novembre 1991.

Il presidente: QUISTELLI

Il giudice estensore: BLOCK

Il funzionario dei cancelleria: RINDONE

Depositata in cancelleria oggi, 10 dicembre 1991.

Il collaboratore di cancelleria: PLRAZZOLI

92C0115

N. 43

*Ordinanza emessa il 17 ottobre 1991 dal pretore di Pescara
nei procedimenti penali riuniti a carico di Berghella Vincenzo ed altri*

Processo penale - Soggetti imputati nello stesso procedimento di reati commessi in danno reciproco - Lamentata omessa previsione di incompatibilità a testimoniare per le persone che rivestano anche la posizione di imputati a seguito di riunione ex art. 17 - Compressione del diritto di difesa - Ingiustificata disparità di trattamento rispetto agli imputati di reati connessi a norma dell'art. 12 del cod. proc. pen.

(C.P.P. 1988, art. 197).

(Cost., artt. 3 e 24).

IL PRETORE

FATTO

Berghella Vincenzo, imputato nel processo n. 393/91 r.g.a.p., Mafalda Napoleone e Liberato Vichi, imputati nel processo n. 1059/91 r.g.a.p., venivano tratti a giudizio davanti a questo pretore, per rispondere dei reati di ingiurie, minacce e lesioni personali, commessi in danno reciproco gli uni degli altri.

All'udienza odierna i processi venivano riuniti, a norma dell'art. 17, lett. c), del c.p.p., e le parti, ai sensi dell'art. 493 del c.p.p., chiedevano ammettersi, tra l'altro, prova testimoniale a mezzo di Berghella Vincenzo, Mafalda Napoleone e Liberato Vichi.

DIRITTO

I processi n. 393/91 e 1059/91 r.g.a.p. sono stati riuniti per obiettive ragioni di opportunità che hanno consigliato la trattazione congiunta e che, d'altronde, hanno ispirato il legislatore nella previsione dell'ipotesi di cui all'art. 17, lett. c), del c.p.p. Né la conflittualità — di cui si dirà in seguito — che in tal modo si determina per la coesistenza in capo al medesimo soggetto delle posizioni di imputato e di testimone può costituire ostacolo alla riunione, dovendosi necessariamente decidere in ordine all'ammissione delle prove in un momento successivo a quello in cui si decide sulla riunione (artt. 491, 493 e 495 del c.p.p.) e non potendosi far disperdere quest'ultima dalla richiesta delle parti, eventuale e successiva, di prova testimoniale a mezzo di persona imputata di reato di cui all'art. 17, lett. c), senza con ciò determinare una ingiustificata disparità di trattamento.

Inoltre, non possono farsi derivare dalla scelta operata dal p.m. — in ipotesi di denunce o querele coeve — di trattazione separata o congiunta dei procedimenti, effetti di rilievo sostanziale e decisivo ai fini del giudizio, quali l'esclusione o l'ammissione di un soggetto a testimoniare.

La prova testimoniale articolata dalle parti non risulta, ai sensi degli artt. 187 e segg. del c.p.p., vietata, superflua o irrilevante, trattandosi, anzi, di prova fondamentale ai fini del giudizio, in quanto proveniente dalle parti offese.

Detta prova, pertanto, andrebbe ammessa.

Tale conclusione, però, determina lesione del diritto alla difesa, sancito dall'art. 24 della Costituzione. Infatti, la posizione di imputato e l'ufficio di testimone sono intrinsecamente conflittuali, laddove dell'imputato vanno garantite, in ogni momento, la presenza e la partecipazione al dibattimento (si consideri, tra le altre, la disposizione di cui all'art. 494 del c.p.p.), mentre del testimone va assicurata l'estraneità al processo, tanto da imporgli il divieto di «comunicare con alcuna delle parti o con i difensori o consulenti tecnici» e di «assistere agli esami degli altri o vedere o udire o essere altrimenti informata di ciò che si fa nell'aula d'udienza» (art. 149 delle disp. att. del c.p.p.).

Pertanto, sottoporre l'imputato ai limiti del testimone comporta un'inammissibile compressione di garanzie difensive a fondamento di ogni sistema processuale democratico, vuoi accusatorio, vuoi inquisitorio.

Né è pensabile che, per tutelare il diritto alla difesa, l'imputato-testimone rimanga in aula d'udienza durante il dibattimento — in deroga all'art. 149 delle disp. att. del c.p.p. —, determinando in tal modo una inaccettabile disparità di trattamento fra testimoni.

Va, poi, osservato che il codice di procedura penale abrogato aveva disciplinato l'ipotesi attraverso la previsione di cui agli articoli 348, terzo comma, e 45, n. 1, richiamati, per il dibattimento, dall'art. 450.

L'art. 197 del c.p.p. ha, invece, limitato le ipotesi di incompatibilità agli imputati in procedimenti connessi a norma dell'art. 12. Ciò non ha impedito, però, al legislatore di considerare l'opportunità che, nel corso del giudizio, siano acquisite dichiarazioni, valutabili a fini probatori, di persone imputate in un procedimento connesso a norma dell'art. 12 nei confronti delle quali si proceda separatamente, il cui esame è stato disciplinato dall'art. 210.

Pertanto, l'omessa previsione dell'incompatibilità a testimoniare per le persone che nel medesimo procedimento rivestano anche la posizione di imputato di reati di cui all'art. 17, lett. c) — prescindendo dall'auspicio di una regolamentazione normativa analoga a quella di cui all'art. 210 — determina violazione dell'art. 24 della Costituzione, per le ragioni suesposte, e dell'art. 3 della Costituzione, essendosi creata una ingiustificata disparità di trattamento fra imputati di reati connessi a norma dell'art. 12 e imputati di reati commessi in danno reciproco gli uni dagli altri, che pure ricevono, sotto il profilo dell'art. 17 del c.p.p., identico trattamento.

Da quanto precede risulta, quindi, che la questione prospettata appare rilevante in questo giudizio e non manifestamente infondata.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Solleva la questione di legittimità costituzionale dell'art. 197 del c.p.p., nei termini di cui in motivazione, rispetto agli artt. 3 e 24 della Costituzione;

Dispone la trasmissione immediata degli atti alla Corte costituzionale, previa sospensione del presente giudizio;

Ordina che, a cura della cancelleria, l'ordinanza di trasmissione degli atti alla Corte costituzionale sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata al Presidente delle due Camere del Parlamento.

Pescara, addì 17 ottobre 1991

Il pretore: TASCONE

N. 44

*Ordinanza emessa il 19 novembre 1991 dal tribunale militare di Padova
nel procedimento penale a carico di Ciofalo Giuseppe*

Reati militari - Omessa presentazione in servizio - Reato punibile su richiesta del comandante di Corpo - Ritenuta natura sostanziale e non processuale della richiesta - Conseguente antiggiuridicità del fatto in dipendenza di valutazioni rimesse al comandante - Contrasto con il principio della riserva di legge in materia penale - Prospettata violazione dei diritti fondamentali della persona con incidenza sullo spirito democratico cui è informato l'ordinamento delle Forze armate.

(C.P.M.P., art. 123, in relazione all'art. 260 stesso codice).

(Cost., artt. 24 e 52).

IL TRIBUNALE MILITARE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa contro Ciofalo Giuseppe, nato il 16 novembre 1966 a Palermo, atto di nascita n. 5828/A.I., residente a Rivignano (Udine) in via Kennedy n. 16, celibe, incensurato, carabiniere presso la stazione carabinieri di Rivignano (Udine), libero, imputato di omessa presentazione in servizio, aggravata (artt. 47, n. 2, e 123 del c.p.m.p.) perché, carabiniere presso la stazione carabinieri di Rivignano in data 2 giugno 1991, comandato per un servizio perlustrativo dalle ore 18,40 alle ore 24, senza giusto motivo ometteva di intraprendere il servizio suddetto. Con l'aggravante del grado rivestito (art. 47, n. 2, del c.p.m.p.).

FATTO E DIRITTO

A conclusione del dibattimento, è risultato che il carabiniere Ciofalo Giuseppe non si è presentato in servizio il 2 giugno 1991 alle ore 18,40 per iniziare il suo turno di perlustrazione automontata, in tal modo ponendo in essere il reato p. e p. dell'art. 123 del c.p.m.p.

Si tratta di reato che, come ogni altro per il quale sia prevista la pena della reclusione militare non superiore nel massimo a sei mesi, non può essere punito se non a seguito di richiesta del comandante (art. 260, secondo comma, del c.p.m.p.); ma nella specie la richiesta è stata presentata (f. 2).

La norma dell'art. 260, secondo comma, è stata più volte sottoposta al vaglio della Corte costituzionale, manifestando tuttavia un'inusitata capacità di resistenza. Con ben cinque sentenze (nn. 42/1985, 189/1976, 60/1978, 114/1982, 397/1987) si è stabilito che essa non viola il principio di uguaglianza, né i diritti della persona, né i principi della diretta responsabilità penale del funzionario, della democraticità dell'ordinamento militare, dell'imparzialità della pubblica amministrazione, dell'obbligatorietà dell'azione penale.

Trovandosi di fronte ad un reato punibile a richiesta, questo giudice non intende sollevare ancora questioni già decise dalla Corte; ma non può esimersi dal manifestare nuovi dubbi di legittimità che investono non tanto la richiesta di procedimento in sé considerata, quanto piuttosto la norma incriminatrice dell'art. 123 del c.p.m.p., dal momento che punisce l'omessa presentazione in servizio a condizione che questa sia la volontà del comandante di corpo, o di altro «ente superiore» da cui dipende il colpevole. La richiesta di procedimento, in altri termini, ha una prevalente natura non processuale, bensì sostanziale, e perciò rende dubbia, sotto i profili che saranno esaminati, la legittimità della norma incriminatrice.

È noto che da tempo in dottrina e giurisprudenza si pone il problema se la querela, la richiesta e l'istanza di procedimento siano condizioni di punibilità, oppure di punibilità e procedibilità, o infine solamente di procedibilità, e che negli ultimi tempi si propende per quest'ultima soluzione. E questo tribunale non può di certo aggiungere nuovi argomenti di carattere generale a quelli, copiosissimi, già tradizionalmente proposti a favore delle varie concezioni. Si deve, tuttavia, rilevare come il prevalere della tesi della condizione di procedibilità lasci piuttosto insoddisfatti, dal momento che nella scolorita categoria processuale i tre cennati istituti vengono ad assimilarsi con quello dell'autorizzazione a procedere, e si dissolvono le differenze di origine e di funzione di querela istanza e richiesta, e la richiesta del comandante di corpo, quando non sia addirittura accomunata ad una querela, viene a confondersi con la richiesta del Ministro, con la quale probabilmente nulla ha in comune se non il nome.

Limitando ogni considerazione alla richiesta del comandante, l'aspetto sostanziale che non può essere sottaciuto, e che vale a comprendere l'istituto nel novero delle condizioni di punibilità, è la circostanza che il titolare del potere di richiesta è nel contempo titolare del potere disciplinare, di modo che (come già avveniva per i c.d. sostitutivi disciplinari anteriormente alla vigente codificazione penalmilitare) la presentazione, o meno, della richiesta al competente Magistrato è espressione di una scelta del comandante in ordine alla sanzione, se disciplinare o penale, da irrogare per il fatto previsto dalla legge penale militare.

Questa concezione è stata a volte messa in dubbio nella considerazione che non vi sia affatto, per i reati punibili con la reclusione militare non superiore a sei mesi, l'asserita scelta e alternatività tra la sanzione penale e quella disciplinare, dal momento che per fatti del genere il comandante da un lato non sarebbe tenuto ad esercitare l'azione disciplinare nel caso in cui non abbia inoltrato la richiesta di procedimento, e dall'altro ben potrebbe promuovere il procedimento disciplinare (che verrebbe sospeso in attesa del giudizio penale) anche nel caso di sua precedente presentazione della richiesta di procedimento penale.

In realtà, l'alternatività tra sanzione disciplinare e sanzione penale trae fondamento da una consolidata prassi già esistente sotto la vigenza della normativa anteriore alla codificazione del 1941; ma attualmente sembra trovare riscontro anche nelle disposizioni del d.P.R. 18 luglio 1986, n. 545 (regolamento di disciplina militare), che dettano norme per l'esercizio dei poteri attribuiti al comandante dagli artt. 13 e 15 della legge 11 luglio 1978, n. 382 (Norme di principio sulla disciplina militare). Innanzitutto, l'art. 58, settimo comma, del testo regolamentare stabilisce l'obbligo dell'esercizio dell'azione disciplinare nel caso di infrazioni punibili con la consegna di rigore, categoria che comprende i reati in genere, inclusi quelli punibili con la reclusione militare non superiore nel massimo a sei mesi (art. 65, settimo comma, e preambolo dell'allegato C al citato d.P.R.). Inoltre, come pure stabiliscono l'art. 65, settimo comma, ed il preambolo dell'allegato C, la sanzione disciplinare per i reati punibili con la reclusione militare non superiore a sei mesi è irrogabile solo quando il comandante «non ritenga di chiedere il procedimento», e perciò esclusivamente quale alternativa alla sanzione penale.

Di modo che, volendo abbozzare talune linee fondamentali del potere disciplinare del comandante, risulta che l'azione disciplinare può, o in certi casi deve, essere esercitata per ogni fatto che, non rientrando nella previsione di alcuna norma penale militare, costituisca tuttavia violazione dei doveri del servizio o della disciplina militare; che l'azione disciplinare è invece sempre da esercitare per le violazioni dei doveri medesimi che siano anche previste come reato perseguibile d'ufficio; che tra le due categorie estreme v'è una fascia intermedia costituita dalle infrazioni ai detti doveri che nel contempo integrino la materialità di un reato punibile con la reclusione militare non superiore nel massimo a sei mesi, e che in quest'ultimo caso, in cui l'azione disciplinare è esperibile solamente quando non sia stata inoltrata al Magistrato la richiesta di procedimento, al comandante è conferito proprio il potere di stabilire se per l'infrazione posta in essere dal militare sia adeguata la sanzione penale oppure quella disciplinare.

Del resto, che la richiesta di procedimento operi innanzitutto in un ambito di diritto sostanziale è concezione pacificamente accolta nella dottrina meno recente anteriore ed immediatamente successiva all'ultimo conflitto mondiale, nella quale si afferma che (proprio perché in difetto della richiesta il fatto è privo di penale rilevanza) per il reato punibile a richiesta non v'è obbligo di rapporto giudiziario da parte del comandante, sin quando egli non si sia eventualmente indotto a chiedere il procedimento penale. Quest'idea è senza difficoltà accolta nella giurisprudenza, nel cui ambito, sempre in linea con la concezione sostanzialistica, si rinviene, quale particolare applicazione del principio, la decisione secondo cui non è punibile come ricettazione l'acquisto di oggetti provenienti da reato militare per il quale non può procedersi poiché manca la richiesta del comandante del corpo (Cass., sezione terza 25 ottobre 1954, in Foro pen. 1955, 516).

Rispetto a quest'originario ordine di idee la successiva relegazione della richiesta di procedimento nel novero delle norme di diritto processuale non è che un'astratta operazione dottrinarie, un tentativo di esercitazione dell'istituto, che di certo non fa venir meno ed anzi rimuove il dato essenziale: ch'è il comandante sceglie il tipo di sanzione, penale ovvero disciplinare, da irrogare per il fatto previsto quale reato.

Altri elementi confermano che la richiesta di procedimento deve considerarsi una condizione di punibilità: innanzitutto il fatto che l'art. 260 sia collocato nell'ambito del libro secondo «dei reati militari» e rimanga estraneo al libro terzo «della procedura penale militare».

Ma ancor più significativo è che la disposizione stessa (a differenza di quanto avviene per autorizzazione a procedere, querela, istanza e richiesta del Ministro) non riguardi reati indicati singolarmente o per l'appartenenza ad una determinata categoria, né i reati in genere commessi in determinate circostanze o da determinate persone, bensì indistintamente tutti i reati militari, nessuno escluso, punibili con la reclusione militare nella misura suindicata, a nulla rilevando il bene giuridico tutelato, o particolari qualifiche del colpevole, o le circostanze della realizzazione: quest'individuazione dei reati punibili a richiesta esclusivamente per il tramite della quantità della pena comminata per i medesimi dalla legge sta a segnalare che ci si trova nel contesto della punibilità. E la conclusione si rafforza nella considerazione che l'art. 260 si riferisce a tutti indistintamente i più lievi tra i reati militari, ai fatti bagattellari si direbbe con moderna terminologia, rispetto ai quali è ragionevole pensare che il legislatore, senza eccessive preoccupazioni dogmatiche, abbia avvertito l'esigenza di evitare una penalizzazione incondizionata.

Chiarita, dunque, la natura sostanziale del potere del comandante, risulta evidente che con quest'istituto si è delegata all'autorità militare una decisione che il principio costituzionale dell'art. 25, secondo comma, riserva in modo assoluto alla legge.

La rilevata inadeguatezza nei confronti del principio costituzionale di legalità non comporta, tuttavia, che debba essere sollevata questione di legittimità incentrata sulla disposizione che prevede la richiesta di procedimento, dal momento che con la sua caducazione si avrebbe il risultato, ancora in contrasto con il principio costituzionale, che la norma incriminatrice acquisirebbe un'incondizionata applicabilità, che il legislatore non ha mai inteso disporre. La questione di legittimità deve, invece, appuntarsi sulla norma dell'art. 123 del c.p.m.p., perché, con il suo collegamento all'art. 260, delega al comandante la penalizzazione dell'omessa presentazione in servizio, e non possiede pertanto i requisiti che il principio costituzionale richiede per una norma incriminatrice.

Ma, anche prescindendo dall'ambito dei principi costituzionali in materia penale, non è meno evidente che la stessa norma incriminatrice dell'art. 123 per quel suo collegamento all'istituto dell'art. 260, e per il potere di penalizzazione che ne deriva in capo al comandante militare, concorre a determinare un'illegittima limitazione dei diritti fondamentali della persona che nell'ordinamento militare non hanno meno valore che nell'ordinamento generale (art. 52, terzo comma, della Costituzione).

Sotto questo profilo, non si comprende anzi quale senso abbia che con la citata legge n. 382/1978 e poi con il d.P.R. n. 545/1986 si limitino e si disciplinino i poteri che al comandante spettano in vista del perseguimento dei compiti d'istituto delle Forze armate e per l'attuazione della normativa disciplinare, qualora poi si dovesse ammettere come legittimo che in capo allo stesso vi sia un potere, quale quello di penalizzare i fatti lesivi del servizio e della disciplina militare, che la Costituzione riserva in maniera esclusiva al legislatore.

Questo tribunale, in definitiva, ritiene di dover sollevare questione di legittimità costituzionale dell'art. 123 del c.p.m.p., in riferimento all'art. 260 del c.p.m.p., in relazione agli artt. 2, 13, 25, secondo comma, e 52, terzo comma, della Costituzione.

P. Q. M.

Letto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara non manifestamente infondata e rilevante la questione di legittimità costituzionale dell'art. 123 del c.p.m.p. in relazione all'art. 260 del c.p.m.p. in riferimento agli artt. 25 e 52, ultimo comma, della Costituzione;

Dispone la sospensione del procedimento e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina che la presente ordinanza sia notificata alle parti ed al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti dei due rami del Parlamento.

Padova, addì 19 novembre 1991

Il presidente est.: ROSIN

Il collaboratore di cancelleria: DARIO

92C0117

N. 45

Ordinanza emessa il 22 novembre 1991 dalla pretura di Bergamo, sezione distaccata di Clusone, nel procedimento penale a carico di Bonicelli Pietro

Processo penale - Prevista incompatibilità per il giudice a giudicare su un fatto da lui denunciato nell'esercizio dei suoi poteri giurisdizionali (art. 331 del c.p.p.) - Mancata considerazione del fatto che in tale ipotesi la denuncia, a differenza del caso in cui è sporta da privato, è obbligatoria - Violazione dei principi del giudice naturale e della soggezione dello stesso alla sola legge, in quanto la incompatibilità comporta la sottrazione del processo al giudice competente - Lesione delle direttive impartite con la legge delega che al punto 67, tra le previste ipotesi di incompatibilità, non comprende quella in questione.

(C.P.P. 1988, art. 34, terzo comma).

(Cost., artt. 25, 76 e 101; legge 12 febbraio 1987, n. 81, art. 2, direttive 1 e 67).

IL PRETORE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento penale n. 3250/1991 rg. pretura Clusone, a carico di Bonicelli Pietro;

O S S E R V A

Con sentenza n. 80 pronunciata il 26 aprile 1991 questo pretore, condannando altro imputato per art. 25/2 del d.P.R. n. 915/1982, disponeva trasmettersi gli atti al pubblico ministero, ex art. 331 del c.p.p. in riferimento ai reati configurabili a carico di terzi, nella specie amministratori comunali di Vilminore di Scalve, per analoghe contravvenzioni ed altro.

Il p.m., espletate indagini, citava a giudizio per l'udienza del 22 novembre 1991, avanti questo stesso pretore, l'odierno imputato Bonicelli, sindaco *pro-tempore* di Vilminore, perché rispondesse del reato ex art. 25/2 del d.P.R. n. 915/1982 e di quello ex art. 361 del c.p.

Con atto qui depositato il 19 novembre 1991, uno dei difensori di fiducia del Bonicelli, avv. Roberto Bruni, lealmente, invitava l'attuale deducente ad astenersi, argomentando che, ai sensi dell'art. 34, terzo comma, del c.p.p., si fosse in presenza di una situazione di incompatibilità tale da imporre l'astensione ex art. 36, primo comma, lettera G), del c.p.p., riservandosi altrimenti di ricusare il giudice ex art. 37, primo comma, lettera A), c.p.p.

Ritiene il pretore che, allo stato la norma invocata da tale difensore debba effettivamente essere così interpretata, tale essendo il comune ed univoco senso dell'espressione del legislatore codicistico, così come prospettato dal difensore medesimo, ossia nel senso che anche per il caso di denuncia ex art. 331 del c.p.p., e non solo ex art. 333, il giudice versa in condizione di incompatibilità per aver compiuto atti prodromici al processo.

Senonché, tale doverosa interpretazione, determina, a parere dello scrivente, il contrasto della norma suddetta (art. 34, terzo comma, del c.p.p. 1988) con gli artt. 25, primo comma, 76 e 101, secondo comma, della Costituzione.

Infatti, la legge 16 febbraio 1987, n. 81, con cui il Parlamento ha delegato al Governo l'esercizio della funzione legislativa per il nuovo codice di procedura penale, all'art. 2, punto 67, prevedeva che dovesse essere precluso di svolgere funzioni di giudice del dibattimento solo al giudice che avesse emesso il decreto per giudizio immediato (punto 44), ovvero il decreto penale poi opposto (punto 46) o infine (nel processo tribunale) il decreto di cui al punto 52 della legge delega. Nessuna di tali situazioni equivale, e neppure assomiglia vagamente, a quella del pretore che abbia denunciato al p.m. una ipotesi di reato ravvisata nell'esercizio delle sue funzioni giurisdizionali.

La norma censurata par dunque contrastare con l'art. 76 della Costituzione, anche avuto riguardo al punto 1 del comma secondo della legge delega, giacché, lungi dal semplificare, appesantisce irragionevolmente le attività processuali.

Inoltre, la norma censurata contrasta con l'art. 25 della Costituzione poiché artificiosamente sottrae a quello che sarebbe il giudice naturale la decisione su un fatto che ricadrebbe nel suo potere-dovere di cognizione sol che fosse emerso, ed iscritto nel registro del p.m. prima del dibattimento da cui emerse la notizia di reato (che è affatto diversa e non assimilabile alla pronuncia di una delle decisioni di cui al punto 67 della legge delega. Si badi, al riguardo, che già con ordinanza n. 340 del 13 dicembre 1985, la Corte costituzionale ebbe a rilevare che, in un caso non del tutto dissimile da quello in esame (e precisamente per l'ipotesi di procedimenti penali affidati a pretori che, per disposizione di legge, erano — all'epoca — anche direttori di case mandamentali) non ricorreva alcun ragionevole motivo per doversi dichiarare incostituzionale la mancata inclusione, fra le cause di astensione e ricazione, la titolarità di tale funzione in capo al giudice medesimo.

Ancora: la norma censurata, senza comprensibili e ragionevoli motivi, pretermette ogni distinzione fra la denuncia che, ai sensi dell'art. 333 c.p.p. ciascun cittadino ha la facoltà (salvo casi specialissimi) di presentare, da un lato; e la denuncia che, ai sensi dell'art. 331 del c.p.p., tutti i pubblici ufficiali «devono» fare per iscritto anche quando, come nella specie, non sia anagraficamente nota la persona cui il reato potrebbe attribuirsi. Si badi che tale obbligo è indipendente ed autonomo dall'obbligo attribuito al p.m. di iniziare l'azione penale, posto che il giudice, appreso un fatto suscettivo di configurare un reato, non ha la discrezionalità di controllare se il p.m. ne abbia avuta oppur no anteriore notizia, ma si deve limitare a trasmettergliela. De resto, diversamente operando, il giudice ben potrebbe incorrere nel delitto di cui all'art. 361 del c.p. La norma dell'art. 34 del c.p.p. dunque, contrasta con l'art. 101 della Costituzione in quanto, irragionevolmente, da un canto pretende che il giudice sia soggetto alla legge, e solo ad essa, e nel momento in cui il giudice, applicando la legge, assolve l'obbligo di denuncia di reato appreso nell'esercizio delle sue specifiche funzioni, pretende di sottrargli la naturale competenza.

Più in generale, poi, la norma appare irragionevole perché, proprio nella norma concernente la ricazione (art. 37, secondo comma, e primo comma, che richiama l'art. 36, primo comma, lettera — fra le altre — C) è circoscritto il potere di ricare il giudice, per quanto qui interessa, alle ipotesi in cui, esercitando le sue funzioni, il giudice abbia indebitamente manifestato il suo parere (art. 37, secondo comma del c.p.p.) ovvero abbia manifestato il suo parere fuori dell'esercizio delle sue funzioni giudiziarie (art. 36, primo comma, lettera C). La fattispecie in esame non rientra in alcuno di questi casi, e l'estensione al potere di ricazione che discende dal richiamo operato dall'art. 36, primo comma, lettera G), all'art. 34 del c.p.p., con riferimento alla denuncia obbligatoriamente proposta (e dunque né indebitamente nelle funzioni, né fuori dell'esercizio delle funzioni) appare dunque eccedente rispetto allo scopo perseguito di terzietà.

Poiché la questione è rilevante ai fini del decidere (dipendendo dalla sua soluzione se il giudicante debba oppur no astenersi) e non risulta, per quanto esposto, manifestamente infondata, essa deve essere d'ufficio rilevata.

In forza di tutti gli argomenti svolti, dunque, in questa fase, unico potere legittimamente esercitabile dal giudicante, dopo la prospettazione della questione di legittimità costituzionale, è quello di sospendere il processo.

Gli atti vanno perciò trasmessi alla Corte costituzionale per la relativa decisione; il presente processo deve essere sospeso; a cura della cancelleria vanno inoltrate le prescritte comunicazioni, dandosi atto che tutte le parti erano o dovevano ritenersi presenti alla lettura di questa ordinanza prima dell'apertura del dibattimento.

P. Q. M.

Letti ed applicati gli artt. 134 della Costituzione, 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara d'ufficio non manifestamente infondata e rilevante ai fini del decidere la questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, terzo comma, del cod. proc. pen. 1988, nella parte in cui, non distinguendo tra denuncia precedentemente ed obbligatoriamente presentata dal giudice ai sensi dell'art. 331 del c.p.p., e denuncia (generalmente) facoltativa del privato; impone al giudice che ha — nel legittimo e doveroso esercizio delle sue funzioni — denunciato il fatto dal quale ha poi tratto origine il processo di astenersi dal prendere cognizione di esso; e dunque in riferimento ai parametri costituzionali rappresentati dagli artt. 25, secondo comma, 76 e 101 della Costituzione, nei sensi precisati in motivazione;

Sospende il procedimento penale in corso a carico di Bonicelli Pietro;

Dispone che tutti gli atti del presente giudizio siano tempestivamente trasmessi alla Corte costituzionale;

Dispone che, a cura della cancelleria la presente ordinanza sia immediatamente notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri, nonché comunicata al Presidente del Senato della Repubblica ed al Presidente della Camera dei deputati della Repubblica.

Clusone, addì 22 novembre 1991

Il pretore: PERTILE

Il collaboratore di cancelleria: ROMANO

92C0118

N. 46

*Ordinanza emessa il 7 novembre 1991 dal pretore di Modena
nel procedimento civile vertente tra Palazzi Antonio e Enasarco*

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni dell'Ente di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio (ENASARCO) - Ammontare delle pensioni di vecchiaia aventi decorrenza successiva al 30 giugno 1982 - Omessa previsione della rivalutazione delle provvigioni cui la pensione va commisurata, così come stabilito per le pensioni I.N.P.S. e per quelle a carico del fondo pensioni per lavoratori dipendenti - Ingiustificata disparità di trattamento con incidenza sul diritto ad una retribuzione adeguata e proporzionata.

(Legge 2 febbraio 1973, n. 12, art. 10).

(Cost., artt. 3 e 38).

IL PRETORE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa relativa a controversia in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie iscritta al n. 626 dell'anno 1991 del ruolo generale delle controversie in materia di lavoro promossa da: Palazzi dott. Antonio, residente in Modena; rappresentato e difeso dal proc. avv. Gigliola Iotti e presso di lei e nel suo studio, in Modena palazzo Giacomo Matteotti 50, elettivamente domiciliato attore contro ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio (Enasarco), con sede in Roma; rappresentato e difeso dall'avv. Luigi Caliuolo di Roma e dal proc. avv. Brunella Cencetti di Modena e nello studio dell'avv. Brunella Cencetti, in Modena via San Giovanni del Cantone 12, elettivamente domiciliato convenuto in punto a rivalutazione dell'importo iniziale della pensione di vecchiaia all'esito dell'udienza di decisione della causa del giorno 30 ottobre 1991;

Letti gli atti di causa ed esaminati, i documenti prodotti dalle parti;

Sentiti i procuratori e difensori delle parti stessa, a scioglimento della riserva formulata;

O S S E R V A

L'attore è titolare di pensione di vecchiaia erogata dall'ente convenuto; pensione decorrente dal 1° giugno 1985 e regolata, quanto ai requisiti necessari per il conseguimento del diritto a percepirla ed ai criteri di liquidazione, dell'art. 10 della legge 2 febbraio 1973 n. 12. Egli, che aveva maturato il requisito dell'anzianità contributiva di quindici anni nel 1974, dopo di che aveva cessato di svolgere l'attività di agente di commercio, ed aveva acquisito il diritto del trattamento pensionistico nel maggio 1985 al compimento del sessantesimo anno di età, ha agito in giudizio per ottenere una rivalutazione dell'ammontare iniziale della prestazione previdenziale, quindi una liquidazione di detto ammontare iniziale in misura più elevata, ed il successivo adeguamento periodico della pensione così rivalutata.

A sostegno della domanda proposta l'attore ha dedotto il rilevante svilimento del potere di acquisto della moneta intervenuto tra il 1974 ed il 1985 e la conseguente esiguità, in relazione al mutato e diminuito valore reale della moneta, della pensione liquidatagli con riferimento ai contributi versati nel triennio 1971, 1972 e 1973. Ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 10 della legge 3 giugno 1975, n. 160, l'applicazione del quale è stata estesa alle pensioni erogate dall'Enasarco con il decreto legge 23 dicembre 1977 n. 942, convertito dalla legge 27 febbraio 1978 n. 41, nella parte in cui non prevede la rivalutazione del trattamento pensionistico nel periodo intercorrente tra la data di maturazione dell'anzianità contributiva minima necessaria e la data del compimento del sessantesimo anno di età dell'assicurato, qualora le due date non coincidano.

La questione così sollevata non è però pertinente, non essendo ipotizzabile una perequazione automatica dei trattamenti pensionistici, il diritto a percepire i quali non sia ancora sorto ma sia condizionato al perfezionamento di almeno un ulteriore requisito, costituito dal compimento dell'età pensionabile. La stessa parte attrice ha peraltro su ciò concordato avendo all'udienza di decisione precisato che essa per rivalutazione della pensione intendeva in realtà la rivalutazione della retribuzione o del compenso pensionabile dell'agente di commercio che aveva dato luogo al versamento dei contributi assicurativi. La censura di illegittimità costituzionale è stata con ciò rivolta, anziché al mancato adeguamento automatico della pensione non ancora in godimento, alla mancata rivalutazione della base contributiva in relazione alla quale l'ammontare iniziale del trattamento pensionistico deve essere determinato ai sensi dell'art. 10 della legge n. 12 del 1973 e dunque delle «provvigioni liquidate» per le quali siano stati effettivamente versati i contributi, come definite e precisato dall'art. 6 della stessa legge n. 12/1973.

La questione prospettata, così correttamente individuata, non appare manifestamente infondata con riferimento agli artt. 3 primo comma e 38 secondo comma della Costituzione.

Dovendo la pensione di vecchiaia dell'Enasarco essere rapportata, in proporzione degli anni di anzianità contributiva, al settanta per cento della più elevata tra le medie annue delle provvigioni liquidate all'agente ed assoggettate a contribuzione (obbligatoria o volontaria), l'ammontare iniziale del trattamento pensionistico dipenderà dall'entità di dette provvigioni e risulterà in concreto svalutato se il valore nominale del termine di riferimento sia rimasto immutato nel tempo ed abbia quindi perduto progressivamente il proprio potere di acquisto.

Tale grave inconveniente, che si accentua progressivamente allorché la base retributiva in rapporto alla quale la pensione iniziale deve essere calcolata attiene ad anni di molto anteriori a quello del pensionamento, è comune a tutti i trattamenti pensionistici da liquidarsi in proporzione alla retribuzione imponibile ai fini contributivi. Esso è atto a pregiudicare, in misura anche rilevante, la funzione stessa della prestazione previdenziale che, ex art. 38 secondo comma della Costituzione, deve essere tale da assicurare mezzi adeguati al soddisfacimento delle esigenze di vita del lavoratore assicurato, nonché dei suoi congiunti superstiti ai quali la pensione diretta sia reversibile e deve essere ad essa commisurata.

Non ha mancato il legislatore ordinario di farsi carico di tale inconveniente e, per taluni assicurati, di avviarvi disponendo la rivalutazione della retribuzione pensionabile.

L'art. 3 undicesimo comma della legge 29 maggio 1982, n. 297 stabilisce infatti per le pensioni dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti erogate dall'I.N.P.S., aventi decorrenza successiva al 30 giugno 1982, che la retribuzione media settimanale da prendersi in considerazione ai fini anche della liquidazione è rivalutata, in misura corrispondente alla variazione dell'indice annuo del costo della vita calcolato dall'Istat ai fini della scala mobile, tra l'anno cui la rivalutazione si riferisce e l'anno precedente la decorrenza della pensione, nei limiti peraltro della retribuzione settimanale massima pensionabile in vigore allora nell'anno solare da cui la pensione decorre (dodicesimo comma). La detta disposizione, che elimina, seppure limitatamente alla sola variazione ufficiale del costo della vita, il pregiudizievole svilimento del valore reale della retribuzione pensionabile ed adegua al mutato potere di acquisto della moneta l'ammontare iniziale della pensione, non è stato però dal legislatore esteso ai trattamenti pensionistici erogati dall'Enasarco.

Non è idonea a giustificare tale disparità di trattamento tra gli agenti ed i rappresentanti di commercio ed i prestatori di lavoro subordinato, la natura autonoma dell'attività lavorativa svolta dai primi. Anche in favore dei lavoratori autonomi, infatti, il legislatore ordinario è intervenuto per apportare, seppure in forma diversa, un correttivo in senso migliorativo al criterio di liquidazione dei trattamenti pensionistici per essi predisposti. Con l'art. 6 ottavo comma del decreto legge 12 settembre 1983 n. 463, convertito nella legge 11 novembre 1983, n. 638, è stato infatti disposto, per le pensioni aventi decorrenza dal 1° ottobre 1983, la moltiplicazione per 5,74 del coefficiente di adeguamento della pensione base nonché, per le pensioni decorrenti posteriormente al 31 dicembre 1983, l'ulteriore beneficio costituito dall'aggiornamento annuale del coefficiente di moltiplicazione 5,74 (art. 8 nono comma) in rapporto ai coefficienti di rivalutazione previsti proprio dall'art. 3 undicesimo comma della legge n. 274/1982.

Le prestazioni dell'Enasarco sono rimaste escluse anche dall'applicazione di tale metodo di perequazione automatica al mutato costo della vita dell'elemento contabile da prendersi a base ai fini della determinazione del loro ammontare iniziale.

La delineata disparità di trattamento in danno degli iscritti all'Enasarco non sembra razionalmente giustificata e l'effetto pregiudizievole da essa risultante appare in contrasto ad un tempo con il principio di eguaglianza (art. 3 primo comma della Costituzione) e con il disposto dell'art. 38 secondo comma della legge fondamentale dello Stato. Non è dato ravvisare infatti una ragione idonea a legittimare sul piano costituzionale la mancata previsione di una rivalutazione del compenso provvigionale annuo pensionabile, in un momento in cui per altre categorie di assicurati per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti (siano essi prestatori di lavoro subordinato o lavoratori autonomi) si è avviato in vario modo alla diminuzione di valore della pensione iniziale in conseguenza del costante, progressivo, inarrestabile svilimento del valore reale della moneta. Solo per gli agenti ed i rappresentanti di commercio non è stato impedito il notevole depauperamento che per essi comporta la svalutazione monetaria, specialmente nei casi in cui, come quello *sub judice*, sia ragguardevole in divario tra l'anno in relazione alle provvigioni liquidate per il quale la liquidazione della pensione deve essere eseguita e l'anno del pensionamento.

L'art. 3 undicesimo comma della legge n. 297/1982 ha l'evidente scopo di assicurare una più stretta correlazione tra l'ammontare dei trattamenti pensionistici e l'entità del reddito da lavoro pensionabile percepito dall'assicurato in costanza ed in dipendenza della prestazione di attività lavorativa, al fine di attribuire alla pensione i caratteri della proporzionalità e dell'adeguatezza imposti dall'art. 38 secondo comma della Costituzione. Ma se così è, e non è dubbio che sia, la privazione di tale correlazione e dei menzionati caratteri ai trattamenti pensionistici erogati dall'Enasarco, ed in particolare alla pensione di vecchiaia di cui ora si discute, si rileva violatrice proprio dall'art. 38 secondo comma della Costituzione. Ciò a maggior ragione qualora si consideri che tale disposizione costituzionale, da porsi anche in rapporto al precedente art. 36 primo comma, mira a garantire ai lavoratori una retribuzione differita che non sia, o non divenga con il trascorrere del tempo, inadeguata ed insufficiente, ma piuttosto che sia *ab initio*, e che rimanga, realmente riferibile e proporzionata al reddito di lavoro.

Va portato dunque all'esame della Corte costituzionale il dubbio sulla legittimità dell'art. 10 della legge n. 12 del 1973, in relazione al precedente art. 6, nella parte in cui non prevede per le pensioni aventi decorrenza successiva al 30 giugno 1982, o comunque non posteriori al 1° giugno 1985, una rivalutazione delle provvigioni liquidate ed alle quali la pensione di vecchiaia va commisurata da effettuarsi secondo lo stesso criterio legislativamente stabilito ai fini della rivalutazione previste dall'art. 3, undicesimo e dodicesimo comma della legge n. 297/1982. Appare equa infatti anche la limitazione della rivalutazione al massimale pensionabile vigente al tempo della decorrenza della pensione e regolato dall'art. 6 ultimo comma.

La rilevanza di tale questione è certa ed evidente. Poiché la pensione di cui gode l'attore è stata esattamente liquidata ai sensi del vigente art. 10 della legge n. 12/1973 (non vi è in proposito controversia tra le parti) la domanda da lui proposta appare infondata con riguardo alla normativa attualmente vigente. Solo se la prospettata questione sarà giudicata fondata e accolta dalla Corte costituzionale la domanda attrice potrà trovare accoglimento. D'altra parte, attese le sicure e molteplici affinità esistenti tra le discipline della liquidazione delle pensioni erogate dall'Enasarco e la normativa regolante la liquidazione delle pensioni erogate dall'I.N.P.S. ed a carico del Fondo pensioni per i lavoratori dipendenti, è possibile estendere, senza difficoltà ed inconvenienti di rilievo, alle prime il criterio di rivalutazione della base pensionabile, stabilito per le seconde. È peraltro ipotizzabile l'applicazione di un criterio di rivalutazione diverso ed equivalente, se ritenuto più confacente e quindi preferibile.

Il giudizio va pertanto sospeso e gli atti vanno rimessi alla Corte costituzionale.

P. Q. M.

Visti l'art. 134 della Costituzione, l'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata con riferimento agli artt. 3 primo comma e 38 secondo comma della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10 della legge 2 febbraio 1973, n. 12 nella parte in cui non prevede che, ai fini della liquidazione delle pensioni di vecchiaia aventi decorrenza successiva al 30 giugno 1982, o comunque aventi decorrenza almeno dal 1° giugno 1985, la più elevata tra le medie annue delle provvigioni liquidate, come definite dal precedente art. 6, primo comma, alla quale la pensione va commisurata, sia rivalutata in misura corrispondente alle variazioni dell'indice annuo del costo della vita calcolato dall'Istat ai fini della scala mobile delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria, tra l'anno solare al quale le provvigioni liquidate si riferiscono e l'anno precedente la decorrenza della pensione, nei limiti del compenso provvigionale massimo imponibile ai fini del versamento dei contributi assicurativi, variato ai sensi dell'art. 6 ultimo comma, in vigore nell'anno solare da cui decorre la pensione, ovvero mediante altro criterio di rivalutazione da presciegliersi e da precisarsi dal giudice ad quem;

Sospende il giudizio;

Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Dispone che il presente provvedimento sia, a cura della cancelleria, notificato alle due parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei Ministri e che lo stesso sia comunicato al Presidente del Senato della Repubblica ed al Presidente della Camera dei Deputati.

Modena, addì 7 novembre 1991

Il pretore giudice del lavoro: GRAGNOLI

Il segretario giudiziario: RONCAGLIA

Depositata in cancelleria oggi 11 novembre 1991.

Il cancelliere: (firma illeggibile)

92C0119

N. 47

Ordinanza emessa il 25 novembre 1991 dal pretore di Verona nel procedimento civile vertente tra casa di cura «Villa Lieta» S.p.a. e centro diagnostico polispecialistico Gallieno S.p.a.

Locazioni - Immobili urbani adibiti ad uso diverso dalla abitazione - Indennità di avviamento - Immobili interni a case di cura (nella specie: laboratori di analisi) - Mancata prevista esclusione di tale diritto - Disparità di trattamento rispetto ai locali complementari a stazioni ferroviarie, porti, aeroporti, aree di servizio, alberghi e villaggi turistici - Irragionevole limite posto alla proprietà privata - Richiamo alla sentenza n. 300/1983.

(Legge 27 luglio 1978, n. 392, art. 35).

(Cost., artt. 3 e 42).

IL PRETORE

Oggi 25 novembre 1991 in Verona e nella pretura unificata, avanti a noi dott. D'Ascola assistito dal sottoscritto segretario nel processo civile promosso dalla casa di cura Villa Lieta S.p.a. contro centro diagnostico polispecialistico Gallieno sono comparsi l'avv. Fiorini per l'attrice e il dott. proc. Tombetti per la convenuta, che agisce in riconvenzionale. Si dà atto che in data 21 giugno 1991 è pervenuta dalla Corte costituzionale ordinanza n. 269 che dichiara la manifesta inammissibilità della questione di illegittimità costituzionale dell'art. 35 della legge n. 392/78 come sollevata dal Pretore nell'ordinanza pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 11 del 1991. Si dà atto altresì che l'udienza odierna è stata fissata a seguito di ricorso per riassunzione 4 settembre 1991, depositato l'11 settembre 1991 dalla casa di cura Villa Lieta S.p.a., notificato a controparte, con il pedissequo decreto, in data 20 settembre 1991;

Rilevato che la Corte ha dichiarato inammissibile la questione sostenendo che il remittente non ha indicato l'interpretazione che intende seguire in ordine alla spettanza o meno dell'indennità per la perdita dell'avviamento commerciale per l'attività di laboratorio di analisi;

Ritenuto che il remittente ritiene di propendere per l'indirizzo giurisprudenziale secondo il quale, trattandosi comunque di attività organizzata imprenditorialmente, spetta la predetta indennità;

Considerato pertanto che la questione già posta è rilevante nel giudizio in corso e che quindi deve essere riproposta alla Corte costituzionale negli stessi termini di cui all'ordinanza resa il 28 gennaio 1991, che qui integralmente si riporta per completezza espositiva;

Ciò premesso,

OSSERVA

Parte ricorrente chiede che le sia riconosciuta l'indennità per la perdita di avviamento commerciale ex art. 34 della legge n. 392/1978, dovendo rilasciare l'immobile adibito a laboratorio di analisi cliniche, sito in Verona, via Carlo Ederle n. 1, all'interno della casa di cura Villa Lieta, direttamente gestita da parte locatrice.

Parte locatrice ha eccepito, tra l'altro, l'illegittimità costituzionale dell'art. 35 della legge n. 392/1978 nella parte in cui non prevede, tra le ipotesi d'esclusione del diritto all'indennità, i rapporti di locazione astrattamente meritevoli di tutela piena secondo lo statuto delle locazioni ad uso diverso da abitazione, relative ad immobili interni a cliniche o case di cura in genere.

Viene specificamente denunciata la disparità di trattamento (art. 3 della Costituzione) tra tale situazione e quella, «del tutto analoga», dei rapporti localizzati concernenti immobili complementari a stazioni ferroviarie, porti, aeroporti, aree di servizio, alberghi e villaggi turistici.

La questione appare rilevante e non manifestamente infondata.

Invero, nel caso di specie l'attività del centro diagnostico Gallieno, organizzata in forma imprenditoriale, potrebbe legittimare la pretesa al riconoscimento dell'indennità di cui all'art. 34 della legge n. 392/1978, potendosi sostenere che essa rientri nel novero delle attività regolate dall'art. 27 e caratterizzate dal contratto diretto con il pubblico, circostanza questa chiaramente emersa dall'istruttoria espletata.

In dottrina e giurisprudenza sembra prevalere la tesi che riconduce tale attività nell'ambito di quelle professionali, per le quali è escluso il diritto all'indennità.

Tuttavia la mancanza di un consolidato orientamento giurisprudenziale in tal senso induce a ritenere non priva di rilievo la opposta tesi, che privilegia, qualora esso sia manifesto, l'aspetto organizzativo imprenditoriale dei laboratori di analisi rispetto a quello professionale, essendo la loro attività sempre più uniformata dall'uso di strumenti e tecnologie e sempre meno caratterizzata dal rapporto fiduciario tra i medici addetti e l'utenza, cioè dalla relazione strettamente personale tra il professionista e il paziente.

Se così è, non si potrà negare la rilevanza della questione sollevata, dovendo essere essa esaminata qualora si ritenga di propendere per la tesi che nega la caratterizzazione precipiamente professionale dell'attività esercitata da complessi laboratori di analisi polispecialistiche, imprenditorialmente organizzati da società di capitali.

Quanto alla fondatezza, la proponibilità dell'eccezione è d'intuitiva evidenza.

Il legislatore si è preoccupato di escludere dal beneficio previsto dall'art. 34 le attività commerciali esercitate in immobili incorporati in un più vasto complesso immobiliare o legati da un vincolo di accessoria («complementari») alle strutture indicate in premessa.

La *ratio* delle disposizioni è stata individuata dalla dottrina nella minor tutela di cui sarebbero meritevoli locali che godono di un avviamento parassitario rispetto a quello dell'immobile principale, essendo indubitabile che gran parte della clientela, che ad essi si rivolge, vi è indotta dal trovarsi per altri motivi nella più vasta struttura ospitante.

Non può tuttavia escludersi sulla base dell'*id quod plerunque accidit* che parte della clientela possa essere indotta a rivolgersi agli immobili interni agli alberghi, o complementari alle stazioni indipendentemente dall'utilizzo dei servizi principali, perchè richiamata nei locali accessori o interni dall'alto prestigio di un'attività posta nell'albergo (si pensi a negozi di abbigliamento di lusso o a esclusivi bar), ovvero dagli orari solitamente prolungati degli esercizi commerciali ubicati nei luoghi indicati dall'articolo citato.

Parimenti un laboratorio di analisi cliniche ospitato, come nel caso di specie, nel più vasto ambito di una casa di cura che svolge servizi ambulatoriali (visite specialistiche) e per degenti fruitori di assistenza di tipo ospedaliero, risente positivamente dell'avviamento dell'istituto principale, cui normalmente accedono utenti bisognosi di controlli specialistici, che proprio il laboratorio è in grado di svolgere.

Orbene, la stretta somiglianza tra la fattispecie regolata e quella, invero singolare, oggi esaminata, potrebbe indurre, come qualche autore ha sostenuto, a risolvere la controversia reputando descrittiva e non tassativa l'elencazione contenuta nell'art. 35.

Tale prospettiva non appare condivisibile, posto che l'art. 35 è norma che fa eccezione alle regole generali del diritto all'indennità; essa non è pertanto suscettibile di interpretazione analogica, ex art. 14 preleggi.

Non resta quindi che sottoporre allo scrutinio del giudice delle leggi la questione di costituzionalità dell'art. 35 della legge n. 392/1978, in quanto sospetto di violazione dell'art. 3 della Corte costituzionale per la disparità del trattamento che pone tra situazioni aventi la medesima *ratio* normativa.

È inoltre prospettabile la violazione dell'art. 42, secondo comma, della Costituzione, traguardato alla luce dello stesso art. 3, in quanto si viene a porre in limite irragionevole alla proprietà privata, il cui godimento da parte del locatore incontra un sacrificio non giustificato (come ritenuto dal legislatore nelle analoghe ipotesi già considerate) da quei valori normativi ritenuti costituzionalmente ineccepibili da precedenti sentenze (cfr. Corte costituzionale n. 300/1983).

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Ritiene rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla difesa del locatore in ordine all'art. 35 della legge n. 392/1978, con riferimento all'art. 3, primo comma, della Costituzione e solleva d'ufficio analoga questione per violazione dell'art. 42, secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui non prevede che le disposizioni di cui all'art. 34 della legge citata non si applicano ai rapporti di locazione relativi ad immobili interni o complementari a case di cura, come specificato in motivazione;

Dispone che la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento;

Sospende il giudizio e ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Il pretore: D'ASCOLA

92C0120

N. 48

Ordinanza emessa il 21 novembre 1991 dal pretore di Roma
nel procedimento civile vertente tra eredi di Talamo Luigia e l'I.N.P.S.

Previdenza e assistenza sociale - Pensione di inabilità e assegno di invalidità - Esclusione del diritto per gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'inabilità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti, e nelle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, che presentino domanda successivamente al compimento dell'età pensionabile - Irragionevole *reformatio in peius* rispetto alla precedente disciplina (r.d.-l. n. 636/1939) che non prevedeva tale limitazione, nonché disparità di trattamento di situazioni identiche in base al mero elemento temporale - Incidenza sul principio dell'assicurazione di mezzi adeguati alle esigenze di vita in caso di invalidità.

(Legge 12 giugno 1984, n. 222, art. 3).

(Cost., artt. 3 e 38).

IL PRETORE

Letti gli atti.

Rilevato che la signora Talamo Luigia possedeva i requisiti medico-legali per la concessione della pensione/assegno di invalidità fin dalla data della domanda amministrativa (non risulta dalla c.t.u. allegata agli atti), ritiene non manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 3 della legge n. 222/1984, nella parte in cui prevede che la prestazione richiesta non spetti a coloro che hanno già compiuto il cinquantacinquesimo anno di età, all'epoca della proposizione della domanda di invalidità.

Occorre preliminarmente osservare che il r.d.-l. 14 aprile 1939, n. 636, all'art. 9, *sub*2, modificato dall'art. 2 della legge 4 aprile 1952, n. 218, prevedeva la concessione della pensione di invalidità a qualunque età.

Sinché la norma contenuta nell'art. 3 della legge n. 222/1984 ha introdotto una inammissibile *reformatio in peius* che modifica, restringe e limita le tutele già garantite da altre leggi e che contrasta con i principi costituzionali sanciti dagli artt. 3, 24 e 36 della Costituzione.

Invero le assicurazioni sociali obbligatorie si propongono di garantire allo esaminato il soddisfacimento diretto ed immediato di peculiari prestazioni liberandolo così dai bisogni vitali al verificarsi di eventi che riducono o annullano la capacità di lavoro e di guadagno, in attuazione della disposizione del secondo comma dell'art. 38 della Costituzione che parla espressamente di un diritto alla previdenza.

Pertanto la limitazione introdotta dal citato art. 3 della legge n. 222/1984 appare tanto più odiosa e afflittiva e irrazionalmente penalizzante in quanto è intervenuta nel momento in cui la gamma delle pensioni erogate per legge dall'I.N.P.S. hanno conseguito notevoli e costanti evoluzioni in condotte a più umane esigenze e allo auspicato stato sociale, idoneo a garantire il cittadino «dalla culla alla bara». Tale norma impedisce alla lavoratrice assicurata di andare al pensionamento, pur essendo portatrice di infermità invalidanti e ancorché possa far valere i requisiti di contribuzione richiesti.

Va altresì considerato che l'assicurata non potrà ottenere la restituzione delle contribuzioni acquisite sul suo conto personale dall'I.N.P.S. (circa nove anni) stante l'obbligatorietà della assicurazione.

È vero che avrebbe potuto (perché ormai è deceduta) proseguire i contributi volontariamente per il perfezionamento del requisito contributivo per la pensione di vecchiaia, ma ciò avrebbe comportato l'assoggettamento ad uno sforzo oneroso ed usurante, inconciliabile con la posizione di una invalida e per di più l'attesa di un lasso di tempo non inferiore a circa sette anni, per il raggiungimento del requisito contributivo minimo.

La norma in esame viola dunque l'art. 3 della Costituzione, laddove afferma che è compito della Repubblica rimuovere tutti gli ostacoli che impediscono il pieno sviluppo della persona umana.

Né possono invocarsi motivi contingenti di contenimento della spesa pubblica, dato che i recuperi potrebbero assai più giustamente effettuarsi sugli sperperi di denaro pubblico e sulle dilaganti evasioni.

La norma viola anche l'art. 38 della Costituzione in quanto esso riconosce espressamente un diritto alla previdenza.

Pertanto il pretore sospende il giudizio in corso e dispone la immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, mandando alla cancelleria anche per le notifiche di legge (art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87).

Roma, addì 21 novembre 1991

Il pretore: (firma illeggibile)

92C0121

N. 49

Ordinanza emessa il 10 luglio 1991 dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Sardegna, sul ricorso proposto da Boi Giovanni

Previdenza e assistenza sociale - Appartenenti alle forze di polizia collocati a riposo in data anteriore al 1° gennaio 1986 - Esclusione della riliquidazione del trattamento di quiescenza in applicazione delle leggi nn. 121/1981 e 476/1987 - Mancata automatica estensione alle pensioni dei miglioramenti conferiti al personale in servizio - Riferimento alle sentenze nn. 501/1988 e 1/1991 - Incidenza sui principi di proporzionalità ed adeguatezza della retribuzione (anche differita) - Riproposizione di questione già sottoposta all'esame della Corte costituzionale con ordinanza n. 373/1989 e da questa restituita al giudice rimettente con ordinanza n. 167/1990 per riesame della rilevanza alla luce delle leggi sopravvenute nn. 407 e 409 del 1989

(Legge 28 dicembre 1988, n. 544, art. 5, primo comma; d.l. 22 dicembre 1990, n. 409, art. 3, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1991, n. 59).

(Cost., artt. 3 e 36).

LA CORTE DEI CONTI

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso iscritto al n. 01574 del registro di segreteria, proposto da Boi Giovanni, rappresentato e difeso dagli avvocati Filippo De Iorio ed Andrea Pettinau, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo, in Roma, via Campo Marzio, 19, avverso tutti i provvedimenti di liquidazione e riliquidazione del proprio trattamento di pensione.

Uditi, alla pubblica udienza del giorno 10 luglio 1991, il relatore consigliere Silvano Di Salvo, l'avv. Andrea Pettinau per il ricorrente, nonché il P.M. nella persona del vice procuratore generale Giuseppe Nicoletti;

Visti gli atti tutti della causa;

FATTO

Il sig. Boi Giovanni, appuntato della guardia di finanza in congedo dal 4 settembre 1953 ha prodotto ricorso avverso tutti i provvedimenti di liquidazione e di riliquidazione del trattamento di quiescenza emessi nei suoi confronti e non perequati, nonché per l'attribuzione della pensione sulla base del trattamento attuale dei pari grado in attività di servizio, con interessi e rivalutazione monetaria e con aggancio automatico per ogni sopravvenienza futura.

Richiama in particolare il ricorrente, l'applicabilità nei suoi confronti (pena la violazione degli artt. 3, 32, 36, 38 e 98 della Costituzione) i principi di natura costituzionale indicati nella giurisprudenza di questa Corte con riferimento al personale di magistratura.

Con decisione non definitiva n. 11m/1989 del 17 marzo 1989, questa sezione ha dichiarato il ricorso in questione inammissibile nella parte in cui il sig. Boi si duole genericamente contro tutti i provvedimenti pensionistici di liquidazione e riliquidazione emessi nei suoi confronti e non perequati, provvedendo con separata ordinanza alla prosecuzione del giudizio per il capo di domanda non coinvolto dalla declaratoria di inammissibilità (richiesta di attribuzione della pensione sulla base del trattamento attuale di pari grado in attività di servizio, con interessi e rivalutazione e con aggancio automatico per ogni sopravvenienza futura).

Con detta ordinanza (n. 0210m/1989 del 17 marzo 1989) la sezione promuoveva giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 5, primo comma, della legge 29 dicembre 1988, n. 544 (elevazione dei livelli dei trattamenti sociali e miglioramenti delle pensioni) ritenendo non manifestamente infondata e rilevante nel presente giudizio la questione di costituzionalità di detta norma «nella parte in cui, in luogo degli aumenti ivi previsti, non dispone, per il personale delle Forze di Polizia collocato a riposo anteriormente al 1° gennaio 1986, la riliquidazione della pensione, con decorrenza 1° gennaio 1988, sulla base del trattamento economico derivante, in applicazione dell'art. 43 della legge 1° aprile 1981, n. 121, convertita, con modificazioni, dalla legge 20 gennaio 1987, n. 472».

La Corte costituzionale, con ordinanza n. 167 del 4 aprile 1990 ha restituito gli atti a questa sezione ritenendo opportuno un nuovo esame della prospettata questione alla stregua delle leggi 27 dicembre 1989, n. 407 (legge finanziaria) e 27 dicembre 1989, n. 409 (legge di bilancio).

A seguito di istanza del procuratore generale veniva fissata l'udienza per la prosecuzione del giudizio.

In data 27 giugno 1991 è stata depositata memoria aggiunta al ricorso, ove, previa ricostruzione delle vicende storico-giuridiche e normative del collegamento delle pensioni con le retribuzioni si chiede a questa sezione di voler provvedere direttamente a dichiarare il diritto del ricorrente ad ottenere la riliquidazione del trattamento pensionistico sulla base degli stipendi in godimento dei pari-grado in attività di servizio, e, in alterna ipotesi, di voler sollevare questione di costituzionalità — per violazione degli artt. 3, 36, 38 della Costituzione — dell'art. 5 della legge 29 dicembre 1988, n. 544, dell'art. 2 della legge 29 aprile 1976, n. 177 e norme collegate (art. 18, secondo comma della legge 21 dicembre 1978, n. 843, legge 29 febbraio 1980, n. 33, legge 30 marzo 1981, n. 119, legge 26 aprile 1983, n. 130 e legge 27 dicembre 1984, n. 730), degli artt. 1, 3 primo comma e 6 della legge 17 aprile 1985, n. 141 e della legge 27 febbraio 1991, n. 59.

All'udienza del 10 luglio 1991, l'avv. Andrea Pettinau, per il ricorrente, insisteva nelle richieste già formulate con ricorso e memoria difensiva, mentre il rappresentante del p.m. — affermando l'esclusiva competenza del legislatore ordinario a provvedere in tema di perequazione, e sostenendo l'impossibilità di richiedere sull'argomento pronunce additive della Corte costituzionale — ha concluso per il rigetto del ricorso, pur aderendo, in via subordinata, alla richiesta di rimessione degli atti alla Corte costituzionale per la verifica di legittimità costituzionale delle norme attinenti alla perequazione del trattamento pensionistico del ricorrente.

DIRITTO

1. — Si premette che l'attuale quadro normativo, ivi incluse le norme entrate in vigore successivamente alla proposizione della questione di costituzionalità con l'ord. n. 0210m/1989 del 17 marzo 1989, in particolare: legge 27 dicembre 1989, n. 407, legge 27 dicembre 1989, n. 409 e decreto-legge 27 dicembre 1990, n. 409 quale convertito nella legge 27 febbraio 1991, n. 59, non può comportare l'accoglimento della domanda del ricorrente, in quando le citate norme hanno nuovamente determinato una riliquidazione delle pensioni, in maniera diversa da quella invocata dal ricorrente (determinazione del trattamento di quiescenza sulla base del trattamento stipendiale del personale con pari grado ed anzianità di servizio).

A ciò, peraltro, va aggiunto che le nuove norme appena citate, ad avviso in questa sezione, non fanno venir meno la sussistenza delle condizioni di rilevanza e non manifesta infondatezza richieste dagli artt. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87 per sollevare nuovamente questione di legittimità costituzionale.

2. — Al riguardo si osservi come, pur risultando eliminata, per effetto del secondo comma dell'art. 3 del decreto-legge 27 dicembre 1990, n. 409, quale modificato dalla legge di conversione 27 febbraio 1991, n. 59, la sperequazione fra il trattamento pensionistico del ricorrente e le pensioni già riliquidate in passato con valutazione dell'anzianità pregressa ex art. 7 della legge 17 aprile 1985, n. 141 (salva la diversa data di decorrenza economica), permangono differenze non compatibili con il principio di uguaglianza stabilito dall'art. 3 della Costituzione fra il ricorrente ed i dipendenti della guardia di finanza e delle altre forze di polizia che, essendo stati collocati a riposo successivamente

all'entrata in vigore delle disposizioni normative già richiamate nell'ordinanza di questa sezione n. 0210m/1989 (legge 20 marzo 1984, n. 34, decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 150 e decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, nella legge 20 novembre 1987, n. 472), hanno beneficiato della valutazione in quiescenza di benefici economici apportati da dette norme, per effetto di un diverso, e più favorevole, criterio di determinazione del trattamento retributivo di attività, e, conseguentemente, della base pensionabile.

E che le ulteriori rivalutazioni percentuali previste dal primo comma dell'art. 3 del citato d.-l. n. 409/1990 non siano sufficienti, per la loro struttura (indifferenziata per più anni e sostanzialmente appiattita) e per la loro consistenza (la stessa relazione governativa acclusa al d.-l. n. 409/1990 dava atto di un solo «parziale allineamento», entro limiti ristretti delle pensioni pubbliche ai livelli stipendiali derivanti dai benefici contrattuali succedutisi nel tempo) a correggere razionalmente le sperequazioni di cui si duole il ricorrente, lo si ricava dagli stessi criteri enunciati dalla Corte costituzione con la sentenza n. 501 del 5 maggio 1988, e dalla valutazione della domanda giudiziale del ricorrente alla luce del quadro normativo venutosi a determinare proprio per effetto di detta pronuncia, nonché della sentenza n. 1 del 9 gennaio 1991.

Infatti, con la sentenza n. 501/1988 — a fronte del divario realizzatosi fra trattamenti di pensione e di servizio del personale di magistratura ed equiparato — sono stati considerati costituzionalmente illegittimi gli aumenti disposti con mera applicazione di rivalutazioni percentuali e non già con risolutiva riliquidazione delle pensioni sulla base del trattamento economico derivante dall'applicazione di innovazioni normative sopravvenute, mentre con la sentenza n. 1/1991 è stato solennemente ed autorevolmente affermato, tra l'altro, che nella determinazione dell'ammontare dei trattamenti di quiescenza il legislatore può anche adottare trattamenti differenziati in relazione al fattore tempo, ma non può non esercitare il potere attribuitogli secondo il canoni di razionalità e ragionevolezza.

La questione che è qui a proporsi assume, dunque, decisiva rilevanza nel presente giudizio, atteso che l'accertamento del diritto — invocato dal ricorrente — ad ottenere l'attribuzione della pensione sulla base del trattamento attuale di pari grado in attività di servizio, con interessi e rivalutazione e con aggancio automatico per ogni sopravvenienza futura, non può prescindere dall'esame delle norme perequative considerate e denunciate, per le quali non è allo stato consentito estendere, al personale in quiescenza che non ne abbia già fruito, i benefici concessi al personale delle forze di polizia in attività di servizio, con la struttura e le decorrenze previste dalla legge 20 marzo 1984, n. 34, dal decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 150 e dal decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, nella legge 20 novembre 1987, n. 472.

3. — Peraltro, il contenuto di tutto il quadro normativo sopravvenuto quale innanzi richiamato e descritto induce ad ulteriori considerazioni rispetto a quelle già formulate con l'ordinanza n. 0210m/1989 del 17 marzo 1989, che, comunque, qui vanno intese richiamate e riprodotte.

Invero, premesso che la Corte costituzionale ha già insegnato che «gli aspiranti alla giusta pensione sono meritevoli di *favor*» (sent. 5 aprile 1984, n. 91), può affermarsi che tale *favor* diviene maggiormente giustificato e giustificabile laddove si consideri che, pur risultando ormai pacifico che la pensione è retribuzione differita, il trattamento di quiescenza, nella sua pregressione successiva alla data del collocamento a riposo, viene a perdere, per effetto della cessazione dell'attività lavorativa, la protezione costituzionale offerta al lavoratore dall'art. 40 della Costituzione e dal diritto di sciopero ivi previsto.

Per il personale militare (il ricorrente vi appartiene in quanto appuntato del Corpo della guardia di finanza in congedo), se è vero che, ex art. 8 della legge 1º luglio 1978, n. 382, è inibito il diritto di sciopero, non va dimenticato che lo stesso articolo di legge consente l'iscrizione e l'associazione ad organizzazioni sindacali, e che — ai sensi dell'art. 18 della stessa legge — sono istituiti organi di rappresentanza, competenti anche a formulare pareri, proposte e richieste in tema di trattamento economico, onde il collocamento a riposo priva il militare — in assenza di un criterio di razionale collegamento fra ammontare dello stipendio e entità della pensione — anche di quelle limitate forme di tutela paracontrattuali dirette a compensare il divieto dell'esercizio del diritto di sciopero.

In sostanza, il riconoscimento in concreto del rispetto dei parametri costituzionali dell'adeguatezza e della proporzionalità della retribuzione «differita» (art. 36 della Costituzione), rimane, nella fattispecie in esame, affidato alla sola discrezionalità del datore di lavoro pubblico erogatore del trattamento di quiescenza, che nelle sue determinazioni concernenti i pensionati, non trova, allo stato attuale della normativa, alcun ostacolo derivante dalla contrattazione o da previsioni legislative relative al trattamento economico di attività di categorie non contrattualizzate.

Né possono ritenersi adeguati correttivi quelli offerti dai cc.dd. scioperi di solidarietà dei dipendenti in attività di servizio in favore dei pensionati, atteso che per effetto del meccanismo suesposto la titolarità dell'iniziativa viene a mancare in capo ai dipendenti posti in quiescenza, e che le difficoltà di bilancio frapposte dalla parte pubblica alle richieste economiche dei propri dipendenti creano, semmai, le condizioni per un potenziale antagonismo fra lavoratori pensionati.

4. — Da tutto ciò deriva che non appare costituzionalmente corretto un quadro normativo che, da un lato, assicura che la determinazione della retribuzione dovuta ai dipendenti in attività di servizio avvenga previa contrattazione o, quanto meno, audizione delle categorie interessate, nel rispetto dei già indicati principi costituzionali, mentre, dall'altro, pone la determinazione del *quantum* del trattamento pensionistico (che, ancorché differito, riveste sempre la natura di trattamento retributivo) al di fuori di qualsiasi incidenza delle categorie cui lo stesso è erogato, categorie non solo potenzialmente maggiormente esposte, nel momento della cessazione dell'attività di servizio a causa di età avanzata o motivi di salute, ad esigenze e bisogni di rilevante entità, ma pur sempre destinatarie, al pari del personale in servizio, delle norme di cui agli artt. 3 e 36 della Costituzione.

L'evidente svantaggio in danno dei pensionati si accentua maggiormente ove si consideri che la titolarità del trattamento di quiescenza consegue ad un consistente minimo temporale di prestazione di attività lavorativa, e che, dunque, il versamento di contributi previdenziali per periodi di tempo non certo brevi dovrebbe porre al riparo da iniquità e da negative ripercussioni, successivamente al collocamento a riposo, del mutamento del potere d'acquisto della moneta.

Solo eliminando gli ostacoli normativi che attualmente si frappongono alla riliquidazione della pensione sulla base del trattamento economico derivante dall'applicazione dei benefici previsti dalle norme innanzi indicate — e comportanti una sostanziale ristrutturazione del trattamento retributivo del personale militare e di polizia in servizio — può ritenersi attuato il principio costituzionale di uguaglianza fra categorie che, pur versando in parità di situazione (uguale quantità e qualità del lavoro prestato), risultano allo stato destinatarie di una irrazionale diversità di disciplina ancor più stridente, a decorrere dalla data di decorrenza dei benefici accordati al personale in servizio con le già menzionate disposizioni normative, in relazione agli stessi principi recentemente affermati e ritenuti meritevoli della massima tutela dalla stessa Corte costituzionale con le sentenze nn. 501/1988 e 1/1991.

5. — Né può riconoscersi, in argomento, necessità di bilanciamento fra vari interessi costituzionalmente protetti, con conseguente rilevanza di limiti incontrati dallo stesso legislatore in relazione alle risorse finanziarie di cui dispone, atteso che l'acquisizione al bilancio dello Stato anziché alla non esistente, ma normativamente prevista cassa delle pensioni civili e militari a carico dello Stato (legge 7 aprile 1881, n. 134) delle ritenute previdenziali non fa certo venir meno il principio secondo il quale i proventi dei prelievi a carico del lavoratore dipendente devono essere destinati integralmente alla categoria assoggettata al prelievo stesso (Corte cost. sentenza n. 241/1989), onde non può ravvisarsi la pertinenza delle eccepite difficoltà di bilancio statale per la riliquidazione delle pensioni in connessione con la dinamica salariale (relaz. governativa al decreto-legge 22 dicembre 1990, n. 409), atteso che, non solo tali difficoltà di bilancio non potrebbero razionalmente opporsi in danno di solo talune delle categorie di pensionati, ma anche considerato che gli accantonamenti di cui alle leggi finanziaria e di bilancio richiamate nell'ordinanza di restituzione a questo giudizio sono del tutto indipendenti dall'ammontare dei contributi previdenziali versati e non affluiti nella già menzionata cassa pensionistica.

Non va, peraltro, ignorato che norme analoghe a quelle menzionate dalla Corte costituzionale nell'ordinanza di rimessione degli atti del presente giudizio a questa sezione erano vigenti anche alla data di entrata in vigore della legge 17 aprile 1985, n. 141 (cfr., in particolare, l'art. 10 di detta legge, indicante la copertura finanziaria), con accantonamenti non inferiori a quelli più recentemente disposti e finalizzati al medesimo intento perequativo, ma ciò non ha, di per sé, evitato che con la citata legge n. 141/1985 venisse data copertura finanziaria, con l'utilizzazione di detti accantonamenti, a norme poi dichiarate costituzionalmente illegittime (artt. 1, 3, primo e sesto comma, oggetto della declaratoria di incostituzionalità di cui alla citata sentenza n. 501/1988), il che comprova che la mera previsione di accantonamenti nella legge finanziaria e nella legge di bilancio, ancorché realizzi una pianificazione dell'attività finanziaria, non costituisce ancora concreta attuazione normativa degli indirizzi prefissati, e, nella fattispecie di cui al presente giudizio, anche inequivocabilmente rubricati nelle corrispondenti voci contabili «perequazione dei trattamenti di pensione nel settore pubblico ed in quello privato».

6. — In ordine alle altre eccezioni di costituzionalità sollevate dalla parte, le stesse devono ritenersi assorbite da quelle qui proposte, mentre, quanto agli altri parametri costituzionali indicati (sufficienza della retribuzione ad assicurare un'esistenza libera e dignitosa, adeguatezza dei mezzi del lavoratore alle esigenze di vita, diritto alla salute), va ravvisato, in concreto, difetto di rilevanza, per non rinvenirsi in atti elementi che comprovino che il trattamento pensionistico corrisposto al ricorrente sia determinato in misura tale da non soddisfare i predetti principi.

Circa il riferimento all'art. 98 della Costituzione, si richiamano qui le argomentazioni già svolte con l'ord. n. 0210m/1989, ove tale indicazione è stata ritenuta frutto di errore materiale, non emendabile nemmeno in via di interpretazione.

7. — Per tutto quanto affermato, ed espressamente qui richiamato le argomentazioni già svolte nell'ordinanza n. 0210m/1989 del 17 marzo 1989, la sezione solleva eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 5, primo comma, della legge 28 dicembre 1988, n. 544 e dell'art. 3 del d.-l. 22 dicembre 1990, n. 409, quale modificato dalla legge di conversione 27 febbraio 1991, n. 59, in relazione agli artt. 3 e 36, primo comma della Costituzione, nella parte in cui le denunciate norme non dispongono, per il personale delle forze di polizia collocato a riposo anteriormente al 1° gennaio 1986, la riliquidazione della pensione, con decorrenza primo gennaio 1988, sulla base del trattamento economico derivante, in applicazione dell'art. 43 della legge primo aprile 1981, n. 121, dal decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 gennaio 1987, n. 472, realizzando diversità di disciplina in parità di situazioni, oltre che una sproporzione fra retribuzioni (attuali o differite) e quantità e qualità del lavoro prestato.

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 della Costituzione, 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Ordina che, sospeso il giudizio in epigrafe sul ricorso proposto dal sig. Boi Giovanni, gli atti siano trasmessi alla Corte costituzionale affinché sia risolta la questione di costituzionalità dell'art. 5, primo comma, della legge 28 dicembre 1988, n. 544 e dell'art. 3 del d.-l. 22 dicembre 1990, n. 409, quale modificato dalla legge di conversione 27 febbraio 1991, n. 59, in relazione agli artt. 3 e 36, primo comma della Costituzione, nella parte in cui le denunciate norme non dispongono, per il personale delle forze di polizia collocato a riposo anteriormente al primo gennaio 1986, la riliquidazione della pensione, con decorrenza primo gennaio 1988, sulla base del trattamento economico derivante, in applicazione dell'art. 43 della legge primo aprile 1981, n. 121, dal d.-l. 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472;

Dispone, altresì, che la presente ordinanza sia notificata, a cura della segreteria, alla parte ricorrente, al p.m., nonché al Presidente del Consiglio dei Ministri, e sia comunicata ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.

Così disposto, in Cagliari, nella camera di consiglio del giorno 10 luglio 1991.

Il Presidente: PASSERONI

Depositata in segreteria il giorno 13 novembre 1991.

Il direttore della segreteria: (firma illeggibile)

92C0122

n. 50

Ordinanza emessa il 4 giugno 1991 (pervenuta alla Corte costituzionale il 29 gennaio 1992) dalla Corte di cassazione sul ricorso proposto dall'I.N.A.D.E.L. contro Pistola Angela Rosa

Previdenza e assistenza sociale - Indennità di anzianità dei dipendenti della soppressa O.N.M.I. - Previsione della computabilità dell'indennità integrativa speciale solo dal 1° giugno 1974 - Mancata previsione della computabilità della indennità integrativa speciale nell'indennità di anzianità per dipendenti dell'ex O.N.M.I. collocati a riposo prima dell'entrata in vigore della legge n. 482/1988 - Ingiustificata disparità di trattamento di situazioni identiche - Incidenza sui principi di proporzionalità ed adeguatezza della retribuzione (anche differita) nonché dell'assicurazione di mezzi adeguati alle esigenze di vita in caso di vecchiaia - Riferimento alle sentenze nn. 220, 763 e 821/1988 e alla ordinanza n. 492/1990, nonché alla sentenza n. 193/1991.

(Legge 3 giugno 1975, n. 160, art. 22; legge 7 luglio 1980, n. 299, art. 3, secondo comma).

(Cost., artt. 3, 36 e 38).

LA CORTE DI CASSAZIONE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso proposto dall'I.N.A.D.E.L. - Istituto Nazionale Assistenza Dipendenti Locali, in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, elettivamente domiciliato in Roma, via dei Prefetti 46, c/o l'avv. G. La Loggia, che la rappresenta e difende, giusta delega a margine del ricorso, ricorrente, contro Pistola Angela Rosa, elettivamente domiciliata in Roma, via P. Mascagni 154, c/o l'avv. P. Vitucci, che la rappresenta e la difende giusta delega a margine del controricorso, controricorrente, per l'annullamento della sentenza del tribunale di Teramo del 29 gennaio 1988 - 18 novembre 1988 r.g. n. 1816/1984;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 4 giugno 1991 dal cons. dott. Trezza;

Udito l'avv. Z. M. La Loggia per delega G. La Loggia;

Udito l'avv. Vitucci;

Udito il p. m., in persona del sostituto procuratore generale dott. Bonajuto, che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo del ricorso e il rigetto del secondo;

RITENUTO IN FATTO

Pistola Angela Rosa, già dipendente dell'O.N.M.I., transitata con decorrenza 1° gennaio 1976 alle dipendenze di ente locale ai sensi della legge 23 dicembre 1975, n. 698, dopo il suo collocamento a riposo, ha chiesto al pretore di Teramo la liquidazione della indennità di fine rapporto — di anzianità — a lei spettante per il periodo di servizio prestato presso l'O.N.M.I., oltre alla indennità premio di servizio dovutale per il servizio prestato presso l'ente locale.

Il pretore, nel decidere con sentenza 1° giugno 1984 sulle richieste della parte, riteneva che nella base di computo della prima indennità dovesse essere ricompresa la indennità integrativa speciale. Tale tesi veniva confermata dal tribunale della stessa città, adito su appello dell'I.N.A.D.E.L., con sentenza del 29 gennaio 1988.

L'istituto suddetto ha proposto ricorso per cassazione, sostenendo, la tesi contraria.

SI OSSERVA IN DIRITTO

Mentre è pacifico che dal 1° gennaio 1976 nel computo dell'indennità premio di servizio spettante agli *ex* dipendenti O.N.M.I. transitati alle dipendenze degli enti locali deve tenersi conto della indennità integrativa speciale, ai sensi dell'art. 3, ultimo comma della legge 7 luglio 1980, n. 299, si controverso in causa se di tale indennità debba tenersi conto anche nel computo della indennità di fine rapporto per il periodo in cui i suddetti erano alle dipendenze dell'ente soppresso.

Va al riguardo precisato che, fino alla recentissima sentenza delle sezioni unite di questa Corte n. 5186 del 9 maggio 1991, la giurisdizione a decidere sulle controversie relative all'indennità di fine rapporto in questione spettava alla giustizia amministrativa, la quale in prevalenza riteneva che la indennità integrativa speciale dovesse computarsi nella base di calcolo dell'indennità di anzianità spettante agli *ex* dipendenti O.N.M.I. (t.a.r. Abruzzo n. 403 del 17 novembre 1986; t.a.r. Lazio n. 828 del 26 novembre 1988, n. 2250 del 15 febbraio 1989, n. 556 del 27 marzo 1990; ma contra Consiglio di Stato n. 173 del 15 settembre 1986), con la citata decisione n. 5186 del 1991 è stato ritenuto che la detta indennità di anzianità, nel caso dei dipendenti *ex* O.N.M.I., per l'indiscussa continuità del rapporto di impiego e per il suo confluire nell'unico trattamento di fine servizio (art. 9 della legge 23 dicembre 1975, n. 698), viene ad assumere anche essa natura previdenziale, al pari della indennità premio di servizio, per cui le controversie in ordine alla stessa devono essere devolute alla giurisdizione del giudice ordinario.

Dovendosi, dunque, aver riguardo alla interpretazione della legislazione vigente operata da tale giudice, va rilevato che questa Corte di legittimità, la quale in precedenza si era dovuta occupare della materia per effetto del giudicato creatosi sulla giurisdizione, ha sempre ritenuto che la indennità integrativa speciale, attribuita ai dipendenti dell'O.N.M.I. con riferimento alle fonti legislative vigenti per i dipendenti statali (legge 27 maggio 1959, n. 324), dovesse essere esclusa dal calcolo della indennità di anzianità (tra tante, Cass., nn. 10705 e 2562 del 1990).

È, dunque, evidente come, in conseguenza della disparità del trattamento del dipendente statale, e quindi del dipendente *ex* O.N.M.I., rispetto al dipendente di ente locale in ordine alla determinazione delle rispettive indennità di fine rapporto, alla Pistola compete, a causa delle differenti modalità di calcolo delle due componenti della indennità di fine rapporto, per il servizio prestato alle dipendenze dell'O.N.M.I. una indennità in senso relativo minore di quella dovuta per il servizio prestato alle dipendenze dell'ente locale: ciò induce questa Corte a sollevare di ufficio nuovamente questione di illegittimità costituzionale dell'art. 22 della legge 3 giugno 1975, n. 160 e dell'art. 3 della legge 7 luglio 1980, n. 299, per le ragioni che in seguito saranno esposte, pur non ignorando che analoga questione è stata dichiarata dalla Corte costituzionale inammissibile con sentenza n. 220 del 25 febbraio 1988, per quanto concerne la posizione degli impiegati statali, e manifestamente inammissibile con ordinanza n. 402 del 12 - 31 luglio 1990 per quanto concerne la specifica posizione degli *ex* dipendenti O.N.M.I..

In particolare, l'art. 22 della legge 3 giugno 1975, n. 160, al secondo comma, dispone che «a decorrere dal 1° gennaio 1974 l'indennità integrativa speciale, di cui all'art. 1 della legge 27 maggio 1959, n. 324, corrisposta al personale dello Stato, anche con ordinamento autonomo, è da considerare tra gli elementi della retribuzione previsti dall'art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, per il calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale».

L'art. 12 della legge n. 153/1969, cui fa riferimento la norma sopra riportata, elencante gli elementi retributivi costituenti la base imponibile per il calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale, pur sostituendo gli artt. 1 e 2 del d.l. 1^o agosto 1945, n. 692, recepiti negli artt. 27 e 28 del t.u. delle norme sugli assegni familiari (d.P.R. 30 maggio 1955, n. 797) — ma anche l'art. 29 del t.u. delle disposizioni contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 —, non ha la ridotta portata assunta e ritenuta dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 220/1988 e nella ordinanza n. 402/1990, ma ha una valenza generale, come si desume dal titolo della legge che lo contiene: «revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale», e dalla lettera della norma medesima, dalla quale non emerge alcuna limitazione (a differenza delle norme sostituite, in cui si dà rispettivamente la nozione di retribuzione «agli effetti del calcolo nel contributo» «per gli assegni familiari» e la nozione di retribuzione «ai fini del calcolo dei premi e dei contributi e delle indennità per inabilità temporanea o permanente e per i casi mortali...»); e con tale valenza ha avuto attuazione da parte dei vari istituti previdenziali e assistenziali, i quali hanno applicato la norma ai fini di qualsiasi contribuzione; e del resto tale valenza generale costituisce il presupposto delle numerosissime sentenze di questa Corte, chiamata a decidere in ordine alla ricomprensione nella base imponibile contributiva di emolumenti vari.

La conferma di quanto sopra — oltre a desumersi dall'accertamento, effettuato in concreto dal tribunale di Teramo, che nella fattispecie la indennità integrativa speciale fu effettivamente soggetta a contribuzione anche per il periodo di servizio presso l'O.N.M.I. — è in via generale offerta anche dagli artt. 9-*bis* e 9-*ter* della recente legge 1^o giugno 1991, n. 166, i quali, in sede di conversione del d.l. 29 marzo 1991, n. 103, disponendo, in via interpretativa dell'art. 12 legge 30 aprile 1969, n. 153, l'esclusione dalla base imponibile previdenziale *ex art. 12 cit.* delle contribuzioni a finanziamento di cassa o forme assicurative integrative nonché la ricomprensione nella diaria o nell'indennità di trasferta di cui al medesimo art. 12, secondo cpv., n. 1, delle indennità spettanti ai lavoratori tenuti per contratto ad una attività lavorativa in luoghi variabili diversi da quello della sede aziendale (così risolvendo un notevole contenzioso giudiziario), implicitamente rafforzando la valenza generale della disposizione interpretata, non giustificandosi un così mirato intervento del legislatore ove l'art. 12 cit. concernesse l'ambito della disposizione contributiva ai limitati fini ritenuti nella sentenza n. 220/1988 e nella ordinanza n. 402/1990 della Corte costituzionale.

Giova, infine, aggiungere che neppure l'art. 22 legge n. 160/1975 pone limitazioni di sorta in ordine ai contributi cui è assoggettata la indennità in questione.

La normativa in esame, dunque, deve essere intesa così come interpretata dai giudici ed attuata in concreto dagli enti interessati.

L'art. 3 della successiva legge 7 luglio 1980, n. 299, peraltro, oltre a disporre che «a decorrere dal 1^o gennaio 1974 l'indennità integrativa speciale istituita con la legge 27 maggio 1959, n. 324, corrisposta ai dipendenti degli enti iscritti all'I.N.A.D.E.L., gestione previdenza, è soggetta alla contribuzione previdenziale nella misura massima, prevista dall'art. 1 della legge 31 marzo 1977, n. 91» (primo comma) (e nella misura intera a decorrere dal 1^o giugno 1982 in virtù dell'art. 4, nono comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297, anche per effetto della sentenza interpretativa di rigetto della Corte costituzionale n. 236 del 18 novembre 1986), ha aggiunto che «in forza dell'assoggettamento contributivo previsto dal comma precedente l'iscritto all'I.N.A.D.E.L., gestione previdenza, ha diritto, ove collocato in quiescenza dopo il 31 dicembre 1973, a percepire l'indennità premio di servizio, ricomprendendo nel calcolo del beneficio l'indennità integrativa di cui al precedente comma» (secondo comma).

L'intimo collegamento tra le due riporta le disposizioni (art. 22 della legge n. 160/1975 e 3 della legge n. 299/1980), che conferma ancora una volta la generalizzata sottoposizione della indennità integrativa speciale a contribuzione previdenziale, si evince chiaramente dal medesimo termine iniziale della imposizione contributiva 1^o gennaio 1974, che, se è con evidenza giustificato per la prima legge del 1975, si giustifica per la seconda del 1980, cioè di ben cinque anni successiva, solo con l'intento di parificare, ai fini impositivi, ai dipendenti dello Stato quelli degli enti locali, anche allo scopo di eliminare i dubbi sorti in precedenza circa i soggetti passivi interessati alla imposizione, tutti essendo dipendenti pubblici (si veda anche in senso conforme la sentenza della stessa Corte costituzionale n. 193 del 12 aprile - 2 maggio 1991).

Ma, con una disposizione ritenuta dalla giurisprudenza di questa Corte specifica per i dipendenti degli enti locali (la quale, invece, poteva ben essere considerata come naturalmente conseguenziale alla imposizione contributiva della indennità integrativa speciale e quindi implicitamente compresa nell'art. 22 della legge n. 160/1975), la legge n. 299/1980 ha riconosciuto il diritto del dipendente di ente locale, all'atto del suo collocamento a riposo, alla ricomprensione nella base di calcolo della indennità premio di servizio anche della indennità integrativa speciale, proprio in forza dell'assoggettamento contributivo di quest'ultima.

È dunque, evidente, la disparità di trattamento tra i dipendenti statali e quelli degli enti locali, e in particolare, per quello che qui interessa, tra i dipendenti pubblici assimilati ai primi ed i dipendenti di quest'ultimi enti, da cui consegue la diversa determinazione nel caso concreto della indennità di anzianità per il servizio prestato alle dipendenze dell'O.N.M.I. e della indennità premio di servizio per l'opera prestata alle dipendenze di ente locale (può aggiungersi che al 1° gennaio 1976 la rilevata disparità era ancora più evidente, poiché la tredicesima mensilità, che per i dipendenti degli enti locali era già compresa nella retribuzione contributiva, costituente la base per la determinazione dell'indennità premio di servizio dalla legge 8 marzo 1968 n. 152, artt. 4 e 11, quinto comma, lo fu per i dipendenti dello Stato e assimilati solo a decorrere dal 1° giugno 1979 per effetto dell'art. 2 della legge 20 marzo 1980, n. 75).

Né può sostenersi che le due indennità di buonuscita — o di anzianità nel caso concreto — e premio di servizio abbiano diversa natura, tale tesi essendo stata ormai espressamente disattesa alla stessa Corte costituzionale (sentenze nn. 763 del 30 giugno 1988 e n. 821 del 14 luglio 1988), come ha bene posto in evidenza il tribunale amministrativo del Lazio nella sua ordinanza di rimessione alla stessa Corte n. 414 del 12 febbraio 1990 della questione di illegittimità costituzionale degli artt. 3 e 38 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032 (peraltro precedente alla legge n. 160/1975).

Quest'ultima ordinanza contiene, inoltre, fondamentali argomentazioni a sostegno della ritenuta non manifesta infondatezza della questione di incostituzionalità come sopra posta, in quanto si evidenzia in essa nelle citate decisioni della Corte costituzionale n. 763/1988 e n. 821/1988 la posizione dei dipendenti iscritti all'I.N.A.D.E.L. è stata parificata a quella dei dipendenti dello Stato laddove la legge 8 marzo 1968, n. 152, prevedeva per il conseguimento della indennità premio di servizio condizioni più restrittive rispetto a quelle dettate per il conseguimento della indennità di buonuscita da parte dei dipendenti statali. Non si comprende, dunque, la ragione per cui la parificazione delle due posizioni non debba essere attuata anche nel senso opposto, eliminando quelle disposizioni che negano ai dipendenti statali (e a quelli ad essi assimilati collocati a riposo diritti accordati ai dipendenti iscritti all'I.N.A.D.E.L.

Va ancora notato che la imposizione contributiva sulla indennità integrativa speciale e la sua non computabilità nella indennità di buonuscita — o di anzianità nel caso concreto — viola anche gli artt. 36 e 38 della Costituzione, perché determina un depauperamento della retribuzione in costanza del rapporto di lavoro, non compensato, alla cessazione di questo, dalla incidenza di quanto trattenuto sulla indennità di fine rapporto.

Può, infine, aggiungersi che la legge 27 ottobre 1988, n. 482, la quale disciplina *ex novo* l'intera materia del trattamento di quiescenza e di previdenza del personale proveniente dagli enti soppressi, non è rilevante nella fattispecie, poiché essa, per giurisprudenza costante di questa Corte (Cass. nn. 10705 e n. 2562 del 1990; s.u. n. 5186/1991), non è applicabile ai dipendenti collocati a riposo — come la Pistola — prima dell'entrata in vigore della legge medesima.

In conclusione, va sollevata di ufficio la questione non manifestamente infondata, della legittimità costituzionale dell'art. 22 della legge n. 160/1975, nella parte in cui non prevede che la indennità integrativa speciale in quanto sottoposta a contribuzione, previdenziale e assistenziale, sia computata nella indennità di buonuscita dei dipendenti statali (e quindi nell'indennità di anzianità dei dipendenti della soppressa O.N.M.I.) e dell'art. 3, secondo comma, della legge n. 299/1980, nella parte in cui prevede che la indennità integrativa speciale sia computabile nella indennità premio di servizio solo dai dipendenti iscritti all'I.N.A.D.E.L. e non anche nella indennità di buonuscita dei dipendenti statali (e quindi anche nella indennità di anzianità dei dipendenti della soppressa O.N.M.I.).

La questione sollevata è poi rilevante nel presente giudizio, poiché, solo dichiarando la illegittimità costituzionale delle citate norme di legge, potrebbe trovare accoglimento la domanda giudiziale avanzata dalla Pistola.

P. Q. M.

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3, 36 e 38 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 22 della legge 3 giugno 1975, n. 160, nella parte in cui non prevede che la indennità integrativa speciale sia computata nell'indennità di anzianità dei dipendenti della soppressa O.N.M.I., e dell'art. 3, secondo comma, della legge 7 luglio 1980, n. 299, nella parte in cui, disponendo che la indennità integrativa speciale sia computata solo nella indennità premio di servizio dei dipendenti degli enti locali, non ne prevede il computo nell'indennità di anzianità dei dipendenti della soppressa O.N.M.I. per essere tale indennità sottoposta alla stessa disciplina dell'indennità di buonuscita riservata ai dipendenti statali;

Ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il presente giudizio;

Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa, al procuratore generale presso la Corte di cassazione nonché al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia comunicata al Presidente della Camera dei deputati e del Senato, della Repubblica.

Così deciso in Roma il 4 giugno 1991.

Il presidente: BENANTI

Il consigliere estensore: TREZZA

N. 51

Ordinanza emessa il 4 dicembre 1991 dalla pretura di Udine, sezione, distaccata di Latisana, nel procedimento penale a carico di Locatelli Luciano ed altri

Regione Friuli-Venezia Giulia - Inquinamento - Stoccaggio provvisorio di rifiuti tossici e nocivi - Ammasso temporaneo di rifiuti tossici e nocivi all'interno dell'azienda - Necessità dell'autorizzazione regionale - Esercizio abusivo penalmente sanzionato dalla normativa statale - Previsione, con legge regionale, della possibilità di continuare l'esercizio abusivo previa presentazione di istanza di autorizzazione - Illegittima interferenza legislativa della regione in materia penale - Ingiustificata disparità di trattamento.

Altra questione: previsione, con legge regionale, del rilascio in forma tacita dell'autorizzazione, mediante l'introduzione dell'istituto del silenzio-assenso in materia di rifiuti - Contrasto con quanto stabilito dalla normativa statale non prevedente nella materia il suddetto istituto - Conseguente inapplicabilità della normativa statale - Illegittima interferenza legislativa della regione in materia penale.

(Legge regione Friuli-Venezia Giulia 28 agosto 1989, n. 23, art. 7, primo e secondo comma; legge regione Friuli-Venezia Giulia 4 settembre 1991, n. 41, artt. 3, secondo, terzo e quarto comma, e 4, quarto comma; legge regione Friuli-Venezia Giulia 7 settembre 1987, n. 30).

(Cost., artt. 3, 25 e 116).

IL PRETORE

Letti gli atti sub rg 3634/1991, a carico di Locatelli Luciano + 4, imputati — capo 3) — del reato p. e p. degli artt. 110, 113 del c.p. e 26 del d.P.R. n. 915/1982 per avere in concorso tra loro o comunque in cooperazione tra loro, nelle rispettive qualità già precisate, effettuato un'attività di stoccaggio provvisorio presso la sede dell'azienda di rifiuti tossici e nocivi costituiti da percloro etilene miscelato con olio lubrificante, in assenza dell'autorizzazione prescritta dall'art. 16 del d.P.R. n. 915/1982, essendo stata presentata denuncia di ammasso temporaneo ai sensi dell'art. 15 della legge regionale n. 30/1987, con nota dd. 7 giugno 1989, e richiesta di autorizzazione ai sensi degli artt. 2 e 7 della legge regionale n. 23/1989 in data 26 febbraio 1990, non essendo comunque stata rilasciata l'autorizzazione alla data dell'8 aprile 1991.

In Pocenia, fino al 30 ottobre 1991 (continuazione fino a tale data contestata dal p.m. all'udienza del 6 novembre 1991);

OSSERVA

1. — Rilevato che la condotta dei prevenuti pare astrattamente inquadrabile in quella penalmente sanzionata dall'art. 26 del d.P.R. n. 915/1982, e ciò in quanto ogni fase dello smaltimento dei rifiuti tossico-nocivi deve venir autorizzata, compresa quella di stoccaggio provvisorio (art. 16; cfr. Cass. 28 febbraio 1990, Bassan, in Cass. pen. 91, 994).

2. — Rilevato che la regione Friuli-Venezia Giulia aveva, con l'art. 15 della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30, introdotto il concetto — ignoto alla normativa nazionale — di ammasso temporaneo dei rifiuti tossici e nocivi, prevedendo, per tale ipotesi, l'esclusione dall'obbligo dell'autorizzazione, previsto in vece dal d.P.R. n. 915/1982 per lo stoccaggio provvisorio.

3. — Rilevato che la suddetta norma regionale è stata dichiarata costituzionalmente illegittima con sentenza n. 370/1989, sul rilievo che l'ammasso temporaneo in nulla si distingueva dallo stoccaggio provvisorio, talché era da reputarsi del tutto ingiustificata, e inammissibile, l'esenzione dall'obbligo di munirsi dell'autorizzazione.

4. — Rilevato che, con la legge regionale 28 agosto 1989, n. 23, la regione Friuli-Venezia Giulia ha preso atto dell'avvenuta abrogazione della sopra citata norma sull'ammasso temporaneo, e ha nuovamente disciplinato la materia.

5. — Rilevato che l'art. 7, primo comma, della legge regionale n. 23/1989 prevede che «coloro che hanno presentato denuncia di ammasso temporaneo in base all'art. 15 della legge regionale n. 30/1987, sono autorizzati a proseguire nell'attività predetta, sempre che presentino domanda di autorizzazione entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge» (termine prorogato al 30 giugno 1990 con legge regionale n. 3/1990, art. 100).

6. — Rilevato che il secondo comma del medesimo art. 7 autorizza coloro i quali abbiano presentato la domanda di cui al primo comma a proseguire l'attività di ammasso temporaneo (*sic*) sino alla data del provvedimento di concessione o diniego della autorizzazione, e comunque non oltre il 31 dicembre 1990 (termine prorogato, *more solito*, al 30 aprile 1991 con legge regionale n. 53/1990, art. 2).

7. — Rilevato, in punto di fatto, che la ECO S.p.a. si è valsa della facoltà di proseguire l'attività di ammasso temporaneo (*id est*, di stoccaggio provvisorio) pur in carenza di autorizzazione, concessa dal citato art. 7, presentando nei termini la domanda di autorizzazione allo stoccaggio provvisorio del percloro (domanda presentata il 12 marzo 1990).

8. — Rilevato, conseguentemente, che è pacifico per un verso che è astrattamente configurabile la contestata violazione dell'art. 26 del d.P.R. n. 915/1982, per altro verso che, allo stato, tale condotta è da considerarsi lecita in forza dell'art. 7 della legge regionale n. 23/1989, norma che, avendo appunto forza e valore di legge, non può venir disapplicata dall'autorità giudiziaria, pur qualora fosse ritenuta costituzionalmente illegittima.

9. — Rilevato che la legge regionale in questione si propone l'effetto di rendere lecita (sia pure temporaneamente) un'attività che la normativa statale considera penalmente illecita, vale a dire lo stoccaggio provvisorio di rifiuti tossici e nocivi senza la prescritta autorizzazione, riaprendo a fine 1989 la disciplina transitoria di un d.P.R. entrato in vigore nel 1982, e che già prevedeva una fase transitoria di tre mesi (art. 31).

10. — Ritenuto, pertanto che l'art. 7, primo e secondo comma, travalica la potestà legislativa costituzionalmente conferita alla regione Friuli-Venezia Giulia, e che risulta perciò non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale di detta norma.

11. — Tenuto conto, al proposito, del costante indirizzo della Corte costituzionale, teso ad affermare il monopolio statale in materia penale (sentenze nn. 179/1976, 79/1977, 487/1989 e 43/1990), da intendersi nel senso che alle regioni non spetta né introdurre nuove figure di reato, né «interferire negativamente con le norme penali, disciplinando e considerando, quindi, lecita, un'attività penalmente sanzionata dall'ordinamento nazionale» (sentenza n. 370/1989).

12. — Rilevato, ancora, che appaiono del tutto condivisibili i precipui rilievi che intessono il canovaccio di Corte costituzionale n. 370/1989, nella parte in cui (dopo aver puntualizzato che il d.P.R. n. 915/1982 venne emanato, in attuazione di tre direttive CEE, allo scopo di rendere omogenea per tutto il territorio dello Stato la disciplina dello smaltimento dei rifiuti) individua uno stretto collegamento tra le norme di principio di detto testo normativo e quelle che prevedono le sanzioni penali, giungendo quindi a sostenere che «entro il sistema di scelte sanzionatorie non si possono introdurre arbitrarie distinzioni, in quanto risulta sconvolta la logica della legge, diretta ad attuare direttive CEE con uniformità di trattamento in tutto il territorio nazionale».

13. — Ricordato che, con ordinanza 19 settembre 1990, pronunciata dallo scrivente quale pretore di Trieste, era stata denunciata l'illegittimità costituzionale dell'art. 6 della legge regionale n. 23/1989, norma che, in maniera in tutto e per tutto analoga all'art. 7 oggi denunciato, considerava provvisoriamente lecita la gestione dei centri di rottamazione per autoveicoli pur in difetto della prescritta autorizzazione.

14. — Rilevato che la Corte costituzionale si è pronunciata su detta questione con sentenza n. 117/1991, ed ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 6 della legge regionale n. 23/1989, sicché pare scontato che a identica sorte non potrà non andare incontro l'art. 7.

15. — Ritenuta pertanto non manifestamente infondata, per contrasto con gli artt. 3, 25 del c.p.v. e 116 della Costituzione (quest'ultimo come integrato dalla legge costituzionale n. 1/1963), la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, primo e secondo comma, della legge regionale Friuli-Venezia Giulia 28 agosto 1989, n. 23.

16. — Ritenuto, quanto alla rilevanza, che la questione condiziona l'esito del procedimento, ponendosi quale passaggio ineludibile dell'iter logico finalizzato alla decisione: mentre la declaratoria della incostituzionalità della norma rimuoverebbe ogni ostacolo all'applicabilità, in via astratta, della norma sanzionatoria di cui all'art. 26 del d.P.R. n. 915/1982, viceversa, qualora venisse acclarata la conformità ai principi costituzionali di detta norma, la condotta degli imputati dovrebbe venir reputata penalmente lecita, perlomeno fino al 30 aprile 1991, con loro conseguenziale assoluzione «perché il fatto non è previsto dalla legge come reato» per le condotte tenute fino a tale data.

17. — Ritenuto, ancora in punto di rilevanza, che l'eventuale accoglimento della questione indurrebbe comunque (stante la non rimproverabilità della condotta, sotto il profilo dell'elemento psicologico) a mutare la formula del proscioglimento (cfr. Corte costituzionale nn. 148/1983 e 124/1990) che sarebbe quella de «il fatto non costituisce reato», sicché la pronuncia della Corte è essenziale ai fini del decidere.

18. — Rilevato, poi, che altra questione di legittimità costituzionale si pone, con riferimento al medesimo capo di imputazione, per gli artt. 3 e 4 della legge regionale Friuli-Venezia Giulia 4 settembre 1991, n. 41, che modifica l'art. 15 della legge regionale n. 30/1987.

19. — Rilevato che l'art. 3 si inserisce nella lunga vicenda dell'ammasso temporaneo dei rifiuti tossici-nocivi, e stabilisce nel secondo comma che «per le domande di cui all'art. 7, primo comma della legge regionale n. 23/1989, nonché per le istanze presentate prima dell'entrata in vigore della presente legge, la relativa autorizzazione, viene rilasciata entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge», prevedendo poi al quarto comma, che «le domande e le istanze di cui al comma due si intendono accolte, qualora, decorso inutilmente il termine previsto dallo stesso comma, non sia stato comunicato al richiedente un provvedimento motivato di diniego».

20. — Rilevato, pertanto, che l'art. 3, quarto comma, della legge regionale n. 41/1991 introduce in materia di rifiuti l'istituto del silenzio-assenso, e che altrettanto fa, in maniera ancora più estesa, il successivo art. 4, che detta pro futuro la disciplina generale attinente alle modalità di rilascio dell'autorizzazione (laddove l'art. 3 concerneva il solo regime transitorio).

21. — Rilevato che, all'esito della contestazione suppletiva operata dal p.m. all'udienza del 6 novembre 1991, il reato *sub* 3) è stato contestato «in attuale permanenza fino alla data del 30 ottobre 1991», e che conseguentemente — salva la valutazione meritale della fondatezza di tale contestazione suppletiva — la commissione del reato viene a cadere, per la sua ultima parte, nel periodo in cui (5 ottobre 1991) deve intendersi rilasciata l'autorizzazione tacita prevista dall'art. 3 della legge regionale n. 41/1991 (allo stato non consta che il termine di cui al secondo comma sia stato sospeso per integrazione dell'istruttoria).

22. — Rilevato, quindi, che è passaggio includibile dell'*iter* logico della decisione la questione della legittimità costituzionale (la cui non manifesta infondatezza verrà illustrata nel prosieguo) dell'art. 3 della legge regionale n. 41/1991, in quanto vanno qui ripetute, *mutatis mutandis*, le considerazioni svolte ai paragrafi 16 e 17 della presente ordinanza: l'abrogazione della norma consentirebbe di ritenere astrattamente applicabile alla condotta dei prevenuti la disciplina sanzionatoria dell'art. 26 del d.P.R. n. 915/1982, laddove, invece, la sua ritenuta compatibilità con l'ordinamento costituzionale impedirebbe di riportare siffatta condotta alla fattispecie incriminatrice di cui sopra.

23. — Rilevato, in punto di diritto, che debbono venir riprese le considerazioni esplicitate ai punti 11 e 12 di questa ordinanza, e segnatamente quelle incentrate sul rilievo dello stretto collegamento tra le norme di principio del d.P.R. n. 915/1982 e le norme che prevedono sanzioni penali (Corte costituzionale n. 370/1989), nella parte in cui è stato affermato che «entro il sistema di scelte sanzionatorie non si possono introdurre arbitrarie distinzioni, in quanto risulta sconvolta la logica della legge, diretta ad attuare direttive CEE con uniformità di trattamento in tutto il territorio nazionale».

24. — Ritenuto che un primo profilo di contrasto tra la normativa regionale e quella sia comunitaria, sia nazionale, può rinvenirsi nell'applicabilità, alle autorizzazioni rilasciate a seguito di silenzio-assenso, delle sanzioni penali previste dall'art. 27 del d.P.R. n. 915/1982; in altri termini, è palese che non è configurabile il reato di inosservanza delle prescrizioni di un'autorizzazione rilasciata in forma tacita, talché l'introduzione dell'istituto del silenzio-assenso rende inapplicabile nel territorio della regione Friuli-Venezia Giulia una norma penale del d.P.R. n. 915/1982.

25. — Ritenuto che la sopradescritta inapplicabilità viene a spezzare lo stretto collegamento individuato dalla Corte costituzionale n. 370/1989 tra le norme sanzionatorie e quelle di principio del d.P.R. n. 915/1982, atteso appunto che la norma sanzionatoria di cui all'art. 27 finisce con l'essere inattuabile e, perciò, isolata dalle restanti parti della legge, al cui rispetto era invece funzionale.

Ritenuto, più in generale, che la previsione del rilascio di un'autorizzazione in forma tacita contrasta radicalmente con l'impostazione di fondo del d.P.R. n. 915/1982, sia perché comporta, all'evidenza, un venir meno della tutela preventiva del territorio e dell'ambiente (la cui salubrità, tra l'altro, gode di protezione costituzionale *ex* art. 32 della Costituzione), sia perché non si armonizza in alcun modo con una serie di puntuali previsioni del d.P.R. n. 915/1982.

26. — Rilevato, a tale ultimo riguardo, che l'art. 16 prescrive che per il rilascio dell'autorizzazione concernente lo stoccaggio provvisorio dei rifiuti tossici e nocivi «deve essere accertata, in ogni caso, la rispondenza del sito e delle annesse attrezzature ai requisiti tecnici prescritti», ed è evidente che l'obbligo cogente e inderogabile di effettuare siffatto previo accertamento è del tutto eluso dalla disciplina introdotta dagli artt. 3 e 4 della legge regionale n. 41/1991.

27. — Rilevato che, con una formulazione il cui tenore testuale non lascia dubbi sull'inammissibilità del silenzio-assenso, l'art. 16 determina che «nell'autorizzazione dovranno specificarsi i tipi e i quantitativi massimi trattabili annualmente», ed è certo che questa perspicua e cogente disposizione è stata considerata *tamquam non esset* dalla legislazione regionale.

28. — Rilevato che il successivo art. 17 contempla una serie progressiva di sanzioni (diffida, sospensione dell'attività, revoca dell'autorizzazione), conseguenti all'inosservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione, e anche questa norma risulta inutiliter data nel caso di autorizzazioni conseguite col silenzio-assenso.

29. — Ritenuto, quindi, che è principio fondamentale della normativa sui rifiuti quello di prevedere una previa istruttoria sulle domande di autorizzazione (e, soprattutto, su quelle attinenti ai rifiuti tossici e nocivi), nonché quello di imporre delle prescrizioni (artt. 10 e 16), all'inosservanza delle quali vengono correlate una serie di conseguenze amministrative (art. 17) e penali (art. 27), e ritenuto altresì che (come ben statuito da Corte costituzionale n. 370/1989) vi è un nesso inscindibile tra le norme di principio e quelle sanzionatorie.

30. — Ritenuto, conseguentemente, che con l'introduzione del silenzio-assenso la regione Friuli-Venezia Giulia ha travalicato le proprie competenze legislative sotto un duplice profilo:

a) in primo luogo, la potestà legislativa regionale non può mai, neppure nelle ipotesi di competenza c.d. primaria (art. 4 della legge costituzionale n. 1/1963), dettare norme in contrasto con le norme fondamentali delle riforme economico-sociali e con gli obblighi internazionali dello Stato, ed è certo che il d.P.R. n. 915/1982 è inquadrabile in ambedue queste categorie; inoltre, a ben vedere, la potestà legislativa in tema di rifiuti è conferita dall'art. 5 della legge costituzionale n. 1/1963, e deve perciò rispettare l'ulteriore limite del rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato nelle singole materie, per cui appare smaccata l'incostituzionalità, per violazione degli artt. 116 della Costituzione, 4 e 5 della legge costituzionale n. 1/1963, delle norme regionali che introducano in materia di rifiuti l'istituto del silenzio-assenso;

b) in secondo luogo, la costantemente ribadita illegittimità delle norme regionali che interferiscano con la normativa penale dello Stato (Corte costituzionale nn. 179/1976, 79/1977, 487/1989, 43 e 309 del 1990 e 117/1991) induce a ritenere incostituzionale la previsione di un'autorizzazione tacita, perché, rendendosi così inapplicabile l'art. 27 del d.P.R. n. 915/1982, essa si pone in contrasto con gli artt. 25, 116 della Costituzione, 4 e seguenti della legge costituzionale n. 1/1963.

31. — Ritenuto che ulteriore argomento a sostegno della non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale è la considerazione della disparità di trattamento che è dato riscontrare tra chi realizza uno stoccaggio di rifiuti tossici e nocivi nel Friuli-Venezia Giulia, rispetto a chi lo faccia nel resto del territorio nazionale; la disparità di trattamento emerge sia con riferimento all'art. 3 della Costituzione, sia, ancora una volta, con riferimento ai limiti costituzionali della potestà legislativa regionale, atteso che «entro il sistema di scelte sanzionatorie non si possono introdurre arbitrarie distinzioni, in quanto risulta sconvolta la logica della legge, diretta ad attuare direttive CEE con una uniformità di trattamento in tutto il territorio nazionale» (Corte costituzionale n. 370/1989), e che «la potestà legislativa regionale è destinata a cedere all'intervento legislativo statale ispirato a criteri di omogeneità e univocità di indirizzo e generalità di applicazione in tutto il territorio dello Stato, con specifiche norme che costituiscono attuazione di direttive CEE, e che disciplinano anche i risvolti penali dei problemi affrontati» (Corte costituzionale n. 117/1991).

32. — Rilevato, a ulteriore supporto di quanto finora esposto, che l'intero sistema autorizzativo instaurato dal d.P.R. n. 915/1982 «si fonda sulla necessità di un'autorizzazione espressa per ogni singola fase dello smaltimento, non essendo previsto l'istituto del silenzio-assenso, incompatibile con attività di estrema delicatezza, di forte rilievo sociale, comportanti altri rischi per la salute e per l'ambiente» (Cassazione n. 73/1989, Paulicelli, in Riv. giur. ambientale 1989, 3, 594 s.s.), e che «una volta accertata la natura tossica e nociva dei rifiuti, il regime dell'attività di smaltimento non può mai prescindere dalla necessità di una espressa e specifica autorizzazione regionale, come è reso evidente dal tenore letterale e logico dell'art. 16 del d.P.R. n. 915/1982, attuativo tra l'altro di direttive CEE» (Cassazione n. 4261/1991, inedita).

33. — Rilevato, infine, che con sentenza depositata il 28 febbraio 1991 la Corte di giustizia della CEE ha statuito che, in tema di inquinamento delle acque, «un'autorizzazione tacita non può considerarsi compatibile con le direttive CEE in materia», e pare evidente che, pur se ciò vale solo per lo scarico delle acque, che è però regolato da una legge statale, a maggior ragione dovrà ritenersi incompatibile con la normativa comunitaria in tema di rifiuti la previsione del silenzio-assenso a opera di una legge regionale.

34. — Ritenuto che, al di là delle motivazioni tecniche finora esplicitate, appare quanto mai opportuno che la Corte costituzionale contrasti la volontà disapplicativa della normativa di protezione ambientale, di rango comunitario e nazionale, palesata dalla regione Friuli-Venezia Giulia, che prosegue, nonostante le plurime censure delle quali è stata oggetto, nella non completa applicazione della legislazione in tema di stoccaggio di rifiuti tossico-nocivi (col risultato che in regione non vi è stata, a causa delle leggi regionali nn. 30/1987, 23/1989 e 41/1991, una sola condanna per il reato di stoccaggio provvisorio di detti rifiuti).

P. Q. M.

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale:

a) dall'art. 7, primo e secondo comma, della legge regionale Friuli-Venezia Giulia 28 agosto 1989, n. 23, per contrasto con gli artt. 3, 25 c.p.v. e 116 (quest'ultimo, come integrato dalla legge costituzionale n. 1/1963) della Costituzione;

b) dagli articoli 3, secondo, terzo, quarto comma, e 4, quarto comma (inserito quale comma 5-quinquies della legge regionale n. 30/1987), della legge regionale Friuli-Venezia Giulia 4 settembre 1991, n. 41, per contrasto con gli artt. 3, 25 c.p.v. e 116 (quest'ultimo come integrato dalla legge costituzionale n. 1/1963) della Costituzione;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Sospende il procedimento sub 3634/1991 r.g.;

Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza, della quale viene data lettura in pubblica udienza dibattimentale (rendendosi inutile ogni ulteriore comunicazione alle parti), sia notificata al presidente della giunta regionale del Friuli-Venezia Giulia, e comunicata al presidente del consiglio regionale.

Latisana, addì 4 dicembre 1991

Il pretore: FREZZA

Il segretario: VENDRAME

92C0138

N. 52

Ordinanza emessa il 10 maggio 1991 (pervenuta alla Corte costituzionale il 29 gennaio 1992) dalla Corte di cassazione, sezione lavoro, nel procedimento civile vertente tra Cavallini Lovanio e Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri e Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri e Cavallini Lovanio.

Previdenza e assistenza sociale - Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei geometri - Pensioni di vecchiaia - Misura minima della pensione non superiore alla media del reddito professionale dell'ultimo decennio interamente rivalutato per le pensioni liquidate anteriormente alla data di entrata in vigore della legge n. 544/1988 (che ha invece stabilito che le pensioni in questione non possono essere inferiori a quelle a carico del fondo lavoratori dipendenti) - Incidenza fortemente riduttiva sull'effettivo importo delle pensioni, in contrasto con i principi di uguaglianza e di adeguatezza del trattamento di quiescenza alle esigenze del lavoratore - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 243/1990.

(Legge 20 ottobre 1982, n. 773, art. 2, quinto comma).

(Cost., artt. 3 e 38).

LA CORTE DI CASSAZIONE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso proposto da Cavallini Lovanio, elettivamente in Roma, piazza Augusto Imperatore n. 4, presso l'avv. Piero Amenta che unitamente all'avv. Paolo Fanfani lo rappresenta e difende per procura speciale a margine del ricorso, ricorrente, contro la Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri, intimata, e sul secondo ricorso n. 2860/90 proposto dalla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri in persona del legale rappresentante *pro-tempore* elettivamente domiciliata in Roma, via Roncigliana n. 3, presso l'avv. Salvatore Gullotta che la rappresenta e difende per procura speciale a margine del controricorso e ricorso incidentale; controricorrente e ricorrente incidentale, contro Cavallini Lovanio, intimato, per l'annullamento della sentenza del tribunale di Firenze in data 20 novembre 1989 dep. il 22 novembre 1989 (r.g. n. 418/1989);

Udita nella pubblica udienza tenutasi il giorno 10 maggio 1991 la relazione della causa svolta dal cons. rel. gen. Nuovo;

Udito l'avv. Gullotta;

Udito il p.m. nella persona del sost. proc. gen. dott. Gennaro Salvatore Tridico che ha concluso per la rimessione degli atti alla Corte costituzionale per contrasto dell'art. 2, quinto comma, della legge n. 773/1982 con art. 3 e 38 della Costituzione.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il geometra Lovanio Cavallini dal 1° febbraio 1986 percepisce una pensione di vecchiaia liquidata a norma dell'art. 2, quinto comma, della legge 20 ottobre 1982, n. 773, dell'importo annuo di L. 25.702 mensili. Sostenendo l'errata interpretazione della suddetta norma e l'applicabilità nella specie del quarto comma del predetto art. 2, che avrebbe comportato una pensione annua iniziale di L. 5.700.000, con ricorso del 4 ottobre 1988 conveniva la Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei geometri davanti al pretore di Firenze per ottenere la differenza fra quanto corrisposto a quanto dovuto con rivalutazione e interessi.

La convenuta si opponeva a tali richieste, con il giudice adito con sentenza del 3 maggio 1989 accoglieva la domanda del Cavallini.

Avverso tale pronuncia la Cassa ricorse in appello e il tribunale di Firenze con decisione del 20 novembre 1989, rilevato che il quarto e quinto comma dell'art. 2 in esame vanno interpretati nel senso che la pensione di vecchiaia non può essere inferiore alla misura minima tra la media decennale dei redditi rivalutati al 100% e il sestuplo del contributo minimo versato nell'anno anteriore a quello di una maturazione del diritto a pensione, rigettava la domanda proposta dal pensionato.

Contro tale pronuncia il Cavallini ricorre per cassazione deducendo due motivi di impugnazione, illustrati con successiva memoria.

Resiste la Cassa nazionale di previdenza, proponendo a sua volta ricorso incidentale affidato ad un unico motivo.

MOTIVO DELLA DECISIONE

Con il primo motivo, denunciando la violazione dell'art. 2 della legge 20 ottobre 1982, n. 773, ricorda il ricorrente che, anteriormente a tale norma, vigeva l'art. 2 della legge 8 agosto 1977, n. 583, che prevedeva una pensione annua di vecchiaia e di invalidità pari, per ogni anno d'effettiva iscrizione e contribuzione, all'1,75% della media del reddito professionale imponibile dichiarato dall'iscritto ai fini Irpef nei cinque anni precedenti, con un importo minimo, dovuto in ogni caso, di L. 2.210.000, corrispondente pressappoco a sei volte il contributo minimo annuale, che allora era di L. 350.000.

Aggiunge il Cavallini che allo stesso modo andrebbe interpretato il quarto comma dell'art. 2 della legge vigente che un sistema simile (salvo alcune varianti relative al requisito minimo di contribuzione, al periodo su cui calcolare la media del reddito professionale, alla rilevanza solo parziale di tale reddito e alla sua rivalutabilità) ha stabilito che la misura della pensione non può essere inferiore a sei volte il contributo soggettivo minimo a carico dell'iscritto nell'anno anteriore a quello di maturazione del diritto a pensione.

Ne consegue, secondo il ricorrente, che l'ulteriore limite stabilito nel quinto comma (e cioè che la pensione minima non può in alcun caso superare la media del reddito professionale, rivalutato nella misura del 100%) si applicherebbe solo nel caso in cui la pensione superi la misura minima del sestuplo del contributo soggettivo annuo.

Rileva il ricorrente che l'interpretazione opposta della norma, effettuata dalla sentenza impugnata, comporterebbe una diversità di trattamento fra iscritti a parità di contributi versati, a seconda che il periodo di contribuzione minima si riferisca all'ultimo decennio o ad un periodo precedente.

Osserva altresì che tale interpretazione comporterebbe che se un geometra, pur avendo maturato i requisiti minimi per la pensione vigente la legislazione precedente, avesse continuato ad essere iscritto alla cassa, si vedrebbe privato di un diritto ormai acquisito alla liquidazione della pensione nella misura del sestuplo del contributo minimo soggettivo e si vedrebbe liquidata la prestazione previdenziale in una misura del tutto irrisoria (nella specie di L. 25.000 mensili).

Sulla stessa questione verte il ricorso incidentale della Cassa, con il quale, in relazione ad un'affermazione contenuta nella sentenza impugnata, si chiedono a questa Corte precisazioni, che non attengono al caso deciso e che dovrebbe essere utile in ipotesi diverse.

Con il secondo motivo, denunciando la violazione dell'art. 7 della legge 29 dicembre 1988, n. 544, lamenta il ricorrente che il Tribunale non abbia tenuto conto che in base alla norma sopra citata i trattamenti pensionistici corrisposti alla cassa di previdenza per i liberi professionisti non possono essere di importo inferiore a quello minimo a carico del fondo pensioni lavoratori dipendenti.

Tralasciando l'esame del ricorso incidentale e del secondo motivo del ricorso principale, coi quali vengono prospettati aspetti secondari e questioni subordinate, va rilevato che l'interpretazione del quarto e quinto comma dell'art. 2 della legge 20 ottobre 1982, n. 773, suggerita dal ricorrente, non può essere condivisa.

Prima di tale legge, il sistema di liquidazione della pensione di vecchiaia (e di invalidità) era molto semplice.

La misura della pensione veniva determinata col sistema a percentuale direttamente correlato alla media del reddito dichiarato negli ultimi 5 anni, ma non poteva in ogni caso essere inferiore a L. 2.210.000 annue (vedi art. 2 legge 8 agosto 1977, n. 583).

La legge 20 ottobre 1982, n. 773, ha conservato (sia pure con qualche variante) il sistema di liquidazione normale della pensione, disponendo che essa venga determinata col metodo a percentuale in base alla media di una parte del reddito dichiarato negli ultimi 10 anni con la rivalutazione Istat al 75%.

Diverso è divenuto, invece il sistema di liquidazione della pensione minima. Il legislatore, infatti, non si è limitato a disporre che la misura di detta pensione non può essere inferiore a sei volte il contributo soggettivo minimo a carico dell'iscritto nell'anno anteriore a quello di maturazione del diritto a pensione, ma ha aggiunto che la misura di essa non può in alcun caso superare la media del reddito professionale degli ultimi 10 anni rivalutati nella misura del 100%.

Ora, quando il ricorrente sostiene che quest'ultima norma trova applicazione solo nel caso che la pensione spettante superi la misura minima del sestuplo del contributo soggettivo annuo, propone un'interpretazione che non trova fondamento alcuno né sul piano letterale né su quello sistematico.

Sul piano letterale va rilevato che la norma in esame parla esplicitamente di «misura della pensione minima», (e cioè di una pensione che, se liquidata col sistema a percentuale, comporterebbe una prestazione previdenziale inferiore e che quindi deve essere integrata dalla cassa fino a raggiungere l'importo stabilito dalla legge) mentre l'ipotesi che fa il ricorrente è di una pensione liquidata col normale sistema a percentuale e che, comportando una pensione annua in misura superiore al minimo, non è una pensione minima e non ha bisogno di interpretazione.

Ma anche dal punto di vista sistematico l'interpretazione suggerita dal ricorrente non è fondata. La norma in esame, prevedendo un calcolo della pensione sempre a percentuale ma con un tasso di rivalutazione dei redditi dichiarati nella superiore misura del 100% (rispetto alla misura normale del 75%), ha un significato e una funzione solo come metodo diverso di determinazione della pensione minima per poi giungere all'attribuzione della concreta prestazione previdenziale dovuta nella misura minore risultante dell'adozione dell'uno o dell'altro sistema di liquidazione della pensione minima.

Applicata, invece, come sostiene il ricorrente, il diverso caso di una pensione superiore al minimo liquidata col sistema normale, la disposizione suddetta porterebbe sempre e in ogni caso a una liquidazione maggiore (derivante dall'adozione di un tasso di rivalutazione superiore) ma non potrebbe trovare applicazione, perché in ogni caso al pensionato spetterebbe la pensione liquidata col sistema normale.

Tali considerazioni trovano l'avallo indiretto della Corte costituzionale, che nella sentenza 15 maggio 1990, n. 243, occupandosi del criterio stabilito dall'art. 2, quinto comma, in relazione alle pensioni di inabilità e invalidità dei geometri, non ha adottato una sentenza interpretativa di rigetto, come sarebbe avvenuto se avesse ritenuto fondata l'interpretazione suggerita dall'attuale ricorrente, ma ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 4, secondo comma, e 5, terzo comma, della legge 20 ottobre 1982, n. 773, proprio perché tali articoli, col richiamo in essi contenuto all'art. 2, quinto comma, consentono una pensione liquidata col cosiddetto criterio del sottominimo.

In tale decisione, sia pure con particolare riguardo alle pensioni di inabilità e invalidità, ha rilevato la Corte costituzionale che nella previdenza a favore dei liberi professionisti il principio di corrispettività fra contribuzione e prestazione previdenziale è soggetto al correttivo del principio di solidarietà nella misura necessaria per assicurare a tutti i membri della categoria una prestazione adeguata alle loro esigenze di vita, tanto più che tale solidarietà trova fondamento finanziario in specifiche contribuzioni poste a carico sia degli iscritti alla cassa che dei semplici iscritti all'albo. Ha quindi ritenuto che il quinto comma, dell'art. 2, ripristinando rigorosamente il principio di proporzionalità della pensione ai redditi professionali ed escludendo ogni intervento di solidarietà, contrasta col principio di razionalità di cui all'art. 3 della Costituzione e col principio del minimo vitale garantito dall'art. 38 della Costituzione.

Tale pronuncia non può avere diretta applicazione nel caso in esame, in cui si controverte sulla pensione di vecchiaia, innanzitutto perché detta decisione (occupandosi delle pensioni di invalidità e inabilità) ha ritenuto inammissibile l'impugnazione diretta dell'art. 2, quinto comma, che si occupa della pensione di vecchiaia, e in secondo luogo perché oggetto del giudizio di legittimità costituzionale è non la norma ricavabile attraverso l'interpretazione della disposizione di legge ma la disposizione medesima, per cui è precluso al giudice ordinario di disapplicare un'altra disposizione di legge, solo perché essa si basa sugli stessi principi ritenuti costituzionalmente illegittimi dalla Corte costituzionale.

Ciò comporta però che debba ritenersi non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, quinto comma, della legge 20 ottobre 1982, n. 773 (direttamente applicabile nel caso in esame in cui si controverte della pensione di vecchiaia) perché in contrasto con gli artt. 3 e 38 della Costituzione, per tutti i motivi già accolti nella citata decisione della Corte costituzionale.

Tale questione è rilevante nel presente processo, anche se fosse fondata la tesi del ricorrente sull'avvenuta abrogazione di detta norma in forza dell'art. 7 della legge 29 dicembre 1988, n. 544, dato che la pensione in godimento del geometra Cavallini, in relazione alla quale si chiedono le relative differenze con rivalutazione e interessi, risale al 1° febbraio 1986.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, la Corte dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, quinto comma, della legge 20 ottobre 1982, n. 773, in relazione agli artt. 3 e 38 della Costituzione;

Ordina sospendersi il giudizio e trasmettersi gli atti alla Corte costituzionale;

Manda alla cancelleria di notificare la presente ordinanza alle parti, al procuratore generale presso la Suprema corte di cassazione e al Presidente del Consiglio dei Ministri e di comunicarla ai Presidenti del Senato e della Camera dei deputati.

Roma, addì 10 maggio 1991

Il presidente: LAUDATO

Il collaboratore di cancelleria: DEL FRANCO

92C0139

N. 53

Ordinanza emessa il 22 novembre 1991 dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Torino nel procedimento penale a carico di Ghilleri Maria Loreta ed altro

Processo penale - Procedimenti speciali - Delitto di omicidio aggravato - Richiesta di rito abbreviato - Inammissibilità a seguito della sentenza n. 176/1991 - Ritenuta irragionevole disparità di trattamento tra imputati del reato di omicidio a seconda che abbiano avuto o meno contestate le aggravanti - Lamentata discrezionalità del p.m.

(Legge 16 febbraio 1987, n. 81, art. 2, punto 53; c.p.p. 1988, artt. 438, 439, 440 e 442).

(Cost., art. 3).

IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

Ha pronunciato la seguente ordinanza, sull'eccezione di legittimità costituzionale sollevata dalla difesa di Ghilleri Maria Loreta, nel processo penale a carico della stessa e di Mavilla Antonino Ignazio, imputati:

a) del delitto di cui agli artt. 110, 575, 577, nn. 3 e 4 del c.p. in relazione all'art. 61, n. 1, del c.p. perché, in Torino, il 18 settembre 1990, in concorso tra loro, recandosi entrambi a bordo dell'autovettura Fiat Uno tg TO28292L guidata dalla Ghilleri presso l'abitazione di Bodo Claudio, quindi invitando il Mavilla il Bodo Claudio ad uscire dalla sua abitazione sulla pubblica via per parlare, per poi esplodere lo stesso contro il Bodo più colpi d'arma da fuoco ed infine fuggendo entrambi a bordo della vettura sopra indicata guidata sempre dalla Ghilleri, che era rimasta in attesa a poca distanza, cagionavano la morte del predetto Bodo Claudio.

Con le aggravanti di aver commesso il fatto con premeditazione e di aver agito per futili motivi e cioè per punire il Bodo del comportamento scorretto da lui tenuto nei confronti della Ghilleri in occasione di una disputa per ragioni di traffico stradale avvenuta il 13 settembre precedente e del rifiuto dello stesso Bodo di presentare le sue scuse alla Ghilleri;

b) del delitto di cui agli artt. 110, 61, n. 2, del c.p., 10, 12 e 14 della legge n. 497/1974 perché, al fine di commettere il delitto di cui al capo che precede, in concorso tra loro, portavano in luogo pubblico, nelle stesse circostanze di tempo e di luogo, un revolver cal. 38 special o 357 magnum di marca Taurus o derivato.

L'imputata Ghilleri ha chiesto, in sede di udienza preliminare, di essere anticipatamente giudicata ed ha sollevato, a seguito della mancata prestazione del consenso motivato solo ed esclusivamente dal p.m. sulla scorta della preclusione conseguente alla recente pronuncia intervenuta sulla costituzione dell'art. 442, secondo comma, del c.p.p., questione di legittimità costituzionale della direttiva 53 della legge n. 81/1987 e dell'art. 442 del c.p.p., secondo comma, là dove non è previsto che anche gli imputati di reati per i quali è prevista la pena edittale dell'ergastolo non possano avvalersi del rito abbreviato, ove ne ricorrano ovviamente gli altri presupposti di legge (consenso del p.m. e decidibilità allo stato degli atti del processo).

Ad opinione della difesa le violazioni della Costituzione si integrerebbero sia sotto il profilo dell'art. 3 della Costituzione, profilando la preclusione in argomento una evidente disparità di trattamento a seconda dell'imputazione formulata dal p.m. al momento dell'esercizio dell'azione penale, esercizio che è del tutto discrezionale e del tutto insindacabile come tale; sia sotto il profilo dell'art. 24, secondo comma, della Costituzione, in quanto la mancata possibilità di optare per il giudizio abbreviato comporterebbe una menomazione degli strumenti difensivi; sia infine sotto il profilo dell'art. 25 della Costituzione, primo e secondo comma, in quanto sarebbe sottratto al giudice naturale (quello dell'udienza preliminare) la decisione in base ad una scelta incondizionata del p.m., scelta quest'ultima che starebbe all'origine altresì dell'assoluta incertezza sull'entità della pena a cui l'autore del reato va incontro.

Il p.m. si è espresso in senso favorevole ad una definizione anticipata del processo nei confronti della Ghilleri, atteso che le risultanze processuali depongono sicuramente per una definibilità allo stato degli atti, anche in considerazione della fattiva collaborazione processuale dell'imputata. Ma non potendo essere trascurata la dichiarazione di illegittimità dell'art. 442, secondo comma, del c.p.p., ultimo periodo, («Alla pena dell'ergastolo è sostituita quella della reclusione di anni trenta») né soprattutto il contenuto della motivazione della sentenza n. 176 in oggetto, il p.m. ha condiviso le doglianze di legittimità costituzionale sulla direttiva 53 della delega legislativa al Governo per l'emanazione del nuovo c.p.p., là dove non è stato previsto che anche per i reati astrattamente punibili con l'ergastolo sia consentita la definibilità del processo in sede di udienza preliminare. A parere del p.m. la dissonanza con i principi costituzionali è da vedersi nel fatto che essendo l'imputazione formulata dal p.m. ad avere effetti preclusivi del rito speciale, ed essendo detta formulazione del tutto insindacabile, si profila un'automaticità della preclusione rispetto ad una scelta rimessa insindacabilmente al p.m., automaticità che pesantemente stona con l'art. 3 della Costituzione.

La questione sollevata a parere di questo giudice non è manifestamente infondata.

Partendo dalla sentenza n. 176 di codesta Corte è dato ritenere che la direttiva 53, abbia limitato la previsione del giudizio abbreviato solo ai reati puniti con pene detentive temporanee o pene pecuniarie, posto che solo queste sono suscettibili di diminuzione di un terzo, cosicché «una volta riconosciuta la connessione tra giudizio abbreviato e diminuzione della pena e, quindi, l'impraticabilità del primo in mancanza della possibilità di operare la seconda, il venir meno di quest'ultima, per effetto di illegittimità costituzionale, rende di per sé inapplicabile il giudizio abbreviato, quale disciplinato dagli artt. 438 e 443 del c.p.p., ai processi concernenti delitti puniti con l'ergastolo».

Se così deve essere intesa la volontà legislativa non può non essere colta la irragionevole sperequazione di trattamento, tenuto conto che l'istituto del giudizio abbreviato è ispirato ad uno schema di deflazione teso ad un più rapido svolgimento del processo, del tutto svincolato da considerazioni di politica criminale che potrebbero consigliare di giudicare in abbreviato gli imputati di delitti per i quali la legge prevede il massimo delle pene. Anzi, è soprattutto in relazione a reati più gravi e quindi inevitabilmente più complessi nel loro accertamento che l'effetto deflattivo potrebbe trovare maggiore espressione e più sensibili effetti. Non si dimentichi che il sistema consente che reati di pari gravità (v. ad es. i sequestri di persona a scopo di estorsione) e di altrettanto allarme sociale possano trovare definizione anticipata. E allora se deve venire meno la connessione tra giudizio abbreviato e gravità del reato, atteso che tale connessione non è stata posta dal legislatore, la limitazione che è stata ricondotta alla direttiva n. 53 della legge delega (esclusione dell'abbreviato per processi concernenti delitti puniti con l'ergastolo), suona sicuramente lesiva del principio di uguaglianza. Non può del resto portare a giustificare l'irragionevole disparità di trattamento, pur a fronte di un'identica situazione di definibilità immediata del processo, la semplice considerazione che la pena dell'ergastolo sia di fatto non riconducibile di un terzo, posto che la riduzione della pena, pur contribuendo a connotare detto procedimento speciale, non ne configura la struttura essenziale, struttura che come è stato scritto, resterebbe tale, anche se le conseguenze non potessero conseguire o dovessero conseguire con meccanismi diversi.

Ma l'aspetto più preoccupante, sotto il profilo costituzionale del sistema dell'introdotta limitata definibilità in via anticipata dei processi, sta nel fatto che la preclusione delineata dal legislatore sarebbe basata solo ed esclusivamente sulla previsione astratta della pena perpetua in riferimento al reato in contestazione (in contestazione, si badi, e non già ritenuto in sentenza).

In tale prospettiva consegue che l'esclusione del rito alternativo viene fatta dipendere in tutto e per tutto dalla configurazione fornita dal p.m. all'atto della formulazione dell'imputazione, formulazione che non può essere oggetto di contestazione e valutazione come tale e che di conseguenza lascerebbe ampio spazio al p.m. di precludere l'accesso al rito alternativo, senza poter essere sindacato in proposito, con evidente sperequazione tra coloro che avendo commesso lo stesso tipo di reato si vedano portare a giudizio con o senza l'aggravante preclusiva dell'accesso al rito abbreviato, senza che ai limitati fini di questa presclusione l'operato del p.m. venga ad essere valutato.

Che detta sperequazione sia intollerabile lo si può assumere a fronte degli stessi argomenti usati da codesta Corte, là dove è stato statuito (v. sentenza n. 81, dichiarativa dell'illegittimità delle norme sul rito abbreviato nella parte in cui non era previsto che il dissenso del p.m. fosse motivato e valutato dal giudice, all'esito del giudizio) che «non risponde alle esigenze di coerenza e ragionevolezza una disciplina che autorizzi il p.m. ad opporsi non soltanto a una determinata scelta del rito processuale (...), ma anche ad una consistente riduzione della pena da infliggere all'imputato in caso di condanna, senza neppure dover esternare le ragioni di tale opposizione, così sottraendola all'obiettiva ed imparziale valutazione del giudice. Per giunta, in un sistema, come quello del nuovo codice, imperniato sul principio di partecipazione dell'accusa e della difesa su basi di parità in ogni stato e grado del procedimento, non dovrebbe essere consentito che i rapporti tra p.m. e imputato si sbilancino al punto che il primo, con un semplice atto di volontà immotivato e perciò incontrollabile, si trovi in grado di privare il secondo di rilevante vantaggio sostanziale».

Se ne deve concludere che il sistema delinato dalla legge delega n. 81/1987 nel limitare ai processi per reati non puniti con l'ergastolo la definibilità in sede di giudizio abbreviato ha operato una profonda sperequazione non solo irragionevole di per sé, non avendo manifestato il legislatore di voler condizionare l'accesso al rito alla gravità del reato oggetto del giudizio, ma soprattutto rimette all'incondizionata e insindacabile scelta del p.m. (scelta che si esprime nel contestare più o meno fondatamente le aggravanti che comportinò — come nel caso di specie — la pena edittale dell'ergastolo) la possibilità o meno per l'imputato di richiedere l'anticipato giudizio. Senza contare poi che all'esito del giudizio l'imputato potrebbe vedersi bilanciare le aggravanti — fondatamente contestate — con le attenuanti, senza ovviamente poter recuperare gli effetti del rito speciale siano essi processuali o sostanziali, questi ultimi di sicuro maggiore interesse per il condannato in primo grado.

Gli altri aspetti di costituzionalità sollevati dalla difesa non paiono rilevanti, tradicendosi in sostanza in distinti riflessi della manifesta dissonanza con l'art. 3.

Sulla scorta di quanto precede si ritiene non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della legge 16 febbraio 1987, n. 81, all'art. 2, punto 53, e di conseguenza degli artt. 438, 439, 440, 442 del c.p.p., là dove non è previsto che anche i processi per reati puniti astrattamente con l'ergastolo possano essere definiti con giudizio abbreviato.

La questione è sicuramente rilevante posto che è nell'udienza preliminare che deve essere presentata la richiesta di giudizio abbreviato e che nel caso di specie se non vi ostasse il disposto legislativo, il p.m. presterebbe il suo consenso alla definizione anticipata del giudizio nei confronti dell'imputata Ghilleri.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della legge 16 febbraio 1987, n. 81, art. 2, punto 53, e di conseguenza degli artt. 438, 439, 440, 442 del c.p.p., nella parte in cui non è previsto che per i processi concernenti reati puniti con l'ergastolo non sia applicabile il rito del giudizio abbreviato;

Dispone la sospensione del processo nei confronti dell'imputata Ghilleri M. Loreta e l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Dispone che la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Torino, addì 22 novembre 1991

Il giudice: CAPRIOGLIO

Il collaboratore di cancelleria: MARSICOVETERE

92C0140

N. 54

Ordinanza emessa l'8 ottobre 1991 dal pretore di Pistoia nel procedimento penale a carico di Torsi Deanna ed altri

Processo penale - Istruzione dibattimentale - Testimoni deceduti già escussi dalla p.g. - Divieto di testimonianza indiretta solo per gli agenti e gli ufficiali di p.g. anche in caso di morte, infermità o irreperibilità del teste - Irragionevolezza - Lesione del principio di eguaglianza tra cittadini - Compressione del diritto alla prova per il p.m. - Conseguente violazione del principio dell'obbligatorietà dell'azione penale.

(C.P.P. 1988, art. 195, quarto comma, in relazione all'art. 195, terzo comma, stesso codice).

(Cost., artt. 3, 24 e 112).

IL PRETORE

Nel procedimento a carico di Torsi Deanna, Del Pace Antonio, Viglione Giuseppe, imputati del reato di cui agli artt. 81 e 648 del codice penale; sulla richiesta del p.m. ex art. 493, primo e terzo comma, del c.p.p. di assumere quale testimone nel presente dibattimento il m.llo Di Biase Francesco «in sostituzione del teste Bartolini Bartolino», sulla seguente circostanza «indagini che hanno consentito di stabilire chi pose all'incasso il titolo sottratto a Zanetti e da ch tale persona aveva ricevuto il titolo»;

Sentiti i difensori degli imputati;

O S S E R V A

Va premesso che il p.m. ha specificato la richiesta di prova di cui sopra indicando che il teste provvide in data 10 dicembre 1987 ad assumere a sit. Bartolini Bartolino e sulla base delle dichiarazioni del medesimo individuo la persona che aveva posto all'incasso il titolo di cui all'imputazione (lo stesso Bartolini) e colui che aveva avuto in precedenza la detenzione dell'assegno (l'imputata Torsi Deanna).

Deve darsi per scontato, sulla base dell'esposizione introduttiva del p.m. che le indagini preliminari hanno consentito di acquisire elementi probatori a carico dei prevenuti e che di tale apparato probatorio la deposizione di cui è richiesta l'assunzione costituisce parte essenziale, altrimenti risultando impossibile provare gli elementi costitutivi del reato contestato al capo C) della rubrica alla Torsi.

Si deve ancora aggiungere che nella lista depositata ex art. 468 e 567 del c.p.p. il p.m. aveva originariamente indicato il Bartolini ed è stato acquisito certificato di morte del medesimo recante la data 9 settembre 1991: è ovviamente da presumere che dagli atti del p.m. la circostanza del decesso del teste sia emersa solo successivamente alla formazione della lista testimoniale.

Tanto premesso, si deve rilevare che l'art. 195, quarto comma, del c.p.p. fa divieto agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria di deporre sul contenuto delle dichiarazioni acquisite da testimoni.

Non vi è quindi dubbio che la prova testimoniale, così come richiesta, non può essere ammessa da questo giudice sulla base della normativa vigente. Peraltro ritiene questo giudicante che il divieto normativo di cui sopra, nella misura in cui esclude ogni possibilità degli ufficiali ed agenti di p.g. di riferire in ordine alle dichiarazioni ad essi rese da persone informate dei fatti, anche in ipotesi così particolare come quella in esame (in cui l'esame del teste «diretto» risulta impossibile per fatto sopravvenuto), non sia razionalmente giustificato e contrasti con il sistema costituzionale.

Occorre tener presente che alla p.g. incombe l'obbligo istituzionale di riferire la notizia di reato, assicurare le fonti di prova, identificare l'autore del reato, assumere informazioni da tutti coloro che possono riferire circostanze utili. L'attività della p.g. è svolta in rapporto di disponibilità e subordinazione rispetto alla autorità giudiziaria inquirente giusto il disposto degli artt. 58 e 59 del c.p.p.

Ciò considerato, non appare razionale la «discriminazione» degli ufficiali ed agenti di p.g. rispetto agli altri testimoni (per i quali vale il disposto dell'art. 195, primo e terzo comma, del c.p.p.). La testimonianza *de relato* dell'ufficiale di p.g. non pare discostarsi sostanzialmente da quella di qualsiasi privato che ebbe ad apprendere fatti percepiti da testimoni diretti. La diversa disciplina in relazione alle due categorie di soggetti-testimoni sembra violare il principio di uguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione (secondo quanto d'altronde anche altra a.g. ha rilevato: cfr. ad es. pretore Venezia ord. 16 maggio 1991, in proc. contro Damo e altri).

Inoltre va segnalato che il divieto ex art. 195, quarto comma, del c.p.p., costituendo un ostacolo di fatto insormontabile all'accertamento giudiziario della verità, lede inevitabilmente la posizione del p.m., il cui diritto alla prova come quello delle altre parti processuali deve ritenersi anche costituzionalmente garantito. Si ritiene che la norma processuale citata possa essere censurata, sulla base delle considerazioni esposte, per violazione del disposto degli artt. 24 e 112 della Carta costituzionale, non potendosi scindere il principio della obbligatorietà dell'azione penale dal diritto alla prova in riferimento al fatto-reato (prova compromessa per evento imprevedibile e non imputabile al p.m. medesimo).

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara di ufficio rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 195, quarto comma, del c.p.p., in relazione all'art. 195, terzo comma, del c.p.p., nella parte in cui è fatto divieto agli ufficiali ed agenti di p.g. di deporre sul contenuto di dichiarazioni acquisite da testimoni anche nelle ipotesi in cui la testimonianza diretta sia divenuta impossibile per morte, infermità o irriperibilità;

• Ordina la sospensione del giudizio in corso;

Ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Manda alla cancelleria per la notifica della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei Ministri e per la comunicazione ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato.

Pistoia, addì 8 ottobre 1991

Il pretore: PERINI

N. 1

Incidente di esecuzione

(istanza depositata in cancelleria il 10 ottobre 1991 dal sig. Antonio Lefebvre D'Ovidio)

Corte costituzionale - Giudizio penale di accusa - Sentenza di condanna 1° marzo 1979 depositata il 2 agosto 1979 - Iscrizione di ipoteca legale per la somma di L. 40.000.000.000 - Istanza di cancellazione

A S.E. L'Illustrissimo Sig. Presidente
DELLA CORTE COSTITUZIONALE

Il sottoscritto Antonio Lefebvre D'Ovidio, nato a Napoli il 17 gennaio 1913 e residente in Gran Bretagna, 70 Stanhope Mews East, Londra SW7, elettivamente domiciliato in Roma, via del Nuoto n. 11, espone e chiede all'Ill.ma S.V. quanto appresso.

L'istante, coimputato unitamente ad altri nel giudizio penale di accusa contro Gui Luigi e Tanassi Mario, veniva condannato, con sentenza addì 1° marzo 1979 depositata in data 2 agosto 1979 della Corte Costituzionale, alla pena di anni 2 e mesi 2 di reclusione e a L. 300.000 di multa.

Nelle more dell'anzidetto procedimento il Sig. Presidente della Corte Costituzionale — con decreti addì 10 novembre 1977 e 30 novembre 1977, iscritti presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Roma ai nn. 7536 del 16 novembre 1977 e 7998 del 5 dicembre 1977 — disponeva l'iscrizione di ipoteca legale per la somma di L. 40.000.000.000 (quarantamiliardi) sui seguenti beni immobili di proprietà dell'istante:

a) terreno sito in territorio del Comune di Roma, nel comprensorio detto «Marina Reale» a sud-est della tenuta di Castel Porziano tra la via Pratica di Mare e la fascia litoranea, e precisamente del lotto contrassegnato con il n. 38 di mq. 6.753, riportato in Catasto terreni del Comune di Roma alla partita 24792 Sez. C foglio 1146 particella 166 R.D. L. 118,8 e R.A. L. 8,10;

b) appartamento sito in Roma, via del Nuoto n. 11, int. 1, composto di vani catastali 8,5 e giardino annesso, oltre cantina n. 1 e posto macchina distinto in catasto al foglio 239 particella 14 sub 1 (appartamento) 12.12.18 (accessori) e 17 (cantina).

Conseguentemente alla sentenza di condanna di cui sopra, veniva instaurato innanzi al competente Tribunale civile di Roma il giudizio avente ad oggetto la quantificazione e liquidazione del danno risentito dall'Amministrazione. Nell'ambito di tale processo, ad ulteriore cautela del credito, veniva concesso dal G.I. dott. Delli Priscoli sequestro conservativo in danno dell'istante sino alla concorrenza di L. 12.000.000.000 (dodicimiliardi), sequestro questo che veniva eseguito sopra i medesimi beni immobili dianzi descritti e ciò mediante trascrizione del relativo provvedimento autorizzativo presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Roma in data 10 agosto 1983 ai nn. 44935 e 44936 di formalità.

Senonché il menzionato giudizio di liquidazione si concludeva con la sentenza 10 maggio 1986 che determinava l'ammontare del danno nella complessiva somma di sole L. 1.500.000.000 (unmiliardocinquecentomilioni) liquidata in favore del Ministero della Difesa e che conseguentemente riduceva al detto ammontare l'efficacia del citato sequestro conservativo (all. 1).

Successivamente, la Corte d'Appello di Roma (Sezione prima civile sentenza in data 8 aprile-26 settembre 1988 (all. 2) e la Suprema Corte di Cassazione (Sezione prima civile sentenza in data 7 giugno-10 luglio 1991 (all. 3), nel respingere le impugnazioni proposte da entrambe le parti, confermavano integralmente le statuizioni del Giudice di primo grado.

L'Amministrazione pertanto, attesa l'intervenuta conversione *ex lege* del sequestro in pignoramento, dava corso a procedura esecutiva immobiliare in danno dell'istante, tuttora pendente innanzi al Tribunale di Roma.

Premesso e documentato quanto sopra sul piano storico-processuale, e considerato altresì:

a) che l'istituto dell'ipoteca legale (art. 316 nuovo c.p.p.) risulta soppresso in quanto «relictio storico di un'epoca in cui era sconosciuto il sequestro conservativo civile sui beni immobili introdotto con il codice di procedura civile del 1940», così come si legge nella Relazione;

b) che comunque l'ipoteca legale in questione ha esaurito i propri effetti di garanzia sia in dipendenza dell'intervenuta conclusione del giudizio di merito di liquidazione del danno sia in considerazione del sovrapposti sequestro conservativo sui medesimi cespiti nonché del successivo procedimento di subasta degli stessi;

c) che, in ogni caso, il mantenimento del vincolo ipotecario per un ammontare di L. 40.000.000.000 (quarantamiliardi) di contro ad un credito effettivo della P.A. di appena L. 1.500.000.000 (unmiliardocinquecentomilioni), quale accertato e consacrato nei richiamati giudicati, appare privo di legittimo titolo e si traduce all'evidenza in un eccesso di mezzi di cautela;

Si chiede che l'Ill.ma S.V. voglia compiacersi di disporre la cancellazione dell'ipoteca legale per la somma di L. 40.000.000.000 (quarantamiliardi) iscritta a carico dell'istante sopra i descritti beni immobili presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Roma ai nn. 7536 del 16 novembre 1977 e 7998 del 5 dicembre 1977;

Con osservanza.

Roma, 10 ottobre 1991

Antonio Lefebvre D'OVIDIO

92C0135

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

CHIETI
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A. Herio, 21
L'AQUILA
Libreria UNIVERSITARIA
Piazza V. Rivera, 6
PESCARA
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci
TERAMO
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

MATERA
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69
POTENZA
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

CATANZARO
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89
COSENZA
Libreria DOMUS
Via Monte Santo
PALMI (Reggio Calabria)
Libreria BARONE PASQUALE
Via Roma, 31
REGGIO CALABRIA
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di Fiorelli E.
Via Buozzi, 23
SOVERATO (Calanzaro)
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

ANGRÌ (Salerno)
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Gotti, 4
AVELLINO
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47
BENEVENTO
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71
CASERTA
Libreria CROCE
Piazza Dante
CAVA DEI TIRRENI (Salerno)
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
FORIO D'ISCHIA (Napoli)
Libreria MATTEA
NOCERA INFERIORE (Salerno)
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51
SALERNO
Libreria ATHENA S.a.s.
Piazza S. Francesco, 66

EMILIA-ROMAGNA

ARGENTA (Ferrara)
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
Via Matteotti, 36/B
FERRARA
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1
FORLÌ
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F
MODENA
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210
PARMA
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo
PIACENZA
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160
RAVENNA
Libreria TARANTOLA
Via Matteotti, 37
REGGIO EMILIA
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B
RIMINI (Forlì)
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

GORIZIA
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16
PORDENONE
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

TRIESTE

Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria FRIGESTE S.a.s.
Piazza della Borsa, 15
UDINE
Cartolibreria UNIVERSITAS
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

APRILIA (Latina)
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni
FROSINONE
Cartolibreria LE MUSE
Via Marittima, 15
LATINA
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30
LAVINIO (Roma)
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7
RIETI
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
ROMA
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33
Libreria GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Chiosco Pretura di Roma
Piazzale Clodio
SORA (Frosinone)
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28
TIVOLI (Roma)
Cartolibreria MANNELLI
di Rosaria Sabatini
Viale Mannelli, 10
TUSCANIA (Viterbo)
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste
VITERBO
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

IMPERIA
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25
LA SPEZIA
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5
SAVONA
Libreria IL LEGGIO
Via Monte-totte, 36/R

LOMBARDIA

ARESE (Milano)
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23
BERGAMO
Libreria LORENZELLI
Viale P. papa Giovanni XXIII, 74
BRESCIA
Libreria GUERINIANA
Via Tricst., 13
COMO
Libreria NANI
Via Cairoli, 14
CREMONA
Libreria L'EL CONVELGNO
Corso Garibaldi, 72
MANTOVA
Libreria ADAMO DI-PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi S.n.c.
Corso Umberto I, 32
PAVIA
GARZANTI Libreria internazionale
Palazzo Università
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C
SONDRIO
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14
VARESE
Libreria L'ONTIGGIA e C.
Corso Moro, 3

MARCHE

ANCONA
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

ASCOLI PICENO
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188
MACERATA
Libreria MORICHIETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11
PESARO
LA TECNOGRAFICA
di Mattioli Giuseppe
Via Mameli, 80/82

MOLISE

CAMPOBASSO
DIE M. Libreria giuridica
c/o Palazzo di Giustizia
Viale Elena, 1
ISERNIA
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

ALESSANDRIA
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31
ALBA (Cuneo)
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
ASTI
Libreria BORELLI TRE RE
Corso Alfieri, 364
BIELLA (Vercelli)
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6
CUNEO
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
NOVARA
Libreria POLICARO
Via Mille, 16
TORINO
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20
SO CE DI S.r.l.
Via Roma, 80
VERCELLI
Libreria LA LIBRERIA
Corso Liberia, 46

PUGLIA

ALTAMURA (Bari)
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65
BARI
Libreria FRANCO MILELLA
Viale della Repubblica, 16/B
Libreria LATERZA e LAVIOSA
Via Circauzio, 16
BRINDISI
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
CORATO (Bari)
Libreria GIUSEPPE GALISE
Piazza G. Matteotti, 9
FOGGIA
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21
LECCE
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30
MANFREDONIA (Foggia)
IL PAPIRO - Rivendita giornali
- Corso Manfredi, 126
TARANTO
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

ALGHERO (Sassari)
Libreria LOBHANO
Via Sassari, 65
CAGLIARI
Libreria DESSI
Corso V. Emanuele, 30/32
NUORO
Libreria DELLE PROFESSIONI
Via Manzoni, 45/47
ORISTANO
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70
SASSARI
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

AGRIGENTO
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16
CALTANISSETTA
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

CATANIA
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Finea, 393/395
ENNA
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele
FAVARA (Agrigento)
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60
MESSINA
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47
PALERMO
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando, 15/16
RAGUSA
Libreria E. GIGLIO
Via IV Novembre, 39
SIRACUSA
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22
TRAPANI
Libreria LO BUE
Via Cassio Cortese, 8

TOSCANA

AREZZO
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42
FIRENZE
Libreria MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R
GROSSETO
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9
LIVORNO
Libreria AMEDEO NUOVA
di Quilici Irma & C. S.n.c.
Corso Amedeo, 23/27
LUCCA
Libreria BARONI
Via S. Paolino, 45/47
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9
MASSA
GESTIONE LIBRERIE
Piazza Garibaldi, 8
PISA
Libreria VALLERINI
Via dei Milite, 13
PISTOIA
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37
SIENA
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

BOLZANO
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6
TRENTO
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

FOLIGNO (Perugia)
Libreria LUNA di Verri e Bibi s.n.c.
Via Gramsci, 41
PERUGIA
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
TERNI
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

BELLUNO
Cartolibreria BELLUNESE
di Balidan Michela
Via Loreto, 22
PADOVA
Libreria DRAGHI - HANDI
Via Cavour, 17
ROVIGO
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
TREVISO
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31
VENEZIA
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 45/11
VERONA
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURINICA
Via della Costa, 5
VICENZA
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;
- presso le Concessionarie speciali di:
 BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1992

*Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1992
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1992 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1992*

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

<p>Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 330.000 - semestrale L. 180.000 <p>Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 60.000 - semestrale L. 42.000 <p>Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 185.000 - semestrale L. 100.000 	<p>Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 60.000 - semestrale L. 42.000 <p>Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 185.000 - semestrale L. 100.000 <p>Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 635.000 - semestrale L. 350.000
--	--

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 80.000, si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1992.

Prezzo di vendita di un fascicolo della serie generale	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo delle serie speciali I, II e III, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo della IV serie speciale «Concorsi ed esami».	L. 2.400
Prezzo di vendita di un fascicolo indici mensili, ogni sedici pagine o frazione	L. 1.200
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 115.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 75.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1992

(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna.	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive.	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata.	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 295.000
Abbonamento semestrale	L. 180.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione.	L. 1.300

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
 abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189



* 4 1 1 1 1 0 0 0 7 0 9 2 *

L. 12.000